

## 4. La sentenza

### 4.1. *Deliberare e decidere*

Il parlante comune spesso sente *deliberazione* come variante più formale, ma di fatto sinonimica, rispetto a *decisione*; quello più avvertito percepisce anche che la prima è caratterizzata dal tratto [+ ufficiale].

La parola *deliberazione*<sup>1</sup> è già attestata prima del 1294 e deriva dal lat. *deliberatiōne(m)*; il GRADIT la caratterizza con una doppia marca d'uso (voce comune e tecnicismo burocratico) e ne definisce il significato: «il deliberare e il suo risultato: *votare una d., trasmettere una d., per d. del parlamento, del consiglio dei ministri ecc.*».

*Decisione* è già attestata prima del 1375 e deriva dal lat. *decisiōne(m)*. Il GRADIT la registra anzitutto come voce del vocabolario fondamentale (in cui può anche essere sinonimo di *deliberazione*), con il significato: «il decidere scegliendo fra varie possibilità, risoluzione, deliberazione: *“prendere, maturare una d., rimettersi alle decisioni di qcn.*»; il GRADIT documenta poi la parola nella sua accezione di tecnicismo giuridico, con lo specifico significato di “sentenza che risolve una controversia, una causa”.

Per di più, mentre *decidere* deriva dal lat. *decīdĕre* “tagliar via” (composto di *de-* “via da” e *caedĕre* “tagliare”), per cui richiama il “decidere scartando fra opzioni diverse”, *deliberare* deriva dall’omonima forma latina (composta dallo stesso suffisso *de-* e *libra(m)* “bilancia”) e quindi ci riconduce al “decidere soppesando con la bilancia”, che è il simbolo stesso della Giustizia<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Per questa parola e per le successive, cfr. GRADIT, alle singole voci.

<sup>2</sup> Cfr. anche Lanza, 2005, p. 2, corsivo aggiunto, che richiama: «alcune definizioni di cornice, anche se curiose o non convenzionali, del processo penale oggi. Ne cito solo due, per la stretta attinenza alle odierne questioni: la prima, del prof. Gulotta, il quale sostiene che il processo penale è *un rito* interessante, che desta curiosità quando si celebra, e

Statuto a parte ha *verdetto* (prestito acclimatato, attestato dal 1667, dall'inglese *verdict*, dal francese antico *veir dit*, dal latino medievale *vere dictum* "detto secondo verità"), che nei sistemi processuali penali anglosassoni designa il «responso espresso dalla giuria sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato: *leggere, pronunciare il v. v. di condanna, di assoluzione*»; per estensione, il termine ha finito con l'indicare in italiano anche quella che tecnicamente è la *decisione*, ma la voce è ancora percepita come 'scorretta' dagli operatori del diritto, proprio per il suo ricollegarsi ad una normativa straniera<sup>3</sup>.

Il Codice di procedura penale articola il *Titolo III* del Libro VII, con cui norma la *Sentenza*, in tre diversi *Capi*, dedicati rispettivamente alla *Deliberazione* (artt. 525-528), alla *Decisione* (artt. 529-543) e agli *Atti successivi alla deliberazione* (artt. 544-548), che infatti si realizzano in tre fasi cronologicamente ordinate.

Dopo la *discussione finale* (art. 523 c.p.p.) e la *chiusura del dibattimento* (art. 524 c.p.p.), il codice richiede l'immediatezza della deliberazione: «1. La sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento. 2. Alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento» (art. 525) e definisce le *prove utilizzabili ai fini della deliberazione*: «1. Il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento» (art. 526).

L'art. 526 sottolinea la stretta interconnessione che c'è tra sentenza e dibattimento, tant'è vero che il c.p.p. prevede anche l'eventualità che si debba recuperare la documentazione in camera di consiglio<sup>4</sup>.

L'art. 527 regola poi la *procedura* e la *collegialità della deliberazione*:

*nel quale il pubblico ministero "mette", l'avvocato "toglie" e il giudice "utilizza" ciò che resta, la seconda del collega Aniello Nappi, che definisce il processo un mercato di evidenze e plausibilità che si muove tra i limiti di garanzia per l'accusato ed i bisogni di efficienza dell'istituzione. Ma al di là di questi ambiti, che segnalano l'azione dei protagonisti dentro il gioco processuale e la peculiarità del rito, come arte di pesare le prove (Mittermayer), non va dimenticato che il processo, oltre che un evento comunicativo e linguistico stilizzato (perché prefigurato nelle forme-tempi-modi, e preordinato negli scenari) è un'emozione ed una realtà intellettuale e volitiva».*

<sup>3</sup> La distinzione più marcata in questo caso sta nel fatto che nel rito anglosassone il verdetto è interamente deciso dalla *giuria popolare*.

<sup>4</sup> Cfr. art. 528 c.p.p.: «Qualora sia necessaria la lettura del verbale di udienza redatto con la stenotipia ovvero l'ascolto o la visione di riproduzioni fonografiche o audiovisive di atti del dibattimento, il giudice sospende la deliberazione e procede in camera di consiglio alle operazioni necessarie, con l'assistenza dell'ausiliario ed eventualmente del tecnico incaricato della documentazione».

1. Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide separatamente le questioni preliminari non ancora risolte e ogni altra questione relativa al processo. Qualora l'esame del merito non risulti precluso dall'esito della votazione, sono poste in decisione *le questioni di fatto e di diritto* concernenti l'imputazione e, se occorre, quelle relative all'applicazione delle pene e delle misure di sicurezza nonché quelle relative alla responsabilità civile. 2. *Tutti i giudici enunciano le ragioni della loro opinione e votano su ciascuna questione* qualunque sia stato il voto espresso sulle altre. Il presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice con minore anzianità di servizio e vota per ultimo. Nei giudizi davanti alla corte di assise votano per primi i giudici popolari, cominciando dal meno anziano per età<sup>5</sup>. 3. *Se nella votazione sull'entità della pena o della misura di sicurezza si manifestano più di due opinioni, i voti espressi per la pena o la misura di maggiore gravità si riuniscono a quelli per la pena o la misura gradatamente inferiore, fino a che venga a risultare la maggioranza.* In ogni altro caso, *qualora vi sia parità di voti, prevale la soluzione più favorevole all'imputato*<sup>6</sup>.

In camera di consiglio si produce un'interazione della massima importanza – dato che ne deve scaturire la decisione – in cui si confronta-

<sup>5</sup> Si noti l'attenzione del legislatore a che votino progressivamente i soggetti che potrebbero essere più influenzabili e contemporaneamente a che il presidente si esprima dopo aver accolto i voti di tutti gli altri membri del Collegio giudicante. A margine si può notare che sarebbe stata più lineare la formulazione: *cominciando dal più giovane*.

<sup>6</sup> È evidente che il legislatore è impegnato anzitutto ad evitare il rischio di un'ingiusta condanna. In ambito civile, cfr. art. 276 c.p.c.: «La decisione è deliberata in segreto nella camera di consiglio. Ad essa possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione. Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa. La decisione è presa a maggioranza dei voti, il primo a votare è il relatore, quindi l'altro giudice e infine il presidente. Se intorno a una questione si prospettano più soluzioni e non si forma la maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti due delle soluzioni per escluderne una, quindi mette ai voti la non esclusa e quella eventualmente restante, e così successivamente finché le soluzioni siano ridotte a due, sulle quali avviene la votazione definitiva. Chiusa la votazione, il presidente scrive e sottoscrive il dispositivo. La motivazione è quindi stesa dal relatore, a meno che il presidente non creda di stenderla egli stesso o affidarla all'altro giudice»; cfr. anche art. 277 c.p.c.: «Il collegio nel deliberare sul merito deve decidere tutte le domande proposte e le relative eccezioni, definendo il giudizio. Tuttavia il collegio, anche quando il giudice istruttore gli ha rimesso la causa a norma dell'articolo 187 primo comma, può limitare la decisione ad alcune domande, se riconosce che per esse soltanto non sia necessaria una ulteriore istruzione, e se la loro sollecita definizione è di interesse apprezzabile per la parte che ne ha fatto istanza» e c.p.c.-com., p. 230: «Il nostro sistema processuale è ispirato al principio della *concentrazione della decisione*. Il giudice, cioè, deve tendenzialmente definire il giudizio pronunciando con una sola sentenza su tutte le domande e le relative eccezioni [...]. Il comma 2, tuttavia, attenua il principio della concentrazione, consentendo la pronuncia di sentenze cd. "*non definitive*" ove una o alcune domande possano essere decise senza ulteriore istruttoria e che la parte abbia un interesse apprezzabile a tale sollecita parziale definizione».

no persone con *competenze differenziate, anzitutto sotto il profilo giuridico e procedurale ma anche dal punto di vista linguistico*. Come minimo, c'è la profonda diversità fra *giudici togati e giudici popolari*. Ad esempio, il *linguaggio giuridico* prevede, come gli altri *usi speciali della lingua*, una variazione diafasica che si articola almeno in tre livelli: quello della *comunicazione scientifica* fra addetti ai lavori, quello della *formazione scientifica* e quello della *divulgazione*<sup>7</sup>. È dato accertato che – una volta appresa una determinata lingua specialistica – in relazione al proprio ambito professionale è molto più facile comunicare al primo livello e che la capacità di spiegare le stesse cose con un linguaggio più comprensibile implica notevoli abilità aggiuntive. Tuttavia – come spesso si nota anche in dibattito – da nessuna parte i giudici togati sono stati formalmente addestrati ad affrontare le questioni di loro pertinenza in un linguaggio che non sia quello rigorosamente specialistico, oltre che altamente formale<sup>8</sup>. Dunque, la democrazia della deliberazione<sup>9</sup> – così accuratamente designata dal legislatore – ha anche una sua implicazione linguistica. Come ha provatamente affermato il giudice Lanza:

In ogni caso, il giudice popolare in assise di primo e secondo grado registra due rilevanti e consistenti limiti nel suo spazio di giudizio: 1) *il limite del linguaggio*: i sei giudici popolari in corte d'assise hanno una limitazione linguistica [...]. Pertanto, quando il giudice popolare non comprende, o vi è sul punto la spiegazione degli avvocati, altrimenti ciò che non viene tecnicamente spiegato dai difensori delle parti private viene lasciato allo strapotere del giudice professionale, oppure, peggio ancora, all'arbitrio, laddove si ma-

<sup>7</sup> Cfr. anche Sobrero, 1993a, p. 240, corsivo aggiunto: «Lo statuto sociolinguistico di una lingua specialistica è [...] molto vario: essa si distribuisce su più livelli stilistici, disposti su una scala che va da un massimo a un minimo di tecnicità, e che corrisponde a un massimo / minimo di discostamento dalla lingua comune. *La scelta di un registro* o di un altro non risponde a esigenze del contesto linguistico – *non è un fatto strutturale della lingua specialistica* – ma risponde a esigenze del contesto extralinguistico. Dipende in primo luogo dalla situazione, e in particolare da tre fattori della situazione: il destinatario, l'argomento, lo scopo»; cfr. anche De Mauro, 1994, Gotti, 1991 e M.A. Cortelazzo, 1990.

<sup>8</sup> Questa lacuna formativa in Italia attraversa praticamente tutte le professioni e le specializzazioni e si riflette anche nella produzione editoriale, compresa la manualistica universitaria: in quest'ultima direzione una forte spinta innovativa è venuta dal «mercato» creato dalle lauree triennali di nuovo ordinamento.

<sup>9</sup> In ambito civile, cfr. art. 131 c.p.c.: “[...] Dei provvedimenti collegiali è compilato *sommario processo verbale*, il quale deve contenere la menzione dell'*unanimità* della decisione o del *dissenso*, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su *ciascuna* delle questioni decise. Il *verbale*, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio».

nifesti nei giudici togati, contro ogni regola e etica, la loro volontà di orientare o di manipolare. Ciò non significa che i difensori in assise debbano “ag-gredire di spiegazioni” i giudici popolari, ma semplicemente che essi riducano i problemi, anche quelli squisitamente giuridici, in alternative semplici di tipo logico. Altrimenti si verificherebbe il rischio segnalato dal Cordero e cioè quello di finir con il caricare il giudice di troppe parole morte, che non lo aiuteranno certo a giudicare con ragionevolezza; 2) *la difficoltà di interazione*: si tratta per i giudici laici in assise di una doppia difficoltà, posto che riguarda sia il rapporto con la componente togata (i due giudici professionali) sia con gli altri colleghi laici, che sino al giorno dell’udienza sono, gli uni per gli altri, degli illustri sconosciuti. Si tratta, infine, di due difficoltà che hanno peraltro un diverso sviluppo risolutivo nel senso che, mentre per entrambe l’attuarsi sincrono e collegiale delle esperienze attenua le problematiche iniziali, la questione del linguaggio rimane spesso gravemente insoluta (Lanza, 1997, pp. 50-51)<sup>10</sup>.

La *decisione* può configurarsi come *sentenza di proscioglimento*<sup>11</sup> (artt. 529-532 c.p.p.) o *di condanna* (artt. 533-537) e comprende anche la *decisione sulle questioni civili* (artt. 538-548).

In relazione alle sentenze di proscioglimento il codice prevede comunque una diversa tipologia della motivazione che induce al proscioglimento:

529. *Sentenza di non doversi procedere*. 1. Se l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere *indicandone la causa nel dispositivo*. 2. Il giudice prov-

<sup>10</sup> Cfr. anche Lanza, 1997, p. 58, corsivo aggiunto: «Se il linguaggio verbale (comune o tecnico) è il tramite dominante della interazione decisoria in camera di consiglio e se è il presidente il gestore dell’organizzazione degli snodi decisori, nella gabbia normativa tracciata da una scarna manciata di articoli [...], è evidente che lo *stile di conduzione della camera di consiglio* [...] costituisce un elemento di fondamentale rilievo nell’economia dei protocolli decisori. Il compito del presidente diventa così un gioco elastico di equilibri, nella ragnatela che oscilla tra la mera rappresentazione dei fatti e delle norme (nella libertà delle espressioni anche di dissenso) alla inammissibile manipolazione delle coscienze, perché frutto di una *comunicazione smodata* (Mininni 1995) e intrusiva»; cfr. anche p. 57: «nei collegi decisori misti, con saperi professionali sbilanciati (quali le corti di assise e in misura qualitativamente diversa gli uffici minorili e la magistratura di sorveglianza), sicuramente i *problemi di linguaggio*, ove si facciano difficoltà nella comprensione o disagio nella comunicazione, possono svolgere ruoli di disturbo nella linearità decisoria».

<sup>11</sup> Cfr. Tamborini, 2001, p. 71, corsivo aggiunto: «Se il pubblico ministero non riesce a provare l’accusa l’imputato deve essere assolto. La formula, da quando è in vigore il nuovo codice di procedura penale, è sempre “piena”, sia che le prove manchino del tutto sia che non siano sufficienti: è stata cancellata la formula *denigratoria dell’assoluzione “per insufficienza di prove”*».

vede nello stesso modo quando la prova dell'esistenza di una condizione di procedibilità è insufficiente o contraddittoria.

530. *Sentenza di assoluzione*. 1. Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione *indicandone la causa nel dispositivo*. 2. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile.

531. *Dichiarazione di estinzione del reato*. 1. Salvo quanto disposto dall'articolo 129 comma 2, il giudice, se il reato è estinto, pronuncia sentenza di non doversi procedere *enunciandone la causa nel dispositivo*. 2. Il giudice provvede nello stesso modo *quando vi è dubbio sull'esistenza di una causa di estinzione di reato*.

Il legislatore, nel porre l'alternativa dicotomica *proscioglimento/condanna*, ha lasciato una specie di "terza via" segnata dal comma 2, per cui, nei casi lì precisati, si ha il proscioglimento ma in qualche modo si reintroduce indirettamente la precedente "formula dubitativa". Infatti, nei casi in cui il fatto sussista e costituisca reato, se non c'è totale e piena certezza che l'imputato lo abbia commesso, il giudice deve assolverlo ma ha la possibilità di esprimere una specie di 'riserva': infatti, quando il proscioglimento è disposto in base al comma 2, questo viene espressamente indicato (e letto) – nel dispositivo. Non entro in merito alle discussioni che tutto ciò accende, ma è evidente che – dal punto di vista del 'giudizio sociale' – c'è comunque una notevole diversità fra l'essere prosciolti per *non aver commesso il fatto* o perché *le prove sono insufficienti o contraddittorie*.

Ancora diverso è il caso del proscioglimento per prescrizione<sup>12</sup>, in quanto non entra nel merito e presuppone solo che *non risultino motivi per assolvere*.

#### 4.2. *In nome del popolo italiano*

Conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il *dispositivo* – che contiene l'indicazione degli articoli di legge applicati<sup>13</sup> – e *la sentenza*<sup>14</sup> viene resa pubblica mediante lettura<sup>15</sup>:

<sup>12</sup> Cfr. artt. 150-170 c.p. e in particolare art. 157 c.p., che regola il tempo necessario a prescrivere i diversi delitti (sulla base della pena prevista per ciascuno).

<sup>13</sup> Cfr. art. 544 c.p.p., comma 1; vedi anche par. 4.10.

<sup>14</sup> Sui vari tipi di sentenza in ambito civile, cfr. c.p.c.-com., p. 143: «La sentenza è l'atto attraverso il quale si manifesta la funzione giurisdizionale statale. Nel processo civile

1. La sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo. 2. La lettura della motivazione redatta a norma dell'articolo 544 comma 1 segue quella del dispositivo e può essere sostituita con un'esposizione riassuntiva. 3. La pubblicazione prevista dal comma 2 equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all'udienza (art. 545 c.p.p.).

In pratica, l'esito del processo decisionale costituito dalla deliberazione in camera di consiglio assume la definizione di *decisione* attraverso la redazione del dispositivo e la lettura pubblica.

La sentenza è l'atto conclusivo, con carattere obbligatorio, di una fase o un grado del procedimento: quando sarà definitiva, la Repubblica la farà osservare.

A margine, si segnala che il giudice che ha emesso la sentenza non verrà informato degli esiti di eventuali successivi gradi di giudizio; opportunamente, il *Protocollo* dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Firenze<sup>16</sup> avanza la proposta indicata nell'art. 40: «I difensori si impegna-

esistono differenti tipi di sentenza. In base alla domanda proposta, nel procedimento di cognizione, si distinguono: sentenze di *mero accertamento* di una situazione controversa, *sentenze costitutive* di una situazione giuridica o *sentenze di condanna* ad una data prestazione. In base al contenuto, invece, si contrappongono sentenze *di merito* (d'accoglimento o di rigetto) a sentenze *di rito*. La sentenza può, inoltre, essere *definitiva* o *non definitiva* o *parziale*. La sentenza di primo grado nel processo di cognizione acquista *immediatamente* efficacia esecutiva». Ma va preliminarmente tenuto conto della diversità dei provvedimenti, che in materia civile è prevista dall'art. 131 c.p.c.: «*Forma dei provvedimenti in generale. La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto*. In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento dello scopo»; cfr. anche c.p.c.-com., p. 142: «Per stabilire a quale delle tre figure previste dell'art. 131 sia riconducibile un provvedimento, è necessario far riferimento *non già alla forma esteriore o alla denominazione*, bensì al suo *contenuto sostanziale* ed all'*effetto giuridico* che il provvedimento è destinato a produrre». Cfr. anche Mortara Garavelli, 2001b, p. 30: «A seconda della loro natura e dei loro effetti le sentenze possono essere: – *di condanna*, quando esprimono comandi alle parti processuali e agli organi incaricati dell'esecuzione (ad es., condanne al pagamento di somme in civile; condanne alla reclusione in penale); – *di accertamento*, quando descrivono una situazione giuridica preesistente (ad es. la dichiarazione che uno ha diritto al passaggio sui terreni di un altro); – *costitutive*, quando introducono situazioni giuridiche nuove, costituiscono nuovi diritti attraverso la loro stessa pronuncia (ad es., la produzione degli effetti di un contratto non concluso per inadempimento di una parte, ai sensi dell'art. 2932 c.c.)».

<sup>15</sup> Invece in ambito civile cfr. art. 133 c.p.c.: «*La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata*. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, *mediante biglietto contenente il dispositivo*, ne dà notizia alle parti che si sono costituite».

<sup>16</sup> Sugli Osservatori sulla giustizia civile cfr. Breggia 2004a, 2004b, 2004c e il sito

no a consegnare al giudice del primo grado copia semplice della sentenza emessa dal giudice di appello e dalla Corte di cassazione».

Ma vediamo, anzitutto, quali sono i *requisiti della sentenza*, dettagliatamente normati dall'art. 546 c.p.p.<sup>17</sup>:

1. La sentenza contiene: *a)* l'intestazione "in nome del popolo italiano" e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata; *b)* le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private; *c)* l'imputazione; *d)* l'indicazione delle conclusioni delle parti; *e)* la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie; *f)* il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati; *g)* la data e la sottoscrizione del giudice. 2. La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal *presidente* o dal *giudice estensore* [...]. 3. [...], *la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.*

Forse la prima cosa da notare è proprio che sia in materia civile che penale la *sentenza* si caratterizza subito rispetto all'*ordinanza* e al *decre-*

<<http://www.osservatoriogiustiziavivirenze.it>>; cfr., in particolare, la *Premessa* di Breggia 2004a, p. 1094: «le leggi idonee servono, ma tanto più rileva la sufficienza dei mezzi materiali, la razionalizzazione dell'organizzazione complessiva e l'adozione da parte dei singoli, negli spazi che nessuna riforma potrà del tutto eliminare, di comportamenti 'virtuosi'. In questa convinzione affonda le radici l'esperienza degli *Osservatori sulla giustizia civile*, nati in alcuni distretti d'Italia [Firenze, Bari, Bologna, Genova, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Trento, Verona] allo scopo di favorire il confronto e la collaborazione tra quanti sono coinvolti nella gestione del processo (magistrati, avvocati, personale di cancelleria, professori universitari) e di sostenere, attraverso un movimento di opinione creato e nutrito da queste stesse persone, quelle scelte operative ritenute più idonee a migliorare, *hic et nunc*, la giustizia civile. [...] gli Osservatori vorrebbero che il processo civile cominciasse da subito, *a legislazione esistente*, a funzionare in modo migliore». Per quanto attiene l'analisi della *motivazione delle sentenze* in materia civile, cfr. Breggia 2004d.

<sup>17</sup> In ambito civile cfr. art. 132 c.p.c. sul *Contenuto della sentenza*: «La sentenza è pronunciata "In nome del popolo italiano" e reca l'intestazione: "Repubblica italiana". Essa deve contenere: 1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata; 2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori; 3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti; 4) *la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione*; 5) *il dispositivo*, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice. La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal *presidente* e dal *giudice estensore*».



to<sup>18</sup>, i quali ultimi non devono avere l'intestazione "Repubblica italiana" e non sono pronunciati "In nome del popolo italiano"<sup>19</sup>.

L'ultimo comma ci dice che una motivazione insufficiente non invalida la sentenza<sup>20</sup>. Ma l'elemento più importante è che, com'è noto, le *motivazioni* della sentenza vengono quasi sempre redatte e depositate successivamente<sup>21</sup>: dunque, c'è una distinzione – e una separazione cronologica – tra il momento in cui si decide e quello in cui si spiegano i motivi stessi della decisione. Sappiamo tutti che, quando ci si trova a documentare in forma scritta un qualunque ragionamento, l'approfondimento della riflessione e l'esigenza di stendere un testo coerente e coeso mettono in focus alcuni aspetti rispetto ad altri, dimostrano la mancanza di chiarezza di altri elementi, richiamano l'attenzione sulle relazioni logiche, e così via. In molti casi questo può creare difficoltà oggettive nella redazione della sentenza<sup>22</sup>. D'altra parte è vero che, anche in presenza della immediatezza della deliberazione prevista dal codice, la motivazio-

<sup>18</sup> Cfr. Mortara Garavelli, 2001b, p. 30: «Per quanto riguarda i giudici ordinari, i due codici di procedura forniscono una definizione legislativa dei tre tipi di provvedimento fondamentali: sentenze, ordinanze, decreti [...]. L'*ordinanza*, [per l'art. 134 c.p.c.], "è succintamente motivata" e può essere inserita nel verbale d'udienza o redatta su foglio separato. Il *decreto*, per l'art. 135, "non è motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge". Analogo è l'art. 125 del codice di procedura penale, che impone la motivazione della sentenza e delle ordinanze a pena di nullità, e la motivazione dei decreti solo se prevista dalla legge nei singoli casi».

<sup>19</sup> Il che è coerente al fatto che di norma il giudice emana ordinanze e decreti per regolare momenti problematici del processo; in genere l'ordinanza risolve le questioni più complesse (ad esempio la custodia cautelare), mentre il decreto serve a dare disposizioni semplici, magari di tipo burocratico, come la fissazione delle udienze.

<sup>20</sup> Cfr art. 547 c.p.p.: «se occorre completare la motivazione insufficiente ovvero se manca o è incompleto alcuno degli altri requisiti previsti dall'articolo 546, si procede anche di ufficio alla correzione della sentenza a norma dell'articolo 130».

<sup>21</sup> Cfr. art. 544 c.p.p.: «Conclusa la deliberazione il presidente redige e sottoscrive *il dispositivo*. Subito dopo è redatta *una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata*. 2. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia. 3. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, il giudice, se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine previsto dal comma 2, può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia».

<sup>22</sup> Cfr. anche Breggia, 2004d, paragrafo 1: «I due percorsi (scoperta della decisione e giustificazione della decisione) hanno frequenti scambi e punti di contatto: la motivazione è anche una modalità di ricerca-verifica della decisione con intreccio tra il momento euristico e quello giustificativo».

ne non può che essere un testo meditato, documentato, riflesso. Come ha efficacemente sintetizzato il giudice Lanza:

tra dinamiche del decidere e motivazione, in termini di qualità e quantità, corre la stessa relazione che esiste tra radici ed albero. In tale metafora: le “*radici*”, con il loro multiforme ed intricato groviglio, rappresentano il confronto e l’intersecarsi delle opinioni e delle ipotesi, nella mente e nel *linguaggio parlato* di chi decide in camera di consiglio; il “*tronco*”, con la sua essenziale e scabra linearità, esprime *il dispositivo* pubblicato in udienza; la “*chioma*” costituisce invece *il più articolato ed ordinato linguaggio, esterno e scritto che sostanzia la motivazione*. Non a caso Cordero a proposito di motivazione dice che essa “non è uno spiraglio aperto sull’anima del giudice, affinché se ne possano cogliere e soppesare i pensieri ed i sentimenti, ma *l’espressione dialettica della decisione*, che può essere valutata soltanto in base agli argomenti addotti”. La conseguenza è che ciò che non è raccontato nel linguaggio esterno scritto, del dispositivo (tronco) e della motivazione (chioma), rimane nascosto e sepolto dal segreto impenetrabile della Camera di consiglio (radici) (Lanza, 2004, p. 7, corsivo aggiunto).

Il comma 2 dell’art. 546 presenta già la figura del *giudice estensore*, che deve essere un membro togato del collegio ma che non è detto debba essere il presidente: dunque, la deliberazione è collettiva, ma è una sola persona che dovrà argomentare le motivazioni di quella decisione. Cfr. infatti, l’art. 154 att. c.p.p., che regola la *Redazione non immediata dei motivi della sentenza*:

1. Nei casi previsti dall’articolo 544, commi 2 e 3, del codice, *il presidente provvede personalmente alla redazione della motivazione o designa un estensore tra i componenti del collegio*. 2. L’estensore consegna la minuta della sentenza al presidente il quale, se sorgono questioni sulla motivazione<sup>23</sup>, ne dà lettura al collegio, che può designare un altro estensore. 3. La minuta, sottoscritta dall’estensore e dal presidente, è consegnata alla cancelleria per la formazione dell’originale. 4. Il presidente e l’estensore, verificata la corrispondenza dell’originale alla minuta, sottoscrivono la sentenza. 4-bis. Il Presidente della corte d’appello può prorogare, *su richiesta motivata del giudice che deve procedere alla redazione della motivazione*, i termini previsti dall’articolo 544, comma 3 del codice, per una sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni, *esonero, se necessario, il giudice estensore da altri incarichi*<sup>24</sup>. Per i giudizi di primo grado provvede il

<sup>23</sup> Dunque, eventuali divergenze emergono nel confronto ristretto fra presidente e estensore.

<sup>24</sup> Si pensi ai casi complessi con motivazioni di centinaia di pagine.

presidente del tribunale. In ogni caso del provvedimento è data comunicazione al consiglio superiore della magistratura.

Ne deriva un'osservazione a margine. Nei casi di decisioni prese a maggioranza, non possiamo stupirci dell'esistenza delle cosiddette *sentenze "suicide" o "perplesse"*<sup>25</sup>: certo, ci sono quelle in cui è evidente l'intenzione consapevole di minare una sentenza che non si è condivisa; ma – anche quando si è in buona fede – è cognitivamente e linguisticamente molto difficile ricostruire ed esprimere con una codificazione rigorosa analisi ed argomentazioni, cui il nostro pensare e sentire non aderisce. Di conseguenza, sembrerebbe auspicabile che – là dove possibile – l'estensore appartenesse alla corrente di maggioranza, in modo da non aver bisogno di ricorrere al comma 2 dell'articolo appena citato<sup>26</sup>.

#### 4.3. *La sentenza: un testo articolato e complesso*

La *sentenza*, da un punto di vista linguistico, è un *testo* a struttura regolata. Come ha ricordato Cecilia Andorno:

È possibile [...] definire unità di analisi e principi che regolano l'espressione linguistica in un testo, collocandosi nell'ambito di una "grammatica testuale", adottando una concezione di grammatica più ampia di quella normalmente intesa. Evidentemente, le regole che si possono individuare a livello testuale non hanno lo stesso statuto delle regole che si individuano a livello morfosintattico o fonetico; tuttavia, l'approccio è legittimo se si guarda a un sistema linguistico non solo da un punto di vista strettamente formale, come a un sistema di unità minime dotate di regole combinatorie, ma anche, tenendo conto della sua funzione comunicativa, come a un insieme di opzioni virtualmente disponibili all'utente per esprimere, nei termini di Halliday [...], determinate funzioni ideazionali, interpersonali e testuali [...] <sup>27</sup>. È possibile allora, e necessario a chi voglia descrivere il funzionamento della lingua

<sup>25</sup> Cfr. Lanza, 2004.

<sup>26</sup> Infatti in ambito civile l' art. 276 c.p.c. prescrive: «La motivazione è quindi stesa dal relatore, a meno che il presidente non creda di stenderla egli stesso o affidarla all'altro giudice» e l' art. 118 att. c.p.c. precisa: «La scelta dell'estensore della sentenza prevista nell'articolo 276 ultimo comma del Codice è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione».

<sup>27</sup> Cfr. anche la sintesi di Còveri, Benucci, Diadori, 1998, p. 141: «Le tre funzioni generali sono: 1) *funzione interpersonale* – per mantenere e stabilire i rapporti sociali con gli altri, riguarda i ruoli che si assumono nelle interazioni poiché ogni linguaggio comprende delle opzioni con cui il parlante può far variare il suo ruolo nella comunicazione e di conseguenza serve anche a definire l'individuo stesso; si esprime attraverso il modo: indicativo/condizionale..., dichiarativo/interrogativo, negativo/positivo; 2) *funzione ideativa o ideazionale* – serve a organizzare l'esperienza del mondo interno ed esterno, a formulare il contenuto, riguarda la facoltà del linguaggio di esprimere e determinare gli

in uso, individuare una grammatica di livello superiore alla morfosintassi, la quale descriva i principi che regolano la scelta fra opzioni alternative per l'espressione linguistica di oggetti concettuali [...]. Una grammatica della competenza comunicativa dovrà cioè descrivere da un lato la capacità del parlante di selezionare, per un determinato contesto, le opzioni linguistiche appropriate per trasmettere un determinato contenuto comunicativo e dall'altro la capacità dell'ascoltatore di individuare, a partire dal contesto, il valore comunicativo dell'opzione offerta dal parlante (Andorno, 2003, pp. 14-16).

Senza addentrarci in problemi ancora aperti in letteratura, ciò che accomuna tutta la linguistica testuale<sup>28</sup> è la convinzione che un testo<sup>29</sup> – che si configura come unità semantica e pragmatica – è sì fatto di frasi, ma non è riducibile alle sole frasi<sup>30</sup>: il suo significato complessivo è più ricco di quello della somma delle singole frasi costituenti. Analogamente, all'interno del testo possono variare significati, connotazioni, presupposizioni di ciascuna stringa linguistica.

Beaugrande e Dressler 1981, trad. it. 1984 hanno individuato sette “principi costitutivi della testualità”, fra cui hanno particolare rilievo la *coerenza* – che “riguarda le funzioni in base a cui le componenti del mondo testuale, ossia la configurazione di concetti e relazioni soggiacenti al testo di superficie sono reciprocamente accessibili e rilevanti” e la *coesione*, cioè “il modo in cui le componenti del testo di superficie, ossia le parole che effettivamente udiamo o vediamo, sono collegate fra loro”<sup>31</sup>. Gli altri principi rendono conto della dinamica comunicativa fra

oggetti; si scompone in due sottofunzioni: dell'esperienza (quanto al mondo e al parlante stesso) e della logica (relazioni logiche universali); si manifesta attraverso la transitività e i “ruoli” [...]. 3) *funzione testuale* – permette di costruire dei testi pertinenti, in base alle situazioni, e di comprenderli nel loro senso e nei loro scopi; si esprime attraverso gli elementi di coesione e la distinzione fra “tema” (dato/noto) e “rema” (nuovo); è la funzione, puramente linguistica, che permette alle altre due di manifestarsi».

<sup>28</sup> Per una rassegna degli studi di settore, cfr. Ferrari, Manzotti, 2002 e Andorno, 2003.

<sup>29</sup> Cfr. anche Sabatini, 1998, p. 128, corsivo aggiunto: «lo sviluppo della competenza comunicativa presuppone l'acquisizione e, ai livelli più alti, anche la conoscenza riflessa del sistema, ma si attua praticando *le forme testuali concrete proprie della cultura in cui si vive e si opera*».

<sup>30</sup> Cfr. Simone, 1990b, p. 410: «La retorica antica aveva identificato già per suo conto una struttura che possiamo senz'altro chiamare *testo*, ad esempio quando riconosceva, oltre alle figure ‘di parola’ (come la metafora), anche figure ‘di discorso’ (come l'ironia), che sono specifiche di una struttura complessa, di tipo testuale. Quintiliano opponeva i discorsi che si presentassero come *cumulum* “ammasso di cose” a quelli in cui gli argomenti fossero collegati tra loro (*inter se commissas*) in un'organizzazione complessa»; cfr. anche GRADIT, s.v.: «enunciato complesso, orale o scritto, considerato un'entità unitaria in base a proprietà particolari quali la compattezza morfosintattica e l'unità di significato».

<sup>31</sup> In pratica, in un testo ben formato, alla *coerenza* deve corrispondere una *coesione* superficiale adeguata.

chi produce il testo e chi lo interpreta e del rapporto fra testo e condizioni di produzione: l'*intenzionalità* "si riferisce all'atteggiamento del produttore testuale che vuole formare un testo coesivo e coerente capace di soddisfare le sue intenzioni", l'*accettabilità* "concerne l'atteggiamento del ricevente ad attendersi un testo coesivo e coerente che sia utile e rilevante", l'*informatività* consiste nella "misura in cui gli elementi testuali preposti sono attesi oppure noti o ignoti/incerti", la *situazionalità* "riguarda quei fattori che rendono un testo rilevante per una situazione comunicativa" e, infine, l'*intertestualità* "concerne quei fattori che fanno dipendere l'utilizzazione di un testo dalla conoscenza di uno o più testi già accettati in precedenza"<sup>32</sup>.

Maria-Elisabeth Conte, nei suoi tanti studi e in particolare in 1988a (1989), ha posto in nitida evidenza che la "proprietà costitutiva", condizione necessaria e sufficiente di testualità, è la *coerenza*, che trasforma una sequenza di enunciati<sup>33</sup> in un *testo*. Rispetto a questo "principio costitutivo", gli altri si configurano piuttosto come "principi regolativi", organizzatori del testo, fra cui è di particolare rilevanza il lavoro interpretativo del destinatario per individuare il valore comunicativo del testo<sup>34</sup>. Anzi, all'interno della coerenza, Conte distingue fra coerenza come "proprietà positiva" – cioè la *presenza in un testo di una complessiva unità di senso* – e la "proprietà negativa" dell'*assenza di contraddizioni fra le parti di un testo*: è solo la prima che inerisce all'essenza del testo, mentre la non contraddittorietà appartiene alle sue "qualità".

Conte articola anche il concetto di *coesione* – che è l'insieme dei meccanismi con cui un testo assicura il collegamento fra le sue parti a livello della superficie linguistica – in *coesione* in senso stretto, costituita dalle relazioni semantiche e tematiche fra le varie parti del testo, e *con-*

<sup>32</sup> Cfr. Beaugrande, Dressler, 1981, trad. it. 1984, pp. 18-26; la sintesi è già in Andorno, 2003, p. 17.

<sup>33</sup> Cfr. Sabatini, 1998, p. 132: «Intendiamo per enunciato un'espressione linguistica comunque costituita, compresa tra due pause forti (per iscritto, di norma compresa tra due punti fermi), che acquista significato specifico dal collegamento con un determinato contesto situazionale e, se c'è, con il cotesto».

<sup>34</sup> Anche Andorno, 2003, p. 25, ribadisce che il testo è «un oggetto che non può essere capito a fondo se non si tiene conto, oltre che del prodotto statico finale, dei processi che ne permettono tanto la produzione quanto l'interpretazione», cfr. anche, *ibidem*, pp. 20-21: «Normalmente la dicitura *discorso* è riferita a un oggetto più vasto rispetto alla dicitura *testo*: mentre il primo termine riguarda in senso lato il linguaggio in uso, potendo quindi riferirsi sia al processo comunicativo sia al suo prodotto, col secondo si fa riferimento più precisamente al prodotto linguistico che dall'attività comunicativa scaturisce. Il *testo* è quindi un oggetto statico, mentre il *discorso* è un oggetto più dinamico e processuale».

*nessità*, che riguarda la presenza fra le parti del testo di relazioni formali di rinvio e connessione<sup>35</sup>. Non a caso la parola *testo* – attestata fin dal 1304-1308 – continua il lat. *tēxtu(m)* “intreccio, tessitura” (riferito ai messaggi linguistici già da Quintiliano), derivato di *texere* “tessere”.

Gli elementi di coesione<sup>36</sup> sono molti, fra cui le *anafore*<sup>37</sup> e le *catafore*<sup>38</sup>, la *deissi testuale*<sup>39</sup>, i *connettivi testuali*<sup>40</sup>, l'*ellissi*<sup>41</sup>, le *proforme*<sup>42</sup> e le

<sup>35</sup> Cfr. Andorno, 2003, p. 18, corsivo aggiunto: «Si intende con rinvio un legame che si istituisce fra un'espressione che “rinvia” ad una precedente – ad esempio, un pronome –, mentre le connessioni sono portate in un testo da tutte le espressioni che segnalano in che modo le varie parti sono legate – ad esempio, congiunzioni e avverbi connettivi. *Le relazioni di coesione e connessività presenti in un testo guidano l'attività interpretativa, la ricerca del senso globale*»; cfr. anche i tanti studi di Mortara Garavelli, fra cui 1993b e 2003c, Schmidt, 1973, trad. it. 1987.

<sup>36</sup> Cfr., fra gli altri, Simone, 1990b, pp. 411-453. Cfr. anche Andorno, 2003, p. 21: «Storicamente, l'interesse per il livello testuale nasce, nell'ambito della linguistica, come interesse per le relazioni di connessione che si manifestano a livello superiore alla frase, ad esempio le relazioni di accordo fra un sostituito e il suo antecedente, o le relazioni fra i tempi verbali in una narrazione; esistono inoltre relazioni tematiche e logiche fra le frasi di un testo che sono segnalate da congiunzioni e connettivi».

<sup>37</sup> Cfr. Conte, 1991, p. 27, corsivo aggiunto: «Sono anafore quelle espressioni con le quali si fa riferimento a una entità alla quale si è già fatto riferimento con un antecedente nel co-testo precedente (o che è già presente nell'universo di discorso). Con espressioni appartenenti a categorie differenti come pronomi, sintagmi definiti, dimostrativi, si può costruire una catena anaforica attraverso la quale lo stesso referente viene riattivato. *Le anafore funzionano come segnali di continuità che danno all'interprete l'istruzione di reidentificare un referente che precedentemente è stato introdotto*»; cfr. anche Mortara Garavelli, 1993b, p. 375: «quel particolare atto di riferimento che si chiama *anafora* funziona come coesivo del testo, e tale è la sua identità dal punto di vista testuale».

<sup>38</sup> Sono cataforici gli elementi con cui si anticipano referenti esplicitati nel co-testo che segue.

<sup>39</sup> Cfr. Conte, 1991, p. 27: «Gli elementi logodeittici (spaziali o temporali) si riferiscono a segmenti e momenti del testo nel suo svolgersi e hanno, nel testo, la funzione di stabilire collegamenti intratestuali. La *deissi testuale* è un meccanismo di organizzazione del testo che opera a livello metatestuale».

<sup>40</sup> Cfr. Conte, 1991, p. 27: «La classe dei connettivi testuali è definita funzionalmente. Appartengono a questa classe elementi di categorie molto varie: congiunzioni, avverbi, particelle modali, sintagmi preposizionali e anche interi enunciati. Questi connettivi assolvono, nei testi, specifiche funzioni macrosintattiche (ad esempio introdurre un nuovo tema, riprendere il tema dopo una digressione, addurre un esempio)».

<sup>41</sup> Cfr. Conte, 1991, p. 27: «Negli studi testuali l'*ellissi* è concepita come un forte mezzo coesivo nella linearità del testo, proprio perché l'*ellissi* crea un legame necessario con il co-testo».

<sup>42</sup> Cfr. GRADIT, s.v.: «1. nella linguistica testuale, espressione sostitutiva di un'altra, spec. un pronome, un avverbio o espressioni sostitutive di verbi (per es. *Paolo parla con disinvoltura, tu no*); 2. in grammatica e sintassi, elemento pronominale che sostituisce un costituente della frase, come i pronomi personali e i procomplementari».

*profrasi*<sup>43</sup>, la *progressione tematica*<sup>44</sup>; in più, è opportuno tenere presente che a un testo si associa sempre anche un *discorso*<sup>45</sup>.

Sabatini, nella sua tipologia basata sul grado di vincolo interpretativo<sup>46</sup>, riporta il “tipo concreto” costituito da leggi, decreti, regolamenti e altri atti assimilabili (atti amministrativi, *giudiziari*, notarili, contratti e simili) alla “categoria intermedia” dei *testi normativi*, che è caratterizzata – oltre che dalla funzione *prescrittiva*, basata su una manifestazione di volontà – dal criterio di massima coerenza interna e dall’esigenza di enunciazione esplicita dei principi generali. L’autore include poi questa categoria, insieme ai testi scientifici e ai testi tecnico-operativi, nella “categoria fondamentale” dei *testi con discorso molto*

<sup>43</sup> Cfr. GRADIT, s.v.: «espressione che ha la funzione sintattica di una frase (ad es. *sì, no*)».

<sup>44</sup> Cfr. Conte, 1991, p. 27: «Per la costituzione di un testo sono particolarmente rilevanti la concatenazione e la connessità dei temi»; infatti la progressione tematica è costituita dall’articolazione in tema e rema dei singoli enunciati nella sequenza testuale; cfr. anche paragrafo 3.5.

<sup>45</sup> Cfr. Andorno, 2003, p. 24, corsivo aggiunto: «In quest’ottica diventa estremamente utile la nozione di “universo di discorso” (cfr. Levelt, 1989): con questa nozione ci si riferisce all’insieme organizzato di informazioni, conoscenze e credenze che i partecipanti a una conversazione o gli interpreti di un testo possiedono, condividono, credono di condividere o di non condividere nel corso dello scambio comunicativo. L’universo di discorso viene continuamente modificato a mano a mano che il testo si sviluppa (perché ad esempio nuove informazioni vengono condivise, o conoscenze pregresse vengono attivate o smentite), e, reciprocamente, i cambiamenti nell’universo di discorso influenzano il modo in cui l’informazione è codificata nel testo (perché ad esempio, un’informazione precedentemente segnalata come “nuova” viene in seguito segnalata come condivisa). *Le diverse opzioni linguistiche a disposizione del parlante/scrivente per codificare l’informazione possono essere considerate in questo senso come una segnaletica che consente all’ascoltatore/lettore di orientarsi nel testo, di costruirsi una mappa concettuale e di collocare tale mappa all’interno dell’insieme delle proprie conoscenze*».

<sup>46</sup> Cfr. Sabatini, 1999, p. 142, che ha costruito una sua tipologia, scegliendo: «– come piano di riferimento generale il puro e semplice rapporto o, meglio, “patto” comunicativo che lega immancabilmente emittente e destinatario; – come criterio per distinguere i tipi di messaggio realizzabili il grado di vincolo interpretativo che in quel patto l’emittente pone al destinatario». In questa classificazione il tratto distintivo è costituito da *rigidità vs elasticità semantica* della lingua dei testi, per cui la gradazione dei testi stessi è ricondotta a «funzioni chiaramente pragmatiche, che possono andare, per indicare subito i due estremi, dall’intenzione di elaborare e fornire conoscenze altamente vero-falsificabili (nella pura definizione scientifica) o norme di comportamento inequivocabili (nei testi legislativi e contrattualistici), fino all’intenzione di trattare, in termini molto soggettivi e in potenziale dialogo con qualsiasi altro essere umano, temi esistenziali (nel testo poetico)» (*ibidem*, p. 143); cfr. anche Sabatini, 2001, p. 99: «il tipo di *atteggiamento comunicativo* porta ad utilizzare in maniera profondamente diversa il materiale della lingua e risulta perciò il fattore principale (anche se sommabile ad altri) di diversificazione dei tipi di testo».

*vincolante*<sup>47</sup>. Sabatini ne esamina i parametri caratterizzanti in relazione ai più noti elementi di testualità<sup>48</sup>, per poi soffermarsi su: a) il rapporto fra la struttura nucleare della frase e la conformazione del singolo enunciato del testo<sup>49</sup>; b) l'uso della punteggiatura<sup>50</sup>; c) il funzionamento dei connettivi (o connettori) testuali<sup>51</sup>.

In sintesi, *le sentenze dovrebbero configurarsi come testi fortemente coerenti e coesi*<sup>52</sup>. In realtà nella maggior parte dei provvedimenti giudi-

<sup>47</sup> Cfr. Sabatini, 1990, 1998, 2001 e Sabatini, 1999, p. 148: «Vi sono rapporti comunicativi nei quali l'emittente avverte come imprescindibile, e talora anche dichiara il bisogno di restringere al massimo e comunque di regolare esplicitamente la libertà di interpretazione del testo da parte del destinatario; è questo, chiaramente, il caso delle leggi scritte ufficiali nelle società complesse odierne e di altri testi affini sentenze, atti amministrativi, contratti; testi insomma "costrittivi", non di pura scienza del diritto) [...]. Tali rapporti, e i testi che li rispecchiano, sono da definire "fortemente vincolanti"».

<sup>48</sup> Ad esempio, i vari tipi di anafora, la catafora, i connettivi pragmatici, l'ellissi, i segnali discorsivi, le frasi incidentali (che sono spesso sedi di commenti metatestuali), la deissi extratestuale, ecc.

<sup>49</sup> Cfr. Sabatini, 1999, pp. 154-156, secondo cui nei testi altamente vincolanti dominano le costruzioni verbali "sature" – in cui, cioè, sono esplicitati tutti gli argomenti del verbo – finalizzate a rendere esplicite tutte le relazioni argomentali che caratterizzano la semantica del verbo, in modo da vincolare al massimo il senso di ogni singolo segmento testuale.

<sup>50</sup> Cfr. Sabatini, 1999, pp. 156-158, per il quale i testi altamente vincolanti sono caratterizzati dall'uso della punteggiatura con funzione esclusivamente logico-sintattica (senza tendenza alla rappresentazione di elementi prosodici) e dall'assenza di interruzioni forti dell'unità frasale mentale.

<sup>51</sup> In pratica, sono *connettivi* quasi tutte le congiunzioni, sia coordinanti che subordinanti, una gran parte degli avverbi e un numero difficilmente quantificabile di sintagmi preposizionali o di clausole (come le incidentali: *come abbiamo visto al par. x, come dimostreremo in seguito*, ecc.). Sabatini, 1999, pp. 158-161, segnala la necessità di indagare la distribuzione dei singoli connettivi testuali a seconda del grado di vincolo dei testi stessi e Sabatini 2001, p. 104, raccomanda l'uso delle congiunzioni (*e, ma, perché, quando, sebbene, benché, comunque*, ecc.) esclusivamente come "connettivi frasali" e non anche come "connettivi testuali"; cfr. anche Visconti, 2000 e Ferrari, 1995, pp. 187-324; sui connettivi che indicano relazioni di causalità in ambito giuridico cfr. anzitutto Mortara Garavelli, 2001b, pp. 126-143.

<sup>52</sup> Cfr. Lavinio, 1990, pp. 67-68: «Un testo (qualunque testo, sia orale che scritto) è un oggetto linguistico caratterizzato da *coerenza* e *coesione*. La coerenza è di due tipi: – del testo rispetto al contesto pragmatico (cioè situazionale) entro cui esso viene prodotto. Spie o aspetti di tale coerenza sono i deittici (esoforici), i sensi selezionati dal contesto – tra i vari significati possibili – di elementi lessicali o frastici presenti nel testo, fino alle sue stesse funzioni o scopi, ai suoi aspetti illocutivi; – del testo nella sua logica interna, cioè, fondamentalmente, nella sua organizzazione, scansione e progressione tematica. Quest'ultimo tipo di coerenza "logica" si realizza e si traduce linguisticamente nella *coesione*, cioè in una serie di legami semantico-lessicali, sintattici e grammaticali, ma anche stilistici, prosodici, ritmici ecc., tra i diversi elementi del testo che rinviano così, spesso, l'uno all'altro».



ziari, come minimo, i problemi di coesione sono numerosi e vari, per cui il *patto comunicativo* fra emittente e destinatario talvolta si fa più o meno labile e si rallenta, o addirittura si fuorvia, la decodifica del testo.

Per concretizzare anche con un solo esempio: quasi sempre si riscontra scarsa capacità d'uso e bassa consapevolezza della varia tipologia dei connettivi e dell'importanza del loro ruolo, sia nel collegare frasi o porzioni diverse del testo – definendone le relazioni<sup>53</sup> – sia nel far procedere il dinamismo comunicativo.

La mancata percezione teorica della dimensione testuale si riflette perfino nella costruzione grafica.

Vorrei richiamare l'attenzione almeno su due elementi: la *paragrafazione* (con eventuale *titolazione*)<sup>54</sup> e l'*interpunzione*. Si tratta di “chiavi testuali” che apportano un contributo fondamentale nell'esplicitare al lettore la progettazione del testo e la sua organizzazione interna. Purtroppo è ancora abbastanza diffuso un certo atteggiamento snobistico che tende a relegare queste vere e proprie *piste di lettura* a “questioni di forma”, quando in realtà l'articolazione in paragrafi e capoversi e la punteggiatura sono ineliminabili bussole di orientamento per il lettore, proprio perché esplicitano la scansione del testo<sup>55</sup>.

Magistrati e avvocati – che pure sanno bene che una *pronuntiatio* monocorde e non modulata danneggerebbe requisitorie e arringhe – quando passano allo scritto dimenticano che molte delle ‘cose che si fanno con la voce’ devono poi trovare una loro specifica traduzione nello scritto<sup>56</sup>. Se i codici sono l'esempio della marcata strutturazione testuale

<sup>53</sup> Infatti i connettivi esplicitano tre tipi di relazioni: 1. i rapporti (di spazio e tempo, di causa, di conseguenza, di fine, di modo, di comparazione, ecc.: *prima/dopo/infine, di modo che, allo scopo di*) che legano, nel contesto extralinguistico, gli eventi di cui si parla nel testo; 2. le relazioni di collocazione testuale di un determinato tema o sottotema nella sequenza di enunciati del testo (si pensi a connettivi come: *anzitutto, preliminarmente, in primo/secondo luogo, infine*, ecc.); 3. le relazioni logiche di organizzazione testuale che indicano la funzione logica di una parte di testo rispetto ad altre (motivazione, consecuzione, concessione, esemplificazione, ecc.).

<sup>54</sup> Cfr. Tomasi, 2001, pp. 319-320: «Per individuare rapidamente delle informazioni in un lungo testo lineare, specialmente quando questo è di carattere informativo, sono stati ideati molteplici segnali collocati alla periferia del testo scritto: si tratta di un insieme di risorse che normalmente chiamiamo *paratesto* e che comprende titoli, titoli interni dei paragrafi, titoli correnti, indici più o meno ragionati. Questi elementi hanno delle caratteristiche logiche e grafiche [...] e rivestono un ruolo di primissima importanza per il lettore»; sulla nozione di *paratesto*, con cui si designano “i dintorni del testo”, cfr. anzitutto Genette, 1987, trad. it. 1989.

<sup>55</sup> Cfr. Mortara Garavelli, 2003a e, per un'analisi della funzione testuale del punto e della virgola, Ferrari, 2003.

<sup>56</sup> Cfr., tra gli altri, Lavinio, 1990.

esplicita<sup>57</sup>, la scrittura<sup>58</sup> giudiziaria si presenta talvolta a flusso continuo: i paragrafi<sup>59</sup> non sono sempre rintracciabili, i capoversi<sup>60</sup> rari o troppi

<sup>57</sup> Cfr. Mortara Garavelli, 2001b, p. 77: «L'ordinamento gerarchico delle unità di contenuto [...] nei testi di legge è marcato anche esteriormente dall'esplicitezza delle partizioni, strumentale, oltre che all'interpretazione, alle esigenze pratiche dei riferimenti. Il maggior numero di suddivisioni si trova nei codici a cui è servita di modello la funzionale eleganza architettonica del codice napoleonico, come questo ripartiti in *libri, titoli, capi* (o capitoli), *sezioni, paragrafi, articoli*. Non tutti i capitoli sono divisi in sezioni, né tutte le sezioni in paragrafi. Tutte quante le partizioni sono provviste di *rubriche* (cioè sono intitolate), compresi gli articoli, che hanno numerazione continua a partire dal primo libro. Un articolo può constare di uno o più commi. Il comma è un membro delimitato graficamente dal rientro iniziale del capoverso e dal punto fermo finale. All'interno di un comma si possono trovare frasi separate l'una dall'altra dal punto fermo, oppure rientri che distinguono i membri di un'enumerazione; ma solo un punto fermo seguito da un capoverso "rientrante" può contrassegnare un comma. Nei testi normativi successivi al 1982 (ad esempio, fra i codici attualmente in vigore, nel nuovo codice di procedura penale del 1988) anche i commi sono numerati progressivamente all'interno di ciascun articolo»; cfr. anche, *ibidem*, le pp. 78-81 sulla Costituzione.

<sup>58</sup> Cfr. Orletti, 2004a, p. 12, corsivo aggiunto, che richiama la doppia esigenza di riflessione teorica sulla scrittura e di rafforzamento, attraverso pratiche mirate, delle tecniche di scrittura funzionale: «Sulla scia della tradizione statunitense dei *composition studies*, si è affermata la concezione che *la capacità di scrivere non è un dono ma un'abilità che può essere sviluppata* [...] e che, tra le diverse figure accademiche contemplate dall'università italiana, debba esserci il docente di composizione o scrittura di testi. L'esigenza di sviluppare la capacità di scrivere negli studenti è, ovviamente, *trasversale ai diversi percorsi formativi*, ed ha portato ad attivare corsi di scrittura in tutte le facoltà universitarie umanistiche e scientifiche. La diffusione di tali strutture di servizio nelle università italiane è descritta in Covino (2001), dove si può rilevare la progressiva trasformazione dei primi laboratori in centri di consulenza che offrono servizi anche all'esterno dell'università».

<sup>59</sup> Cfr. E. Lombardi Vallauri, 2004a, p. 26: «Grazie alla scansione in capitoli e paragrafi, quando il lettore arriva alla fine di un paragrafo sa che finisce anche il piccolo argomento trattato in esso. Sa anche che il successivo paragrafo conterrà un altro piccolo argomento, in parte diverso ma con qualcosa in comune con il precedente, e precisamente il fatto di appartenere al "macroargomento" a cui è dedicato l'intero capitolo» o altra partizione del testo.

<sup>60</sup> Il capoverso è la porzione di testo delimitata da due A capo, che servono a scandire parti del testo più piccole del paragrafo, riflettendo il passaggio ordinato da un nucleo informativo all'altro: cfr. anche E. Lombardi Vallauri, 2004a, p. 29: anche la scansione in capoversi «è piena di significato e di conseguenze. Infatti l'andare a capo è un luogo di discontinuità formale nel testo, a cui dovrebbe corrispondere una discontinuità nel suo contenuto, cioè un cambio di argomento leggermente più netto di quello che c'è fra una frase e un'altra separate da un semplice punto. L'uso degli a capo è una questione delicata, e richiede che chi scrive abbia ben chiaro in che modo sono legati fra loro i concetti che esprime. Quando termina una serie di concetti che in qualche modo "stanno insieme", si va a capo per segnalare che inizia una nuova serie, anch'essa con una sua coesione interna. Sono molti quelli che, pur sapendo scrivere abbastanza bene, non sanno usare bene questo strumento».

(talvolta distribuiti con una certa casualità), solo eccezionalmente le parti del testo sono titolate o segnalate da una numerazione gerarchizzata. Ci sono fortunatamente anche ammirevoli esempi di sapiente costruzione, ma non rappresentano la maggioranza della scrittura documentata<sup>61</sup>. Ancora più marcata la disattenzione o la disabilità nell'uso della punteggiatura, che è invece elemento di scansione dell'articolazione semantico-sintattica del testo.

La scrittura informatica sta gradatamente portando i più abili a utilizzare corpi e caratteri per costruire chiavi di lettura, ma c'è ancora chi pensa che la costruzione grafica interessi la 'gradevolezza' e non l'*architettura* del testo: i testi amorfi e perfino 'sciatti' purtroppo non sono pochi.

Come abbiamo detto, un testo ben costruito è caratterizzato dall'*autonomia*<sup>62</sup> e dall'*unitarietà* (determinata dalla coerenza semantica in profondità e dalla coesione linguistica in superficie). Tuttavia esso ha anche un'*articolazione strutturata*, in quanto è un "sistema" formato da parti connesse fra loro tanto sul piano del contenuto che sul piano dell'espressione. Infatti, un testo deve svolgere compiutamente un *tema di fondo*, che può essere affrontato attraverso *temi particolari*, gerarchicamente ordinati rispetto al primo e per lo più segnalati da partizioni interne del testo.

Come abbiamo visto, l'art. 546 c.p.p. regola in modo rigido la macroarticolazione del *testo-sentenza*, che è sostanzialmente tripartita. Nella prima parte ha particolare rilevanza il *capo d'imputazione*, che assolve anche alla importante funzione testuale di stabilire e definire quale sia il *tema di fondo* dell'intero testo. Nella forma definitiva in cui la sentenza verrà depositata, la *motivazione* precede e introduce il *dispositivo* finale.

La sentenza, dunque, è un testo che deve raggiungere compiuta unità, ma è contemporaneamente costituito al suo interno da testi a genesi diversa: per tempi, modalità di redazione e in parte anche per autori.

Abbiamo già visto, nell'Esempio 1, l'*imputazione*, che 'viene da lontano': deriva dalla richiesta di rinvio a giudizio ed è stata scritta dal pubblico ministero; nel nostro caso, l'imputazione comprende anche una *contestazione suppletiva*, scritta dallo stesso autore, ma certo in modo meno riflesso e più immediato; sono ancora più diversificati – come vedremo – gli autori delle conclusioni delle parti.

<sup>61</sup> Cfr. anche Bellucci, 2005a e 2005b.

<sup>62</sup> Infatti deve contenere al proprio interno tutti gli elementi necessari per la decodifica.

Gli articoli del codice citati esigono poi che il *dispositivo* – su cui ritornerò al paragrafo 4.9 – venga scritto, subito dopo la deliberazione, dal presidente, che non è detto sia la stessa persona che redigerà la motivazione.

Il citato art. 546, comma 1, lettera *e*), ci dice anzitutto che la *motivazione* è – dal punto di vista della struttura testuale – la parte che collega l'imputazione con il dispositivo. Il connettivo P.Q.M., che si pone ad anello di congiunzione fra la motivazione e il dispositivo, è dunque un *prius* logico – non a caso l'acronimo significa “per questi motivi” – ma in realtà è un *posterius*, viste le modalità di redazione della sentenza.

Nel suo insieme, la sentenza è formata da due “parti dure” – rigidamente normate dal citato art. 546 c.p.p. e a più bassa variabilità – che racchiudono la “parte molle” costituita dalla motivazione. Le “parti dure” sono costituite dall'*epigrafe* e dal *dispositivo*.

Come abbiamo visto, sulla base di entrambi i codici di procedura, l'*epigrafe* deve contenere tutti i dati necessari per individuare il provvedimento: l'intestazione (Repubblica Italiana, In nome del popolo italiano), l'indicazione del giudice, delle parti e dei difensori e le conclusioni<sup>63</sup>.

#### 4.4. Tra conclusione e domanda

In base alla lettera *d*) del comma 1 dell'ormai noto art. 546 c.p.p., sappiamo che la motivazione deve essere preceduta dalle *conclusioni delle parti*, che sono in stretto rapporto – logico e testuale – con l'imputazione. Questa sezione della sentenza ci presenta i diversi punti di arrivo delle parti alla fine del contraddittorio dibattimentale, che si traducono nell'esplicitazione delle richieste avanzate al giudice da ciascuno<sup>64</sup>. Vediamo quelle riportate nella sentenza del processo Bianchi:

<sup>63</sup> Cfr. Breggia, 2004d, p. 2, che segnala – fra i dati importanti per l'individuazione del provvedimento non prescritti dall'art. 132 c.p.c. – l'anno e il numero di iscrizione al ruolo, eventualmente la data dell'udienza di discussione o la precisazione delle conclusioni, la pubblicazione; osservazioni speculari sono valide per l'ambito penale. Nel caso – abbastanza raro – di discussione orale della causa civile (art. 281 *sexies* c.p.c.) molti dati dell'*epigrafe* sono presenti, o richiamati, nel verbale di udienza.

<sup>64</sup> Breggia, 2004d, p. 3, classifica la tipologia delle conclusioni civili in: *conclusioni conformi* (*per relationem* ad altri scritti difensivi), *conclusioni riformulate* (con modificazioni puramente formali o con conclusioni aggiuntive), *conclusioni limitative* (in cui non si ripropongono alcune questioni o domande) e segnala che: «L'omessa o erronea indicazione delle conclusioni rileva solo se quelle “effettivamente prese non siano state esaminate, di guisa che sia mancata, in concreto, una decisione su domande o eccezioni ritualmente proposte, non quando dalla motivazione risulti che le conclusioni siano state ef-

## Esempio 47

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

IL PM:

chiede la condanna in continuazione ad anni 21 di reclusione per l'omicidio volontario ed<sup>65</sup> anni 3 di reclusione per i reati<sup>66</sup> di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, previo<sup>67</sup> riconoscimento delle attenuanti generiche<sup>68</sup> ma non al di là dell'equivalenza con le aggravanti<sup>69</sup>.

fettivamente esaminate" (Cass., 3 sez., 28 aprile 1999, n. 4240; Cass., 3 sez., 12 luglio 1996, n. 6329; Cass., 5 dicembre 1985, n. 6110)».

<sup>65</sup> La *d* eufonica nell'uso contemporaneo, anche formale, è ormai ristretta alla presenza di vocali uguali, ma negli scritti giudiziari continua ad essere generalizzata.

<sup>66</sup> Cfr. Serianni, 2003, pp. 109-110: «Il codice penale distingue due diversi tipi di reato: il *delitto*, più grave, e la *contravvenzione*; e per ciascuno di essi prevede diverse sanzioni: pene detentive (*ergastolo* e *reclusione* per i delitti, *arresto* per le contravvenzioni) e pene pecuniarie (*multa* per i delitti e *ammenda* per le contravvenzioni). Delle cinque parole che abbiamo stampato in corsivo, tutte appartenenti al lessico posseduto da un parlante medio, l'unica a non presentare nessun margine di equivoco passando dal linguaggio giuridico a quello corrente è *ergastolo* 'pena detentiva a vita'. Le altre quattro si usano abitualmente in accezioni non tecniche (*delitto* ha il valore, pregnante, di 'grave atto di violenza, che presuppone perlopiù l'omicidio di qualcuno', come varianti di diverso registro stilistico (*reclusione* è avvertito come sinonimo più ricercato di *arresto* e lo stesso avviene per *ammenda* rispetto a *multa*). Una frase banalissima come "Ho lasciato la macchina in divieto di sosta e mi hanno fatto la *multa*; domani andrò a pagare la *contravvenzione*" contiene due errori dal punto di vista giuridico: la contravvenzione consiste nell'aver lasciato la macchina in divieto di sosta (il termine designa dunque un tipo di reato, un'infrazione, non la pena pecuniaria da pagare) e la somma da versare in relazione a una contravvenzione è l'ammenda, non la multa. Molte sono le nozioni giuridiche che si richiamano reciprocamente. Ad esempio [...]: la *rapina* e l'*estorsione* sono due delitti contro il patrimonio che presuppongono una qualche violenza o minaccia contro la persona, ma differiscono perché la rapina comporta la sottrazione di una cosa mobile altrui e l'estorsione implica che si costringa qualcuno a fare o a omettere qualcosa. La *concussione* e la *corruzione* sono due delitti che coinvolgono un pubblico ufficiale che riceve indebitamente denaro o altri beni, ma differiscono perché la concussione, più grave, nasce dall'abuso del funzionario, mentre la corruzione nasce dall'iniziativa altrui».

<sup>67</sup> L'aggettivo – con il significato «che è preliminare a un determinato atto e lo rende possibile o gli conferisce legalità» (GRADIT, s.v.) – appartiene al linguaggio burocratico, in cui è anteposto al nome e si presenta quasi esclusivamente in costruzioni assolute come quella dell'esempio.

<sup>68</sup> Cfr. Favata, 2004, s. *attenuanti (circostanze)*, corsivo aggiunto: «Sono elementi di fatto non essenziali per la configurazione del reato e dei quali il giudice può tener conto per diminuire la pena o per irrogare una pena di specie meno grave. La legge prevede *tre specie di attenuanti* e cioè quelle *comuni* di cui all'art. 62 c.p., quelle *generiche* di cui all'art. 62-bis c.p. e quelle *speciali*, previste cioè per singole figure di reato [...]. Costituiscono le seconde quelle che il giudice, indipendentemente dalle attenuanti previste dall'art. 62, può prendere in considerazione qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. La diminuzione della misura della pena è di norma indicata dalla leg-

L'Avv. Gabriele Branchi<sup>70</sup> per la parte civile RUMENO Walter e RUMENO Alba<sup>71</sup>: ritenuta<sup>72</sup> la personale<sup>73</sup> responsabilità dell'imputato sia in ordine a<sup>74</sup> quanto contestatogli<sup>75</sup> *ex art. 575<sup>76</sup> c.p. per avere volontariamente cagionato la morte di Cioni Anna, colpendola ripetutamente con pugni e calci, sottoponendola a violenti calpestamenti ed esercitando sollecitazione compressiva al collo e agli orefizi [sic.] respiratori<sup>77</sup>. In Piombino il 15/06/2000, sia in ordine alla circostanza aggravante ex art. 61 n.l e 577 comma 1 n.4 c.p. emersa ne<sup>78</sup> corso dell'istruzione dibattimentale, avendo il*

ge. Quando però questa non la indica la diminuzione avviene a norma dell'art. 65 c.p. e cioè alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione da 20 a 24 anni, mentre le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo».

<sup>69</sup> Cfr. Favata, 2004, s. *aggravanti (circostanze)*, corsivo aggiunto: «Sono elementi di fatto o situazioni che possono accompagnare l'azione o l'omissione illecita prevista come reato e che il legislatore ha preso in considerazione quale motivo di inasprimento della pena (aumento della pena o applicazione di una specie diversa e più grave). Si distinguono in circostanze aggravanti *comuni*, se previste per un numero indefinito di reati, e *specifiche*, o *speciali*, se previste per singole figure di reato [...]. La misura dell'aumento della pena è di norma indicata dalla legge». Nel caso del Bianchi – come abbiamo già visto nel capo d'imputazione e come vediamo ripreso anche dagli avvocati di parte civile – il pubblico ministero aveva aggiunto una contestazione suppletiva per chiedere l'aggravante dei *motivi abietti*; cfr. par. 1.4.1.

<sup>70</sup> È l'avvocato che negli esempi indico con la sigla AD1.

<sup>71</sup> Ancora una volta si ha l'ordine Nome Cognome per l'avvocato, mentre si mantiene l'ordine burocratico COGNOME Nome anche per le parti lese.

<sup>72</sup> Si noti il costrutto ridotto che si presenta qui in una formula cristallizzata – *ritenuta la personale responsabilità di...* – che assume la forma di un ablativo assoluto e che probabilmente è contrazione di un gerundio passato (*avendo ritenuto*) con valore contemporaneamente temporale e causale; *ritenere* ha qui l'accezione “giudicare, credere, stimare”, ma presenta anche un uso assoluto rispetto alle forme dell'italiano comune: *r. qcs. giusto, sbagliato, logico, strano; ritengo che ciò vada fatto, lo ritengo una persona intelligente, se ritieni di andare, dimmelo* (cfr. GRADIT, s.v.).

<sup>73</sup> Si noti l'esempio di anteposizione dell'aggettivo al nome, che, insieme a quella del participio, è assai diffusa in ambito giuridico-giudiziario.

<sup>74</sup> Fra i vari usi che contribuiscono alla sovraestensione della nominalizzazione c'è il ricorso a locuzioni preposizionali formate da preposizione + nome + sintagma preposizionale, come *in ordine a*. Sono diffuse sia le locuzioni a significato compositivo (derivabile dalle strutture e dai significati delle parole: *in mezzo a*), sia le locuzioni idiomatiche, in cui il significato non è deducibile composizionalmente: *per via di*. In moltissimi casi la differenza fra sintagmi preposizionali e corrispondenti preposizioni semplici è di natura stilistica (di registro) e non semantica: cfr., ad esempio «è stato accertato *ad opera dei carabinieri*» vs «è stato accertato *dai carabinieri*».

<sup>75</sup> Altra nominalizzazione attuata con il ricorso al participio passato: *gli è stato contestato*.

<sup>76</sup> La cura dei tratti paragrafematici – punteggiatura, uso delle maiuscole, virgolette di vario tipo, ecc. – ancora una volta si dimostra qualità ampiamente disattesa: ad esempio, gli spazi fra le parole spesso mancano o sono doppi.

<sup>77</sup> Periodo di 56 parole, con forme del verbo solo nominali e privo di verbo reggente.

<sup>78</sup> La *l* finale è stata omessa nell'originale.

Bianchi agito per motivi abietti, e cioè per opporsi alla vittima Cioni che intendeva sciogliere la loro relazione amorosa e conseguentemente interrompendo lo sfruttamento dell'attività di prostituzione esercitata dalla stessa Cioni nonché<sup>79</sup> al reato concorrente p. e p. dall'art.3 n.8 (entrambe le ipotesi) della legge 20/2/58 n.75 per avere favorito e sfruttato la prostituzione di Cioni Anna redigendo e facendo pubblicare annunci equivoci sul quotidiano "[Nome del giornale]", rendendosi cointestatario al 50% di un terreno del valore di lire 40.000.000 = il cui prezzo veniva interamente pagato dalla Cioni, frequentando abitualmente locali di ristorazione a spese di quest'ultima, partecipando a brevi vacanze pagate dalla stessa Cioni, dalla quale – infine – riceveva spesso donazioni in danaro di modesta quantità<sup>80</sup>. Fatti commessi in Montecatini e altre località fino al 14/06/2000,<sup>81</sup> condannarlo<sup>82</sup> alla pena che sarà ritenuta di giustizia nonché all'integrale risarcimento dei danni, materiali, e morali, a favore della costituita parte civile nella misura già quantificata in occasione della costituzione di parte civile e/o al diverso importo, maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia o, in ipotesi subordinata, con condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede civile, salva<sup>83</sup> una provvisoria che il Giudice Ill.mo vorrà<sup>84</sup> concedere per somma<sup>85</sup> non inferiore a lire

<sup>79</sup> Anche il ricorso alle varianti più formali, spesso burocratiche e obsolete, dei connettivi è ben attestato in tutte le scritture di ambito giudiziario: *all'uopo, cionondimeno e ciononpertanto, orbene e sibbene*, ecc.

<sup>80</sup> Periodo di 142 parole, tutto a struttura implicita, con l'eccezione di quattro relative, e privo di verbo reggente.

<sup>81</sup> Qui la virgola – invece di un punto – non ha veramente senso: dal punto di vista dello scrivente, segnala solo la giustapposizione di una frase nominale posta a conclusione del capo d'imputazione e il proseguimento scrittorio dell'avvocato.

<sup>82</sup> Nelle conclusioni dei due avvocati di parte civile, l'unico verbo reggente dell'intero, lungo, paragrafo – *chiede* – non è espresso: rimanda logicamente, ma agrammaticalmente, al *chiede* della richiesta del PM. Abbiamo qui anche un esempio delle tante complete che negli scritti giudiziari sono quasi sempre implicite e non di rado, come in questo caso, di tipo infinitivale alla latina (a preposizione zero), come già segnalato da Mortara Garavelli, 2001b, p. 161. Cfr. anche Sabatini, 2004, pp. 8-9: «alla chiara impostazione di argomentazioni di per sé dense e articolate contribuisce molto, insieme con l'esposizione per punti e sottopunti [...], l'attento dosaggio delle dipendenti oggettive di tipo esplicito (verbo reggente seguito da *che* + verbo finito) e di tipo implicito (verbo reggente seguito da preposizione + verbo all'infinito, e non direttamente dall'infinito “alla latina”, salvo che in dipendenza da costrutti in cui è sottinteso un verbo copulativo: ad es. *ritenne necessario presentarsi* = “ritenne [che fosse] necessario presentarsi”, dove l'infinito rappresenta una soggettiva rispetto a *fosse*). Anche la preferenza accordata a un costrutto nominale al posto di un'oggettiva se abbrevia (illusoriamente) la formulazione, la rende a volte troppo densa: è il caso [...] dell'espressione *ha ritenuto la sussistenza di un illecito disciplinare in relazione al fatto che* = “ha ritenuto che sussistesse un illecito disciplinare nel fatto che”».

<sup>83</sup> Cfr. GRADIT, s. *salvo*: «1d. in costruzioni analoghe all'ablativo assoluto latino: tutelando, salvaguardando, tenendo nel dovuto conto: *deve prevalere l'interesse della comunità, salvi tuttavia i diritti dei singoli*».

<sup>84</sup> Anche il *futuro deontico* o *iussivo* – che è ‘non deittico’ poiché non si riferisce tan-

50.000.000= per il marito e lire 100.000.000 per la figlia e munire di formula di provvisoria esecutorietà<sup>86</sup>. In entrambi i casi condannare l'imputato alle spese sostenute dalla parte civile e determinante<sup>87</sup> in separata nota che si allega.

L'Avv. Eugenio Nistri<sup>88</sup> per la parte civile per Cioni Arcangelo, Cioni Luciana, Franceschini Maria Pia: ritenuta la penale responsabilità dell'imputato in ordine<sup>89</sup>:

1) al reato *p. e p. ex art. 575 c.p. per avere volontariamente cagionato la morte di Anna Cioni*<sup>90</sup>,<sup>91</sup> *colpendola ripetutamente con pugni e calci, sottoponendola a violenti calpestamenti ed esercitando sollecitazione compressiva al collo e agli orefizi [sic] respiratori nella forma aggravata dalla circostanza ex art. 61 n.l e 577 comma 1 n.4 c.p. emersa nel corso dell'istruzione dibattimentale, avendo il Bianchi agito per motivi abietti, e cioè per opporsi alla vittima Cioni che intendeva sciogliere la loro relazione amorosa e*<sup>92</sup> *conseguentemente interrompendo lo sfruttamento dell'attività di prostituzione esercitata dalla stessa Cioni. Fatti commessi in Montecatini il 15/06/2000;*  
2) al reato *p. e p. ex art. 3 n.8 (entrambe le ipotesi) della L. 20/02/58 n.75 per avere favorito e sfruttato la prostituzione di Cioni Anna redigendo e facendo pubblicare annunci equivoci sul quotidiano "[Nome del giornale]", rendendosi cointestatario al 50% di un terreno del valore di lire 40.000.000= il cui prezzo veniva interamente pagato dalla Cioni, frequentando abitualmente locali di ristorazione a spese di quest'ultima, partecipando a brevi vacanze pagate dalla stessa Cioni, dalla quale – infine – riceveva spesso donazioni in danaro di modesta quantità. Fatti commessi in Montecatini e altre località fino al 14/06/2000;*

a tal fine condannarlo<sup>93</sup> alla pena che sarà ritenuta di giustizia nonché all'integrale risarcimento dei danni morali a favore della costituita parte civile da liquidarsi:

- In tesi: nella misura indicata nell'atto di costituzione di parte civile 6/11/2001 od in quella diversa maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- In ipotesi: in separato giudizio salva la provvisoria, che l'Ill.ma CORTE

to al tempo dell'evento quanto piuttosto assume, con vari gradi, il valore di un imperativo modalizzato.

<sup>85</sup> Sull'*articolo zero*, così frequente nei testi giudiziari, cfr. Rovere, 2002a.

<sup>86</sup> Periodo di 103 parole – con eccesso di costrutti nominali – in cui i verbi di modo finito sono ridotti a quelli delle tre relative.

<sup>87</sup> Evidente errore di digitazione per: *determinate*.

<sup>88</sup> Negli esempi indicato come AA2.

<sup>89</sup> Fin qui l'esordio è speculare a quello del primo avvocato di parte civile.

<sup>90</sup> Questa volta l'ordine è, finalmente, Nome Cognome.

<sup>91</sup> La ripetizione della virgola è dell'originale.

<sup>92</sup> L'introduzione della congiunzione *e* stabilisce una coordinazione agrammaticale.

<sup>93</sup> Anche in questo caso il verbo reggente è – agrammaticalmente – il sempre più lontano *chiede* del pubblico ministero.



DI ASSISE DI LUCCA vorrà concedere per un importo non inferiore a lire 50.000.000 e munire di formula di provvisoria esecutorietà.

Piaccia inoltre all'Ill.ma CORTE DI ASSISE DI LUCCA condannare<sup>94</sup> l'imputato alle spese sostenute dalla parte civile e determinate in separata nota che si allega.

La difesa dell'imputato:

Avv. Tommaso Righi<sup>95</sup> chiede di produrre sentenza di assoluzione del Pretore di Montecatini pronunciata nei confronti di Lari Biancamaria per atti osceni in luogo pubblico del 1993,

Conclude chiedendo l'assoluzione del Bianchi per entrambe le imputazioni per non aver commesso il fatto.

Avv. Gabriele Dori<sup>96</sup>: conclude chiedendo l'assoluzione per entrambe le imputazioni.

Si notano alcune chiavi di segnalazione che il testo è "multiplo", in quanto associa testi correlati ma prodotti da più soggetti e con funzioni diverse: uno spazio bianco separa le conclusioni di ciascun attante, ma non quelle degli ultimi due che sono accomunati nella funzione «*La difesa dell'imputato*». C'è una gerarchizzazione insita nello stesso ordine dei testi, che risulta evidenziata anche perché solo il pubblico ministero è indicato in maiuscolo (anche se con sigla): *IL PM*; comunque, anche gli avvocati di parte civile hanno uno spazio ciascuno.

Un'altra particolarità è data dal fatto che ciascun soggetto<sup>97</sup> è seguito dai due punti, che qui di fatto sono usati per segnalare il variare degli scriventi: infatti i due punti marcano la fine dell'esplicitazione del soggetto e della funzione e precedono anche il verbo reggente (nei casi in cui fortunatamente c'è)<sup>98</sup>.

La richiesta del *pubblico ministero* è del tutto formulaica, ma basta a dimostrare, perfino in un solo periodo, l'exasperazione della nominalizzazione diffusa in tutta la scrittura giudiziaria e che erroneamente si crede 'economica' o che addirittura si fraintende come 'stile conciso'<sup>99</sup>.

Nelle conclusioni dell'*accusa privata* ho evidenziato con il corsivo le parti riprese dall'imputazione: mi sembra che si renda subito evidente

<sup>94</sup> La formulazione diffusa *piaccia ... condannare* è decisamente 'dissonante': sembra migliore la variante *voglia ... condannare*, che non mostra minor grado di deferenza.

<sup>95</sup> Negli esempi indicato con la sigla AD2.

<sup>96</sup> Negli esempi indicato con la sigla AD1.

<sup>97</sup> Con la sola eccezione dell'avvocato Righi, ma può essere omissione grafica.

<sup>98</sup> Le incurie grafiche sono equamente distribuite.

<sup>99</sup> Ma su questo ritornerò in 4.7.

che le modalità di scrittura, rispettivamente del magistrato<sup>100</sup> e degli avvocati, sono sostanzialmente omogenee, comprese le mescolanze fra linguaggio giuridico e linguaggio burocratico<sup>101</sup>.

In entrambi i casi, la necessaria ripresa dell'imputazione crea ai due scriventi ulteriori problemi di inserimento e connessione testuale. La cosa che colpisce di più, anche se corrisponde ad una pratica diffusa, è certamente il fatto che si possano produrre testi il cui verbo reggente è in un altro testo e riferito a un soggetto diverso, ma certo non è, questo, l'unico elemento problematico. Tuttavia una qualche differenza fra i due avvocati c'è.

Anche 'a colpo d'occhio', il testo prodotto dal *primo avvocato di parte civile* si presenta come un blocco monolitico, in cui non c'è nemmeno un capoverso. La rinuncia a qualunque forma di scansione testuale si correla all'assenza di pianificazione sintattica. La 'cucitura' fra le riprese dall'imputazione e la scrittura autonoma è operata con giustapposizioni peregrine – *Fatti commessi in Montecatini e altre località fino al 14/06/2000, condannarlo alla pena [...]* – o si riduce al modesto impiego dei connettivi consacrati dalla tradizione: *in ordine a, nonché*.

Il *secondo avvocato di parte civile* dimostra almeno una qualche tensione testuale: articola in capoversi, costruisce due elenchi introdotti dai due punti: nel primo caso ordina e numera i reati, nel secondo distingue, anche con i trattini, la 'richiesta primaria' rispetto a quella 'di riserva' (- *In tesi vs - In ipotesi*<sup>102</sup>). Anche in questo caso manca il verbo reggente *chiede* e l'intero blocco presenta solo due punti fermi. In compenso si ha il ricorso ad un carattere tipografico di messa in evidenza nell'esplicitazione del destinatario: *l'Ill.ma CORTE DI ASSISE DI LUCCA*.

I rappresentanti del *collegio di difesa* non hanno il problema di farsi carico di riprendere l'imputazione e i loro testi sono del tutto formulai. Nel primo caso, tuttavia, appare abbastanza anomala la struttura: *chiede di [...], Conclude chiedendo [...]*, in cui la virgola è seguita da maiuscola iniziale.

Dal punto di vista giuridico, i protagonisti dell'accusa chiedono la condanna nelle forme di loro competenza: il pubblico ministero quan-

<sup>100</sup> Cfr. paragrafo 1.4.1.

<sup>101</sup> Cfr. E. Lombardi Vallauri, 1999b, pp. 80-81: «bisogna stare molto attenti a non credere che il "buon italiano" coincida con il linguaggio burocratico [...]. Molti italiani [...] non sono attrezzati per rendersi conto che l'italiano di qualità è molto diverso da quel gergo goffo, pesante e spesso ridicolo che si adotta negli uffici pubblici e nei documenti ufficiali».

<sup>102</sup> La maiuscola iniziale non ha molto senso, anche perché, fatta eccezione per l'ultimo capoverso, tutti gli altri cominciano con minuscola.

tifica la richiesta di reclusione per ciascuno dei due capi d'imputazione, gli avvocati di parte civile chiedono formulaicamente di *condannarlo*<sup>103</sup> *alla pena che sarà ritenuta di giustizia nonché all'integrale risarcimento dei danni* – nel primo caso *materiali, e morali* (dato che è rappresentata anche la figlia minore), nel secondo solo *morali – a favore della costituita parte civile*.

I difensori, contrastivamente, chiedono l'assoluzione per entrambe le imputazioni.

Come possiamo notare, se il capo d'imputazione definisce il *tema di fondo*, le conclusioni delle parti determinano le *domande* rispetto a quel tema, a cui la Corte dovrà dare risposta *motivata*.

Si consideri peraltro che in materia civile le richieste condizionano ancor più incisivamente tutto quel che segue: infatti, sulla base del «principio della domanda», il giudice è vincolato alle richieste delle parti. Comunque, anche in ambito penale, il giudice non può condannare per un fatto diverso dall'imputazione (ma lo può riqualificare) e, se vuol raggiungere la completezza della motivazione, deve tener conto delle conclusioni delle parti, argomentando la giustificazione della decisione.

#### 4.5. *Motivi di fatto e di diritto*

Se il *dispositivo* ha il compito fondamentale di comunicare il giudizio finale e le conseguenze giuridiche che coinvolgono le parti in causa, la *motivazione* deve assolvere alla funzione cruciale di esplicitare il percorso argomentativo e le ragioni che hanno condotto il giudice o il collegio giudicante alla decisione conclusiva<sup>104</sup>.

Come abbiamo visto, il codice di procedura penale richiede «la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie» (art. 546, co. 1, sub *e*) c.p.p.)<sup>105</sup> e, analogamente, quello di procedura civile prescrive «la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi

<sup>103</sup> Ovviamente il clitico *lo* è ripresa anaforica del referente "imputato".

<sup>104</sup> Cfr. art. 111, comma 6, della Costituzione: «Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati»; cfr. anche Roselli, 1986, p. 22: «Ciò significa che i "provvedimenti giurisdizionali", come li chiama l'art. 111 [...], ossia gli atti dell'autorità giudiziaria, si distinguono da quelli emessi dalle autorità amministrative e dalle leggi, poiché in essi il comando impartito ai cittadini dev'essere accompagnato da un contestuale discorso giustificativo svolto in termini giuridici».

<sup>105</sup> Ma cfr. anche artt. 544 e 527 c.p.p.

in fatto e in <sup>106</sup> diritto della decisione» (art. 131, comma 4, c.p.c.) <sup>107</sup>.

L'espressione *motivi di/in fatto e di/in diritto* è oggetto di una sterminata bibliografia giuridica, del tutto esterna ai nostri fini, per cui mi limiterò ad accennare ad alcuni aspetti linguistici di fondo. Certamente la motivazione è la sede in cui si opera una «ricostruzione dei fatti» sulla base delle prove e – attraverso un percorso argomentativo – si correlano le prove alle norme che, secondo l'interpretazione del giudice, sostengono la decisione esplicitata nel dispositivo.

Le sentenze si differenziano fra loro, sia per la tipologia dei Soggetti che le emettono, sia per grado, sia per materia (penale o civile, regolate da codici coerenti ma diversi) <sup>108</sup>. Io qui privilegerò le sentenze di giudizi penali di primo grado in Corte di assise, su cui ho concentrato l'esemplificazione.

Il modello più diffuso opera una bipartizione tra *Svolgimento del processo* <sup>109</sup> e *Motivi della decisione* (che sfociano nel dispositi-

<sup>106</sup> La variante preposizionale *in* rispetto a *di* suona più arcaizzante.

<sup>107</sup> Cfr. anche art. 118 att. c.p.c.: «La motivazione della sentenza di cui all'art. 132 n. 4 del Codice consiste nell'esposizione dei dati rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione. Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati. Nel caso previsto nell'articolo 114 del Codice [sulla *Pronuncia secondo equità*, che non è appellabile ma solo ricorribile in Cassazione] debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione. In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici».

<sup>108</sup> Cfr. anche Mortara Garavelli, 2001b, p. 31: «Sul tipo e i caratteri delle sentenze agisce la differente collocazione dei magistrati nell'ordinamento. Le motivazioni delle sentenze della Corte costituzionale, deputata a valutare la congruenza delle leggi ordinarie rispetto ai principi della Carta fondamentale, sono quasi sempre di puro diritto. Lo sono altrettanto, ma con incursione nel fatto, quelle delle giurisdizioni superiori (Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei conti), mentre via via che si scende verso i giudici di primo grado l'influenza del fatto si fa più netta».

<sup>109</sup> Sabatini, 2004, pp. 4-5, analizzando sentenze di Cassazione in materia civile, individua tre schemi di impostazione della sezione testuale relativa allo svolgimento del processo: «Tipo A. Punto di partenza dell'esposizione è qui il riferimento all'inizio dell'iter giudiziario, dal quale si prende l'avvio per risalire agli antefatti "storici". Questo tipo di partenza permette di incorniciare i fatti nella loro valenza giudiziaria, ma quando il resoconto dei fatti è (o vuole essere) particolarmente complesso e dettagliato, lo scrivente incorre nella necessità di costruire lunghissimi incisi, i quali, dovendo costituire una sola unità sintattica, non possono non caricarsi di intricati nessi subordinanti [...]. Tipo B. Punto di partenza dell'esposizione è qui la narrazione dei fatti, che possono essere evocati più o meno dettagliatamente, prima che si segnali l'avvio dell'iter giudiziario. È evidente l'effetto di snellimento sintattico, ma in questo modo l'estensore del testo si rende

vo)<sup>110</sup>; la prima parte in genere è abbastanza breve e si configura come una sorta di «Premessa» alla seconda:

La prassi recepisce la convinzione che una corretta motivazione debba contenere sia *una componente espositiva* che *una componente valutativa*. La prima consistente nella rappresentazione, riassuntiva, ma completa, del contenuto degli elementi di prova ritenuti rilevanti per la decisione; quali la narrazione di un testimone, il testo di un documento, le attestazioni contenute in un verbale di polizia giudiziaria. La seconda, invece, nelle valutazioni che si operano sul materiale probatorio; valutazioni sul loro significato dimostrativo in tema di ricostruzione dei fatti, in primo luogo, e solo in via eventuale sulle questioni di rilevanza giuridica dei fatti stessi (Zaza, 2004, p. 61, corsivo aggiunto).

La motivazione del processo Bianchi non presenta distinzioni formali, ma in realtà, sotto l'unica dicitura *Motivi di fatto e di diritto*, si apre con una prima porzione testuale di ricostruzione degli eventi emersi in dibattimento («Motivi di fatto»), cui segue quello che in altri casi si chiama «Motivi della decisione»: il passaggio dall'una all'altra è segnalato solo da un doppio spazio bianco.

Il titolo, inusualmente delimitato da punto fermo, è nello stesso corpo e carattere del testo e allineato a sinistra.

Come si può notare, non c'è una scansione in capoversi<sup>111</sup> e paragrafi<sup>112</sup>. L'intero testo è formato per giustapposizione di blocchi testuali,

automaticamente garante della "verità" di quei fatti storici, cosa che non è sempre raccomandabile al giudice. Tipo C. Questa impostazione concilia le due esigenze. L'avvio è dato dal riferimento a un atto giudiziario, dal quale si estrae e si presenta, nella prospettiva che questo atto offre, la ricostruzione dei fatti storici, ma con una differenza fondamentale rispetto al tipo A: nel tipo in esame il *legame puramente sintattico tra "cornice" giudiziaria e narrazione dei fatti "storici" viene alleggerito o anche sciolto e ristabilito più avanti mediante altri mezzi di coesione testuale* (cioè con formule anaforiche esplicite).

<sup>110</sup> Sempre in relazione alle sentenze di Cassazione, per questa seconda parte testuale Sabatini, 2004, p. 7, afferma che: «la scansione è data inevitabilmente dall'enucleazione dei "motivi di ricorso" e dalle valutazioni e argomentazioni che il giudice svolge singolarmente su ognuno di essi».

<sup>111</sup> Cfr. Mortara Garavelli, 2003a, p. 114: «Il *capoverso* è la porzione di testo che si inizia andando a capo e rientrando di qualche battuta al principio della prima riga. L' *a capo* è un dispositivo testuale importante per l'articolazione del testo: serve a separare blocchi di informazione, ad avvisare che si cambia argomento, o che si aggiunge qualcosa di nuovo a quello che si sta trattando: si preannuncia una svolta o una variazione nel dinamismo comunicativo».

<sup>112</sup> Cfr. Corno, 1999, pp. 112-113: «Testo e paragrafo sono due termini che hanno diverse somiglianze. Il testo è un'unità di comunicazione con uno scopo riconosciuto all'interno di una società [...]. Anche un paragrafo è un'unità di comunicazione, solo che

magari di due pagine, che non mostrano in alcun modo l'articolazione in temi e sottotemi o per argomenti: anzi, spesso non si comprende perché in certi casi due blocchi monotematici sono stati separati, mentre altrove si è accorpato in un blocco unico sottotemi o argomenti diversi. La 'paratassi materiale' del testo è data semplicemente dal rigo bianco che separa ogni blocco<sup>113</sup>. Le «piste testuali» di questo livello nella nostra sentenza sono dunque poche e incerte<sup>114</sup>.

#### Esempio 48

Motivi di fatto e di diritto.

In data 16 giugno 2000 alle sette meno un quarto circa Rumeno Walter, marito separato di Cioni Anna, si porta presso<sup>115</sup> l'abitazione di costei<sup>116</sup> nella via Mazzini n.111 in Montecatini unitamente alla<sup>117</sup> figlia Alba di 7 anni d'età per lasciare questa presso la moglie ma, non ricevendo risposta né al citofono né a chiamata telefonica sia sul cellulare sia all'utenza fissa della donna, telefona alla madre di costei Franceschini Maria Pia avvertendola del silenzio della Cioni e della necessità di affidarle la bambina che, avuto il consenso della interlocutrice<sup>118</sup>, accompagna all'abitazione di quest'ultima. La

lo è all'interno di un testo dove svolge una funzione specifica per l'andamento delle informazioni. [...] nell'universo delle composizioni scritte – mediamente lunghe – *non si scrivono frasi ma paragrafi*. [...] Il paragrafo] si distingue per la sua organizzazione autonoma, nel senso che il paragrafo è un tutto equilibrato di informazioni che contribuiscono alla progressione di contenuto del testo [...]. Il termine *paragrafo* si sovrappone talvolta, nell'uso corrente, a quello di *capoverso*. È una confusione dovuta all'influenza della lingua inglese, dove la parola *paragraph* indica sia il "paragrafo" – inteso come porzione di un testo dotata di una sua autonomia – sia il capoverso – inteso come la parte di testo compresa fra due "a capo". Quest'ultimo, quindi, è in realtà un'unità minore del paragrafo e in alcuni casi un paragrafo potrà contenere più capoversi». Cfr. anche Mortara Garavelli, 2003a, p. 115, corsivo aggiunto: «Quando si scrive, accade di modificare più volte il frazionamento in capoversi e paragrafi: vuol dire che ciò che ci è sembrato dapprima di dover unire ci è parso poi da separare, e viceversa. Si tratta in ogni caso, di rivedere *gerarchie* di pensieri e di contenuti».

<sup>113</sup> Cfr. Corno, 1999, pp.113-114: «Il *blocco* [o *blocco inglese*] è semplicemente un capoverso separato dagli altri capoversi perché si va a capo di una linea [...]. A differenza del capoverso il blocco non è solitamente rientrato».

<sup>114</sup> Per l'analisi di sentenze ben più risolte anche da questo punto di vista, cfr. Bellucci, 2005a e 2005b. Incurie ed errori dei segni paragrafematici sono, come di consueto, dell'originale.

<sup>115</sup> La formulazione è forse ancor più burocratica del consueto 'si reca a'.

<sup>116</sup> Anche in questa sentenza non mancano gli arcaismi più stereotipici.

<sup>117</sup> Locuzione preposizionale burocratica: 'insieme alla'.

<sup>118</sup> Il "costrutto ridotto" – del tipo ablativo assoluto – si riferisce anaforicamente al soggetto Rumeno Walter, ma è incassato dentro ad una relativa riferita alla bambina.

Franceschini, in possesso di chiave dell'abitazione della figlia, vi si reca con il marito Cioni Arcangelo ma non riesce ad aprire per suo banale errore; chiama Gina Nistri abitante in appartamento sullo stesso pianerottolo; avverte i vigili del fuoco che aprono con facilità senza forzatura alcuna e viene così scoperta la causa del silenzio: Cioni Anna giace morta e seminuda sul pavimento imbrattato di sangue<sup>119</sup>.

Squilla il telefono dell'utenza fissa, la Franceschini alza il ricevitore ma nessuno risponde (teste Romini Benigno)<sup>120</sup>. Alle ore 8,10 circa telefona il Rumeno all'appartamento della moglie ed apprende dalla Franceschini la notizia della morte della Cioni. Alle 8,15, dopo aver provato alcuni minuti prima ed aver trovato la segretaria, la Franceschini avverte Bianchi Angiolino del decesso della Cioni....<sup>121</sup> Costui aveva una relazione affettiva con la deceduta sin dal 1997 e, avvertito della morte, secondo la versione della Franceschini resa al dibattimento non manifesta reazione di rilievo né va in casa della morta, *diversamente dal Rumeno che lascia l'ufficio, va nell'abitazione di via Mazzini e manifesta accentuato accoramento*<sup>122</sup>.

La casa si presenta in disordine con cassette aperti ma senza particolari segni di rovistamento; un divano *ove*<sup>123</sup> -*si saprà in seguito- la Cioni consumava*<sup>124</sup> *rapporti sessuali*<sup>125</sup> è rovesciato;

<sup>119</sup> L'andamento burocratico della formulazione linguistica precedente, per contrasto, rende un po' teatrale la conclusione.

<sup>120</sup> Ecco un esempio di rinvio intertestuale – qui molto generico – agli atti del dibattimento.

<sup>121</sup> Il significato dei quattro puntini è assolutamente enigmatico, oltre che ben poco adatto ad una motivazione. Sui *puntini di sospensione e di reticenza*, cfr. Mortara Garavelli, 2003a, pp.112-113, corsivo aggiunto: «La qualifica “di reticenza” richiama la figura retorica dello stesso nome. Figura del silenzio, la reticenza si esprime o a parole, dichiarando l'interruzione del parlare, oppure con l'atto stesso di tacere, di cui sono traccia sulla pagina i puntini: *tre, secondo le convenzioni stabilite e raccomandate* [...]. Frequenti nei dialoghi teatrali e nella narrativa che simula il parlato sono i puntini che direi “di esitazione”. Si può inoltre ricorrere ai puntini per preparare il lettore a un motto di spirito, a un doppio senso, a un gioco di parole [...]; per far capire che un elenco può continuare indefinitamente (il loro valore è quello di *eccetera* e di espressioni consimili); per segnalare che si sono omesse parole, o frasi di un testo che si sta citando. In quest'ultimo caso l'esattezza della scrittura richiederebbe che i “puntini di omissione” – come sarebbe appropriato denominarli – fossero racchiusi tra parentesi».

<sup>122</sup> Perfino la descrizione delle reazioni emotive viene congelata nella resa burocratica.

<sup>123</sup> Arcaismo burocratico ad alta frequenza: 'dove'.

<sup>124</sup> Anche il verbo è stereotipico.

<sup>125</sup> L'inciso – qui segnalato in corsivo – non è delimitato nemmeno da virgole e ne comprende un altro individuato dai trattini di demarcazione, sia pure con spazi sbagliati.

il letto matrimoniale leggermente disfatto; un cellulare è “aperto” sopra un lettino (teste Romini); sul pavimento di più ambienti vengono notate delle strusciature come per pulire questo<sup>126</sup> da tracce di sangue ed è rilevata l’assenza di stracci, asciugamani e di qualsiasi cosa necessaria per pulire; nella stanza vicino al cadavere c’è un preservativo, poco distante un altro con liquido seminale; sul pavimento anche un rasoio con doppia lama.

*La donna*, come accerteranno poco dopo- alle ore 13 dello stesso 16 luglio i consulenti medici (Federico Bianchi Sereni e Marco Ridolfi) incaricati dell’autopsia<sup>127</sup>, *risulta dai segni sul corpo aver subito estrema violenza*<sup>128</sup>; il cadavere non presenta tracce di violenza sessuale né segni da far pensare<sup>129</sup> ad un serio tentativo di difesa.

*Nella casa è presente un portafoglio con rilevante*<sup>130</sup> *importo (oltre un milione di lire), vi*<sup>131</sup> *sono anche oggetti d’oro*<sup>132</sup>, mancherebbe<sup>133</sup> soltanto un collier ed orecchini per un valore complessivo(,) a dire della Franceschini(,) <sup>134</sup> di L.6.000000<sup>135</sup>.

La violenza subita<sup>136</sup> porta immediatamente gli investigatori a ritenere che la Cioni sia stata uccisa; *i segni sui polsi, provocati forse dal rasoio, appaiono solo un maldestro tentativo di simulare un suicidio*. La donna è morta per asfissia al termine di una serie di colpi furibondi con calci e pugni. I calci sono stati sferrati con il piede sinistro ed il soffocamento è avvenuto per la pressione del piede sul collo.

<sup>126</sup> La frase è ellittica e i deittici sono sempre un problema: ‘come se si fosse cercato di pulirlo’.

<sup>127</sup> Ecco ancora un inciso, che ne comprende un altro al suo interno, determinato dalla anticipazione del soggetto *La donna* e che avrebbe potuto essere dislocato in fondo, eliminando così la posizione incassata.

<sup>128</sup> Il periodo è intricato e contorto: ‘Poco dopo – alle ore 13 dello stesso 16 luglio – i consulenti medici (...) accerteranno che la donna ha subito estrema violenza, come risulta dai segni sul corpo’.

<sup>129</sup> Meglio: ‘che facciano pensare’.

<sup>130</sup> L’anteposizione dell’aggettivo è frequente, proprio perché è percepita come variante più formale.

<sup>131</sup> La forma è ormai desueta rispetto al più corrente *ci*.

<sup>132</sup> Abbiamo qui una *confutazione implicita*, che verrà ripresa e chiarita nella seconda parte della motivazione.

<sup>133</sup> Il verbo al singolare è retto da due soggetti: ‘mancherebbero’.

<sup>134</sup> In questo caso, le virgole a demarcazione dell’inciso, sono aggiunte a penna.

<sup>135</sup> Nell’ampio ventaglio di incurie paragrafematiche, qui manca il punto fra le due terne di zeri.

<sup>136</sup> Ellissi di *dalla donna*; forse meglio: ‘La violenza riscontrata sul corpo della donna’.



L'azione lesiva, determinante<sup>137</sup> fratture costali e rilevante emorragia interna, è stata ripetuta, intensa e molto veloce ed ha investito il corpo mentre era in posizione supina ed anche, dopo essere stato girato dall'omicida<sup>138</sup>, in posizione prona<sup>139</sup>. La brevità dell'azione, la molteplicità e la violenza dei colpi sono state tali da far ritenere<sup>140</sup> al consulente medico di parte (prof. Luca Ginevri), *ma l'osservazione non ha avuto alcun riscontro*<sup>141</sup>, il concorso di due persone nella commissione<sup>142</sup> dell'omicidio...<sup>143</sup> *Può ritenersi*<sup>144</sup> *certo per l'assenza di una pluralità di mezzi lesivi che i colpi siano stati inferti da una medesima persona*<sup>145</sup>.

Presso il cadavere un poster intriso di sangue con orma di scarpa, la stessa orma si trova sul cadavere<sup>146</sup>.

Cioni Anna, esercitante la prostituzione nell'interno del<sup>147</sup> proprio appartamento nelle ore pomeridiane ed asseritamente<sup>148</sup> "massag-

<sup>137</sup> Ecco un altro dei tanti esempi di uso giuridico burocratico del participio presente con valore verbale, che avrebbe potuto essere facilmente sostituito da una relativa: 'che ha determinato'.

<sup>138</sup> L'inciso è riferito anaforicamente a *il corpo*, ma il soggetto grammaticale è *L'azione lesiva*.

<sup>139</sup> Come ho già fatto notare, è sostanzialmente affidata a queste righe la «ricostruzione sostanziale del fatto», che finalmente chiarisce il primo capo d'imputazione, originariamente formulato in modo oscuro.

<sup>140</sup> La semantica di *ritenere* nei provvedimenti è quanto mai varia e indefinibile; *ritenere... il concorso di* in questo caso sembra dovuto ad ellissi: 'ritenere che ci sia stato il concorso di'; in ogni caso, si tratta di uno dei tanti "costrutti ridotti" il cui predicato è costituito da un nome astratto: cfr. par. 4.7.

<sup>141</sup> L'inciso rende incerta la lettura: oltretutto si tratta di una *informazione rilevante*, che avrebbe potuto essere collocata alla fine del periodo o ascendere a frase autonoma.

<sup>142</sup> La tendenza eccessiva alla nominalizzazione qui ha un risultato improprio: 'nel commettere'.

<sup>143</sup> Seconda occorrenza dei quattro puntini di difficile interpretazione.

<sup>144</sup> Il *si* impersonale enclitico con le infinitive è un noto stereotipo giuridico: 'Si può ritenere certo'.

<sup>145</sup> È, questa, la prima *confutazione importante*.

<sup>146</sup> Abbiamo già visto negli esempi una parte della trattazione in dibattito di questo tema, che verrà poi ripreso e argomentato nella seconda parte della motivazione.

<sup>147</sup> Un altro stereotipo diffuso è costituito, come abbiamo già visto, dalla sovrabbondanza di locuzioni preposizionali al posto delle corrispondenti preposizioni semplici, che qui ha effetti abbastanza singolari rispetto al più naturale *nel*.

<sup>148</sup> L'avverbio è verosimilmente una derivazione estemporanea dal p.p. *asserito*, ma il significato non è univoco: asserito da chi? Probabilmente la forma ha un significato prossimo – pur se con diverso soggetto agente – del participio presente *sedicente* con valore verbale 'che si autodichiara' di amplissima attestazione giuridico-burocratica, ma che continua a risultare un po' buffo al lettore comune, che lo associa all'omofono aggettivo dell'italiano corrente.

giatrice”, il giorno precedente alle ore 10,20 circa si era recata con la figlia Alba a pranzo presso i propri genitori; ivi<sup>149</sup> aveva ricevuto tre telefonate di cui due durate brevissimo tempo su<sup>150</sup> proprio cellulare ed una all’utenza fissa dell’abitazione *ove al momento si trovava*<sup>151</sup> durata circa 20 minuti, concitata ed attesa come ha riferito la madre, e, consumato il pasto, era uscita alle 12,20 circa con il padre che in auto l’aveva accompagnata fino all’inizio di via Mazzini poco distante dall’abitazione della donna<sup>152</sup>. Come accertato dai tabulati costei, giunta a casa, riceve<sup>153</sup> sul cellulare telefonate<sup>154</sup> alle 13,02, alle 13,05, alle 13,47, ed alle 14,16, quest’ultima da utenza cellulare intestata a tale Turbini Leandro (teste Di Meo Antonio).

Alle ore 15.20 circa una coppia di fidanzati (Lozzito Cristiano e Visca Brunella) presenti nell’appartamento sottostante a quello della Cioni sente forti colpi provenienti dall’appartamento di costei ed un grido cui fa seguito un profondo silenzio<sup>155</sup>. Il ricordo è preciso: stavano guardando il film “Il boom” di Alberto Sordi (circostanza riscontrata) ed avevano appuntamento fuori casa alle 15,35<sup>156</sup>.

Nella motivazione – che è certamente un *testo altamente vincolante* – si incrociano *tipi testuali* diversi.

Già la retorica classica quadripartiva il discorso prosastico, distinguendo fra *descrizione, narrazione, argomentazione, esposizione*; Werlich

<sup>149</sup> Altro noto arcaismo giuridico burocratico, poi seguito anche da *ove*.

<sup>150</sup> La preposizione semplice – che contrasta anche con il contiguo *all’utenza fissa* – è dell’originale.

<sup>151</sup> L’inciso, oltretutto privo di qualunque segnale di demarcazione, è riferito anaforicamente a *Cioni Anna*, ma è seguito dai participi passati *durata...*, *concitata ed attesa*, riferiti alla *[telefonata] all’utenza fissa*.

<sup>152</sup> L’esigenza di disambiguare in modo inequivoco i riferimenti deittici pone sempre difficoltà; qui sarebbe stato più ‘normale’ e più chiaro *della figlia* (ma forse sarebbe bastato anche *dalla sua abitazione*, visto che è riportato l’indirizzo).

<sup>153</sup> Improvviso presente narrativo.

<sup>154</sup> L’assenza di *delle* va probabilmente ricondotta alla diffusione dell’articolo zero.

<sup>155</sup> Questo *profondo silenzio* durerà, come sappiamo dal primo periodo riportato nell’esempio, fino alla scoperta del cadavere. Si noti l’efficacia drammaturgica del modalizzatore aggiunto: *profondo*.

<sup>156</sup> Ho esemplificato in nota solo alcune delle tante osservazioni possibili sul testo. Mi sembrano comunque autoevidenti sia le incrostazioni burocratiche, sia il mancato dominio dell’interpunzione e l’incuria paragrafematica, sia l’incertezza della struttura sintattica: il testo, infatti, procede per lo più per coordinazione, magari asindetica, con coacervi di nominalizzazioni, proposizioni implicite, incisi, e con bassa presenza di connettivi. Il passo è tratto dalla Sentenza Bianchi, pp. 6-8, corsivo aggiunto.

1976 ha integrato questa classificazione aggiungendo i *testi regolativi*<sup>157</sup>. Ricorrendo alla bella analisi di Lavinio 1994, possiamo distinguere una tipologia testuale funzionale-cognitiva:

- il tipo testuale *descrittivo*. Evidenzia fenomeni (persone, oggetti, stati di cose, relazioni) considerati in un contesto spaziale. Si associa alla percezione che, elaborata cognitivamente, permette di cogliere le differenze e interrelazioni di aspetti relativi allo spazio e all'organizzazione nello spazio di oggetti in genere provvisti di una propria fisicità [...] <sup>158</sup>.
- il tipo testuale *narrativo*. È imperniato su azioni (di persone) o su trasformazioni di stati di cose, su eventi cioè, che possono riguardare anche oggetti, relazioni e concetti visti nel contesto temporale. È associato alla capacità di percepire il tempo e di cogliere le interrelazioni e differenze relative ai cambiamenti nel tempo e col tempo [...].
- il tipo testuale *espositivo*. È orientato verso la scomposizione (nell'analisi) o la composizione (nella sintesi) degli elementi costitutivi di concetti. È consentito dalla capacità cognitiva del comprendere concetti generali, che vengono disarticolati nell'analisi, o vari concetti particolari che risultano poi sintetizzati-ricondotti (nella sintesi) ai concetti generali che li includono e di cui quelli particolari sono parte [...] <sup>159</sup>.
- il tipo testuale *argomentativo*. È orientato sulle relazioni tra concetti ed è fondato sulla capacità cognitiva di giudicarli, cioè di valutarne il valore e stabilirne il peso, nella consapevolezza delle relazioni (di similarità, contrasto, trasformazioni) che li possono legare e che li legano gli uni agli altri [...].
- il tipo testuale *regolativo*. È orientato a regolare (cioè orientare o determinare) il comportamento del destinatario (o anche dello stesso produttore del testo) ed è legato alla capacità di pianificare-prevedere il comportamento, composto anche da una serie di azioni in successione [...] (Lavinio, 2004, pp. 151-152, corsivo aggiunto).

Il *dispositivo* appartiene al genere regolativo e lo *Svolgimento dei fatti*<sup>160</sup>, come abbiamo visto anche nell'Esempio 48, è prevalentemente di tipo narrativo/descrittivo; la dimensione espositiva – soprattutto nella doppia funzione analisi/sintesi di concetti – è abbastanza trasversale a tutti i provvedimenti.

<sup>157</sup> Lavinio 1990 ha poi aggiunto un quinto tipo costituito dai *testi rappresentativi* – poi ridefiniti *testi scenici* in Lavinio 2004 – necessario per includere certi generi teatrali.

<sup>158</sup> Direi che un genere giudiziario descrittivo è rappresentato dai verbali di sopralluogo. Sui testi espositivi cfr. anche Lavinio, 2004, pp. 167-172.

<sup>159</sup> Sui testi descrittivi cfr. anche Lavinio, 2004, pp. 172-178.

<sup>160</sup> Quando si tratta di sentenze, occorre tener sempre presente che, in questo contesto, la parola *fatti* comprende l'implicito *come sono emersi in giudizio*, da cui non può essere in alcun modo dissociata.

Occorre però tener ben presente che in ogni *genere* si incrociano quasi sempre *forme* diverse:

I *generi*, a differenza dei tipi testuali, sono di numero molto più elevato e difficilmente descrivibile in una lista chiusa [...] e si collocano] a un livello di astrazione inferiore rispetto ai tipi testuali. Possono essere definiti come *configurazioni testuali tipiche e ricorrenti*, come classi di testi. I caratteri fondamentali di un genere sono poi reperibili nei molti testi concreti classificabili come occorrenze di quel medesimo genere [...]. Ai tipi testuali sono però riconducibili anche *forme* che [...] non giungono ad essere autonome quanto un genere: *sono più che altro porzioni testuali ben riconoscibili, ma incorporate entro testi appartenenti ai generi più vari*. Tra queste, ad esempio, può essere annoverata la descrizione. [...] è solo il tipo testuale di volta in volta dominante a permetterci di dire che un testo o un genere, considerati complessivamente, sono ora narrativi, ora espositivi, ora argomentativi ecc.» (Lavinio, 2004, pp. 154-155, corsivo aggiunto).

I *Motivi di fatto e di diritto* sono anzitutto – ma non esclusivamente – un genere del *tipo testuale argomentativo*. Infatti, sono a dominanza argomentativa i testi e i segmenti testuali incentrati su una tesi da sostenere, della cui bontà si vuole convincere il destinatario o di cui si vuole dimostrare la validità<sup>161</sup>.

Una peculiarità delle sentenze è costituita dal fatto che la tesi sostenuta è esplicitata – come abbiamo visto – in un tempo precedente (con la deliberazione) e, nella forma scritta, si presenta nel dispositivo, che

<sup>161</sup> Cfr. Lavinio, 2004 – che cita tra i generi argomentativi le arringhe giudiziarie – p. 162, corsivo aggiunto: «Nella retorica classica l'argomentazione era il luogo privilegiato della *persuasione*, concerneva la produzione di testi atti a convincere un uditorio. Ma l'argomentazione può essere dilatata a includere tutte le dimostrazioni scientifiche, in cui non si tratta più di persuadere, bensì di *dimostrare*, dati alla mano o (anche) *grazie alla semplice coerenza di un ragionamento condotto con estremo rigore logico*». Cfr. anche Zaza, 2004, pp. 86-87: «per l'aspetto funzionale, utili indicazioni provengono dal dato normativo; in particolare dalla [...] previsione dell'art. 192 comma primo c.p.p. [...] che prescrive] di valutare la prova “*dando conto nella motivazione*” dei risultati che si assumono conseguiti. Ora, “dare conto” significa comunicare le ragioni della decisione. Questa operazione è chiaramente ricollegabile ad una funzione conoscitiva; e non, come pure si potrebbe ritenere in una considerazione astratta dei possibili fini della sentenza, ad una funzione persuasiva. In effetti, “*il motivante parla spiegando perché abbia deciso in un determinato modo*” [Cordero]; e di ciò appare convinta anche la giurisprudenza, nel momento in cui afferma che “*la redazione della motivazione ha lo scopo di rendere edotte le parti delle ragioni che hanno indotto il giudice a prendere la decisione già pubblicata*” [Cass. Pen.]. [...] la giustificazione, invero, è per l'appunto una procedura argomentativa che indica ragioni a sostegno di una determinata conclusione».

nelle sentenze italiane è posto in posizione conclusiva<sup>162</sup>. Per di più la motivazione deve configurarsi come risposta alle tesi contrapposte delle parti, argomentate in dibattimento e nella discussione finale e sedimentate poi nelle *conclusioni*<sup>163</sup>. In questo senso la motivazione assomiglia molto al compito scolastico della dimostrazione di un teorema di geometria: sono *date* le premesse (nel nostro caso contenute nell'epigrafe) e la tesi (equivalente al dispositivo), con il compito di dimostrare il processo di logica deduzione a partire dall'ipotesi iniziale (imputazione, conclusioni delle parti), fondando l'argomentazione sulle prove emerse in dibattimento.

Se osserviamo, alla pagina seguente, la Figura 4 di Lavinio, 2004, p. 163 sugli elementi caratterizzanti i testi argomentativi nel loro complesso, possiamo notare che lo *scopo* del testo – che nel nostro caso è costituito dalla giustificazione della decisione – è posto in alto, dato che è elemento che non va mai perso di vista. Ma, con istanza parallela, si deve poi tener conto dei destinatari, regolandoci su quelle che presupponiamo essere le loro competenze e la loro enciclopedia<sup>164</sup>.

Il giudice opera la selezione degli *argomenti* – siamo così sul piano dell'*inventio*<sup>165</sup> – che però è circoscritta a ciò che serve per 'giustificare' la decisione e confutare gli argomenti contrari, soprattutto in relazione alle opposte tesi dell'accusa e della difesa.

Per quanto attiene alla *dispositio*, l'estensore ha una certa libertà nello scegliere la disposizione degli argomenti, ma con alcune limitazioni<sup>166</sup>:


<sup>162</sup> In altri generi testuali la tesi può essere disposta in una qualunque parte del testo, a seconda dei casi, o può addirittura rimanere implicita: è ovvio che in quest'ultimo caso decodifica e interpretazione risultano più difficili.

<sup>163</sup> In materia civile si tenga presente il rilievo del «principio di domanda».

<sup>164</sup> Su questo ritornerò nel prossimo paragrafo.

<sup>165</sup> Sulle "parti" che contribuiscono alla genesi compositiva dei testi – individuate fin dalla retorica classica e già puntualmente elencate nella *Rhetorica ad Erennium* – rinvio a Mortara Garavelli, 1997, pp. 55-285 e 2001b, *passim*.

<sup>166</sup> Cfr. Zaza, 2004, pp. 72-73, che – in relazione alla parte relativa ai motivi della decisione – analizza il problema della disposizione dei temi di prova e delle argomentazioni che vi si riferiscono: «Si tratta, peraltro, di un problema di non difficile soluzione. In effetti, la sentenza penale dispone per questo aspetto di uno schema sufficientemente articolato e completo; tanto da costituire quella che è stata definita [da Amodio] come una "mappa" naturale, un percorso predeterminato da seguire. Tale percorso è tracciato dagli elementi costitutivi del reato, dalle cause e circostanze che possono intervenire nella fattispecie concreta, dalla pena e dagli altri effetti di reato; e le sue tappe non potranno che ricalcare la successione di questi elementi così come proposta dal sistema del diritto penale sostanziale [...]. Questo ordine può subire naturalmente delle variazioni dettate dalle caratteristiche delle fattispecie concrete».



la prima è senz'altro costituita dal fatto che la motivazione dovrà approdare ad una conclusione che introduca in modo coerente il dispositivo.

Con le indicazioni sulla centralità dei connettivi e sulle modalità di

presentazione, si passa al livello della *elocutio*, su cui ritornerò nei prossimi paragrafi. Certo è che gli *indicatori di forza*<sup>167</sup> assumono un ruolo cruciale nella coerenza argomentativa. Lo Cascio ha classificato<sup>168</sup>, in modo a tutt'oggi apprezzabile, i tipi di indicatori di forza negli atti argomentativi diretti in italiano, distinguendo fra indicatori che introducono rispettivamente:

- a. il macroargomento<sup>169</sup>;
- b. un argomento o un dato: si tratta dei cosiddetti *giustificatori*<sup>170</sup>;
- c. la tesi o la conclusione (di primo o secondo livello), definiti, appunto, *conclusivi*<sup>171</sup>, fra cui nelle sentenze spicca il «P.Q.M.» che introduce il dispositivo;
- d. la regola generale: *generalizzanti*<sup>172</sup>;
- e. la modalità: *qualificatori* o *modali*<sup>173</sup>;
- f. la fonte, l'autorità: *garanti*<sup>174</sup> (si pensi anzitutto alla preposizione latina *ex* con cui si citano gli articoli di legge applicati);
- g. una riserva: *relativizzanti*<sup>175</sup>;
- h. un rinforzo per la giustificazione fornita: *rafforzatori*<sup>176</sup>;
- i. una contro-opinione: *alternativi*<sup>177</sup>.

Nel tempo, la frequentazione assidua di particolari tipi di testo produce l'interiorizzazione del *modello compositivo* – della «superstruttura» formale e retorica – di un determinato genere. L'acquisizione dello schema compositivo facilita poi la comprensione di altri testi

<sup>167</sup> Cfr. Lo Cascio, 1991, p. 245, corsivo aggiunto: «Gli *indicatori di forza* sono [...] esponenti linguistici che servono a collegare gli enunciati e a indicare il ruolo all'interno di un discorso. Essi fungono perciò da connettivi testuali, e possono essere classificati secondo la funzione che servono ad indicare. Alcuni marcano la tesi, altri i dati o gli argomenti, altri ancora la regola generale ed altri ancora la riserva o la fonte o categorie maggiori come l'argomentazione stessa».

<sup>168</sup> Lo Cascio, 1991, pp. 245-293 e, in particolare, pp. 251-252, corsivo aggiunto.

<sup>169</sup> Ad esempio: *ora si dimostra perché, il ragionamento è questo, ora mi spiego*.

<sup>170</sup> Ad esempio: *poiché, perché, infatti, dato che, siccome, tanto è vero che, anche perché, considerato che, in base al fatto che*, uso del gerundio.

<sup>171</sup> Ad esempio: *quindi, di conseguenza, dunque, pertanto, ecco perché, ne consegue che, per cui si può sostenere che, perciò, se... allora*.

<sup>172</sup> Ad esempio: *in base a..., sulla base della norma... che*.

<sup>173</sup> Ad esempio: *forse, probabilmente, è probabile che, necessariamente, inequivocabilmente, potere/dovere + infinito, futuro con valore modalizzante (e non temporale)*.

<sup>174</sup> Ad esempio: *come afferma..., secondo l'interpretazione di...*

<sup>175</sup> Ad esempio: *a meno che, tranne che, se / se non, seppure*.

<sup>176</sup> Ad esempio: *benché, nonostante, sebbene, se si tiene conto del fatto che, senza contare che*.

<sup>177</sup> Ad esempio: *tuttavia, malgrado ciò*.

appartenenti allo stesso genere e guida la produzione di testi analoghi. In proposito, va ricordato che in ambito giudiziario questo apprendimento avviene essenzialmente nel praticantato per esposizione diretta e per imitazione di modelli selezionati dall'ambiente in cui si attua la prima professionalizzazione concreta, per cui, ad esempio, nella fase di uditorato che segue la vincita del concorso, i giovani magistrati tendono ad assorbire e a iterare i modelli compositivi del magistrato affidatario.

Aggiungiamo, infine, che le motivazioni delle sentenze – come quasi tutti i provvedimenti giudiziari – devono essere caratterizzate anche dalla *congruenza*:

Per la dottrina la congruenza è un concetto alquanto sfuggente: assomiglia alla coerenza logica ma non si identifica in essa, perché non è assenza di contraddizioni ma qualità positiva: un testo può essere coerente, ma ciò non è sufficiente perché possa dirsi anche congruente. Ad esempio una sentenza può essere motivata con coerenza e senza contraddizioni, ma può non essere congruente rispetto ai principi e ai valori dell'ordinamento giuridico (Marini Marini, 2003d, p. 135)<sup>178</sup>.

La necessità di congruenza innalza l'*intertestualità* dei provvedimenti, in quanto implica l'esigenza di puntuali riferimenti giurisprudenziali; nelle motivazioni questa prima categoria di *rinvii esoforici* a testi esterni va a sommarsi ai rimandi ad altri atti del procedimento<sup>179</sup>.

Tutto ciò può diventare elemento di complicazione del testo, soprattutto là dove non ci sia una resa linguistica abile. In genere, la soluzione più adottata si realizza in rinvii fra parentesi, che si configurano come numerosi e lunghi incisi incassati all'interno del testo. Fra l'altro, sarebbe interessante porsi anche la questione di quanto di questi riferimenti potrebbe essere posto in nota – cosa ora possibile – in modo da aggiunge-

<sup>178</sup> Cfr. anche Vincenti, 2005a, pp. 42-43: «si può dire che (anche) i giuristi ragionano per pervenire a delle conclusioni [...], le quali sono costituite dalle norme concrete con cui disciplinare i singoli atti o fatti presi in considerazione. Queste norme concrete si conseguono procedendo intellettualmente [...] da certe premesse (o, si può pur dire, da certi argomenti) che i giuristi individuano (e qui sta la loro discrezionalità, con la conseguente relatività di ogni conclusione) nel contesto in cui si inseriscono i comportamenti da disciplinare. La conclusione, cioè la regola del singolo comportamento e, più in generale, del singolo fatto, sarà tanto più apprezzata quanto più sarà *congrua* rispetto al contesto stesso. Sia pure il contesto dato da prescrizioni legali: queste hanno da essere interpretate». Sulla congruenza nei provvedimenti penali, cfr. Lanza, 2004 e, in materia civile, Breggia, 2004d.

<sup>179</sup> Sulla rappresentazione degli elementi dichiarativi, cfr. Zaza, 2004, pp. 93-94.



re con precisione tutte le informazioni che si ritengono necessarie o opportune, scaricando contemporaneamente il testo<sup>180</sup>.

#### 4.6. Per chi scrive il giudice?

Il testo è anzitutto *strumento sociale di comunicazione*, come già aveva messo in evidenza, tra gli altri, Schmidt:

Testo è ogni parte linguistica di un atto di comunicazione (*nel quadro di un gioco di azione comunicativa*), la quale sia tematicamente orientata e adempia a una funzione comunicativa riconoscibile. È solo attraverso la funzione (socio-comunicativa) allocutiva realizzata in una situazione di comunicazione, programmata dal parlante e riconoscibile dagli altri partecipanti, che un insieme di enunciazioni linguistiche diviene un testo coerente, funzionante come strumento sociale di comunicazione, e retto da regole costitutive (Schmidt, 1973a, pp. 256-257, corsivo aggiunto).

Non a caso Bice Mortara Garavelli ha operato una tripartizione dei testi giuridici, in cui «i caratteri strutturali dipendono, per i loro aspetti tipologicamente rilevanti, da fattori pragmatici: in primo luogo, dalle intenzioni degli autori e dall'orientamento sui destinatari»<sup>181</sup>. Mortara Garavelli infatti articola i testi giuridici in *normativi* (costituzioni, convenzioni, leggi statali e regionali, decreti legge, decreti legislativi, codici, regolamenti, statuti), *interpretativi* (testi di dottrina finalizzati all'interpretazione delle norme) e *applicativi*<sup>182</sup>. La tripartizione corrisponde ai «*compiti* fondamentali attribuibili all'uso giuridico della lingua, scritta e orale: la creazione delle regole di diritto, la loro interpretazione e la loro applicazione a determinate situazioni di fatto. I testi giuridici sono i prodotti di ciascuno dei tre tipi di attività: l'attività creativa delle fonti del diritto, identificata con la volontà del legislatore, l'attività teori-

<sup>180</sup> Sull'argomento cfr. anche Bellucci, 2005a, 2005b.

<sup>181</sup> Cfr. Mortara Garavelli, 2001b, p. 22; cfr. anche, *ibidem*, nota 26: «In fondo, è stato questo il criterio su cui si è basata la più antica classificazione dei tipi di discorso: i tre generi dell'arte oratoria (giudiziario, deliberativo, epidittico) sono stati identificati, nel IV secolo a.C., sulla base dei tre tipi di ascoltatori ai quali i discorsi erano destinati e rivolti».

<sup>182</sup> Cfr. Mortara Garavelli, 2001b, p. 25-34. Cfr. anche Lantella et Alii, 2004, p. 85: «Spesso, dinnanzi a una regola, non ci si pone in atteggiamento di *curiosità* (per intenderne il significato), ma ci si pone in atteggiamento di *farne uso* (per giungere, in presenza di determinati presupposti, a determinate conseguenze). In termini diversi si può dire che, in questa seconda ipotesi, *si intende conoscere per applicare*; ovvero, più sinteticamente, *si intende applicare*» e p. 87: «la legislazione e l'interpretazione (come, del resto, altri fattori) concorrono a creare la vita concreta del diritto (e, in queste dinamiche, il processo di ridefinizione dei termini-chiave è un momento di rilievo)».

ca dell'interpretazione, l'attività pratica dell'applicazione. Le ultime due possono intrecciarsi e sovrapporsi l'una all'altra (e questo prova che avremo a che fare non con una tipologia linguistico-testuale, ma con una qualificazione di testi secondo le origini – e i modi – della loro produzione)»<sup>183</sup>.

All'interno dei testi applicativi, Mortara Garavelli stabilisce un'ulteriore tripartizione, basata sugli *ambiti*, distinguendo fra *atti processuali*, *atti amministrativi* e *atti giuridici privati*<sup>184</sup>. Gli atti processuali comprendono testi prodotti da diversi *soggetti*: giudice<sup>185</sup>, pubblico ministero<sup>186</sup>, avvocati<sup>187</sup>, ausiliari del giudice<sup>188</sup> e altri<sup>189</sup>.

La funzione comunicativa della motivazione rende prioritaria la domanda: per chi scrive il giudice? Luigi Lanza, da giudice appunto, ha osservato che:

Non dovrebbe essere infatti indifferente, sul piano della tecnica espositiva, che la motivazione (la chioma esterna dell'albero sorretta dal tronco del dispositivo) si rivolga:

- agli altri membri del Collegio;
- esclusivamente, all'imputato e al suo difensore in caso di condanna;
- ovvero alla parte pubblica in caso di negazione della sussistenza dell'ipotesi accusatoria;

<sup>183</sup> Mortara Garavelli, 2001b, pp. 22-23, corsivo aggiunto.

<sup>184</sup> Cfr. Mortara Garavelli, 2001b, pp. 29-34.

<sup>185</sup> Il giudice emana sentenze, ordinanze e decreti.

<sup>186</sup> Il pubblico ministero, nella sua qualità di addetto alla Procura della Repubblica, oltre a svolgere – per la parte che gli compete – il ruolo di *regista* in dibattimento, è il protagonista della requisitoria (quasi sempre orale) e redige atti disparati: informazioni di garanzia, ordini per la polizia giudiziaria, richieste di produzione di atti processuali o di misure cautelari, motivi di impugnazione, ecc.

<sup>187</sup> Gli avvocati – oltre ad essere i soli *registi* non magistrati nel dibattimento – sul piano orale sono i protagonisti dell'arringa finale in ambito penale, mentre nel civile producono richieste e argomentazioni obbligatoriamente scritte; redigono anche atti di citazione, comparse, istanze, memorie e motivi di impugnazione. È evidente che nel penale in alcune funzioni c'è una certa specularità di produzioni fra pubblico ministero e avvocato.

<sup>188</sup> Cancellieri e funzionari di vario tipo redigono testi essenzialmente burocratici come attestazioni, notificazioni, pignoramenti, ecc., mentre le perizie e consulenze tecniche – richieste dai magistrati o dagli avvocati di parte – entrano negli atti processuali, introducendo varietà linguistiche e modelli compositivi tipici della disciplina di riferimento.

<sup>189</sup> Degli atti di polizia giudiziaria abbiamo già parlato, ma abbiamo intravisto anche denunce e querele, esposti e rapporti, che restano agli atti e che talvolta possono essere usati in varia misura per la decisione.

- al giudice superiore di merito o legittimità<sup>190</sup>;
- o residualmente al ‘quavis e populo’, cittadino interessato alla corretta amministrazione della Giustizia, tenuto conto che la Giustizia ex art. 101 della carta costituzionale è amministrata proprio in nome del popolo.

In realtà, una lettura pragmatica dei meccanismi di impugnazione, al di là delle evidenze che imporrebbero di scrivere la motivazione per il ‘reo’, consente tranquillamente di concludere che nella motivazione ogni parte, privata o pubblica, deve trovare la sua personale e controllabile risposta nelle ragioni della sentenza del giudice, la quale, come decisione conclusiva, interferisce sullo spazio vitale delle parti private o su quello funzionale della parte pubblica.

In buona sostanza e conclusivamente, la motivazione come giustificazione ha sicuramente pluralità composita di destinatari, ma se vi è in essa chiarezza espositiva e rispetto delle regole della razionalità e della logica, ogni lettore riuscirà a trovare in essa la sua ragionevole nicchia di convincimento» (Lanza, 2004, p. 12)<sup>191</sup>.

Luigi Lanza conclude che una sentenza ben fatta può appagare ciascun lettore. In teoria è vero, ma in realtà, sotto il profilo tecnico delle scelte linguistiche, la cosa non è tanto semplice; quanto meno, l’assunzione a destinatari ‘reali’ di lettori diversificati presuppone una *notevole sicurezza linguistica* e, contemporaneamente, un *cambiamento drastico di radicate modalità di scrittura*.

D’altronde, la problematica non può essere facilmente liquidata, non solo perché le sentenze sono emesse “In nome del popolo italiano”, ma anche nel rispetto dell’art. 101 della Costituzione: «La giustizia è amministrata in

<sup>190</sup> Si definiscono «sentenze di merito» quelle che esplicitano una decisione rispetto all’oggetto del giudizio, mentre si definiscono «sentenze di legittimità», ad esempio, quelle della Corte di Cassazione, in quanto giudicano questioni giurisprudenziali rispetto a processi già celebrati. Cfr. anche Mortara Garavelli, 2001b, p. 30: «talune sentenze non definiscono nel merito il giudizio (ad esempio, quelle di incompetenza, di prescrizione del reato, di applicazione dell’amnistia) ma concludono anch’esse la fase processuale in corso».

<sup>191</sup> Cfr. anche Zaza, 2004, p. 87: «La sentenza deve [...] essere corredata da motivazione per consentire la verifica nelle impugnazioni che detto sistema prevede; ed è quella che viene definita come *funzione endoprocessuale* della motivazione. Accanto a questa, tuttavia, è riconoscibile nella motivazione della sentenza anche una *funzione extraprocessuale*, consistente nel rendere ragione ai cittadini, nella loro generalità, dei motivi della decisione. In tal senso si è detto che la sentenza svolge anche un ruolo informativo». In ambito civile, la stessa questione è specularmente affrontata da Breggia, 2004d.

nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge».

Come ha giustamente affermato Carlo Zaza:

Non vi è dubbio che, se alla sentenza fosse riconosciuta la sola *funzione endoprocessuale*, l'ambito dei suoi destinatari dovrebbe essere limitato alle parti del processo ed al giudice competente a decidere sull'eventuale impugnazione. Anche se vi è chi da un lato individua comunque nelle parti i destinatari primari, e chi dall'altro osserva come gli estensori delle sentenze paiano spesso rivolgersi piuttosto al giudice superiore, recuperando a questo fine una componente persuasiva della motivazione. La sentenza però [...] ha anche una *funzione extraprocessuale*, che ne rivolge l'intento conoscitivo alla generalità dei cittadini. Ed allora questi ultimi entrano a far parte dell'ambito dei destinatari della sentenza, in quanto obiettivi anch'essi della diffusione dei motivi a sostegno della decisione [...]. Tale riferimento non potrà dunque che avere ad oggetto un cittadino medio. Rappresentazione dell'uomo comune che come tale si accosti alla sentenza con normali strumenti di comprensione e l'intento di rendersi informato dei motivi per i quali la decisione sia stata assunta; e ciò al solo scopo di apprezzare, in quanto cittadino, le modalità con le quali una funzione essenziale dello Stato quale quella giudiziaria sia esercitata. Una volta individuato il destinatario ideale della sentenza in una soggettività che non si riduce alle figure istituzionali delle parti e del giudice superiore, ma comprende altresì il cittadino nei termini appena descritti, se ne possono trarre le conseguenze sul piano del linguaggio, che dovrà essere adeguato a comunicare anche con l'uomo medio. Orbene, uno stile espressivo che assolva a questo compito dovrà necessariamente essere improntato a prossimità con il parlare comune (Zaza, 2004, pp. 88-90).

Purtroppo, la prolungata analisi dei provvedimenti ci costringe ad affermare che in genere l'estensore italiano scrive essenzialmente per le parti o, al massimo, per i giudici di grado superiore o di legittimità. Allo stato attuale delle cose, fatte salve brillanti eccezioni, le sentenze *non* sono scritte per il cittadino, che viene escluso *di fatto*, tanto sul piano dei contenuti<sup>192</sup> quanto a livello dell'espressione.

<sup>192</sup> Cfr. anche M.A. Cortelazzo, 2003, p. 81: «La funzione della sentenza nel sistema italiano è [...] di tipo endoprocessuale piuttosto che extra-processuale, in quanto la motivazione si rivolge primariamente alle parti che già conoscono i fatti e ciò spiega la selettività della narrazione degli stessi; il contrario avviene in altri sistemi giuridici nei qua-

La redazione della sentenza è totalmente affidata alle abilità del singolo<sup>193</sup> e, più precisamente, alle competenze che il giudice estensore ha autonomamente acquisito attraverso la pratica, vista la mancanza di una formazione linguistica specifica. A questo bisogna aggiungere la constatazione che nelle Università italiane non c'è nessuna forma di addestramento alle pratiche linguistiche che accompagnano l'esercizio della professione. Eppure la redazione di una sentenza implica attività complesse e impegnative, anche dal punto di vista linguistico.

Infatti, la sentenza deve assolvere a diversi compiti e rispondere a varie esigenze. Fra gli obiettivi prioritari, c'è indubbiamente quello di rendere espliciti e pubblici i percorsi di formazione del convincimento e della decisione presa dal singolo giudice o dal collegio giudicante; dunque, all'estensore viene affidata l'enorme responsabilità, anche linguistica, di rappresentare in un testo scritto le *Motivazioni di fatto e di diritto*, che giustificano il dispositivo. La pluralità di destinatari rende ancora più impegnativa la redazione.

Questa contraddizione fra abilità linguistiche richieste dal legislatore, da una parte, e assenza di formazione linguistica istituzionale, dall'altra, definisce due *obiettivi prioritari* da raggiungere, sia in relazione all'attività giudiziaria nel suo complesso, sia in relazione al tema specifico delle sentenze.

#### Primo obiettivo

È indispensabile rendere più omogenee le competenze linguistiche diffuse, almeno per quella parte 'di base' che si ritiene debba essere patrimonio comune di *tutti* gli operatori del diritto.

*Attualmente, le sentenze emesse nel Paese sono profondamente diverse fra loro*<sup>194</sup>. Si tratta di un'ineliminabile conseguenza del fatto che per ora la formazione linguistica dei magistrati è in gran parte delegata all'impegno e alla storia dell'individuo o alla casualità dell'esposizione a diverse 'agenzie formative'.

li punti di riferimento sono anche i cittadini interessati ad una funzione di controllo sull'amministrazione della giustizia».

<sup>193</sup> Cfr. Zaza, 2004, p. 85: «Qui domina, infatti, la naturale libertà espressiva del singolo estensore, che legittimamente, almeno fino a un certo punto, reclamerà il suo diritto alla ricerca di uno stile proprio. Tuttavia, ferma restando l'inevitabile personalizzazione dei modi di scrittura delle sentenze, è comunque possibile individuare anche per questo aspetto alcuni principi metodologici».

<sup>194</sup> Per un'analisi contrastiva di sentenze – di legittimità e di merito (in materia penale e civile) – rinvio a Bellucci, 2005a, 2005b.

Non essendoci una specifica formazione linguistica professionale formalizzata e programmata, l'addestramento alle pratiche linguistiche specifiche avviene in maniera differenziata, senza consapevolezza teorica esplicita<sup>195</sup>, ed è determinata dal contesto: come già anticipato, i magistrati si formano per esposizione diretta ai modelli, agli stili e alle teorizzazioni personali dei colleghi (e in particolare del magistrato affidatario), gli avvocati a quelli dello studio in cui svolgono il praticantato.

In questo modo salgono in primo piano le storie individuali: ad esempio, eventuali esperienze fatte in case editrici in genere hanno una ricaduta positiva anche nella scrittura professionale. È vero, però, anche l'esempio inverso: c'è chi pubblica – assolvendo magari al compito importante di rendere meglio nota l'attività della Giustizia, spesso così distorta dai mass media – ma mantiene le proprie abitudini scritte di settore, per cui il libro sarà leggibile solo all'interno della categoria.

L'omogeneizzazione delle competenze – che è cosa ben diversa dall'omologazione – si configura come primo obiettivo istituzionale e civile: infatti, la 'pari dignità' di tutte le sentenze è anche pari dignità di *tutti* i cittadini.

#### Secondo obiettivo

È altrettanto importante rinforzare le competenze linguistiche esistenti, in modo da consentire una ripresa di 'creatività'.

Vorrei però precisare in modo inequivoco questa mia affermazione: la *creatività* certo non è la malintesa – e diffusa – aspirazione ad una letterarietà il più delle volte artificiosa e peregrina e, tanto meno, la volontà di creare un *pathos*, retorico e orpelloso, che troppo spesso si sostituisce al *logos* della lucida e serrata argomentazione<sup>196</sup>. Questa letterarietà presunta e 'a buon mercato' niente ha a che vedere con la bellezza effettiva di alcune sentenze, molte delle quali sono ormai consacrate in letteratura.

Solo chi è linguisticamente abile e sicuro è capace di innovare modelli ormai stereotipati e pregressi, che invece vediamo pervicacemente rimanere inalterati nel tempo. Solo chi è linguisticamente capace di muoversi autonomamente e con disinvoltura nello spazio linguistico<sup>197</sup> può distaccarsi dal vieto formulario del linguaggio burocratico e cessare di asserragliarsi in una lingua a volte inutilmente criptica<sup>198</sup>. Solo chi è linguisticamente esperto può abbandonare l'ormeggio offerto dalla prassi

<sup>195</sup> Cfr. anche M.A. Cortelazzo, 2003.

<sup>196</sup> Cfr. anche Mortara Garavelli, 2001b e 2003b, *passim*.

<sup>197</sup> Cfr. paragrafo 3.7.

<sup>198</sup> Cfr. anche Mariani Marini, 2003c, pp. 105-106.

inveterata e dalla ripetitività formulaica e navigare verso una scrittura fluida ed originale, capace di esprimere e rappresentare la densità e la complessità di fatti, ragionamenti, emozioni.

Anni di osservazione mi hanno dimostrato che pratiche e stili linguistici canonizzati nell'attività giudiziaria possono sfuggire al controllo degli operatori interni, proprio perché 'consueti, tradizionali, diffusi': l'estensore spesso non è consapevole delle scelte linguistiche che sta operando e non ha ben chiare le possibilità alternative che sta scartando.

Dunque, non possiamo pensare di rinnovare nel profondo modelli e moduli, se non si procede ad un innalzamento sostenuto delle abilità linguistiche generali e se contemporaneamente non si diffonde la consapevolezza esplicita del funzionamento della lingua e delle tante forme in cui essa può realizzarsi. Infatti, quello che si apprende solo 'in automatico' sfugge al controllo e rischia di essere perpetuato all'infinito.

La redazione di una sentenza è un'attività *strutturalmente* creativa. Infatti non ci sono, o non ci dovrebbero essere, 'le motivazioni per tutti gli usi': se si vuole essere efficaci, si deve saper creativamente produrre 'quella' sentenza e non, genericamente, 'una sentenza'<sup>199</sup>.

Spesso l'invito ad una scrittura più comprensibile viene frainteso come richiesta di «stile giornalistico» o di «scrittura divulgativa», che poi magari si cerca di liquidare con l'etichetta di «manifestazione di populismo». Ovviamente non si tratta di questo, ma forse sono opportune alcune precisazioni, che si aggiungono a quanto già scritto<sup>200</sup>.

Da una parte esiste l'oggettiva *esigenza di stabilità del linguaggio giuridico*: infatti, sono senz'altro da evitare innovazioni che possano produrre ambiguità d'interpretazione. Ma questa stabilità – anche nei testi applicativi, come le motivazioni – riguarda anzitutto la componente specialistica del linguaggio giuridico e prima di tutto il lessico tecnico. La *nomenclatura tecnica* ha lo svantaggio di essere scarsamente comprensibile ai non addetti ai lavori<sup>201</sup>, ma –

<sup>199</sup> A differenza della diffusa pratica del 'taglia e incolla', che molti giudici denunciano, talvolta con grande amarezza.

<sup>200</sup> A partire dal paragrafo 1.4.1.

<sup>201</sup> I tecnicismi vanno rispettati perché funzionali a esigenze denotative, anche se a volte basta una glossa alla prima occorrenza del tecnicismo per facilitare il lettore; cfr. anche Zaza, 2004, p. 90: «Non è certo possibile bandire totalmente dal testo taluni tecnicismi; termini come "dolo eventuale" o "concorso anomalo" non potranno, soprattutto nelle motivazioni su casi correnti e di quotidiana frequenza, essere sostituiti da perifrasi esplicative inevitabilmente lunghe ed articolate, né essere accompagnati da spiegazioni che avrebbero analoghi connotati [...]. Potranno però essere adottate brevi espressioni

come già detto – offre agli specialisti di settore dei vantaggi essenziali: la precisione e l'economia.

Per quanto concerne la *precisione*: i tecnicismi, con la loro mono-referenzialità, servono proprio perché aiutano a superare la polisemia o comunque la vaghezza semantica del lessico comune; si pensi, ad esempio, a quanti termini sono addirittura definiti dal codice.

Per quanto concerne l'*economia*: quando ci troviamo a spiegare un termine tecnico a persone di altra professione, ci accorgiamo che per definire lo stesso significato abbiamo bisogno di una lunga serie di parole. Dunque, i linguaggi specialistici sono funzionali e, per di più, nell'apprendere la lingua specialistica di una disciplina, si affinano anche i processi di conoscenza e di competenza della materia.

Ma nella lettura delle sentenze spesso non sono i tecnicismi che impediscono la comprensione<sup>202</sup>, anche se forse è opportuno segnalare che, come in ogni altro uso speciale della lingua, i tecnicismi che più facilmente provocano nel lettore comune ambiguità di interpretazione o strani effetti di senso sono quelli generati per mutamento semantico, con ridefinizione o specializzazione di significato, di parole del linguaggio comune: in questi casi, come abbiamo già visto in parte anche negli esempi riportati, il tecnicismo può mescolarsi o confliggere con il vocabolo già posseduto.

Dopo il doveroso riconoscimento dell'esigenza di correttezza giuridica, bisogna avere anche il coraggio di affrontare la stereotipia e il conservatorismo, che in ambito giudiziario resistono pervicacemente e acriticamente, *proprio per l'assenza di una più solida formazione linguistica*.

Eppure l'invito alla chiarezza di linguaggio ha alte tradizioni giuridiche. Luciana Breggia ha recentemente ricordato che Piero Calamandrei – nella Relazione al Re che precedeva il nuovo codice di procedura civile del 1940 – autorevolmente affermava:

Quel senso di estraneità e di ostilità che i procedimenti giudiziari lasciano nei profani, i quali rimangono spesso diso-

aggiuntive che siano tali da assicurare per i termini di cui sopra una minima comprensibilità, sufficiente per valutarne la rilevanza nel complesso della motivazione».

<sup>202</sup> Un piccolo esempio del conservatorismo immotivato, in questo caso lessicale: Sabino Cassese ha segnalato la persistenza in testi giuridici – ad esempio in una sentenza del Consiglio di Stato del 2002 – dell'inusuale aggettivo *soprassessorio*. Tullio De Mauro, dopo un paziente spoglio, ha verificato che, nella prima metà dell'Ottocento, il Tramater attesta *soprassessorio* “spettante a soprassedenza” e *soprassedenza* “sospensione dell'affare, indugio a risolvere”, per cui il termine appare meno opaco; tuttavia, non ci sono certo esigenze di precisione tecnica – al contrario – che possano giustificare il ricorso ai tanti arcaismi di questo tipo.



rientati e atterriti dalle formule processuali, come se queste fossero piene di significati reconditi, può essere vinto attraverso la *semplificazione dei mezzi di espressione*, attraverso la ristabilita facilità di contatti diretti tra il giudice e le parti. La struttura del procedimento deve essere tale da sollecitare, *colla sua chiarezza*, la fiducia dei cittadini che cercano giustizia [...]. Tutto il processo deve diventare più umano, nel senso che appaia al popolo non più come *una specie di cerimonia cabalistica nella quale solo gli iniziati possono farsi intendere*, ma come un accessibile rifugio messo dallo stato a disposizione di tutti coloro che cercano giustizia e che per farsi ascoltare non hanno altri titoli che il buon senso e la buona fede (Breggia, 2004a, p. 5, corsivo aggiunto).

Alle soglie degli anni settanta, Umberto Scarpelli scriveva:

I giuristi, [...] i tecnici del diritto, affrontano in genere le questioni semantiche, che si aprono nel loro lavoro, in prospettive piuttosto ristrette, senza allargare l'orizzonte oltre l'universo della cultura giuridica. Evitare le questioni semantiche il giurista non può: le operazioni da lui compiute riguardano il linguaggio ed hanno come strumento il linguaggio, e ad ogni passo egli deve determinare e foggare significati, riconoscere, costruire o ricostruire relazioni semantiche, e sintattiche e pragmatiche. *Se c'è un'attività che richieda una consapevolezza linguistica, questa è l'attività dei giuristi: diceva bene Carnelutti [...] non potersi sapere cos'è il diritto senza sapere cos'è il discorso. A sapere cos'è il discorso, invece, i giuristi troppo spesso rinunciano: e considerano ed usano il linguaggio come uno strumento semplice ed onesto, intorno a cui non c'è troppo da discutere, perché quanto alle sue finalità ed al suo impegno non possono nascere gravi dubbi. Bastano alla bisogna, e ce n'è d'avanzo, le attitudini e disposizioni acquisite imparando e parlando il linguaggio comune, corrette dalle direttive esplicite ed implicite nella metodologia trasmessa, elaborata e rielaborata nella tradizione giuridica. Di fronte a tanta tranquillità e sicurezza, le preoccupazioni per il linguaggio ed il suo funzionamento di alcuni giuristi fra i più avveduti (e, spesso, più giovani) rischiano di passare per eleganze superflue e forse nocive; se poi qualcuno va a cercare le fondazioni della teoria del linguaggio e del significato negli studi di filosofia analitica, di semiotica e di semantica, viene guardato con sospetto e si dice di lui che è filosofo o logico e non giurista, o, più alla buona, che è incomprensibile. Una simile situazione non è priva di grossi pericoli* (Umberto Scarpelli, *Semantica giuridica*, «Novissimo Digesto Italiano», 1969, corsivo aggiunto)<sup>203</sup>.

<sup>203</sup> Riprendo la citazione da Jori, 1994, p. 8, corsivo aggiunto.

Non può dunque stupirci che nel 1973<sup>204</sup> De Mauro già rivolgesse ai magistrati un preciso ‘appello’:

Un testo come la Costituzione italiana dimostra che è ben possibile scrivere norme tanto precise e definite quanto chiare e largamente comprensibili a tutti. Tuttavia, piaccia o non piaccia, Costituzione a parte, l’oscurità è di casa nei nostri codici e ancor più nella miriade di leggi e decreti [...]. Ciò rende particolarmente delicata la posizione dei magistrati. Se lo stato di fatto presente e, forse, le esigenze tecniche del fare leggi rendono oscuro il testo di tante norme, spetta ai magistrati, nei loro interventi, e *soprattutto nella motivazione delle sentenze*, parlare chiaro, tradurre cioè in parole largamente comprensibili a tutti gli interessati (e interessati siamo e possiamo essere tutti) le norme e le ragioni della loro applicazione. Come si sa, tra i magistrati è venuta avanti, sempre più forte, una tendenza che pensa e agisce così (De Mauro, 1977, p. 90, corsivo aggiunto).

Analogamente, conserva tutta la sua attualità una dura ma limpida pagina del 1986, in cui Franco Cordero rilevava usi linguistici diffusi fra i magistrati:

*Lessico opaco, gergale, criptico, elusivo, e sintassi tortuosa.* Persino i lettori esperti ogni tanto faticano a capire. Spira ipnosi dagli stereotipi: parole, sintagmi, frasi, interi discorsi, passano tali e quali in mille testi; l’asfissiante mimetismo esclude ogni parola viva. *Quasi una scrittura automatica*, alimentata dal ciclo sonnolento delle “massime”, dove astrazioni a maglie larghe sorvolano su qualità nient’affatto inutili alla diagnosi giuridica; alcune non corrispondono al clou deciso; e tali distonie riproducono i vecchi arcaica. *Povero lo scandaglio nomenclatorio, deboli trame sintattiche: ai due difetti supplisce l’enfasi; quanto meno dicono, tanto più declamano. Correlativamente al deperimento espressivo-logico proliferano segnali allusivi, o così recepibili:* condanne e proscioglimenti incidono su interessi individuali e collettivi; impossibile che atti simili nascano gratuiti; quando l’autore li formula in termini oscuri o ambigui, supponiamo che le ragioni effettive siano sommerse. Sensazione devastante. *Risulta tossico anche l’eretismo dialettico:* qualcuno esegue numeri da jongleur; ad esempio, ignaro del canone «in claris non fit interpretatio», accumula pagine a dozzina “dimostrando” come una formula legale dal senso ovvio significhi l’opposto dell’apparente, *in guerra con lessico, ortografia, grammatica; o compone trattatelli* imbellettandoli con una Begriffsjurisprudenz aliena dal quadro della decisione, e almeno fosse in-

<sup>204</sup> In una recensione a Santoni Rugiu, Moscardini, 1973, poi ristampata in De Mauro, 1977, pp. 88-91, con il titolo significativo: *Così parlò sua eccellenza*.

tenditore; spesso è uno stregone apprendista. *Non sono difetti da poco* ed essendo radicati nelle strutture (l'inquisizione secerne pensiero paranoide) o nei cromosomi culturali (quel latino bastardo, combinato ad astuzie avvocatistiche, ha spento il gusto dei fatti), finché durino le matrici, costituiranno un dato naturale; in tali limiti suona velleitaria ogni proposta sui rimedi. Dipendesse da me, allestirei il tirocinio degli apprendisti su due regole: Prima: imparino a usare i testi legali; incredibile quanta fumisteria nasca dall'ignoranza degli articoli applicabili al caso. Seconda: dicano tutto quanto conta, scrivendo poco e chiaro (Cordero, 1986, p. 33, corsivo aggiunto).

Tornando al nostro tempo, Mariani Marini, sulla base della sua lunga esperienza di formazione degli avvocati, ha saggiamente osservato<sup>205</sup>:

nel linguaggio giuridico vi è l'esigenza di usare in modo appropriato i termini tecnici, di norma individuati in base all'uso che ne ha fatto il legislatore nella scrittura della norma, e di evitare l'uso ambiguo di termini che nel linguaggio comune possano esprimere un concetto diverso da quello che allo stesso termine corrisponde nel linguaggio giuridico. Ma, soprattutto, l'uso corrente di pseudo-tecnicismi tralattati o di termini antiquati può rivelare la scarsa qualità dell'argomentazione [...]. *Il conformismo linguistico* dei testi difensivi è *innegabilmente la manifestazione di un conservatorismo culturale* che si esprime, appunto, nell'uso di formule irrigidite e desuete, che rimbalzano all'interno di un circuito perverso tra gli stereotipi dei massimari e delle banche dati e la loro riproduzione pedissequa negli scritti difensivi e nelle sentenze, e così via in un processo abnorme e resistente ad ogni innovazione. La semplificazione linguistica del testo, ovvero, secondo una efficace espressione, "la disincrostazione del linguaggio burocratico-giudiziario", va quindi operata agendo sui "falsi tecnicismi", sulle inutili complicazioni dei significati e sulle involuzioni sintattiche (Mariani Marini, 2004, pp. 96-97, corsivo aggiunto).

Per di più, la diffusione di «uno stile che ha eletto a suo baluardo la lontananza compassata da modi di esprimersi meno artificiosi che potrebbero tranquillamente annullare o almeno ridurre quella lontananza»<sup>206</sup> non giova nemmeno all'immagine dell'Istituzione e tanto meno a quella delle categorie degli operatori del diritto<sup>207</sup>. Allora in ambito giudiziario deve farsi ancor più pressante l'invito di Silvana Ferreri:

<sup>205</sup> In relazione agli atti difensivi ma con analisi e valutazioni applicabili a tutta la scrittura giudiziaria.

<sup>206</sup> L'efficace definizione – già citata in 1.4.1 – è di Mortara Garavelli, 2003c, p. 9.

<sup>207</sup> Basti pensare al rammarico che si genera ogni volta che un magistrato viene finalmente intervistato dai *media* per dare un parere autorevole e competente e ci si trova a

Wilhelm von Humboldt (1767-1835) prospetta il parlare come una attività intrinsecamente dialogica. Mandiamo ad effetto le finalità del parlare e dell'intendere altri che parlino o scrivano beninteso soltanto se capiamo che queste attività non sono solitarie: IO parlo per un TU che mi ascolta o legge, al quale cerco di conformarmi, ed egli deve sapere o aver saputo tenermi d'occhio e conformarsi a me. È questo il motivo profondo per cui un grande scrittore e saggista come Italo Calvino suggeriva a chi scrive di essere strabico, cioè di tenere conto con un occhio delle cose che si scrivono e con l'altro di sapersi spiazzare fino ad occupare il posto dell'ideale destinatario di uno scritto. Dobbiamo recuperare tutto il senso di questa visione dialogica del comunicare con parole, parlando e scrivendo. A questo ci aiuta la visione della lingua delineata da Ferdinand de Saussure (1857-1913). Ciò che egli chiama *parole*, l'atto individuale del parlare, non si svolge mai realmente in solitudine, perché è la lingua stessa che è organizzata «per vivere nella società come un vascello è fatto per navigare sul mare». Attraverso la lingua siamo sempre sollecitati ad avere rapporti con gli altri che la condividono. Si tratta di renderci consapevoli di ciò nell'atto di parlare e di scrivere: ciò è possibile se non addirittura sempre necessario (Ferrerri, 2002c, p. 24).

D'altronde, le richieste che il cittadino avanza collimano perfettamente con quanto il legislatore prescrive.

#### 4.7. *In forma chiara e precisa*

Il legislatore, infatti, non si limita a dare indicazioni sui *temi*: in più modi offre 'indirizzi' precisi anche sul piano squisitamente linguistico dell'*elocuzione*.

Un richiamo costante è quello alla *concisione*, dall'apertura del dibattimento<sup>208</sup> fino alla redazione della motivazione. Ad esempio, sia il codice di procedura civile<sup>209</sup> che quello di procedura penale<sup>210</sup> indicano più volte la concisione come modalità specifica di esposizione. È noto che *la capacità di sintesi è un'abilità complessa di livello alto* e la concisio-

constatare che sta dicendo cose importanti ma in una forma che sappiamo già incomprendibile per la maggior parte degli ascoltatori.

<sup>208</sup> Cfr. c.p.p., art. 493, comma 1: «Il pubblico ministero *espone concisamente* i fatti oggetto dell'imputazione».

<sup>209</sup> Cfr. art. 132 c.p.c., n. 4: «*la concisa esposizione* dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione»; art. 118 att. c.p.c.: «la motivazione [...] è costituita dalla esposizione dei fatti *rilevanti* della causa e delle ragioni giuridiche della decisione. *Debbono essere espone concisamente e in ordine* le questioni [...]»; cfr. anche art. 281 *sexies* c.p.c.: «[...] *concisa esposizione* delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».

<sup>210</sup> Cfr. c.p.p., art. 546, comma 1, lettera e): [La sentenza contiene] «*la concisa esposizione* dei motivi di fatto e di diritto [...]» e art. 544 c.p.p.: «una *concisa esposizione* dei motivi di fatto e di diritto».

ne, *per quanto assunta a norma di legge*, in genere è ben poco riscontrabile nella maggior parte delle pratiche giudiziarie.

In ambito penale, cito anzitutto la lucida diagnosi del giudice Mario Garavelli:

Vi è infine una naturale (o innaturale, visti i risultati) *tendenza alla verbosità* che impastoia molti provvedimenti e che, anche in questo, ci allontana dall'essenzialità che in genere caratterizza la scrittura dei giudici stranieri. *Le motivazioni di certe sentenze e ordinanze sono di una prolissità intollerabile [...]. Il diluvio delle parole non risparmia un grandissimo numero di prodotti giudiziali, dove gli avvocati non sono da meno dei giudici, anzi in genere li superano in verbosità torrenziali [...]. Non dovrebbe essere dimenticato infatti, anche da questi scrittori troppo virtuosi, che entrambi i codici di procedura impongono la stringatezza delle motivazioni [...] per cui la loro inosservanza appare come una vera e propria violazione di legge»* (Garavelli, 2003, pp. 51-52, corsivo aggiunto)<sup>211</sup>.

A conferma speculare, ricorro ancora all'avvocato Alarico Mariani Marini, che in ambito civile provatamente rileva il:

rischio sempre incombente sull'avvocato: *la prolissità*, che genera confusione e contamina il rigore dell'argomentazione con digressioni e ripetizioni inutili. Sulla prolissità degli avvocati la letteratura è sterminata; oggi tale fenomeno è contenuto da innumerevoli fattori esterni: il declino dell'oratoria nel processo penale, il tecnicismo del discorso giudiziale avanti al giudice professionale, la eliminazione di fatto dell'oralità [...]. La ristrettezza dei tempi di trattazione delle cause ha infatti privilegiato la difesa scritta nonostante il favore che i giuristi hanno sempre attribuito alla discussione orale. Tuttavia nelle fasi ove l'oralità è ancora consentita e praticata [...] e comunque sempre negli scritti difensivi, *la concisione e la brevità*, nei limiti consentiti dalla trattazione, rappresentano una caratteristica fortemente positiva del discorso giudiziale (Mariani Marini, 2004, pp. 99-100).

Forse anche in rapporto alla concisione è opportuno premettere che, più in generale, nell'analisi di qualunque scrittura giudiziaria occorre ormai tener conto delle variazioni – e delle potenzialità – connesse alla diffusione della tecnologia informatica, che, per essere sfruttata a pieno, necessita di competenze linguistiche aggiuntive rispetto a quelle tra-

<sup>211</sup> Cfr. anche Luigi Lanza, 2004, pp. 30-31, corsivo aggiunto: «Quintiliano [*Institutio oratoria*, Liber X], in proposito invita ad attenersi alla *brevitas sallustiana* [...] e ricorda che *la penna non lavora di meno quando cancella* (stilum non agit minus cum delet), tenuto tuttavia conto che *la lima deve pulire* e non distruggere il lavoro (lima poliat, non exerat opus)».

dizionali. Essa offre opportunità un tempo inedite, ma che devono essere gestite con consapevolezza e abilità<sup>212</sup>.

In particolare, la videoscrittura cambia le normali strategie di composizione dei testi: ad esempio, notoriamente facilita la resa materiale dell'architettura del testo<sup>213</sup>, rende agevole e illimitata la revisione sintattica, lessicale e stilistica di singole parti, ma complica la pianificazione testuale complessiva e il controllo a livello profondo<sup>214</sup>. La trasposizione, poi, di porzioni testuali in un nuovo testo deve essere realizzata con coerenza di pianificazione sintattica e testuale, implica strategie citazionali<sup>215</sup>, ecc. La facilità del «taglia e incolla» ha i suoi rischi: primo fra tutti quello di andare contro la *concisione*, se non altro perché talvolta è assai più facile e passivo trasporre larghe parti di testo che produrne una sintesi.

Ma restano anche le grandi potenzialità. Per quanto attiene alle sentenze, mi affido all'esperienza di una giudice di ambito civile<sup>216</sup>, Luciana

<sup>212</sup> Infatti la letteratura sulla comunicazione mediata dal computer (CMC) nasce proprio dal rapporto fra medium utilizzato e scelte linguistiche connesse. All'interno del Laboratorio di Linguistica Giudiziaria di Firenze Vera Gheno sta lavorando su questo tema, che ha implicazioni della massima rilevanza e che si inserisce anche nella filiera interconnessa della genesi dei testi prodotti rispettivamente da pubblici ministeri, avvocati e giudici: si pensi, ad esempio, alla *richiesta di misure cautelari* e alla *relativa ordinanza* oppure al rapporto fra *memorie* degli avvocati e *sentenze*, fra *imputazione* e *conclusioni delle parti civili*, ecc.

<sup>213</sup> Ho avuto modo di osservare negli anni come la videoscrittura alzasse progressivamente, anche se con gradi assai diversi di abilità, la rappresentazione grafica della gerarchia interna ai testi giudiziari. Ovviamente, gli uditori e i giovani magistrati o avvocati mostrano una totale confidenza e disinvoltura nell'uso del *personal computer*, mentre nelle generazioni precedenti si riscontrano ancora molte resistenze: esattamente come in qualunque altra categoria.

<sup>214</sup> Cfr. anche Orletti, Bertolucci, 2004, p. 135: «è difficile pianificare un testo con il *pc*, mentre, al contrario, la revisione risulta particolarmente semplice e facilitata. È necessario che lo scrivente comprenda che, per usufruire dei vantaggi del *word processor*, deve modificare le abituali strategie e tecniche di composizione per adattare alle caratteristiche del nuovo mezzo [...]. Lo scrittore che utilizza il *wp* deve capire che la revisione del testo non può limitarsi alla correzione degli errori segnalati dal programma ma deve riguardare anche gli aspetti più profondi [...]. Occorre, quindi, comprendere che il computer offre strumenti utili ai fini di migliorare la qualità testuale, ma che un incauto utilizzo di tali mezzi può apportare al testo danni peggiori di quelli a cui pone rimedio [...]. Emergono, in particolare, la tendenza a una revisione solo superficiale e la perdita della visione globale del testo».

<sup>215</sup> Ad esempio, uso del corsivo o delle virgolette citazionali, indicazione puntuale dei dati necessari per mettere in pratica l'eventuale recupero del testo assunto a «fonte», e così via.

<sup>216</sup> Per un'analisi linguistica di sentenze civili di merito, cfr. G. Scarpelli, 2005, Romagnoli, in preparazione.

Breggia, che, sul problema dell'accessibilità al dato richiamato nelle motivazioni *per relationem*, ha concluso:

*La diffusione della tecnologia informatica induce ad alcune riflessioni: 1) da un lato la necessità del richiamo extratestuale risulta sempre più ridotta di fronte alla possibilità di ottenere copia telematica degli atti di parte o dei precedenti giurisdizionali e della conseguente possibilità di copiare nel documento della sentenza i testi richiamati: questo rende anche possibile utilizzare il richiamo agli atti di parte anche per la ricostruzione del fatto o per le 'ragioni di diritto', spesso esposte in modo del tutto condivisibile dalle parti; 2) proprio la facilità del 'copia/incolla' induce però nella tentazione di violare il dovere di concisione, riportando elementi non essenziali ma che sarebbe lungo eliminare; può inoltre rendere meno efficace la funzione euristica della motivazione, cioè attenuare le possibilità di affinamento/verifica dei passaggi logici insiti nella personale esposizione delle ragioni che sorreggono la decisione; 3) a questo si collega la degenerazione indotta dalla facilità di accesso alle banche dati giuridiche: la facilità del reperimento delle massime induce il giudice a creare rapidamente la motivazione, senza aver controllato l'intero testo della sentenza: ciò rende impossibile rendersi conto dell'eventuale generalizzazione della *ratio decidendi* da parte del massimatore (estensione a casi simili) e rispettare il cd *canone dell'occasione* (uno dei criteri seguiti dai massimatori per le riviste di giurisprudenza e anche dall'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione [...]): le argomentazioni e i principi giuridici della sentenza non devono travalicare i limiti della loro rilevanza ai fini della decisione, limiti segnati dalla concreta fattispecie su cui la Corte si è pronunciata; la portata della *ratio decidendi* si può cogliere solo conoscendo il caso concreto e i fatti rilevanti (Breggia, 2004d, corsivo aggiunto).*

Tornando ai codici di procedura, occorre avere ben presente che il legislatore chiede di esporre le questioni in modo conciso e ordinato (art. 118 att. c.p.c.)<sup>217</sup>. È evidente che concisione e ordine non interessano solo il piano dei contenuti e coinvolgono direttamente la struttura testuale e la forma linguistica:

In generale, costituisce già indicazione sufficiente quella di evitare termini, proposizioni o addirittura periodi sovrabbondanti rispetto ad una congrua rappresentazione degli elementi di prova, degli argomenti valutativi e dei risultati raggiunti. E di non dar luogo a quelle che sono state impietosamente descritte come motivazioni "*laboriosamente disquisite, poco trasparenti o peggio opache, talvolta criptiche e contorte*" [Cordero], nelle quali l'inutile proli-

<sup>217</sup> Cfr. art. 118 att. c.p.c.: «la motivazione [...] è costituita dalla esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione. Debbono essere *esposte concisamente e in ordine* le questioni [...]». Anche in questa direzione, è interessante il lavoro di razionalizzazione delle prassi portato avanti dagli Osservatori sulla giustizia civile.

ferazione dei riferimenti narrativi e delle argomentazioni, lungi dal chiarire il pensiero del giudice, lo rendono ambiguo o addirittura oscuro [...]. Si richiede solo che [...] nessun termine o proposizione sia, per quanto possibile, inutile nell'economia del testo. Un connotato stilistico particolare, fonte di effetti immediati in termini di *concisione*, dovrà caratterizzare la premessa di fatto della sentenza. Nella stessa i fatti, in quanto non contestati o attinenti a passaggi del procedimento, saranno riportati come oggettivamente verificatisi; e quindi in una forma che possiamo definire *storica*, ove l'assenza di discussione consente di adottare espressioni icastiche e limitate a punti sommitali della vicenda. Mentre sarà tipica della parte argomentativa della sentenza una forma *critica*, ove i fatti compariranno come elementi di valutazione o come risultati di valutazione (Zaza, 2004, pp. 91-93).

*L'economia dello scrivere e del leggere non può prescindere dalla linearità di scrittura:* infatti, se la resa linguistica non è chiara, la decodifica diventa ambigua e lenta. Purtroppo, a giudicare dall'analisi dei provvedimenti, spesso si scambiano malamente per concisione il compatimento della frase e altri elementi che introducono solo complicazione e disordine.

Il legislatore precisa anche l'esigenza di «forma chiara e precisa». La prescrizione è esplicitata in relazione alla richiesta e al decreto di rinvio a giudizio<sup>218</sup> e infatti sappiamo che sono molte le garanzie imposte dal codice affinché non si vada a giudizio con accuse infondate<sup>219</sup>. Se il legislatore giustamente ritiene che la forma chiara e precisa sia essenziale per valutare le questioni, ciò vale anche per gli altri provvedimenti e per la sentenza in modo particolare.

D'altronde, ormai sono molti anche gli operatori del diritto che lo riconoscono. In questo senso, mi sembra decisamente significativa un'ordinanza della Corte di Cassazione che, annullando un provvedimento del tribunale del riesame, ha così motivato:

Tanto chiarito, è da rilevare che la struttura della motivazione dell'ordinanza impugnata – oltre a risultare manifestamente contrastante con la prescrizione che impone il requisito della concisione e della chiarezza espositiva – è inficiata da evidenti vizi logici e giuridici che ne compromettono la congruenza e rivelano lo sviluppo di un ragionamento contraddistinto da aporie, da lacune, da astrattezza e da apoditticità, tanto da doversi considerare non compatibile con i canoni della logica e con il mo-

<sup>218</sup> Cfr. i già citati artt. 417 e 546 c.p.p.

<sup>219</sup> Cfr. paragrafo 1.1.



dello legale di ordinanza cautelare prefigurato dall'art. 292, comma 2, lett. c) e c bis) c.p.p.<sup>220</sup>.

I magistrati della Corte di Cassazione sono scelti per provato valore e lunga esperienza, per cui non sono certo di prima nomina e, di conseguenza, sono stati esposti a modelli di scrittura tradizionali. L'ordinanza citata è, dunque, un segnale inequivoco del fermento e della riflessione linguistica che stanno ormai pervadendo ampie fasce di magistrati e di avvocati.

Purtroppo, però, stereotipia ed oscurità – disattendendo alle citate norme di legge – sono le cifre stilistiche che continuano a caratterizzare la maggior parte dei provvedimenti e le sentenze di merito e di legittimità, in materia penale e civile<sup>221</sup>. Il rigore linguistico come prerequisito indispensabile della chiarezza è ancora 'patrimonio di minoranza'<sup>222</sup>.

Ricorro, ancora una volta alla profonda esperienza in materia di Bice Mortara Garavelli:

I testi giuridici, a qualsiasi classe o sottoclasse appartengano, raramente e solo saltuariamente appaiono privi di espressioni desuete, di "modi di dire" congelati in uno specialismo che non è quello, inevitabile e ineliminabile, del lessico tecnico del settore, ma è invece frutto, abnorme e resistente, dell'*asuefazione a una stereotipia tramandata come un marchio di fabbrica*. L'abbondanza e la costanza con cui vengono impiegati stereotipi sintattici e lessicali sono davvero un tratto tipologico di non poco peso. L'esame delle particolarità lessicali incrocia il dominio della sintassi (Mortara Garavelli, 2001b, pp. 153-154, corsivo aggiunto)<sup>223</sup>.

<sup>220</sup> Ringrazio vivamente la giudice Ermengarda Ferrarese, che mi ha segnalato il passo.

<sup>221</sup> Come ho cercato di dimostrare con l'analisi di provvedimenti contenuta in Bellucci, 2005a, 2005b.

<sup>222</sup> Credo sia sufficiente, per esemplificare, questo passo tratto da una recente sentenza delle Sezioni Unite, che ha affrontato il problema della causalità nei reati omissivi impropri, in particolare nel reato di omicidio colposo per colpa medica: «[...] le Sezioni Unite ritengono, con particolare riguardo ai decorsi causali ipotetici, complessi o alternativi, che rimane compito ineludibile del diritto e della conoscenza giudiziale stabilire se la postulata connessione nomologica, che forma la base per il libero convincimento del giudice, ma non esaurisce di per se stessa la verifica esplorativa del fenomeno, sia effettivamente pertinente e debba considerarsi razionalmente credibile, sì da attingere quel risultato di "certezza processuale" che, all'esito del ragionamento probatorio, sia in grado di giustificare la logica conclusione che, tenendosi l'azione doverosa omessa, il singolo evento lesivo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe inevitabilmente verificato, ma (nel quando) in epoca significativamente posteriore o (per come) con minore intensità lesiva»; il periodo – formato da più di 113 parole – non è certo scritto «in forma chiara e precisa».

<sup>223</sup> Cfr. anche Mortara Garavelli, 2001b, p. 153: «Alcuni degli esempi [... appariscenti

Rinvio anzitutto a quanto già detto in 1.4.1<sup>224</sup> e – in particolare alle «raccomandazioni per lo scrivere chiaro» – ma vorrei soffermarmi adesso su stereotipi sintattici tipici dei testi applicativi di ambito giuridico già segnalati da Bice Mortara Garavelli<sup>225</sup>:

a) preferenza per costrutti sintetici:

*a*<sub>1</sub>) enclisi del *-si* con l'infinito retto da un verbo modale<sup>226</sup>; *a*<sub>2</sub>) sovraestensioni dell'infinito in frase completiva<sup>227</sup>; *a*<sub>3</sub>) uso di complete con l'infinito<sup>228</sup> e di «frasi ridotte» participiali<sup>229</sup>;

per la costanza con cui si presentano] potrebbero comporre un modesto campionario di stranezze: un documento [...] delle alterazioni di cui il linguaggio giuridico è vittima, forse più di altri settori».

<sup>224</sup> Anche per i rinvii bibliografici.

<sup>225</sup> Cfr. anche Mortara Garavelli, 2001b, p. 155: «Si trovano un po' dappertutto, a cominciare dalle fonti del diritto: dai testi normativi redatti (con esiti qualitativamente disuguali) da esperti delle dottrine e delle tecniche legislative, alla produzione giurisprudenziale tra ermeneutica e applicazione delle leggi, fino alla selva dei testi [...] “applicativi” e, fra questi, agli atti giuridici privati o a documenti non necessariamente opera di specialisti del settore. In questi ultimi scritti le restrizioni che imbrigliano i modi di esprimersi sono riconducibili sia all'uso di formule giuridiche a cui gli estensori si aggrappano per non incorrere in vizi di forma, sia a una tenace acquiescenza a fossili burocratici nei quali si ravvisa il sigillo dell'ufficialità. Ricerca di precisione affidata alle pastoie dell'antilingua».

<sup>226</sup> Si tratta delle perifrasi in cui il *si* passivante o impersonale viene agganciato all'infinito (posizione enclitica) invece di precedere il verbo modale di modo finito; Mortara Garavelli, 2001b, pp. 156-161, riporta numerosi esempi tratti da vari tipi di sentenze – “atti che *devono farsi* per iscritto” (per: *si devono fare*), “*possono istituirsi* sezioni” (*si possono istituire*); “*può procedersi* a espropriazioni” (*si può procedere*), ecc. – e segnala la permanenza dello stereotipo *trattasi per si tratta*.

<sup>227</sup> Si definiscono *complete* o *complementari* le proposizioni che svolgono la funzione di soggetto o complemento oggetto di un'altra proposizione. Cfr. Mortara Garavelli, 2001b, p. 161: «“il difensore chiede *applicarsi* all'imputato la diminuzione della pena”; “chiedendo infine *disporsi* la riapertura del locale” [...]. Sono sovraestensioni, perché, in casi come questi, l'infinito prende il posto del costrutto normale analitico *che si applichi* (o: *che sia applicata*) / *che si disponga* (o: *che sia disposta*). [...] i casi esaminati di sovraestensione dell'infinito sono avvertiti come formule fisse, come stereotipi, appunto, del linguaggio giuridico e burocratico, non esportabili in ogni altro settore e in particolare nel parlare e nello scrivere quotidiani».

<sup>228</sup> Cfr. Mortara Garavelli, 2001b, pp. 161-162; ovviamente, stiamo parlando delle complete per le quali è possibile scegliere tra la forma esplicita (con il verbo di modo finito) e quella implicita: «la situazione in cui il fatto si ritiene *essere avvenuto*» (*che sia avvenuto*). Il ricorso all'infinito, in questi casi, rientra nella tendenza alla riduzione sintattica «che non vuol dire eliminazione della prolissità su altri piani dell'espressione, e sul livello dell'organizzazione (o forma) del contenuto», *ibidem*, p. 162.

<sup>229</sup> Anche in questo caso, le «frasi ridotte» participiali sono preferite alle corrispondenti complete esplicite in quanto forme abbreviate; cfr. Mortara Garavelli, 2001b, p.

- b) anteposizione del verbo al soggetto in frasi principali<sup>230</sup>;
- c) anteposizione dell'aggettivo al nome<sup>231</sup>;
- d) abbondanza di participi presenti<sup>232</sup>;

162, che esemplifica: «ritiene già raggiunta la prova» (ritiene *che la prova sia già stata raggiunta*); «si sosteneva l'avvenuto decorso»; «può essere promossa dalla Regione che ritiene dalla legge o dall'atto invasa la sfera della competenza assegnata alla Regione stessa dalla Costituzione»; «in ordine al contrasto, *che* il Pretore assume *esistente* tra gli articoli impugnati». Cfr. anche, *ibidem*: «La struttura testuale è la stessa degli enunciati ove il predicativo consiste in un nome astratto, anziché in un participio: “né il giudice ha ritenuto l'inoperatività del vincolo...”».

<sup>230</sup> Cfr. Rovere, 2002b, pp. 29-30: «Più specifica del linguaggio giuridico, o almeno del tipo di testo 'sentenza' è l'inversione del soggetto, vistosa soprattutto quando il verbo passa in apertura di frase: “Esponevano gli attori che [...]”; “Lamenta l'appellante che il Tribunale [...]”; “Interponeva appello il G., censurando la sentenza [...]”; “Rileva il collegio che [...]”; “Osservava, in particolare, il giudice del gravame che [...]” [...]. La strutturazione bipolare della sentenza, specie nella parte dello svolgimento del processo in cui l'esposizione dei fatti avviene nella prospettiva delle parti in causa, suggerisce di scorgere nell'inversione un mezzo di focalizzazione contrastiva. Questa interpretazione non si lascia però applicare agli enunciati contenuti nei motivi della decisione in cui solo la Corte può assumere il ruolo di agente. Va osservato anzitutto che i verbi riportati negli esempi si lasciano suddividere in due classi distinte, in verbi designanti atti giuridici e verbi illocutivi espositivi. Nel primo caso non si ha inversione del soggetto ma del verbo, con l'obiettivo di conferire salienza comunicativa all'elemento giuridicamente rilevante. Possono far parte del focus, attraverso la collocazione tra verbo e soggetto, anche altri elementi lessicali, collegati al verbo e recanti informazioni giuridiche, come ad esempio avverbiali strumentali (... *con memoria depositata*...). Il fenomeno ha quindi una motivazione tecnica. Nel secondo caso [quando si anticipano forme di verbi come *osservare, rilevare, esporre, notare, lamentare* e simili] si scorge invece un modello letterario di esposizione narrativa. L'inversione del soggetto produce un effetto presentativo; con questo mezzo sintattico viene sottolineato il carattere formale e solenne di ciò che, in altri contesti, si è chiamato *appearance on the scene*, qui l'intervento di chi agisce nel foro». Cfr. anche Mortara Garavelli, 2001b, pp. 163-165, che riporta esempi come: «*Non ritiene tuttavia la Corte*», «*non può questa Corte accogliere il ricorso*», «*se debba il giudice consentire*», ecc.

<sup>231</sup> Sulla posizione pronomiale dell'aggettivo in italiano come marca di innalzamento di registro, cfr. anzitutto Berruto, 1988b; per il linguaggio giuridico cfr. Rovere, 2002b, p. 29 e Mortara Garavelli, 2001b, p. 165, in cui riporta esempi come: il *generale* divieto, *giuridica* identificazione, le *riportate* osservazioni, il *ritenuto* pregresso inserimento, l'*impugnata* sentenza / nella *appellata* sentenza / l'*asserito* affidamento / [la congruità] della *irrogata* pena / le *conseguite e conseguenti* pressanti esigenze economiche / il *promesso* compenso, un *legale* rappresentante, *contestuale* esercizio [dell'azione penale]; cfr. anche, *ibidem*, p. 166: «I più marcati sono i casi in cui vengono anteposti al nome aggettivi di relazione (la cui collocazione prevalente è postnominale), participi in funzione di aggettivi, attributi più “pesanti” che, nell'uso corrente, tendono [...] a essere posposti. In generale, possiamo considerare “stilisticamente marcate” le anteposizioni che non sono imposte da ragioni cotestuali».

<sup>232</sup> L'uso del participio presente in sostituzione di una frase relativa – così lontano dal-

- e) frequenza e posizione degli avverbi<sup>233</sup> strumentali<sup>234</sup>;  
 f) uso dell'imperfetto narrativo<sup>235</sup>.

l'uso comune contemporaneo – è ampiamente documentato ed è riconducibile alla consueta predilezione per i costrutti sintetici: la sede *risultante* dal, causa *proveniente* da, certificato *comprovante* che, ecc.; cfr. Mortara Garavelli, 2001b, pp. 166-167, che a p. 167 segnala anche i tanti «participi presenti sostantivati: l'*adottante*, l'*affrancante*, l'*istante*, il *comparente*, il *rimettente*, il *rivendicante* [dei frutti percepiti], il *denunziante*, il *mutuante*, il *delegante*, l'*accettante*, l'*alienante*, il *girante*, lo *stipulante*, il *dichiarante*, il *permutante*, il *somministrante*, il *mandante* (opposto al *mandatario*), il *depositante*, il *comodante*, l'*affiliante*, il *soccidante*, l'*accomandante*, il *giurante*, l'*appellante*; e le “coppie fisse” quali sono, ad esempio: *fondo dominante*, *fondo servente*, *lucro cessante* e simili».

<sup>233</sup> In relazione agli *avverbi modali* nei testi applicativi, cfr. Rovere, 2002b, p. 30, corsivo aggiunto: «Anche nell'ambito degli avverbiali modali si registrano ordini devianti nella prospettiva dell'italiano comune: “*Bene* fa il collegio nella commentata sentenza a richiamare la nostra attenzione su [...]”. La posizione iniziale dell'avverbiale va ricondotta a un modello letterario e costituisce una forte marca di registro. Notiamo al margine che nell'ordine Avv[erbio]-S[oggetto]-V[erbo], *bene* sembra avere in genere il valore di avverbio frasale modale (e non valutativo) e significa ‘in maniera adeguata, corretta’, ‘con precisione’: “*Bene*, quindi, il ricorrente in primo grado aveva notificato i ricorsi, presso la competente avvocatura distrettuale dello Stato, in persona del ministro dei trasporti [...]”. [Negli esempi seguenti] la posizione insolita, seppure poco appariscente, dell'avverbiale risultativo sottolinea il suo valore di grado, ma appare principalmente marcata in termini di registro: “Il principio in questione *perfettamente* si coniuga con la normativa sul divorzio [...]”, “il foglio allegato farebbe comunque corpo con l'atto cui inerisce, a tal fine *perfettamente* valendo le modalità d'unione adottate”».

<sup>234</sup> Cfr. anzitutto Rovere, 2002b, in particolare p. 27: «Ciò che [...] colpisce alla lettura di certi testi giuridici è la frequenza relativamente alta degli avverbiali strumentali [...]. Un secondo aspetto vistoso riguarda il comportamento posizionale degli avverbi strumentali, anch'esso in netto contrasto con le rilevazioni fatte nell'ambito dell'italiano comune» e pp. 32-35, corsivo aggiunto: «La posizione dell'avverbiale in testi giuridici, insolita probabilmente anche dal punto di vista della comunicazione tecnica in generale, potrebbe derivare dalla sua rilevanza informativa che lo spinge in posizioni strutturalmente più vicine al verbo. [...] gli avverbiali strumentali occupano di preferenza la posizione iniziale quando l'agente è rappresentato da una delle parti in causa e il verbo esprime un'azione giuridica riservata ad esse. La separazione grafica e il valore tematico dell'avverbiale sono in questi casi fenomeni spesso correlati [...]. L'aspetto interessante non è tanto l'identificazione della categoria semantica quanto il fatto che gli avverbiali strumentali che compaiono di preferenza tra soggetto e verbo sono quelli che si lasciano rapportare all'agente istituzionale (Corte, Collegio, Giudice), e quindi [riportando solo i componenti nominali dei sintagmi]: *sentenza*, *decisione*, *ordinanza*, *provvedimento*. I verbi più frequenti sono *dichiarare*, *accogliere*, (ri-)*affermare*, *ordinare*, *rigettare*, *sospendere*, *stabilire*, *disporre*: “Il Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Lecce, con *sentenza del 30 ott. 1987*, rigettava il gravame in punto di pronuncia [...]”, “Il Tribunale di Pescara, con *sentenza del 31 gennaio 1990*, dichiarava la cessazione [...]”, “La corte romana, con *sentenza in data 31 maggio – 9 novembre 1983*, accoglieva l'appello”. Già la separazione grafica rivela una funzionalità duplice, inquadra e rinforza l'unità sintagmatica dell'avverbiale tecnico complesso contribuendo nel contempo, con le pause che impone, a sottolineare il registro formale e solenne. In maniera più appariscente,

La medesima stereotipia è confermata anche da Michele A. Cortelazzo:

Molte delle caratteristiche delle sentenze [...] si accompagnano spesso ad un distacco, voluto o meno, dagli usi correnti della lingua anche in ambito formale [...]. Esempi di distacco con il linguaggio corrente sono l'enclisi, l'omissione dei funzionali, la permanenza del valore verbale del participio presente: tutte predilezioni linguistiche che finiscono per presentare la sentenza come testo settoriale, a fruizione volutamente interna al mondo del diritto. Tra gli altri fenomeni che distanziano le sentenze vi è anche l'ordine delle parole e, quindi, casi di anticipazione del verbo al soggetto [...]. Ma il fatto che queste caratteristiche permangano stabili nelle sentenze e, di riflesso, nelle forme di scrittura forense non deriva da ragioni intrinseche al testo, al tipo testuale od a norme esplicite, ma dal peso della tradizione sia nell'ambito professionale dei giudici che in quello degli avvocati [...]. Se si ritiene utile uscire dall'attuale stereotipia linguistica ingiustificata, vi è una via precisa da seguire ed è quella di una specie di autocontrollo degli operatori della giustizia, un controllo critico di fronte alle proprie produzioni che aiuti ad uscire dall'inerzia. Il richiamo a scuotersi dall'inerzia e ad acquistare spirito critico nel momento in cui si scrivono le sentenze è il suggerimento più proficuo che si possa dare ai giudici ed agli avvocati (M.A. Cortelazzo, 2003, pp. 84-85).

Personalmente, non credo che, se vogliamo innalzare in modo efficace e significativo le modalità espositive dei provvedimenti, basti un pur sacrosanto invito a quello che definirei 'uno scatto di orgoglio e di responsabilità' di magistrati e avvocati. A mio giudizio, per non rimanere nell'ambito delle 'buone intenzioni', bisogna procedere ad una integrazione della prima formazione universitaria e ad un in-

l'ambivalenza relazionale dell'avverbiale strumentale tra soggetto e verbo, con la specificazione dell'azione giuridica veicolata dal verbo da un lato e l'espressione della competenza istituzionale della Corte in quanto soggetto agentivo dall'altro, riflette l'intreccio frequente nella lingua giuridica delle due dimensioni, quella tecnica e quella del registro». Cfr. anche Mortara Garavelli, 2001b, pp. 167-170.

<sup>235</sup> Cfr. Mortara Garavelli, 2001b, pp. 170-171: «Di uso dell'imperfetto narrativo si può parlare a proposito delle ricostruzioni ed esposizioni di fatti, volti ad accertare eventi e situazioni a cui applicare le norme giuridiche. Luogo deputato, dunque, la *narratio* [...]. I testi sono quelli che si prestano a contenere il racconto dei fatti sui quali vertono questioni giuridiche: sono i prodotti delle attività interpretativa e applicativa [...]. L'imperfetto narrativo non ha il monopolio delle "esposizioni dei fatti" nei testi giudiziari. Si trova infatti alternato ad altri tempi del passato [e al presente storico], secondo le preferenze individuali di chi scrive atti giudiziari, testi di dottrina e simili». L'elenco complessivo dei più frequenti stereotipi sintattici è tratto da Mortara Garavelli, 2001b, p. 156.

cremento massiccio dell'aggiornamento professionale, in modo da diffondere pratica e consapevolezza delle specifiche competenze linguistiche professionali. In questo senso va dato atto al Consiglio Superiore della Magistratura, ad alcune Associazioni di Magistrati e al Consiglio Nazionale Forense – Formazione Avvocati che negli ultimi anni si è assistito ad una crescita di attenzione alla dimensione linguistica della formazione degli operatori del diritto. In proposito, mi preme ribadire, ancora una volta, che la componente linguistica in ambito giudiziario è documentalmente componente strutturale e pertinente nella realizzazione dei fini propri e specifici dell'Istituzione Giustizia. Di qui l'importanza di richiamare su di essa l'attenzione delle Istituzioni preposte e dei singoli operatori del diritto.

*Le motivazioni sono testi intrinsecamente difficili da confezionare*, anche se l'apprendimento per imitazione e la ripetitività rischiano di confinarle nella palude di un'apparente banalità e immutabilità, che avvolge inesorabilmente ciò che appartiene alla prassi quotidiana. In realtà, anche in questo caso, per attuare al meglio i fini propri dell'Istituzione Giustizia, si richiedono abilità e competenze linguistiche ben radicate, che non si improvvisano e non s'inventano. Mi preme dunque continuare a ribadire che non può esserci né risoluzione né creatività là dove non c'è preliminarmente *chiarezza*. In sintesi, come ha ricordato Tullio De Mauro:

Quando ascoltiamo e leggiamo, rendiamoci conto della complessità dei processi che portano ogni essere umano a estrarre, grazie alle parole, un senso dal caos dell'esperienza e a trasmetterci questa scintilla di ordine e di vita [...]. Secondiamo la natura stessa del nostro linguaggio, che è nato per mettere in comune i sensi estratti dalle nostre esperienze. E se intendiamo comunicare un senso, per farlo scegliamo le parole più dirette e più semplici che meglio possiamo sperare note e comprensibili a chi ci ascolta e legge (De Mauro, 2002<sup>4</sup>, pp. 148-149).

Tra l'altro, come ho già ricordato più volte, la riformulazione in parole e stili più lineari spesso ci costringe a chiarire e a precisare il nostro pensiero: il rigore linguistico è doveroso verso chi ascolta o legge, ma l'attenzione alle modalità espositive è di grande utilità anche per chi parla o scrive.

E infine, e non secondariamente, una sentenza dalla formulazione non chiara come può essere correttamente interpretata dalla indicata pluralità di destinatari, comprese le parti in causa? O, in modo an-

cor più cogente, il giudice del grado successivo o il giudice di legittimità come potrà valutare in modo agevole ciò che è stato reso linguisticamente opaco e non perspicuo?

Ho già esemplificato in più occasioni e in diverse sedi<sup>236</sup> la ricorsività dei problemi di resa linguistica e la contrapposta presenza di soluzioni più felici nei diversi tipi di sentenza.

In genere, nelle sentenze penali di merito è più alto il rischio di teatralizzazione enfatica e stereotipata ed è molto ben attestata l'incapacità di mantenere un registro di lingua unitario, per cui aspirazioni auliche e pseudo-letterarie possono mescolarsi – con improvvisi scarti di registro e pessimi effetti sul lettore – al linguaggio giuridico-burocratico. Sono ben documentate sia in ambito penale che civile l'incapacità di pianificazione testuale e sintattica: ad esempio, non di rado strutture ipotattiche con viluppi proposizionali quasi inestricabili si giustappongono a nominalizzazioni prolungate al di là di una ragionevole soglia di comprensibilità. Si conferma massicciamente la nota propensione ai burocratismi e alle selezioni lessicali ritenute 'alte', talvolta peregrine. Complessivamente, si è costretti ad osservare che la scrittura chiara e precisa, ordinata e concisa prescritta dal legislatore – e che dovrebbe comunque caratterizzare le sentenze in quanto testi pubblici e istituzionali – non è adeguatamente realizzata proprio per assenza di specifiche abilità linguistiche.

In questo quadro non confortante sono ben visibili anche le eccezioni e la tendenza – magari individuale, ma sempre più polifonica – a (ri)conquistare modalità espositive più risolte e più corrette, più lineari e più rigorose, più efficaci e più funzionali. Questo incontestabile impegno – diffuso a macchia di leopardo nel Paese e 'pagato' in prima persona – ha diritto ai supporti tecnici e generalizzati, di cui ha bisogno e che merita.

Mi limiterò, adesso, a riportare una porzione testuale della seconda parte della motivazione del 'nostro' processo. Peraltro, nonostante tutto, questa sentenza presenta un numero di stereotipi e di intrighi sintattici e lessicali decisamente più basso della media dei provvedimenti: in genere i periodi non sono troppo lunghi, le proposizioni implicite e la nominalizzazione non arrivano all'esasperazione di altre sentenze, la tendenza all'innalzamento di registro è decisamente contenuta.

Tuttavia, il brano sollecita preliminarmente una riflessione più siste-

<sup>236</sup> Cfr. Bellucci, 2005a (in cui ho analizzato anche passi della sentenza Galli, indicata con la sigla A), 2005b.

matica sul livello paragrafematico<sup>237</sup>, che, sia pure in gradi diversi, risulta mal dominato in tutta la scrittura giudiziaria, come abbiamo constatato anche nella diversità degli esempi complessivamente riprodotti.

Per di più, si tratta sempre di testi istituzionali, che – se non altro per la funzione legale che hanno – dovrebbero concretizzarsi come testi formali anche a questo livello. La formalità si incardina e si realizza non nella stereotipia e nell’aulicizzante burocraticità diffuse, ma solo nel rigore linguistico, che comprende anche la *punteggiatura logica* adeguata a questi tipi di testo<sup>238</sup>.

Come abbiamo visto, difficoltà aggiuntive e specifiche si presentano negli *scritti secondari*, come le trascrizioni d’udienza, in cui si deve passare dall’articolazione prosodica – che talvolta si cerca di rappresentare – all’interpunzione dello scritto. Nel caso dei “brogliacci di ascolto” e nelle trascrizioni di intercettazioni il problema va spesso a sovrapporsi alle disabilità di scriventi insicuri, riscontrata anche in gran parte dei verbali di polizia giudiziaria: è noto che in questi casi l’incapacità di pianificazione sintattica e testuale concorre ad alimentare quello che Manlio Cortelazzo, 1972, ha definito lo «smarrimento interpuntivo» della scrittura popolare.

<sup>237</sup> Sui *segni paragrafematici* cfr. anzitutto Mortara Garavelli, 2003a, pp. 10-11, corsivo aggiunto: «Sono stati denominati così da Arrigo Castellani, oltre alle *interpunzioni comunemente riconosciute come tali* (punto, virgola, punto e virgola, due punti, punto interrogativo ed esclamativo, puntini di sospensione, parentesi e lineette) *gli altri segni non alfabetici che possono valere come interpunzioni vere e proprie* (ad esempio, le virgolette e le lineette impiegate come indicatori grafici del discorso diretto e del dialogo), *acquistare valori sintattici e morfologici* (come il trattino d’unione) *o semantici* (le virgolette di “distanziamento” o “riserva”, le barre oblique che segnalano opposizione, l’asterisco negli usi lessicografico e grammaticale); e *inoltre gli accorgimenti grafici quali il tipo di carattere a cui si assegnino precise funzioni distintive di vario genere*: ad esempio, il corsivo che nell’uso giornalistico, specialmente, segnala le citazioni di parole e frasi; il corsivo dei titoli e delle menzioni; e infine il corsivo che segnala l’estraneità di una parola al sistema fonologico e lessicale della lingua italiana».

<sup>238</sup> Cfr. Mortara Garavelli, 2003a, pp. 8-9, corsivo aggiunto: «Parametri di regolarità si possono ricavare dal tipo di punteggiatura [che si definisce] *punteggiatura logica*: fondata su criteri logico-sintattici relativi a strutture frasali normalizzate, qualunque sia il loro grado di complessità, omologhe a un’organizzazione concettuale chiara e coerente, anche se di architettura complicata. Questo modo di interpungere ama l’uniformità e la costanza dell’applicazione, una volta stabiliti i valori e assegnate le relative funzioni a ciascuno dei segni. Si addice all’esattezza che ci si aspetta di trovare nei testi legislativi [...]. La regolarità delle strutture, come si manifesta nell’ordinamento gerarchico delle materie, così richiede che anche la punteggiatura risponda a criteri rigorosi, applicati senza incoerenze e senza deviazioni, in accordo con l’esigenza di segnalare gli snodi del ragionamento e quindi le divisioni e le relazioni sia tra i membri delle frasi sia tra le frasi che compongono complessi più ampi e articolati. *L’uniformità severa dell’interpungere corrisponde al rigore necessario all’organizzazione concettuale* [...]. Questa condizione può essere condivisa da qualsiasi testo composto all’insegna della formalità».



Ma almeno magistrati e avvocati dovrebbero aver ben chiaro<sup>239</sup> che l'interpunzione, oltretutto, è un fondamentale «rivelatore di struttura» (Simone, 1991, p. 221), in quanto offre al lettore informazioni indispensabili sull'architettura del testo, demarcando gli elementi costitutivi e le relative giunture. Come ha sintetizzato Bice Mortara Garavelli nel suo documentato e prezioso *Prontuario di punteggiatura*:

Qualunque decisione si prenda, o si trascuri di prendere, riguardo all'opportunità di usare l'uno o l'altro segno rivela, in positivo e in negativo, qualcosa di essenziale sull'organizzazione del discorso, sull'architettura e gli snodi degli enunciati; evidenzia le eventuali incoerenze nel graduarne i componenti e nel metterli in relazione reciproca. Una strutturazione difettosa di ciò che si intende scrivere sarà manifestata da un disagio interpuntivo. In questo caso un uso insufficiente o improprio dei segni di punteggiatura sarà un sintomo di quel male oscuro che è l'incapacità di costruire un testo. C'è poi un altro tipo di errore nell'interpungere: quello che falsifica un ordine compositivo accettabile. Il *testo* c'è (risponde alle indispensabili condizioni di coerenza), i congegni argomentativi funzionano, i ritmi del narrare, le fasi del descrivere sembrano a posto, ma il tutto è mal servito da una punteggiatura inadeguata. Si può benissimo essere capaci di costruire un testo e conoscere poco e male le norme (ma è meglio dire «le convenzioni») interpuntive, oppure non curarsi di applicare anche quelle che si conoscono. In ogni caso viene compromesso il pacifico svolgersi del filo del discorso (Mortara Garavelli 2003a, pp. 45-46).

Se la mancata conoscenza delle regole di chi ha bassi gradi di scolarizzazione si autogiustifica, se si comprende anche la fretta, talvolta obbligata<sup>240</sup>, di chi scrive, è più difficilmente accettabile la negligenza. E comunque, in ogni caso, va innalzata la cognizione che i segni paragrafematici si fanno carico di funzioni importanti e sono tutt'altro che mero orpello formale.

Ma torniamo alla motivazione del processo Bianchi:

*Esempio 49*

Angiolino Bianchi, che nega di essere l'omicida, la sera del giorno precedente all'omicidio, alle ore 19-19,30, cena in ristorante di Piombino

<sup>239</sup> Ma è vero, purtroppo, che la didattica dell'interpunzione nella scuola e nell'università è spesso approssimativa, inadeguata e talvolta perfino distorta.

<sup>240</sup> Si pensi anzitutto alla esiguità dei tempi prescritti per la consegna dei «brogliacci d'ascolto» e delle trascrizioni d'udienza, ma non si può nemmeno ignorare la condizione

(Nome del ristorante) con la Cioni; accompagna costei all'abitazione di via Mazzini intorno alle 21, lascia la nominata e si reca nell'abitazione di tale Giovannini Gina con la quale passerà la nottata. Tra le 21-21,15 circa riceve sul telefono cellulare una chiamata dalla Cioni e l'indomani, 15 giugno, alle sette circa del mattino chiama la stessa senza escludere di poter averla chiamata anche intorno alle 11 dello stesso giorno presso l'abitazione dei genitori. *Afferma* di essere stato in casa l'intero pomeriggio del 15 e aver più volte telefonato alla Cioni *ma si contraddice* affermando prima che il telefono chiamato squillava invano, dopo che risultava "muto" cioè disattivato. Riceve, *come accertato dal tabulato*, alle ore 16,11 e 40 secondi (*teste Di Meo*), sempre del 15 luglio<sup>241</sup> una telefonata dalla madre (Cognome Nome *confermante al dibattimento*). Afferma anche il Bianchi *sempre durante il suo esame dibattimentale* che aveva appuntamento con la Cioni per cenare con la stessa la sera del 15 giugno per le ore 18,30 e trascorrere la notte insieme ma, anziché recarsi all'ora prevista all'abitazione di costei, va dalla propria madre, cena presso quest'ultima dopo aver telefonato (*circostanze confermate dalla madre*) alla figlia Rita e solo successivamente, *sempre secondo la sua versione*, va presso l'abitazione della Cioni. *A suo dire* suona all'ingresso del palazzo aperto per lavori in corso, non ottiene risposta, sale al piano dell'appartamento, suona ancora, la chiama ad alta voce ("Anna sei in casa?"), non ottiene risposta, si allontana per andare a vedere se la donna fosse al ristorante ove si recavano abitualmente. *Rilevato che* la Nistri (*vedi sopra*)<sup>242</sup>, rientrata intorno alle 16, non sente né squillare il telefono nel vicino appartamento della Cioni né chiamare ad alta voce, il Bianchi null'altro fa per capire la causa del silenzio della donna; telefona alla Franceschini<sup>243</sup> soltanto il mattino successivo ma è costei che prende l'iniziativa per parlare della Cioni e rendergli noto il decesso. *Questa passività è ancor più ingiustificata in quanto a dire del Bianchi* non era mai accaduto che la Cioni si allontanasse da casa senza avvertire dopo aver preso appuntamento e lui stesso era ben consapevole di quanto fosse rischioso il "mestiere" della donna essendo a conoscenza di episodi resigli noti dalla stessa.

Nei giorni successivi al 16 giugno il Bianchi avverte la prima moglie (Fini), la figlia Rita e, tramite costei, la seconda moglie Bassi Katia di non parlare del suo carattere violento e, se interrogate sul suo rapporto con la deceduta, di porlo in sostanza in buona luce (*v. perizia intercettazioni telefoniche utenza Bianchi*).

in cui spesso si trovano ad operare molti magistrati, per cui li ho sentiti tante volte ripetere con amarezza: «È problematico perfino trovare il tempo di rileggere le sentenze...».

<sup>241</sup> Manca la vigola di demarcazione.

<sup>242</sup> A p. 6 della sentenza era già stato precisato che Gina Nistri abita in «appartamento sullo stesso pianerottolo» in cui si trova l'abitazione della Cioni. In questo caso il rinvio rimanda anaforicamente ad una porzione di testo antecedente, mentre la quasi totalità degli altri rinvii tra parentesi sono costituiti da riferimenti intertestuali agli atti dibattimentali assunti a «fonte».

<sup>243</sup> È la madre della vittima.

Il Bianchi è uomo dalla vita moralmente disordinata<sup>244</sup>. Marito prima della Fini poi di Katia Bassi<sup>245</sup> ha rapporti con non poche donne che si dichiarano sue “fidanzate”:<sup>246</sup> Bini Lucia, Rossi Maria, Lari Biancamaria, Cioni Anna ed ultima Giovannini Sara. *Le avvia alla prostituzione, si fa in parte mantenere (vedi dep. Buongiorno)*. Tiene molto alla Cioni. Costei è molto diversa dalle altre: è infermiera diplomata, è donna piacente dell’età di 34 anni, appartiene a famiglia del ceto medio, ha sinanche ricevuto un’educazione religiosa, sa autogestirsi e farsi valere<sup>247</sup>. La sua vita è cambiata con la conoscenza del Bianchi e molto in peggio. A giudicare dal numero delle telefonate che riceve da c.d. clienti guadagna molto...<sup>248</sup> È troppo importante per il Bianchi il non venir meno del rapporto fra loro.

Il Bianchi è un violento: *ce lo dice fra gli altri Fini Pietro, figlio di Fini Giovanna la prima moglie dell’imputato, sentito al dibattimento (“aveva il vizio di alzare le mani...più di una volta siamo andati a fare denuncia...ci ha messo paura...l’unico modo era scappare...siamo fuggiti di nascosto...eravamo terrorizzati... ecc.<sup>249</sup>); l’ha sperimentato la figlia Rita sentitasi costretta a querelarlo per minacce gravi (“ha preso un coltello da cucina...mi ha detto che mi avrebbe lasciato dei segni e che avrebbe ucciso la mamma...ha conficcato la punta del coltello sul tavolo a mò<sup>250</sup> di minaccia...ha preso un’ascia e mi ha detto di stare zitta altrimenti me l’avrebbe piantata nella testa...”)*; ha subito violenze in più occasioni tale Bini Lucia alla quale il Bianchi ha fatto saltare i denti anteriori (*dep. Buongiorno Eugenio*<sup>251</sup>); ma soprattutto la Franceschini ben sa che è stato violento anche con la figlia: in un’occasione, a Ostia nel maggio 2000 quindi poco prima dell’omicidio, con un pugno le aveva spaccato gli occhiali lasciandole un ematoma all’occhio destro (*vedi anche dep. Raddi Carolina*)<sup>252</sup>

<sup>244</sup> Si osservi la formulazione del giudizio, che verrà puntualmente ripresa nell’atto di appello della difesa.

<sup>245</sup> L’ordine Cognome Nome è più frequente, ma alterna con quello inverso senza che se ne comprenda il criterio.

<sup>246</sup> Spazi e virgolette sono così disposti nell’originale.

<sup>247</sup> La descrizione della personalità della vittima lascia trasparire una certa stereotipia culturale.

<sup>248</sup> Anche in questo caso non si comprende il valore assegnato ai puntini di sospensione.

<sup>249</sup> Le virgolette citazionali rimangono aperte e le singole frasi riportate dalle trascrizioni d’udienza sono separate solo dai puntini, in numero variabile, con cui si segnala l’omissione del resto della frase; manca perfino lo spazio di demarcazione tra una frase e l’altra.

<sup>250</sup> Il monosillabo della locuzione preposizionale è attestato anche con l’accento, che però mostra la mancata percezione dell’apocope di *modo*: *mò*; la stessa cosa avviene per *po’* ‘poco’, che anche in ambito giudiziario è spesso scritto *pò*.

<sup>251</sup> I testimoni talvolta sono indicati con il solo cognome, talaltra con cognome e nome senza che ci sia un criterio regolatore comprensibile: ad esempio, sembrerebbe logico che eventualmente l’identificazione completa avvenisse alla prima citazione, ma così non è.

<sup>252</sup> Manca il punto di conclusione del periodo; al solito, spazi mancanti o sovrabbondanti sono dell’originale.

I litigi con la Cioni hanno sempre come causa il dongiovannismo del Bianchi non sopportato dalla gelosia della donna. Così è stato all'inizio della relazione quando il Bianchi teneva presso di sé la Bini Lucia; così è stato durante la gita a Ostia nel maggio 2000; così è stato in altre occasioni soprattutto quando il Bianchi ha conosciuto la Giovannini. Era con costei sul mare quando, il 24 maggio 2000 e cioè poco prima dell'omicidio, è caduto da uno scoglio ed è stato ricoverato in ospedale. Era con costei, ed hanno trascorso la notte insieme, fra il 14 ed il 15 giugno, giorno della morte della Cioni. Con ogni probabilità questa era al corrente della relazione sin dall'epoca del ricovero del Bianchi, nonostante costui non l'abbia avvertita subito di quanto accaduto, e con altrettanta probabilità la Cioni ha chiamato all'utenza del cellulare il Bianchi la sera del 14 giugno, cosa che non era solita fare, per non averlo travato<sup>253</sup> all'utenza dell'abitazione, fatto questo ben idoneo a destare il sospetto o la certezza del tradimento. Il giorno successivo la Cioni, che credibilmente poteva aver deciso di rompere con il Bianchi, dopo che anni prima aveva già detto alla madre di volerlo lasciare per la relazione con la Bini, non telefona a costui, con il quale era solita colloquiare al telefono più volte al giorno, ma riceve alla casa dei genitori e sull'utenza fissa di questa nella tarda mattinata una telefonata *con ogni probabilità effettuata dall'imputato*. Non poteva essere un cliente della Cioni, a conoscenza del solo numero cellulare indicato nei fogli propagandistici<sup>254</sup> e tantomeno a conoscenza del numero telefonico dei genitori della donna e dell'abitudine di questa a<sup>255</sup> recarsi presso la madre a pranzo; non vi sono motivi particolari per ritenere che fosse il marito separato (*Rumeno*); il Bianchi conosceva il numero e ben sapeva delle abitudini della Cioni. La telefonata era attesa da costei (*"questa è per me" dice alla madre*) e non è una telefonata tranquilla....probabilmente la donna comunica la sua volontà di far cessare la relazione.

Il Bianchi quindi non ha un alibi: la morte della Cioni è avvenuta intorno alle 15,30<sup>256</sup> comunque diecine<sup>257</sup> di minuti prima delle 16; soltanto alle 16,11 minuti e 40 secondi si trovava<sup>258</sup> presso la sua abitazione da dove risponde a telefonata della madre. A tal proposito si ricorda

<sup>253</sup> Evidente errore di digitazione: 'trovato'.

<sup>254</sup> Non è chiara la designazione del referente; infatti, in dibattito si è parlato più volte di pubblicità della Cioni (in qualità di "massaggiatrice") sui quotidiani locali, ma questo fa pensare ad annunci di altro tipo.

<sup>255</sup> La sostituzione della preposizione *di* con *a* è inusuale.

<sup>256</sup> Nella lettura si avverte subito l'assenza della virgola.

<sup>257</sup> In questo caso la variante *diecina* per *decina* è un regionalismo.

<sup>258</sup> La ripresa anaforica del soggetto è problematica, dato che la frase è preceduta da due proposizioni che hanno come soggetto, rispettivamente, *il Bianchi* e *la morte della Cioni*.

che lo stesso doveva dalle 5<sup>259</sup> del pomeriggio alle 7 trovarsi a casa propria per possibile visita fiscale essendo “in malattia”...

Lo accusa pesantemente il comportamento tenuto in relazione all'appuntamento del 15 giugno: *accertato a suo dire, ma senza riscontro nei tabulati per motivi tecnici e quindi non credibilmente*<sup>260</sup> *anche per la contraddizione nell'aver detto* prima che il telefono chiamato squillava poi che era “muto” (ciò può essere dipeso dal voler giustificare la mancata ricezione dal tabulato), ma sappiamo che il cellulare è stato trovato “aperto” su<sup>261</sup> lettino, che la Cioni non rispondeva al telefono, non va all'abitazione di costei alle 18,30 come concordato fra i due per poi cenare insieme, ma va dalla madre, *come lui stesso dichiara*, mangia presso costei e solo successivamente si sarebbe recato all'abitazione della deceduta<sup>262</sup>. Se non fosse stato a conoscenza della morte di costei per quale motivo non rispetta<sup>263</sup> l'appuntamento?<sup>264</sup> La donna poteva intanto essere rientrata ed era solita rispettare gli appuntamenti. Non solo<sup>265</sup> ma perché non chiede alla vicina Nistri notizie sull'assenza della donna? Perché non telefona alla madre della Cioni con la quale era in buoni rapporti? Non solo<sup>266</sup> ma il non essere stato sentito dalla Nistri chiamare a voce alta la Cioni, *come da lui affermato*, fa ben dubitare nell'indicato<sup>267</sup> contesto che si sia recato in tale momento della sera e dopo la cena presso la madre all'abitazione della deceduta.

Anche il comportamento tenuto il 16 giugno depone a carico del Bianchi: non è certo che si sia in qualche modo attivato per conoscere la sorte della Cioni; la Franceschini avrebbe telefonato di sua iniziativa per avvertire l'imputato il quale potrebbe aver prima telefonato all'appartamento della deceduta interrompendo la comunicazione appena saputo che il cadavere era stato scoperto per la presenza di altri nell'abitazione della morta<sup>268</sup>. *È l'atteggiamento tipico dell'omicida: vuole sapere ma*

<sup>259</sup> Inusualmente qui non si fa distinzione fra ore antimeridiane e pomeridiane, anche se la disambiguazione è offerta dal contesto.

<sup>260</sup> Questo uso dell'avverbio modale è insolito.

<sup>261</sup> La preposizione è ‘semplice’ nell'originale.

<sup>262</sup> Periodo di 110 parole, caratterizzato da una struttura sintattica errata e dalla semantica non sempre trasparente, a cui si aggiunge anche la vaghezza dell'interpunzione.

<sup>263</sup> Il presente storico dell'apodosi contrasta con il trapassato del congiuntivo della protasi.

<sup>264</sup> In genere la formulazione interrogativa non è frequente nelle sentenze.

<sup>265</sup> Si nota l'assenza di un segno interpuntivo.

<sup>266</sup> Cfr. la nota precedente, relativa a identica occorrenza.

<sup>267</sup> Ecco un'occorrenza della diffusa posizione prenomiale di aggettivi e participi.

<sup>268</sup> Mancano le virgole di demarcazione delle singole proposizioni.

*teme di tradirsi*<sup>269</sup>. Così il Bianchi non va in casa della Cioni, diversamente dal marito di costei, dopo aver saputo del decesso.

L'assassino ha usato il piede sinistro per colpire e finire la donna premendole sul collo: il Bianchi è mancino, *come da lui stesso dichiarato*, anche se scrive con la destra per aver preso quest'abitudine alla<sup>270</sup> scuola per volontà dell'insegnante, e le lesioni riportate cadendo dallo scoglio hanno interessato la parte superiore del corpo e non, od<sup>271</sup> in modo irrilevante, gli arti inferiori<sup>272</sup>.

Come detto<sup>273</sup> l'assassino ha pulito l'appartamento e soprattutto il pavimento intriso di sangue. La circostanza accusa una persona che poteva e doveva correre il rischio che arrivasse qualcuno, e tale persona è il Bianchi in quanto più di ogni altro, frequentando quasi quotidianamente i locali, poteva aver lasciato tracce da cancellare in qualche modo. Per questo possono essere state usate le ore del mattino del 16 *quando credibilmente la Nistri ha sentito chiudere la porta dell'appartamento della Cioni dal rumore caratteristico ed inconfondibile*. Il Bianchi ben poteva avere una copia delle chiavi di casa Cioni; poteva comunque averle prese dall'interno dell'appartamento il giorno prima; era infine più di ogni altro a conoscenza della realtà dei luoghi e quindi della possibilità di entrare ed uscire ad orari determinati.

Altro indizio accusatorio: non è stato trovato niente di appartenenza al<sup>274</sup> Bianchi, nonostante che costui frequentasse abitualmente la Cioni anche per passare la notte con la stessa.

Non ci sono modalità che inducano a far pensare all'azione di un maniaco o di un rapinatore: sul corpo della Cioni non vi sono tracce di violenza sessuale e nell'appartamento il giorno successivo all'omicidio sono stati trovati oggetti preziosi e danaro<sup>275</sup>.

Interessante a tal proposito la presenza dei due profilattici usati<sup>276</sup> in quanto l'assassino, apparentemente preoccupato di

<sup>269</sup> Il giudizio valutativo forse avrebbe potuto essere formulato in modo meno apodittico.

<sup>270</sup> L'uso della preposizione articolata, invece che semplice, è del tutto inusuale.

<sup>271</sup> Arcaismo ormai del tutto desueto: 'o'.

<sup>272</sup> Il giudice estensore riprende qui un argomento inadeguatamente utilizzato dal pubblico ministero in dibattimento e che verrà invece trattato più distesamente nel processo d'appello.

<sup>273</sup> Manca la virgola di demarcazione.

<sup>274</sup> Si incrocia qui *appartenente al* e *di appartenenza del*.

<sup>275</sup> Il giudice procede ad una deduzione argomentativa a partire da «fatti», che nella prima parte erano stati solo enunciati.

<sup>276</sup> Manca la virgola di demarcazione fra proposizione principale e dipendente.

far pulizia, li lascia sul posto in evidenza. Evidentemente il liquido seminale non gli appartiene ed anzi vuole orientare le indagini verso un cliente della donna. Il DNA estratto dal sangue del Bianchi e dal liquido spermatico dei profilattici, *come accertato dalla consulenza della d.ssa Cristiana Puglielli*<sup>277</sup>, non appartiene all'imputato, ed anche questo quindi è elemento confermando l'accusa.

Come detto è mancato un serio tentativo di difesa: la donna può essere stata colta di sorpresa per la conoscenza dell'aggressore....L'imputato era ben conosciuto dalla vittima.

Dopo il 16 il Bianchi cerca anche pesantemente di influenzare le donne che ben lo conoscono come un violento: devono in sostanza, se interrogate, dir bene di lui, dimenticare fatti vecchi di vent'anni. Parlando più volte con la Franceschini esalta la figura della figlia, tanto da indispettare<sup>278</sup> costei che oramai sapeva quale fosse l'attività della deceduta, all'evidente scopo di acquistare benevolenza per essere aiutato nell'esattamente prevista<sup>279</sup> incriminazione.

Ma inoltre il Bianchi aveva un movente per uccidere la Cioni: la gelosia della donna non sopportava più i tradimenti dell'imputato. Costei con probabilità gli aveva manifestato l'intenzione di lasciarlo, anche se il giorno precedente all'omicidio *ma pur sempre*<sup>280</sup> *prima di aver scoperto definitivamente la relazione con la Giovannini*<sup>281</sup> parlando con amica<sup>282</sup> - Pilastri Ornella - aveva detto di aver trovato un grande amore in persona non nominata ma credibilmente rispondente al Bianchi<sup>283</sup> (*v. anche dep. Raddi Carolina*), e questo il Bianchi non poteva sopportarlo, non certo per l'asserito amore nei confronti della Cioni, tradita percossa e beffata, ma per il venir meno della fonte di guadagno a lui derivante dalla prostituzione della nominata di cui era lo sfruttatore (*v.dopo*)<sup>284</sup>.

<sup>277</sup> In riferimento alla dottoressa si ristabilisce l'ordine Nome Cognome.

<sup>278</sup> Forse si sarebbe potuto selezionare un verbo più adeguato.

<sup>279</sup> Qui vengono anticipati in posizione pre nominale il participio passato e il relativo avverbio modalizzante.

<sup>280</sup> Forse sarebbe stato più trasparente: 'ma comunque'.

<sup>281</sup> L'inciso – qui segnalato in corsivo – non è delimitato da virgole e tanto meno segnalato da lineette.

<sup>282</sup> Qui l'assenza dell'articolo non appare giustificata.

<sup>283</sup> Si noti il contrasto stilistico tra il discorso riferito – *aveva detto di aver trovato un grande amore* – e la successiva prosecuzione burocratica: *in persona non nominata ma credibilmente rispondente al Bianchi*.

<sup>284</sup> In questo caso la parentesi marca un *rinvio intratestuale* di tipo cataforico. Sentenza Bianchi, pp. 13-19, corsivo aggiunto.

Il giudice estensore ha iniziato il suo ragionamento a partire dagli argomenti a sostegno dell'ipotesi accusatoria: ha chiarito che l'imputato, privo di alibi, potenzialmente ha un buon movente e ha argomentato i non pochi dati indiziari. L'argomentazione assume a «fonti» *tabulati telefonici, perizie* – fra cui una sulle *intercettazioni telefoniche* e un'altra sull'*analisi del DNA*<sup>285</sup> – ma soprattutto *testimonianze rese in dibattimento*. Abbiamo visto anche la citazione argomentata della querela avanzata dalla figlia dell'imputato.

I rinvii intertestuali – che, come sempre, punteggiano e supportano la motivazione – per lo più sono racchiusi fra parentesi e sono costituiti dai nomi dei testimoni o da frasi particolarmente significative tratte dalle *trascrizioni d'udienza*. A margine si può notare che, pur dovendo porre il fondamento probatorio, i rinvii in questa sentenza sono molto generici: non si fa riferimento né alle date d'udienza né alle pagine di trascrizione<sup>286</sup>, le frasi citate non sono accompagnate da indicazioni che consentano un agevole reperimento del cotesto da cui sono estrapolate.

Non si può dire che la modalità espositiva sia ottimale, ma quanto meno il testo permette una facile decifrazione d'insieme: i problemi, eventualmente, riguardano qua e là la comprensione di alcuni enunciati o segmenti testuali mal formulati.

#### 4.8. *Commenti metainterazionali in sentenza*

Vediamo adesso le argomentazioni relative a quelli che il giudice considera i principali elementi di accusa<sup>287</sup>. Assume qui rilievo da protagonista la principale teste a carico, Maria Rossi<sup>288</sup>, che avevamo già incontrato nei verbali delle indagini preliminari riprodotti o sintetizzati al paragrafo 2.7:

<sup>285</sup> Di cui si argomenta l'elemento indiziario legato alla negatività del risultato.

<sup>286</sup> In altre sentenze – ad esempio in quella del processo Galli – la «Premessa» contiene informazioni più precise sullo svolgimento del processo, ad esempio le date di udienza in cui sono stati sentiti i testimoni; per questa via si agevola un eventuale controllo.

<sup>287</sup> *Il dubbio* – in ogni sua forma – deve essere ben presente nel processo di deliberazione, ma è invece escluso dalla motivazione, la quale serve a giustificare la decisione e, quindi, deve anche eventualmente spiegare come si sia *risolto* il dubbio stesso.

<sup>288</sup> Ricordo che nella lista di citazione di lei si legge: «Si prostituiva in casa della Cioni. Ivi si trovava anche il giorno del delitto. C'era anche l'imputato. Constatò che il Bianchi litigava con la Cioni e la percuoteva ripetutamente».



## ESEMPIO 50

*Viene quindi incriminato*<sup>289</sup> *Bianchi Angiolino*. Lo accusano il reperimento nella sua abitazione di una scatola, al momento contenente vecchie posate, di scarpe Alga modello Mach 1 n.44 che la P.G. ritiene di aver individuato per quelle che hanno lasciato l'impronta sul poster, *ma soprattutto lo accusano alcune donne, dedite alla prostituzione*<sup>290</sup> *con le quali ha avuto rapporti nel recente passato. Fra queste emerge tale*<sup>291</sup> *Rossi Maria: poco prima dell'omicidio avrebbe assistito in casa della Cioni ad un vero e proprio pestaggio ai danni di costei da parte del Bianchi.*

*Circa le scarpe Alga*<sup>292</sup> (v.in<sup>293</sup> particolare dep. Tantini Leonardo) al termine di una lunga istruttoria sul punto tutto viene deciso in modo assolutamente convincente<sup>294</sup> da una *perizia disposta dalla Corte* che sostanzialmente conferma i risultati raggiunti dal *consulente di parte* ing. Giuseppe di Campo, *avvalso dell'aiuto dell'investigatore privato* Priamo Desideri. Al di là delle argomentazioni strettamente tecniche non è superabile una *considerazione conclusiva del perito* Marco Carlini: l'orma non solo può essere stata lasciata da scarpa diversa dall'autentica Alga ma sinanche<sup>295</sup> da scarpa di tutt'altra marca (Runnj) reperita dal perito e con impronta visivamente più simile a quella lasciata sul poster che non la Alga. Del resto ritenuta<sup>296</sup>, ma comunque non provata, l'autenticità della scatola trovata nell'abitazione del Bianchi, non si potrebbe escludere l'immissione<sup>297</sup> nella stessa, eventualmente sottratta furtivamente all'origine della distribuzione<sup>298</sup>, di scarpe non autentiche per l'esistenza di innumerevoli imitazioni di marca con produzione e vendita a livello mondiale. *Quello che appariva uno degli in-*

<sup>289</sup> L'esigenza di spersonalizzazione a fini di generalizzazione si realizza nel ricorso alle forme impersonali o al passivo deagentivato, come in questo caso.

<sup>290</sup> Manca la virgola di demarcazione dell'apposizione.

<sup>291</sup> Il burocratismo è ridondante: qui il deittico *tale* ('una certa') non apporta alcun significato aggiuntivo.

<sup>292</sup> Sul tema, cfr. anche par. 2.4, Esempi 10, 11 e 12 e par. 2.7, Esempio 22b.

<sup>293</sup> Gli spazi sbagliati – qui e in seguito – sono, come sempre, dell'originale: lo ricordo solo per eliminare ogni dubbio.

<sup>294</sup> La quasi totale assenza di virgole di demarcazione nel periodo alimena, ad esempio, un momento di incertezza nell'assegnare la precisazione *sul punto* al cotesto precedente – *al termine di una lunga istruttoria* – o al seguente: *viene deciso*

<sup>295</sup> Burocratismo: 'anche'.

<sup>296</sup> Altre esempio del citato costruito ridotto formato dal participio passato – *ritenuta* – e da un sostantivo astratto: *l'autenticità*.

<sup>297</sup> Gli esempi di nominalizzazioni che sostituiscono proposizioni esplicite sono molti.

<sup>298</sup> L'inciso non è del tutto trasparente dal punto di vista del significato.

*dizi di maggior rilievo a carico del Bianchi perde totalmente consistenza ed è completamente abbandonato dall'accusa.*

*L'esame dibattimentale reso dalla Rossi è scomponibile in tre momenti diversi: alle domande dell'accusa pubblica e privata la donna risponde in modo monosillabico, incerto, contraddittorio, costringendo gli esaminanti a continue contestazioni; le contraddizioni, le risposte monosillabiche, l'apparente o reale incapacità di comprensione "fino all'adesione passiva alle domande dell'interlocutore" divengono massime quando l'interrogatorio diviene stringente ed ancor più quando la vis dialettica della difesa cerca conferma alle proprie tesi su quando<sup>299</sup> accadde in casa della vittima nelle ore precedenti<sup>300</sup> la sua morte ed in particolare in rapporto alla presenza della donna nella casa ed al supposto litigio cui avrebbe assistito<sup>301</sup>; "il comportamento della Rossi cambia radicalmente quando l'interlocutore è il Presidente":<sup>302</sup> al tono più rassicurante delle domande ed alla diversa affabilità dell'interlocutore corrisponde una memoria più precisa degli eventi, una maggiore disponibilità alle riposte, nell'ambito comunque della tendenza ad aderire alle domande e nell'incuranza delle contraddizioni rispetto alle posizioni assunte con gli interlocutori precedenti". Quanto sopra, da tutti rilevato (il Presidente si è visto costretto a richiamare le parti invitandole ad evitare insistenze ossessive), è stato accentuato<sup>303</sup> dal perito (dr.<sup>304</sup> Giovanni Ronchi; sono sue le espressioni riportate)<sup>305</sup> nominato al termine dell'esame della Rossi per valutarne l'idoneità a testimoniare ai sensi dell'art. 196 II co C.p.p.<sup>306</sup> La*

<sup>299</sup> Evidente errore di digitazione per *quanto*.

<sup>300</sup> L'uso del participio presente con valore verbale è confermato dal fatto che regge un complemento oggetto: *precedenti la sua morte* (e non *alla sua morte*).

<sup>301</sup> A questo livello di lettura, vediamo comparire citazioni dirette – come segnalato dalle virgolette – di frasi talmente importanti da essere riprodotte nell'argomentazione centrale della motivazione, senza che sia stato esplicitato preliminarmente *chi o quale atto* si sta citando.

<sup>302</sup> Lo spazio prima dei due punti è dell'originale.

<sup>303</sup> Qui la semantica di *accentuare* si incrocia con quella di *porre l'accento su*.

<sup>304</sup> Gli errori paragrafematici, come al solito, sono dell'originale.

<sup>305</sup> Si esplicita finalmente la «fonte» autorevole, ma non ci sono rinvii precisi alle pagine della perizia, in cui si potrebbero eventualmente recuperare i cotesti di affermazioni a cui si attribuisce tanto rilievo.

<sup>306</sup> L'art. 196 co. 2 c.p.p. recita: «Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge». Purtroppo fra i materiali a nostra disposizione manca il testo di questa perizia, che è stata richiesta dal pubblico ministero dopo l'esame dibattimentale della teste (come sapremo dall'Atto di Appello).

teste, pur affetta da infermità costituita da ritardo mentale di entità medio-lieve e da un disturbo Borderline di personalità, ha sufficientemente sviluppato il pensiero concreto, ha capacità di comprendere riferire e ricordare, con difficoltà però di organizzare i ricordi secondo l'asse dei tempi e gli intervalli sequenziali reali; quindi è carente nella collocazione temporale di ciò che ha visto e di ciò che ricorda rispetto ad altri avvenimenti<sup>307</sup>; *ha capacità di rispondere e di argomentare in modo coerente la risposta ma tale idoneità è fortemente influenzata dal modo<sup>308</sup> o toni suggestivi di formulazione della domanda o comunque tali da produrre una particolare tensione emotiva. Esclude il perito<sup>309</sup> che la terapia in atto della Rossi possa aver influito nel corso dell'esame dibattimentale sulla capacità di comprendere le domande e di rispondere alle stesse.*

*Quindi la Rossi è in grado di ricordare e di riferire se interrogata in modo scrupolosamente rispettoso delle sue condizioni psichiche. Valutando la testimonianza alla luce di quanto sopra<sup>310</sup> può dirsi<sup>311</sup> che la stessa<sup>312</sup> non è "intrinsecamente" contraddittoria; la diversità fra i tre momenti è tale da non poter essere equiparato in efficacia<sup>313</sup> quanto risposto all'accusa ed alla difesa da un lato ed al Presidente dall'altro, apparendo di ben maggiore efficacia, si ripete per le condizioni psichiche della Rossi e per il modo di interrogarla,<sup>314</sup> quanto risposto alle domande del Presidente<sup>315</sup>. Nell'ambito di questo momento, ripetendo del resto quanto già detto in modo contraddittorio, non si è contraddetta<sup>316</sup>: era presente nella casa della Cioni con costei ed il Bianchi per prestazioni sessuali orali; ha iniziato tale prestazione con cliente<sup>317</sup> poi terminata dalla Cioni; ha assistito ad un litigio in due tempi fra il Bianchi e la Cioni: prima*

<sup>307</sup> Anche se non ci sono segnali citazionali, è evidente, anche per le selezioni lessicali, che il giudice si sta rifacendo più o meno direttamente alla perizia.

<sup>308</sup> Errore di digitazione di *modi*.

<sup>309</sup> Occorrenza di anticipazione del verbo al soggetto, che serve a tematizzare il verbo.

<sup>310</sup> Manca la virgola di demarcazione della gerundiva.

<sup>311</sup> Occorrenza del *-si* enclitico nella soggettiva: 'si può dire che'.

<sup>312</sup> Il pronome è ripresa anaforica di un pensato *deposizione*, ma il soggetto grammaticale del periodo precedente è *la Rossi* e nel cotesto antecedente si è sempre parlato di *esame dibattimentale*.

<sup>313</sup> Qui la nominalizzazione complica inutilmente: 'per cui non si può equiparare l'efficacia di'.

<sup>314</sup> L'inciso sarebbe stato segnalato con più evidenza se si fossero usate le linette di demarcazione invece che le virgole.

<sup>315</sup> Si noti la sovrabbondanza di forme nominali del verbo.

<sup>316</sup> Il soggetto sottinteso è di nuovo *la Rossi*.

<sup>317</sup> Qui l'omissione dell'articolo è particolarmente marcata.

dell'arrivo del cliente e dopo l'uscita di costui il Bianchi ha colpito con calci e schiaffi la Cioni; il Bianchi colpiva con la destra in quanto la sinistra era fasciata. Circa la data dell'accaduto la Rossi nella fase precedente aveva riferito una circostanza specifica: il giorno successivo al litigio aveva visto movimento insolito davanti alla casa della Cioni, anche autoambulanze.

Se, salvo quanto sarà detto più avanti, *la deposizione della Rossi resa al dibattimento, sulla quale l'accusa fonda la richiesta di condanna, può essere ritenuta intrinsecamente non contraddittoria*, lo stesso non vale per la testimonianza di Lari Biancamaria, sulle cui dichiarazioni è pure in gran parte fondata l'incriminazione del Bianchi. Le incertezze sostanziali, i ripensamenti, i non ricordo rendono la testimonianza isolatamente considerata assolutamente inattendibile [...] <sup>318</sup>.

Il giudice anzitutto confuta – fondandosi essenzialmente su perizie – l'indizio della «scatola di scarpe», che era stato così enfatizzato dalla cronaca nera dei giornali <sup>319</sup>. Subito dopo l'estensore, con una razionale disposizione degli argomenti, passa all'analisi delle testimonianze e del loro valore probatorio, a partire dalla «deposizione della Rossi resa al dibattimento, sulla quale l'accusa fonda la richiesta di condanna». Come abbiamo visto, il nostro codice assegna una piena centralità agli esami testimoniali, che acquisiscono anche maggior rilievo in un *processo indiziario* come questo.

Ciò che colpisce anzitutto è la presenza, addirittura in sentenza, di una *riflessione sulle modalità di conduzione dell'esame dibattimentale*. È certamente significativo che il giudice abbia sentito l'esigenza di *istituire correlazioni esplicite fra modalità di gestione dell'interazione comunicativa nell'escussione dei testi e qualità della testimonianza resa*: «al tono più rassicurante delle domande ed alla diversa affabilità dell'interlocutore corrisponde una memoria più precisa degli eventi, una maggiore disponibilità alle risposte». Si precisa poi che «tale idoneità [della teste] è fortemente influenzata dai modi [sic] o toni suggestivi di formulazione della domanda o comunque tali da produrre una particolare tensione emotiva» e si deduce che «la Rossi è in grado di ricordare e di riferire se interrogata in modo scrupolosamente rispettoso delle sue condizioni psichiche».

Si afferma che – come «da tutti rilevato» – «l'esame dibattimentale

<sup>318</sup> Sentenza Bianchi, pp. 10-12, tutte le variazioni di carattere sono aggiunte per comodità analitica.

<sup>319</sup> Cfr. Esempio 11. Com'è noto, in Italia la cronaca nera si pone spesso all'intersezione fra «giallo» e «noir»: cfr. anche paragrafo 4.11.

reso dalla Rossi è scomponibile *in tre momenti diversi*», articolati sulla base delle funzioni dei diversi *registi* (e quindi di modi e fini specifici degli interroganti): le *domande dell'accusa pubblica e privata*, l'*interrogatorio stringente* e la *vis dialettica della difesa*, l'*esame del Presidente* nella sua «terzietà». Si argomenta poi che «la diversità fra i tre momenti è tale da non poter essere equiparato in efficacia *quanto risposto all'accusa ed alla difesa* da un lato ed al Presidente dall'altro, apparendo di ben maggiore efficacia, si ripete per le condizioni psichiche della Rossi e *per il modo di interrogarla, quanto risposto alle domande del Presidente*».

Certo, la riflessione metainterazionale è stata in gran parte indotta dalla presenza di un teste 'debole' come la Rossi ed è stata stimolata e supportata dalla presenza di una perizia: come spesso accade, occorre la presenza o il dubbio di un handicap per imporre all'attenzione dinamiche che altrimenti rimarrebbero latenti, pur essendo pienamente attive anche con i cosiddetti 'normali'<sup>320</sup>. Comunque, il fatto che nella sentenza si istituisca esplicitamente il rapporto *modalità delle domande – qualità delle risposte* e di conseguenza *si valutino* diversamente le *singole fasi dell'esame testimoniale – individuate nell'interazione fra ciascun regista e l'interrogata* – resta elemento di sostanziale importanza.

I giudizi sono formulati in chiave decisamente psicologica – «*tono più rassicurante delle domande*», «*diversa affabilità dell'interlocutore*» – anche perché si radicano in citazioni di quanto ha affermato lo *psichiatra* che ha fatto la perizia. Sorge allora spontanea la domanda di quale sia stato il *corrispettivo linguistico* delle affermazioni del perito e della motivazione del giudice; ne deriva il desiderio di verificare *se ci sia stata, e quale sia stata concretamente, la diversità di interazione linguistica e comunicativa che ha realizzato la differenza in dibattimento*. Ma, rinviando per questo al prossimo paragrafo, torniamo adesso alla motivazione.

Per quel che concerne la valutazione giuridica, dopo aver sintetizzato complessivamente le importanti e numerose dichiarazioni della donna, il giudice – espletando anche la sua funzione di *peritus peritorum* – conclude che «la deposizione della Rossi resa al dibattimento, sulla quale l'accusa fonda la richiesta di condanna, può essere ritenuta intrinsecamente non contraddittoria».

Data l'importanza contestuale, si sente l'esigenza di una maggiore puntualizzazione del significato assegnato al modalizzatore *intrinseca-*

<sup>320</sup> All'interno del Laboratorio di Linguistica Giudiziaria fiorentino il disagio psichico e lo svantaggio socioculturale sono temi specifici di Torchia, in preparazione.

*mente*, tanto più che alla prima occorrenza esso si presenta tra virgolette. In questo caso le virgolette non sembrano indicare una citazione dalla perizia<sup>321</sup> e quasi certamente esercitano la funzione di segnalare proprio il limite di precisione e univocità della parola<sup>322</sup>. Il GRADIT registra il significato “in modo intrinseco<sup>323</sup>, in modo inerente alla sostanza stessa di qcs.; nell’essenza”, ne indica i sinonimi «essenzialmente, in essenza, in sostanza, intimamente, sostanzialmente» e – quel che più ci interessa in questo caso – gli contrappone il contrario *estrinsecamente*. Infatti è proprio la valutazione di *non contraddittorietà intrinseca*<sup>324</sup> che lega<sup>325</sup> il passo alla *confutazione* – posta a diverse pagine di distanza – che approderà al giudizio di *contraddittorietà estrinseca*:

## ESEMPIO 51

Occorre tornare alla testimonianza della Rossi. Se questa, come detto<sup>326</sup> *intrinsecamente non contraddittoria*, fosse altresì *attendibile*<sup>327</sup> avremmo un elemento di grande efficacia<sup>328</sup> *probatoria a danno dell'imputato, ma così*<sup>329</sup> *non è. La testimonianza data al dibattimento è resa*<sup>330</sup> probatoriamente<sup>331</sup> inefficace da *altre*

<sup>321</sup> Anche se abbiamo visto che le citazioni in questa sentenza – del resto come in molte altre – sono prive di riferimenti precisi.

<sup>322</sup> Si rientra, cioè, negli usi in cui le virgolette (in equipollenza agli apici) indicano una riserva o, al contrario, danno evidenza a una parola, segnalano un particolare significato o una qualche connotazione, indicano un uso evocativo di un termine o il suo limite di precisione nel definire esattamente, e così via.

<sup>323</sup> Sempre il GRADIT attesta l’aggettivo *intrinseco* con il significato “inerente alla cosa in sé, insito nella natura più intima di qcs. o di qcn.”.

<sup>324</sup> Con cui si è conclusa l’argomentazione «a favore».

<sup>325</sup> Mediante una ripresa lessicale speculare e con modalizzatori contrari.

<sup>326</sup> Il *come detto* esplica qui l’importante funzione di connettere due argomentazioni correlate, ma – come già anticipato – poste in porzioni di testo assai lontane fra loro.

<sup>327</sup> Manca la virgola di demarcazione della protasi.

<sup>328</sup> Errore di digitazione: *efficacia*.

<sup>329</sup> La dislocazione a sinistra serve ad accrescere la posizione rematica di *non è* e a tematizzare il *così*.

<sup>330</sup> Si mantiene costante la predilezione per la diatesi passiva, anche con agente espresso: in questo caso serve a tematizzare *la testimonianza*.

<sup>331</sup> Si noti l’alta ricorsività degli avverbi composti in *-mente*; cfr. Serianni, 1989, pp. 489-490: «Ma perché gli avverbi composti in *-mente* si formano a partire proprio dal femminile degli aggettivi? La risposta sta nell’etimologia. In latino, infatti, una locuzione come SERĒNA MĒNTE voleva dire ‘con disposizione d’animo serena’, perché MĒNTE altro non era che l’ablativo del sostantivo femminile MĒNS, MĒNTIS (‘mente’ ma anche ‘disposizione d’animo’) adoperato in funzione modale. Naturale, dunque, che l’aggettivo concordasse con esso al femminile. Da locuzioni del genere si sviluppò il fortunato tipo avverbiale *-mente*».

dichiarazioni della donna<sup>332</sup> date in circostanze non coartante<sup>333</sup> e quindi in un contesto favorevole alle sue condizioni psichiche. Ad Aureli Michele, responsabile della Soc. San Luigi<sup>334</sup> di Montecatini ove facevano capo per essere aiutate economicamente e moralmente anche la Lari e la Rossi, uomo appartenente al volontariato cattolico e dedicato all'assistenza di bisognosi e minorati e quindi di particolare sensibilità ed attendibilità<sup>335</sup>, costituente una sorta di figura paterna per la Rossi tanto bisognosa di questo, dopo essersi messa<sup>336</sup> a piangere e spontaneamente, senza collegamento alcuno con argomenti precedenti, afferma che le hanno fatto dire cose che non sapeva sul conto del Bianchi, che lei era presente quando un signore di Bari o comunque una persona diversa dal –<sup>337</sup>l'imputato picchiava la Cioni mentre la teneva ferma tale Rosa Marchi. L'Aureli, sempre<sup>338</sup> nella sua deposizione dibattimentale, afferma che la Rossi ad espressa domanda<sup>339</sup> non seppe dire quando l'episodio sarebbe accaduto (il perito ha ravvisato nella stessa forte difficoltà a collocare nel tempo gli episodi e quindi non si può nemmeno escludere che abbia assistito alla lite in giorno diverso dal 15 giugno 2000!<sup>340</sup>) e che la stessa ora diceva una cosa ora diceva un'altra. Poiché tutto questo è accaduto in ambiente autorevole e familiare per la nominata<sup>341</sup>, anche alla presenza della moglie dell'Aureli, con esclusione non solo di coartazione ma sinanche di induzione<sup>342</sup> della donna a dare ap-

<sup>332</sup> Manca ancora la virgola di demarcazione proposizionale.

<sup>333</sup> È evidente l'errore di digitazione: *coartanti*. Abbiamo un altro participio presente con valore verbale, in questo caso del verbo *coartare*, ormai usato quasi esclusivamente come tecnicismo giuridico. Indirettamente il giudice definisce la componente "costrittiva" del dibattimento.

<sup>334</sup> Associazione di assistenza caritatevole, di cui ho cambiato il nome.

<sup>335</sup> Certi giudizi valutativi sono formulati in maniera tale da dare l'impressione di una certa stereotipia culturale: sembrerebbe motivazione più forte affermare che il teste non ha motivi per dichiarare il falso, piuttosto che richiamare a garanzia religiosità e volontariato.

<sup>336</sup> Dopo il lunghissimo inciso (di 54 parole), debolmente segnalato da virgole e non da più visibili lineette, si inserisce una temporale (di 13 parole) ancora incassata nella principale, con cui condivide il soggetto logico, che però si è presentato grammaticalmente solo come obliquo: *per la Rossi*.

<sup>337</sup> La lineetta è posta a mano sul testo originale, a correzione di uno spazio digitato per errore.

<sup>338</sup> All'avverbio è affidata la funzione di segnalare la «fonte» – la deposizione – delle affermazioni dell'Aureli fin qui riportate.

<sup>339</sup> Anche la suggestività di una figura paterna è alta: l'attendibilità dell'Aureli – a cui si riconosce la funzione di aver valutato correttamente un'interazione esterna al dibattimento – resta l'assenza di motivi del teste; il valore attribuito alla sua deposizione viene fondato dall'estensore sull'autorevolezza ancor prima che sull'argomentazione.

<sup>340</sup> Lo spazio superfluo è dell'originale; abbiamo qui una rara occorrenza del punto esclamativo in una motivazione.

<sup>341</sup> Deittico tipicamente burocratico.

<sup>342</sup> La tendenza alle catene di nominalizzazioni è sempre alta.

poggio ad una particolare tesi, appare evidente la labilità della Rossi a ricordare e pone sullo stesso piano quanto affermato dalla stessa al dibattimento e quanto attribuitole dall'Aureli. La testimonianza ha quindi una *contraddittorietà estrinseca* che la<sup>343</sup> rende inattendibile e non suffragante gli indizi emersi. Va aggiunta una considerazione: *l'imputato è uomo scaltro, fornito di non comune autocontrollo, freddo, insomma "sa cosa vuole"*<sup>344</sup>. Così è apparso al dibattimento, così è<sup>345</sup> stato nella sua vita<sup>346</sup> almeno nel periodo cui si riferiscono gli atti processuali<sup>347</sup>. Riesce a mantenere ed a recuperare rapporti destinati a finire senza la dovuta scaltrezza<sup>348</sup>. Lo vediamo fino all'omicidio ed anche dopo in buoni rapporti con i familiari della Cioni non solo<sup>349</sup> ma, dopo un litigio con vie di fatto<sup>350</sup>, si guadagna<sup>351</sup> la benevolenza sinanche<sup>352</sup> del marito dell'uccisa, così come ha recuperato il rapporto con la prima moglie Fini<sup>353</sup>. Sa mantenere i rapporti con diverse donne contemporaneamente vincendone la gelosia, sa farsi cercare....<sup>354</sup>*In mancanza di elementi ben più certi di quelli acquisiti*<sup>355</sup> è difficile credere che un uomo come il Bianchi abbia percosso con estrema violenza, tanto da procurarne la morte, la Cioni in presenza di testimone<sup>356</sup>.

<sup>343</sup> Ripresa anaforica del soggetto della principale; forse sarebbe stata più lineare una formulazione del tipo: 'La testimonianza ha, quindi, una contraddittorietà estrinseca, per cui risulta inattendibile e di conseguenza non prova gli indizi emersi'.

<sup>344</sup> *I giudizi valutativi – indubbiamente necessari – nelle motivazioni devono essere formulati con cura, perché spesso sono «snodi testuali» a cui si riagganciano le impugnazioni. È affidata a questa frase di sintesi l'esplicitazione del «profilo complessivo» dell'imputato: in ambito letterario, avremmo qui la «rappresentazione del personaggio».*

<sup>345</sup> L'accento è stato aggiunto a penna nell'originale.

<sup>346</sup> Manca la virgola di demarcazione.

<sup>347</sup> Forse anche i soli esempi riportati bastano a confermare la «percezione complessiva» qui esplicitata dal giudice.

<sup>348</sup> Il collegamento semantico è reso ambiguo dalla formulazione: 'rapporti che sarebbero stati destinati a finire, se egli non li avesse gestiti con tanta scaltrezza'.

<sup>349</sup> La formula correlativa coordinante *non solo* – che serve a mettere in rilievo due affermazioni, ma ponendo l'accento sulla seconda – crea sempre problemi di interpunzione al nostro estensore.

<sup>350</sup> Le *vie di fatto* indicano la colluttazione.

<sup>351</sup> Il riferimento anaforico *l'imputato* è reso più complesso dal cambiamento di soggetto nella principale *Lo vediamo*.

<sup>352</sup> Burocratismo: "perfino".

<sup>353</sup> L'interpunzione di tutto il periodo – e più in generale dell'intero testo – è labile e inadeguata: eppure l'estensore non dovrebbe soffrire del "disorientamento interpuntivo" dei semicolti.

<sup>354</sup> Quest'uso dei puntini in sentenza rimane enigmatico: mi chiedo se anche l'assenza di spazio abbia una sua funzione nella mente dell'estensore, ma è impossibile trovare risposta.

<sup>355</sup> Come al solito, manca la virgola di demarcazione.

<sup>356</sup> Come si può notare, l'intera confutazione è compattata in un unico blocco testuale.



*Caduta la rilevanza probatoria di quello che al giudizio finale del PM costituiva l'elemento più importante a carico del Bianchi, occorre esaminare [...].*<sup>357</sup>

Dunque, il giudice confuta la rilevanza probatoria della testimonianza della Rossi – «che al giudizio finale del PM costituiva l'elemento più importante a carico del Bianchi» – sostanzialmente sulla base di due argomenti.

Il secondo ragionamento è trasparente: «In mancanza di elementi ben più certi di quelli acquisiti è difficile credere che un uomo come il Bianchi» – «uomo scaltro, fornito di non comune autocontrollo, freddo, insomma [che] "sa cosa vuole"» – «abbia percosso con estrema violenza, tanto da procurarne la morte, la Cioni *in presenza di testimone*». Il giudizio espresso sulla personalità dell'imputato si fonda, correttamente, sul *dibattimento* e sugli *atti processuali* nel loro complesso.

Va ricordato, però, che la Rossi non ha mai dichiarato di essere stata presente al momento dell'omicidio, ma solo di aver assistito a un litigio, in cui il Bianchi picchiava la Cioni «con la mano libera e con calci» e che, proprio per questo era «scappata da casa Cioni»<sup>358</sup>.

Né si dimentichi che lo stesso estensore ha argomentato che l'imputato è abituato a gestire con la «dovuta scaltrezza» i rapporti con le 'sue' donne e perfino con il marito della vittima: nel passare degli anni e nel variare delle situazioni il Bianchi è riuscito a tenere sotto il suo controllo mogli, ex-mogli e 'fidanzate'.

Se poi si ritorna alla parte conclusiva dell'Esempio 8, si constata che in *dibattimento* proprio il presidente ha chiesto all'imputato: 1. «senta, ci vuole dire come mai... Lei ha parlato delle donne con le quali ha parlato [sic] rapporti, relazioni, e ha anche sottolineato che un bel numero di queste erano donne nevrotiche erano donne... non normali, com'è? Lei aveva una particolare predisposizione per questo tipo di donne? Ci spieghi un momento»; 2. «ma erano tutte un po' così?»; 3. «ma perché aveva queste preferenze Lei?» e ha concluso: «poi, anche le altre, successivamente, ci ha detto che non erano tanto normali». Non sembra così fuorviante dedurre che il giudice stava pensando a quello che un tempo era il reato di «plagio»: come minimo egli, con le sue domande, ha messo in chiara evidenza che il Bianchi per tutta la vita si è scelto donne che era ben sicuro di poter controllare e dominare a suo piacimento.

In questo degradato e desolante universo femminile, Anna Cioni – la vittima – spicca proprio in quanto *unica* donna non to-

<sup>357</sup> Sentenza, pp. 19-21; corsivo aggiunto.

<sup>358</sup> Si consiglia di rileggere, in proposito, anche le parti conclusive degli Esempi 22a e 22b.

talmente condizionabile dall'imputato e la relazione del Bianchi con la Giovannini sembra motivo sufficiente perché la Cioni si ribellasse e volesse chiudere la propria 'storia' con l'imputato.

Ma sarebbe drammatico se il giudice potesse emettere sentenza sulla base di quelle che sono «impressioni», pur ineliminabili, di un 'pubblico'.

Il primo argomento ci riporta invece a considerazioni psicologiche, ma anche interazionali. Ad esempio, la prima cosa che si nota, dal punto di vista linguistico, è proprio il diverso peso che si attribuisce ad una *interazione quotidiana in un contesto "favorevole"* vs una *interazione asimmetrica in tribunale*<sup>359</sup>. Infatti, le dichiarazioni della Rossi all'Aureli – proprio perché «date in circostanze non coartante [sic] e quindi in un contesto favorevole alle sue condizioni psichiche» – inducono il giudice a porre «sullo stesso piano quanto affermato dalla stessa al dibattimento e quanto attribuite dall'Aureli».

Si ricordi che ci sono altre dichiarazioni della Rossi – quelle rese durante le indagini preliminari e che in parte abbiamo letto al paragrafo 2.7 – che qui non vengono inserite come terzo polo (anche temporale) di un confronto che resta binario: infatti, per legge, i verbali non sono utilizzabili come prova o per motivare la sentenza.

Il giudice, dopo aver argomentato perché la deposizione della Rossi al dibattimento poteva «essere ritenuta *intrinsecamente non contraddittoria*», le nega *attendibilità* in quanto la testimonianza presenta una «*contraddittorietà estrinseca*» rispetto alle dichiarazioni fatte all'Aureli «*in ambiente autorevole e familiare per la nominata, anche alla presenza della moglie dell'Aureli, con esclusione non solo di coartazione ma sinanche di induzione della donna a dare appoggio ad una particolare tesi*».

La confutazione della rilevanza probatoria della deposizione della principale teste a carico costituisce un pilastro fondativo dell'argomentazione con cui nella motivazione si giustifica la decisione finale:

#### ESEMPIO 52

*Alla luce di quanto detto circa la testimonianza della Rossi e le condizioni fisiche del Bianchi in conseguenza della caduta del 24 maggio*<sup>360</sup>, *gli indizi emersi non appaiono di rilevanza tale da rendere possibile una pronuncia di condanna sull'omicidio contestato*. Si aggiunge un'ultima considerazione: Bianchi aveva già convinto la

<sup>359</sup> Cfr. cap. 3.

<sup>360</sup> Si è già parlato di questo incidente dell'imputato in mare sia nei verbali delle indagini preliminari che in dibattimento.

Cioni a non lasciarlo; è stato detto quanto fosse abile a perseguire i propri interessi e quanto avrebbe perso per la fine del rapporto...uccidere la Cioni non era assolutamente conforme al proprio utile. Si può ipotizzare che costei sia stata uccisa non per volontà dell'assassino ma per un eccesso in chi voleva soltanto darle una lezione.... ma sono soltanto ipotesi contraddette proprio dalla violenza dei colpi e dall'idoneità degli stessi a procurare la morte.

La rilevanza degli indizi, pur non sufficienti, è comunque tale da giustificare l'assoluzione ex art.530 II° co. C.p.p.

Il Bianchi è invece responsabile dei reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione in danno della Cioni contestati dal P.M. all'udienza del 9.12.2003.

Dunque, la corte proscioglie l'imputato dall'accusa di omicidio, ma *in base al comma 2* dell'art. 530 c.p.p., che – lo ricordiamo – precisa: «Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione *anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova* che il fatto sussiste, *che l'imputato lo ha commesso*, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile». La formulazione dell'intero periodo che si conclude con il rinvio al secondo comma dimostra che la corte non ritiene di poter assolvere senza riserve: «gli *indizi* emersi non appaiono di rilevanza tale da *rendere possibile* una pronuncia di condanna».

In conclusione *la Corte* – mentre *condanna* l'imputato per i «reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione in danno della Cioni» – *decreta il proscioglimento* dall'accusa di omicidio, in quanto «*La rilevanza degli indizi, pur non sufficienti, è comunque tale da giustificare l'assoluzione ex art.530 II° co. C.p.p.*»

La *motivazione*, come già detto, giustifica la decisione, ma è spesso anche lo «snodo» verso un ulteriore grado di giudizio.

Passiamo, dunque, all'analisi degli atti d'appello: si tratta di provvedimenti di rilievo – per quanto meno noti al di là della cerchia degli addetti ai lavori – che presentano caratteristiche specifiche anche sul piano linguistico.

Si definisce *appello* «l'atto previsto dalla legge per impugnare una sentenza civile o penale, pronunciata in primo grado, allo scopo di ottenere la riforma parziale o totale della stessa, e che dà luogo al giudizio di secondo grado»<sup>361</sup>.

<sup>361</sup> Favata, 2004, s. *appello*, p. 34.

Ad esempio, sappiamo già che una delle preoccupazioni specifiche dell'estensore della sentenza è costituita dall'esigenza di giustificare la decisione in modo tale da concedere meno spazio possibile alle impugnazioni. Gli appelli permettono anche di verificare quali sono gli elementi di debolezza – giuridica, argomentativa e linguistica – che una motivazione ha offerto (e su cui si sono impegnati i ricorrenti) e, contrastivamente, quali sono stati invece i passaggi che hanno 'tenuto'.

I ricorsi, infatti, si concentrano su *temi selezionati a partire da 'appigli' offerti in motivazione prima ancora che nel dispositivo*. Per di più sono redatti da figure professionali diverse: il pubblico ministero e gli avvocati. Rispetto agli argomenti assunti a tema, gli appelli ci offrono una ricostruzione più dettagliata e minuziosa delle emergenze processuali, per cui ci danno anche un quadro delle vicende, appunto, *di parte, ma con una maggior profusione di notizie*.

Oltretutto, questi provvedimenti devono servire ad ottenere l'appello, per cui implicano, strutturalmente, una *intrinseca componente persuasiva*, che si manifesta anche nelle scelte linguistiche e stilistiche.

Mentre la motivazione ha il compito di esporre concisamente – e 'obiettivamente' – i motivi per cui si è presa una determinata decisione, l'appello è una *contro-argomentazione di parte*, che cerca anche di sfruttare la già indicata distinzione/separazione tra fase della decisione e fase di redazione della motivazione. Negli appelli ci si oppone formalmente a quanto espresso in motivazione, ma sostanzialmente si cerca contemporaneamente di ricostruire, e di contestare, anche il percorso di formazione del convincimento del giudice. Nella motivazione la formulazione deve apparire *sobria e neutrale*: non a caso, ad esempio, aggettivi, avverbi ed espressioni modalizzanti i giudizi valutativi introducono spesso elementi di debolezza e favoriscono le impugnazioni<sup>362</sup>. Al con-

<sup>362</sup> Cfr. anche Cerroni, 2005, pp. 43-44, corsivo aggiunto: «Il vincitore del concorso [d'ingresso nella magistratura] non è solitamente abituato a scrivere, *dato il tradizionale sistema finora seguito negli studi universitari*. Ancor meno è abituato a trattare singole fattispecie concrete, atteso che le fatiche concorsuali si sono semmai concentrate nello studio e nell'esposizione di nozioni istituzionali. Ciò doverosamente premesso, occorre dire che l'ingresso dell'informatica può essere di concreto aiuto nella redazione dei provvedimenti e quindi in primo luogo delle sentenze. La possibilità illimitata di correggere e modificare il prodotto aiuta il magistrato a migliorare la qualità della propria motivazione, inducendolo ad *un periodare più breve, maggiormente comprensibile, scevro da inutili ripetizioni ed appesantimenti*. La riflessione insita nella stessa attività del magistrato viene esaltata dalla possibilità di rivedere quanto già scritto e di limare senza sforzi il proprio lavoro. Con la conseguente *possibilità di centrare agevolmente il percorso motivazionale, di sfrondare il testo da antipatiche pedanterie, sgradite agli avvocati e del tutto gratuite ai*

trario, gli estensori dell'appello si permettono, ciascuno a suo modo, molte più *libertà espressive in funzione persuasiva*.

Nel nostro caso la difesa, da parte sua, ricorre in appello<sup>363</sup> contro la condanna per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione<sup>364</sup>:

ESEMPIO 53

STUDIO LEGALE  
 Prof. Avv. Gabriele Dori  
 Avv. Tommaso Righi  
 Indirizzo  
 Tel.. (000) 000 000 – 000 000 (Fax)

On.le Corte d'Assise d'Appello  
 di MILANO<sup>365</sup>

– ATTO D'APPELLO –

I sottoscritti **prof.avv**<sup>366</sup>. **Gabriele Dori** ed **avv. Tommaso Righi**, del Foro di [...], difensori di fiducia di **ANGIOLINO BIANCHI**, nei cui confronti la Corte d'Assise di Lucca, in data 28 febbraio 2003, ha pronunciato, nel **proc.pen. n. 000/2000 RGNR** (n. 0/2001 assise) per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, **sentenza n. 1 assise di condanna**: – alla pena di anni tre di reclusione e lire otto milioni di multa (dichiarandolo interdetto dai pubblici uffici e dall'esercizio della tutela e della curatela per anni tre); nonché –<sup>367</sup> al risarcimento del danno alle parti civili costitui-

*fini della sentenza. Semmai tali sbavature appaiono senz'altro controproducenti in relazione agli interessi generali: una motivazione dalla quale può trasparire – assieme alla valutazione in diritto – un sottofondo in qualche modo intriso di umori e passioni estranei alla tecnica processuale e alla logica giuridica favorisce impugnazioni, allontana possibili conciliazioni, accende malumori ed innesca inutili polemiche».*

<sup>363</sup> Cfr. Favata, 2004, s. *appello*, p. 35: «Nell'interesse dell'imputato può appellare anche il difensore. Può farlo, però, solo colui che era difensore al momento del deposito del provvedimento, oppure colui che viene nominato a tale scopo e per tale atto».

<sup>364</sup> L'atto di appello della difesa risulta più comprensibile alla luce della parte della motivazione riportata all'Esempio 76.

<sup>365</sup> Come sempre, antroponimi, toponimi e date sono stati cambiati; neretti, corsivi e sottolineati sono dell'originale.

<sup>366</sup> Lo spazio manca nell'originale.

<sup>367</sup> Le lineette segnalano correttamente un elenco con cui si riassume il dispositivo della sentenza – su cui cfr. par. 4.10 – ma è singolare che il connettivo *nonché* sia anteposto al secondo trattino.

te (assegnando provvisoriamente<sup>368</sup> provvisoriamente esecutive alle stesse), **PROPONGONO**, nell'interesse del loro assistito, **APPELLO** avverso<sup>369</sup> la predetta<sup>370</sup> sentenza di condanna (sia per capi<sup>371</sup> penali che per quelli civili), ed **ENUNCIANO**, a sostegno di tale appello, i seguenti **MOTIVI**:

*MOTIVO PRIMO: ERRONEA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI PROCESSUALI E CONSEGUENTE MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 530 c.p.p.<sup>372</sup>; ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 n. 8 l. 75/58<sup>373</sup>*

1. Concordando con la prospettazione accusatoria – che riteneva il Bianchi responsabile della violazione di entrambe le ipotesi contemplate dall'art. 3 n. 8 l. 75/1958 – la Corte d'Assise ha concluso affermando:

– quanto alla condotta di “**favoreggiamento**” (consistente in “qualsiasi attività idonea ad agevolare e facilitare l'altrui prostituzione”<sup>374</sup>), che essa si sarebbe sostanziata nella pubblicizzazione dell'attività della Cioni “recando volantini, con l'univoca espressione attribuita alla Cioni di “massaggiatrice erotica”<sup>375</sup>, alla redazione del Nome Quotidiano, e provvede(ndo)<sup>376</sup> altresì alle spese dell'annuncio”<sup>377</sup>;

– quanto alla condotta di “**sfruttamento**” (consistente in “qualunque partecipazione parassitaria anche limitata, ai guadagni e alle diverse utilità ri-

<sup>368</sup> Il tecnicismo giuridico ha due accezioni: 1. “somma liquidata a titolo di pagamento anticipato in attesa della liquidazione definitiva”; 2. “provvedimento giudiziario provvisorio” (cfr. GRADIT, s.v.); il vocabolo è qui usato, con evidenza, nella prima accezione.

<sup>369</sup> La prep. *avverso* è la variante giuridico-burocratica di *contro*.

<sup>370</sup> Si ha un'occorrenza della già citata anteposizione dell'aggettivo e del participio al nome.

<sup>371</sup> Altro esempio di articolo zero.

<sup>372</sup> È il già citato articolo relativo alla *Sentenza di assoluzione*.

<sup>373</sup> L'articolo così recita: «3. – Le disposizioni contenute negli articoli 531 e 536 del codice penale sono sostituite dalle seguenti: È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 258 euro a 10.320 euro, salvo in ogni caso l'applicazione dell'articolo 240 del codice penale: [...]; 8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui».

<sup>374</sup> Le virgolette citazionali rimandano al già citato articolo di legge.

<sup>375</sup> Non si può non riconoscere alla formulazione un certo grado di 'creatività' linguistica.

<sup>376</sup> La parentesi segnala correttamente l'integrazione dettata da esigenze di adeguamento grammaticale legate al cambiamento di cotesto.

<sup>377</sup> Questa e le successive citazioni – segnalate dalle virgolette – sono tratte dalla motivazione della sentenza, come al solito senza precisione di rinvio intertestuale, anche perché, lo ricordiamo, le pagine della sentenza sono numerate a mano. *L'Osservatorio giustizia civile di Firenze sta avanzando interessanti proposte di gestione e numerazione degli atti, che consentirebbero richiami ben più agevoli e puntuali.*

cavate dall'esercizio" della prostituzione), che essa sarebbe consistita nell'essersi il Bianchi fatto pagare "(...) <sup>378</sup> le frequenti gite a fine settimana, e poi a [Nomi di luogo]", così come le cene al ristorante consumate "più volte alla settimana". "Ma il fatto ancor più eclatante – sottolinea il Giudice di primo grado <sup>379</sup> – è l'acquisto dell'immobile ... in località [Nome di luogo] ... con danaro interamente della Cioni che viene cointestato ad entrambi per uguale quota".

2. La tesi propugnata merita censure in punto di fatto (relativamente all'ipotesi di "favoreggiamento") e di diritto (relativamente all'ipotesi di "sfruttamento").

Va subito <sup>380</sup> detto, peraltro, che non è certo possibile fondare la responsabilità – in entrambi i casi – richiamando gli accertamenti di p.s. <sup>381</sup>, ovvero le affermazioni della Lari e della Rossi.

Troppo generico, infatti, è <sup>382</sup> sostenere che le condotte ascritte siano state "accertat(e) dalle indagini della p.s.", se solo si riflette sulla circostanza che gli ufficiali di p.g. escussi si sono limitati sul punto – al più – a riferire le dichiarazioni raccolte da persone informate sui fatti. Onde, evidentemente, era semmai sulle testimonianze di queste che la Corte si sarebbe dovuta soffermare per trovare supporto all'ipotesi coltivata dalla pubblica accusa <sup>383</sup>.

Ed è proprio questo passaggio – significativamente eluso in motivazione – che dimostra in realtà l'assoluta inconsistenza dell'assunto <sup>384</sup> propugnato.

Invero, sulla inattendibilità delle testimonianze della Lari e della Rossi (che avrebbero dichiarato essere il Bianchi "protettore della Cioni", senza scendere in ulteriori particolari) non è nemmeno il caso di spendere troppe parole <sup>385</sup>.

Per la Lari [...].

Per la Rossi basta invece rinviare alle conclusioni della perizia del dott. Giovanni Ronchi, nominato dalla Corte per valutarne la capacità a testimoniare ai sensi dell'art. 196 c. 2 c.p.p.

D'altra parte, occorre rilevare che una testimonianza limitata all'afferma-

<sup>378</sup> La parentesi di omissione di un segmento linguistico non accompagnerà i successivi puntini di sospensione con lo stesso valore.

<sup>379</sup> Abbiamo già visto che sono proprio queste le frasi in cui si presenta più tipicamente la posposizione del soggetto.

<sup>380</sup> In questo provvedimento sono presenti i *rientri di capoverso*.

<sup>381</sup> Altro esempio di sigla non sciolta, come la successiva *p.g.*

<sup>382</sup> Si noti l'ordine non lineare dei costituenti di frase.

<sup>383</sup> Il richiamo al «principio di separazione» è evidente.

<sup>384</sup> La vocale della preposizione articolata manca nell'originale.

<sup>385</sup> In questo provvedimento ci sono diversi scarti fra il linguaggio giuridico-burocratico ed altre scelte più o meno marcatamente colloquiali.

zione che taluno sia “protettore” di una prostituta non è utilizzabile, in quanto si sostanzia in un mero giudizio<sup>386</sup>. L’attribuzione della qualifica di protettore postula l’identificazione delle circostanze di fatto specifiche sulle quali il teste basa la propria conclusione, perché solo da tali circostanze può emergere – per il giudice – la possibilità di ritenere o meno fondata e plausibile l’attribuzione dell’affermata qualifica.

Ma, neanche la Brandi [...].

3. Su un altro piano, d’altra parte, si muovono i rilievi critici riguardo alla condotta di “sfruttamento” di cui si affermano integrati gli estremi<sup>387</sup>.

Il fatto, innegabile, è che tutto ciò che si rimprovera al Bianchi come risultato dello “sfruttamento”, ha costituito in realtà sempre espressione di una libera scelta compiuta dalla Cioni, compagna – non lo si deve scordare – dell’uomo. Così è stato per le vacanze, brevi o lunghe che fossero, e per le cene offerte; ma anche per l’acquisto dell’immobile, come lo stesso venditore Cognome ha avuto modo di mettere in luce nella sua deposizione (tanto che la Corte non ha potuto dimenticare che le trattative per l’acquisto furono condotte “esclusivamente dalla Cioni”, donna la cui spiccata personalità è emersa come circostanza pacifica<sup>388</sup> al dibattimento).

Paradossalmente, viene da sottolineare che<sup>389</sup> se lo “sfruttamento” della prostituzione dovesse ridursi, come si è purtroppo inclini a ritenere leggendo la sentenza, al semplice godimento – neppure sollecitato -, da parte di taluno, di un vantaggio materiale derivante dai proventi dall’attività di meretricio altrui, sorretto sul versante del dolo dalla consapevolezza dell’origine amorale (od immorale) dei proventi stessi (uno schema che ricalca insomma quello della “ricettazione”), il risultato sarebbe quello che nella vita quotidiana non si potrebbe mai coltivare nessun rapporto, neanche amichevole, con una prostituta (neppure se questa teorizzasse a chiare lettere – sia consentita la provocazione – come è accaduto, lo svolgimento di quel “mestiere” in forma cooperativa come scelta ponderata di liberazione sessuale, essendo soltanto il cliente maschio il soggetto in condizione di effettiva debolezza), per il timore che accettare un qualsiasi regalo da quella, oppure un invito a cena, sia capace di far scattare con un certo automatismo la mannaia della repressione penale<sup>390</sup>.

Singolare comunque che, di fronte al fatto notorio in Montecatini che la Cioni svolgesse questa attività e che in molti ne

<sup>386</sup> La sottolineatura è usata a fini di evidenziazione.

<sup>387</sup> Altro esempio di costruito partecipiale ridotto.

<sup>388</sup> Altro improvviso scarto colloquiale.

<sup>389</sup> Manca la virgola di demarcazione.

<sup>390</sup> Periodo di 157 parole e a struttura sintattica irrisolta.



beneficiassero (compreso, *in primis*, l'ex marito che si era fatto profumatamente liquidare le sue spettanze patrimoniali pur non potendo non sapere con quale moneta venisse saldato),<sup>391</sup> si sia fatto<sup>392</sup> pagare al Bianchi una colpa che, probabilmente, a leggere attentamente la motivazione, non risiede nel fatto specifico ascrittogli, bensì nella sua "vita moralmente disordinata"<sup>393</sup>.

*MOTIVO SECONDO: ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 133 c.p.*<sup>394</sup>; *MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 62 bis c.p.*<sup>395</sup>

In subordine si rileva che la pena inflitta (tre anni di reclusione e otto milioni di multa) appare oltremodo spropositata (considerato anche il lungo periodo – più di due anni e quattro mesi – in cui al Bianchi era stata applicata una misura cautelare per un'imputazione poi giustamente caduta), mentre si mostra priva di ogni effettiva motivazione la mancata concessione delle attenuanti generiche (negate – testuale – in quanto "in presenza di pena finale adeguata"), a persona fra l'altro priva di precedenti penali.

*MOTIVO TERZO: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 538*<sup>396</sup> *E 74 c.p.p.*<sup>397</sup>

Radicalmente errata in ogni caso, poi, la condanna al risarcimento del danno alle parti civili (nonché alle conseguenti

<sup>391</sup> L'inciso di 44 parole, debolmente segnalato da virgole, presenta al suo interno anche una parentetica di 25 parole.

<sup>392</sup> Il mancato accordo è dell'originale.

<sup>393</sup> Periodo di 74 parole e a pianificazione sintattica intricata.

<sup>394</sup> Nell'articolo si legge: «I. Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione; 2) *dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato*; 3) *dalla intensità del dolo o dal grado della colpa*. II. Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta: 1) dai motivi a delinquere e *dal carattere del reo*; 2) dai *precedenti penali e giudiziari* e, in genere, *dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato*; 3) *dalla condotta contemporanea o susseguente al reato*; 4) *dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo*».

<sup>395</sup> Questo il testo dell'articolo: «Il giudice, indipendentemente dalle circostanze prevedute nell'art. 62 [*Circostanze attenuanti comuni*], può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62».

<sup>396</sup> L'articolo regola la *Condanna per la responsabilità civile*: «1. Quando pronuncia

statuizioni<sup>398</sup>: liquidazione di una provvisoria provvisoriamente<sup>399</sup> esecutiva e delle spese di costituzione e difesa)<sup>400</sup>, non avendo<sup>401</sup> – le parti civili costituite per il delitto di omicidio volontario in danno di Anna Cioni – esteso la loro costituzione relativamente ai fatti oggetto di contestazione suppletiva da parte del P.M. all’udienza del 9.12.2003, fatti soli per i quali si è riconosciuta, al termine del processo, la penale responsabilità del Bianchi<sup>402</sup>.

**P.T.M.**<sup>403</sup>

in riforma dell’impugnata sentenza, assolvere<sup>404</sup> Angiolino Bianchi dalle imputazioni ascrittagli<sup>405</sup> con quella formula che sarà ritenuta di giustizia; in subordine, riconoscere la sussistenza delle attenuanti generiche ed irrogargli il minimo della pena con i benefici di legge; comunque, riformare le statuizioni civili di condanna di cui all’impugnata sentenza.

Con osservanza.

Firma 1

Firma 2<sup>406</sup>

sentenza di condanna, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli articoli 74 e seguenti. 2. Se pronuncia condanna dell’imputato al risarcimento del danno, il giudice provvede altresì alla liquidazione, salvo che sia prevista la competenza di altro giudice. 3. Se il responsabile civile è stato citato o è intervenuto nel giudizio, la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è pronunciata anche contro di lui in solido, quando è riconosciuta la sua responsabilità»; il tecnicismo giuridico *in solido* significa “in rapporto obbligatorio di solidarietà” (cfr. GRADIT, s. *solido*).

<sup>397</sup> L’articolo regola la *Legittimazione all’azione civile*: «1. L’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all’articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi *successori universali*, nei confronti dell’imputato e del responsabile civile».

<sup>398</sup> Tecnicismo giuridico: “lo stabilire per legge / la norma, il precetto così stabiliti” (cfr. GRADIT, s.v.).

<sup>399</sup> La *i* superflua è dell’originale.

<sup>400</sup> Il periodo si complica a partire da questa prima parentetica incassata.

<sup>401</sup> La gerundiva ha come soggetto *le parti civili*, che però compare nell’inciso incassato fra l’ausiliare e il verbo: ‘poiche le parti civili costituite [...] non hanno esteso [...]’.

<sup>402</sup> Periodo di 88 parole e mal pianificato.

<sup>403</sup> Abbiamo qui la variante P.T.M. “Per tali motivi” dell’acronimo P.Q.M. che normalmente introduce il dispositivo.

<sup>404</sup> Anche in questo provvedimento – come nelle conclusioni degli avvocati di parte civile – manca il verbo reggente *chiedono* che regge le completive ‘alla latina’: *assolvere [...]; in subordine, riconoscere [...] ed irrogargli [...]; comunque, riformare [...]*.

<sup>405</sup> Il mancato accordo plurale è dell’originale.

<sup>406</sup> Atto d’Appello della difesa, depositato il 29 settembre 2003 (pp. 1-5).

Come si può notare, nelle impugnazioni sono molte le riprese dalla motivazione della sentenza, che spesso si riducono a citazioni di singoli segmenti testuali: non di rado una componente non marginale della controargomentazione è costituita anche da una sapiente selezione delle frasi riportate (tanto più che l'assenza di rinvii puntuali non agevola il recupero del cotesto, soprattutto se la sentenza è molto lunga).

Avevo già segnalato all'Esempio 49 la presenza di giudizi valutativi sull'imputato espressi con un certo conformismo moralistico: prevedibilmente, la difesa apre con una premessa sulla «libera scelta compiuta dalla Cioni», teorizza che il risultato delle argomentazioni espresse in sentenza «sarebbe quello che nella vita quotidiana non si potrebbe mai coltivare nessun rapporto, neanche amichevole<sup>407</sup>, con una prostituta (neppure se questa teorizzasse a chiare lettere – sia consentita la provocazione – come è accaduto, lo svolgimento di quel “mestiere” in forma cooperativa come scelta ponderata di liberazione sessuale, essendo soltanto il cliente maschio il soggetto in condizione di effettiva debolezza)», passa per la similitudine con la «ricettazione», evoca «la mannaia della repressione penale» e conclude che si è condannato l'imputato esclusivamente per la sua «vita moralmente disordinata».

Tono e stile che caratterizzano l'appello sono radicalmente diversi da quelli richiesti in sentenza. L'obiettivo non è più solo quello di 'dimostrare': l'estensore si propone anche di suscitare delle reazioni culturali ed emotive.

Mentre le sentenze sono, per così dire, retrospettive – in quanto devono giustificare una decisione già presa in condizioni di «terzietà» – gli appelli sono proiettati in avanti e mirano a incidere nel percorso di formazione di un convincimento che produca l'accoglimento della richiesta. Si dispiegano, dunque, non solo argomentazioni razionali, ma anche tecniche psicagogiche di persuasione.

Certe formulazioni al lettore comune risultano decisamente dissonanti, inappropriate rispetto ad un atto pubblico, ma la domanda vera è: sono funzionali allo scopo prefissato? Di fronte ad un testo come quello esemplificato si ha la sensazione che l'avvocato 'rischi' molto: come prevedibile, sa sfruttare abilmente il moralismo conformistico già individuato nella formulazione della motivazione, ma l'ironia troppo marcata – non esiterei a parlare di sarcasmo – potrebbe irritare il destinatario, che, oltretutto, è pur sempre un altro magistrato. Non solo: è ineliminabile il pensiero che l'avvocato 'rischi molto' proprio perché non ha argomenti più solidi.

<sup>407</sup> Non è esattamente il tipo di rapporto che l'imputato aveva con la vittima.

Sull'attendibilità della testimonianza della Rossi la difesa è molto elusiva, si limita ad affermare che «non è nemmeno il caso di spendere troppe parole» e a «rinviare alla perizia del dott. Giovanni Ronchi». Si tratta della *stessa* perizia su cui il giudice aveva fondato la sua valutazione di *non contraddittorietà intrinseca* della deposizione: evidentemente i difensori ne danno una diversa interpretazione, che però non è argomentata.

Passiamo dunque al ricorso del pubblico ministero, ricordando che l'appello:

*In materia penale*<sup>408</sup>, a norma degli artt. 593 e segg. cod. proc. pen. può essere proposto dal pubblico ministero, dall'imputato, dal responsabile civile, dalla persona civilmente obbligata per l'ammenda oppure da loro difensori (avvocati o procuratori che li hanno assistiti o rappresentati nel dibattimento) contro le sentenze di condanna o di proscioglimento in genere). [... È inappellabile da parte del P.M.] la sentenza di proscioglimento, per l'imputato, con la formula perché il fatto non sussiste e per non aver commesso il fatto [...] <sup>409</sup>. L'appello è presentato con *atto scritto*, il quale *deve indicare i punti della decisione impugnati e i motivi dell'impugnazione* (Favata, 2004, s. *appello*, p. 34).

Come prevedibile, il pubblico ministero riapre la questione-Rossi ben più distesamente, dato che si tratta della sua teste più importante. Infatti, egli contesta e cerca di controargomentare in più parti i giudizi espressi in sentenza: lo fa addirittura nel fondamentale Punto 1 costituito dalla *Premessa* iniziale, ci ritorna al Punto 3. *Il cosiddetto "difetto d'interesse" del Bianchi a sopprimere la Cioni* e, soprattutto, nel paragrafo finale, quindi in posizione testuale di nuovo molto forte.

A margine si nota che l'Atto d'Appello della Procura – depositato il 26 settembre 2003 – è formato da dodici pagine a scrittura molto densa<sup>410</sup>: il testo, articolato in paragrafi numerati e titolati<sup>411</sup>, è scritto in corsivo<sup>412</sup>, con gerarchizzazione di caratteri (neretto, maiuscolo, sottolineato); all'interno dei paragrafi 2 e 4-6 si trovano elenchi puntati.

<sup>408</sup> *In materia civile* l'appello è regolato dagli artt. 323-359 c.p.c.

<sup>409</sup> *Ma il Bianchi è stato assolto in base al comma 2.*

<sup>410</sup> Con interlinea uno.

<sup>411</sup> I titoli presentano, inusualmente, il punto fermo finale.

<sup>412</sup> Di conseguenza, userò qui il tondo a fini di messa in rilievo.

La discussione complessiva della valutazione della corte riguardo alla Rossi, giustificata nella motivazione, è addensata nella parte conclusiva del paragrafo 6. *La personalità dell'imputato e il suo comportamento dopo il delitto*, in un blocco testuale dotato di un suo titolo autonomo e sottolineato – *La deposizione Rossi* – per cui il sottoparagrafo si differenzia dai paragrafi solo per l'assenza di numero.

ESEMPIO 54

**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il TRIBUNALE di LUCCA**

**N. 000/00 N.R.P.M.  
Lucca, 26.09.2003**

***Il Pubblico Ministero, in persona del Dott. Federico Tiepoli, Procuratore della Repubblica, dichiara di proporre appello avverso la sentenza resa dalla Corte d'Assise di Lucca il 30.2.2004 nei confronti di Bianchi Angiolino, per la parte in cui quest'ultimo è stato assolto, ai sensi dell'art.530<sup>413</sup> 2° comma c.p.p., dall'imputazione di omicidio volontario aggravato in danno di Cioni Anna; e presenta i seguenti motivi a sostegno del gravame:***

**ERRONEA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROCES-  
SUALI E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE  
RISPETTO ALLA DECISIONE ASSOLUTORIA**

**1. Premessa.**

*La motivazione della sentenza che si impugna appare incongrua rispetto alla decisione adottata e si presenta, fino dalla prima lettura, come una sorta di fuga rinunciataria dalle responsabilità della prova logica e delle sue regole, avvenuta in esito a una camera di consiglio protrattasi per circa 22 ore. La corte, infatti, dopo aver posto in evidenza, mediante una puntigliosa descrizione, il complesso degli elementi probatori d'accusa, ne ha poi sminuito incomprensibilmente l'efficacia, disattendendo anzitutto la fondamentale deposizione di Rossi Maria (teste de visu) senza darne tuttavia un'adeguata motivazione e giustificazione, e contrapponendo al peso delle argomentate tesi accusatorie le deboli incertezze derivanti da tre sole modeste considerazioni, e cioè che l'imputato Bianchi*

<sup>413</sup> Lo spazio mancante è dell'originale.

*(conclamato sfruttatore dell'attività di prostituzione della Cioni), non avrebbe avuto interesse a sopprimere la fonte dei suoi illeciti proventi; che lo stesso Bianchi si sarebbe astenuto, scaltro com'era, dal consumare un delitto in presenza di un testimone (la Rossi); e non si sarebbe trovato, infine, all'epoca del delitto nelle condizioni fisiche migliori, a causa di un infortunio occorsogli circa un mese prima dell'omicidio, per realizzare quella condotta di violento e prolungato pestaggio, occorsa per uccidere la Cioni.*

*Nessun altro argomento a sostegno del dubbio della Corte. E da ciò sorge l'immediato quanto ragionevole sospetto che la decisione sia stata frutto di "certezze morali" (affidate all'intuito) nella direzione del favor rei, piuttosto che il risultato di un'approfondita valutazione delle emergenze processuali.*

## 2. La personalità della vittima – Il movente del delitto.

*L'attività di prostituta non definisce compiutamente la personalità di Anna Cioni.*

*Un matrimonio fallito, la disoccupazione, l'attività di massaggiatrice diplomata la conducono lentamente verso la prostituzione, dove la sollecitavano verosimilmente anche i clienti attratti dalla (equivoca) pubblicità per i massaggi. Comunque il nuovo "mestiere" viene esercitato riservatamente, soltanto in casa nelle ore pomeridiane, previo appuntamento telefonico.*

*La Cioni non ha protettori; si occupa assiduamente della figlia minore a lei affidata dopo la separazione dal marito; mantiene buoni rapporti con la propria famiglia, che frequenta quotidianamente.*

*Non si abbandona ad eccessi di alcun genere per effetto dei buoni guadagni che realizza. Al contrario, investe tali guadagni e compra qualche immobile (anche se deve subire la compartecipazione del Bianchi).*

*Quando conosce il Bianchi, coltiva l'idea di poter intrattenere con lui un rapporto stabile e duraturo; ma nel tempo arrivano i dubbi, sollevati soprattutto dalla differenza di cultura e dalla inclinazione del Bianchi per l'irrazionale (cartomanzia e riti magici).*

*Infine subentra la gelosia, la delusione e il risentimento quando la Cioni scopre l'instabilità sentimentale del Bianchi (che frequenta altre donne); e probabilmente si convince che l'interesse di lui a mantenere il rapporto è di solo<sup>414</sup> natura economica.*

*In questa atmosfera matura contemporaneamente la decisione della Cioni di interrompere la sua relazione con il Bianchi e il programma di quest'ultimo di ottenere ad ogni costo la continuità del rapporto<sup>415</sup>.*

<sup>414</sup> Incrocio fra solo di natura e di sola natura.

<sup>415</sup> La sentenza non si era soffermata sulla 'personalità' della vittima, mentre invece entrambi gli appelli ce ne offrono un'immagine diversificata, offerta in chiave persuasiva: l'obiettivo evidente è 'responsabilizzare' vs 'deresponsabilizzare la vittima' per pro-

*Nel corso dell'istruttoria dibattimentale sono emerse con evidenza le "tappe", che hanno segnato nell'arco di 24 ore il destino di Anna Cioni*<sup>416</sup>:

– *la sera del giorno precedente all'omicidio, e cioè il 14 giugno 2000, tra le ore 19 e le ore 19,30, il Bianchi cena con la Cioni nella trattoria Campolmi di Montecatini (ivi è presente anche la figlia della Cioni*<sup>417</sup>);

– *intorno alle ore 21 l'imputato accompagna la Cioni e la bambina nella loro abitazione di via Mazzini in Montecatini; anziché rientrare a casa propria, come probabilmente presumeva la Cioni e come le circostanze lasciavano intendere, il Bianchi si reca nell'abitazione di Sara Giovannini (il suo nuovo "amore"*<sup>418</sup>), *con la quale trascorre l'intera notte tra il 14 e il 15 giugno (il fatto è stato confermato dalla Giovannini);*

– *tra le ore 21 e le ore 21,15 riceve sul proprio cellulare una telefonata proveniente dalla Cioni (la prova è nei tabulati acquisiti); questa chiamata è densa di significati: essa chiarisce, anzitutto, che la Cioni aveva voluto sicuramente verificare che il Bianchi fosse in casa chiamandolo sull'utenza fissa; non avendo avuto risposta, proseguì la verifica sul cellulare; e la risposta del Bianchi le dà*<sup>419</sup> *la conferma che egli è fuori casa e non occorre altro per capire che l'uomo è in compagnia di un'altra donna;*

– *l'indomani, e cioè il 15 giugno verso le ore 7, i tabulati segnalano una breve telefonata del Bianchi alla Cioni (verosimilmente un tentativo di spiegazione che non ha buon esito); verso le ore 11 dello stesso giorno 15 giugno la Cioni, che si trovava in casa della madre Maria Pia Franceschini per il desinare, riceve una telefonata sull'utenza fissa della Franceschini (non riscontrata nei tabulati perché l'utenza Franceschini non era ancora collegata a quell'epoca con l'apposito impianto Telecom);*

– *questa telefonata proveniva verosimilmente dall'imputato (anche se questi, interrogato sulla circostanza, non l'ha puntualmente confermata ma non l'ha nemmeno esclusa). Al riguardo si legge in sentenza: "non poteva essere un cliente della Cioni, a conoscenza del solo numero cellulare indicato nei fogli propagandistici e tantomeno a conoscenza del numero telefonico dei genitori della donna e dell'abitudine di questa a recarsi presso la madre a pranzo; non vi sono motivi particolari per ritenere che fosse il marito separato (Rumeno); il Bianchi conosceva il numero e ben sapeva delle abitudini della Cioni; la telefonata era attesa da costei ("questa è per me" dice alla madre) e non è una*

– *durre il risultato specularmente opposto in riferimento all'imputato. Non a caso il pubblico ministero utilizza un'espressione come: in questa atmosfera; infatti egli ci sta proponendo la sua narrazione, in cui diventa particolarmente importante presentare non solo accadimenti, ma anche protagonisti, relazioni e, appunto, 'atmosfera'.*

<sup>416</sup> Finalmente si trovano degli elenchi che si aprono con proposizioni principali e verbi di modo finito.

<sup>417</sup> Segnalo con il tondo gli elementi di prova dell'argomentazione, per lo più indicati con rinvii intertestuali fra parentesi.

<sup>418</sup> Anche questa formulazione è molto connotata.

<sup>419</sup> L'improvviso passaggio al presente storico è forse utilizzato per la messa in rilievo.

*telefonata tranquilla ... probabilmente la donna comunica la sua volontà di far cessare la relazione”.*

*– alle osservazioni della Corte riguardo alla provenienza della telefonata si può aggiungere (anche se non appare necessario) che la Cioni non aveva amici in quel periodo e tanto meno relazioni conflittuali che possano giustificare la durata e l'accentuata concitazione della conversazione telefonica; al contrario il Bianchi aveva un forte interesse a parlare con la Cioni, per chiarire quanto gli poteva essere addebitato e per ricucire <sup>420</sup> il suo rapporto con la donna;*

*– alle ore 12,30 la Cioni rientra nella sua abitazione, accompagnata in automobile dal padre Arcangelo;*

*– in casa essa <sup>421</sup> Cioni deve <sup>422</sup> riprendere la sua consueta attività di prostituzione e deve ricevere le telefonate dei clienti per gli appuntamenti (queste infatti sopraggiungono e ne danno conto i tabulati);*

*– l'ultima telefonata di clienti che arriva in casa Cioni è quella delle 14,16 circa proveniente da Turbini Leandro, identificato per mezzo dei tabulati. Il Turbini chiede un appuntamento, ma la Cioni non lo concede. Se cerchiamo la ragione del diniego, dobbiamo escludere che la Cioni non abbia potuto ricevere il Turbini perché impegnata con altro cliente. Se così fosse stato, infatti, bastava rinviare più avanti l'appuntamento, nello stesso pomeriggio: invece la Cioni suggerisce all'interlocutore genericamente di telefonare più tardi, forse nella speranza di essere più disponibile. Se si prosegue nella ricerca della spiegazione, la logica suggerisce ed impone una sola risposta: in casa Cioni c'era già il Bianchi, per proseguire il discorso iniziato con la telefonata di qualche ora prima sull'utenza Franceschini.*

*– Questa non è una congettura; è una conclusione logica in coerenza con i fatti accertati in precedenza, non contraddetta da nessuna emergenza processuale e suffragata, invece, dalla totale mancanza di alibi del Bianchi per quell'ora nonché dalla deposizione di Toppi Rina, che vede l'imputato verso le ore 16 nei pressi dell'abitazione della Cioni. Sul punto della presenza del Bianchi in casa Cioni nel pomeriggio del 15 giugno la deposizione di Rossi Maria rappresenta non una novità ma soltanto una conferma, con ulteriori particolari che danno conto degli sviluppi del violento litigio già iniziato fra l'imputato e la vittima <sup>423</sup>.*

<sup>420</sup> Come sempre, sono numerosi gli scarti fra burocratismi e colloquialismi.

<sup>421</sup> Qui il ricorso al pronome è del tutto burocratico: “la”.

<sup>422</sup> La selezione lessicale *dovere* non è scontata.

<sup>423</sup> Il pubblico ministero in questo elenco propone una ricostruzione (coerentemente pre-orientata), in cui non ci sono né “vuoti” né “dubbi”: tant'è vero che per due volte egli è costretto a ricorrere al modalizzatore *verosimilmente*. La *scena del delitto* è compiutamente descritta.



3. Il cosiddetto “difetto di interesse” del Bianchi a sopprimere la Cioni.

*Fra gli elementi di discolta, la Corte ha ritenuto di indicare in primo luogo la mancanza di interesse dell'imputato a perdere definitivamente, uccidendo la Cioni, gli allettanti proventi dello sfruttamento della prostituzione della donna.*

*Da ciò sembra che la Corte abbia tratto il convincimento<sup>424</sup> che il motivo indicato dall'accusa (ed evidenziato fra l'altro nell'aggravante ex artt. 61<sup>425</sup> n.1 e 577 comma 1 n.4 CP, contestata in dibattimento)<sup>426</sup> fosse debole o addirittura assente.*

*Si può rilevare, al riguardo, che i primi giudici non hanno approfondito adeguatamente l'argomento, fermandosi alle prime apparenze che il tema forniva.*

*E se l'osservazione non avesse un palese contenuto suggestivo, si potrebbe proseguire obiettando che le cronache giudiziarie sono purtroppo ricche di notizie su omicidi commessi da “protettori-sfruttatori” in danno delle loro vittime<sup>427</sup>.*

*Ma vi sono argomentazioni più serie per contrastare le valutazioni della Corte. È ovvio<sup>428</sup> che il programma iniziale del Bianchi era quello di ottenere il consenso della Cioni a proseguire la relazione. Ma il mezzo da lui scelto non fu quello (civile)<sup>429</sup> del convincimento razionale, bensì l'altro (criminoso) della violenza. Chi sceglie questa seconda strada non ha il dosatore in mano per fermarsi al punto giusto<sup>430</sup>. E tanto meno lo aveva il Bianchi, noto per gli aspetti violenti del suo carattere e del suo comportamento piuttosto che per capacità di persuasione affidate al dialogo.*

*Appare molto verosimile, inoltre, che la Cioni si sia opposta (con la sola forza della volontà e delle parole) alle pretese del Bianchi, altrimenti il litigio sarebbe cessato insieme all'uso della violenza. La lite invece non finì e il pestaggio proseguì fino alla caduta della Cioni sul pavimento<sup>431</sup>: il rumore provocato da tale caduta trova riscontro probatorio nelle di-*

<sup>424</sup> Ecco una delle tante spie di come negli appelli si cerchi di risalire dalla motivazione offerta al percorso di formazione del convincimento del giudice.

<sup>425</sup> Di nuovo lo scrivente non separa con spazio numero e art.

<sup>426</sup> Si tratta della contestazione suppletiva che abbiamo visto comparire anche nell'imputazione contenuta in sentenza: cfr. Esempio 1.

<sup>427</sup> Il pubblico ministero – pur premettendo la limitazione *se l'osservazione non avesse un palese contenuto suggestivo* – non rinuncia a fornire un argomento fondato su un'affermazione generica.

<sup>428</sup> È con questo modalizzatore – *ovvio* – che il pubblico ministero introduce la sua versione dei fatti.

<sup>429</sup> I modalizzatori contrari – *civile vs criminoso* – sono tutt'altro che accessori e le parentesi non hanno funzione minimizzante bensì di messa in evidenza visiva.

<sup>430</sup> Una frase del genere sarebbe impensabile in una sentenza, ma è funzionale nell'atto di appello: pur nello scarto di registro, è sintetica e convincente.

<sup>431</sup> Nonostante la premessa di ‘verosimiglianza’, qui l'assertività della frase è assoluta e i due punti fanno sì che la testimonianza citata venga richiamata a prova di *tutta* l'affermazione.

*chiarazioni degli abitanti dell'appartamento sottostante (i testi Ruzzo Piergiorgio e Vezzosi Nadia), che sentirono un tonfo verso le ore 15,30.*

*A quel punto dovette inevitabilmente presentarsi al Bianchi una scelta ineludibile, quella dell'impunità (sicuramente più importante del desiderio di mantenere i proventi di sfruttatore). È di tutta evidenza<sup>432</sup> che la Cioni lo avrebbe denunciato per le devastanti lesioni personali subite, se fosse rimasta in vita anche per un tempo sufficiente ad essere ascoltata da qualcuno; da qui<sup>433</sup> l'epilogo della vicenda documentato dalla consulenza medico-legale.*

*Con questo argomento (quello cioè della ricerca dell'impunità) si risponde anche al secondo elemento di discolta individuato dalla Corte, secondo la quale non è ragionevole uccidere in presenza di un testimone.*

*La teste Rossi, peraltro, aveva assistito solo alla fase iniziale del litigio fra il Bianchi e la Cioni e si era allontanata dall'abitazione di quest'ultima per timore che il Bianchi percuotesse anche lei, com'era accaduto tante altre volte. Era sicuramente più facile, poi, per l'imputato prospettarsi una difesa contro eventuali accuse della suddetta, persona notoriamente fragile, priva di reputazione nell'ambiente, e soprattutto controllabile con qualche semplice minaccia (come in effetti avvenne fin dal primo incontro tra il Bianchi e la Rossi subito dopo il delitto).*

#### 4. La consulenza medico-legale.

*I medici legali Dr. Bianchi Sereni e Dr. Ridolfi hanno stabilito, con argomentazioni logiche e scientifiche convincenti, che la morte della Cioni avvenne tra le ore 14 e le ore 16 del<sup>434</sup> 15 giugno 2000. L'ora del decesso, tuttavia, può essere ulteriormente precisata, collocandola non prima delle ore 15,30 e non dopo le ore 15,45, mediante le concordi dichiarazioni dei testi Ruzzo Piergiorgio e Vezzosi Nadia, che alle 15,30 circa sentirono forti colpi provenienti dall'appartamento della Cioni e uscirono poi di casa prima delle 15,45 (i tempi indicati hanno trovato riscontro negli orari di programmazioni<sup>435</sup> dei film che i suddetti stavano guardando in televisione).*

*È risultata non fondata, pertanto, (anche per effetto della prova storica oltre che per gli argomenti esposti dai medici legali) la tesi difensiva secondo la quale l'ora della morte poteva essere spostata oltre le ore 16, e cioè in un momento concomitante o successivo a quello (ore 16,11) in cui il Bianchi riceveva nella propria abitazione una telefonata (presente sui tabulati) proveniente*

<sup>432</sup> Si notino i modalizzatori: *inevitabilmente, ineludibile, è di tutta evidenza.*

<sup>433</sup> Con il connettivo *da qui* in realtà si lega tutta la narrazione persuasiva al 'dato oggettivo' individuato nella consulenza medico-legale.

<sup>434</sup> Lo spazio mancante è dell'originale.

<sup>435</sup> Il plurale è dell'originale;

da sua madre. Altrettanto priva di riscontro probatorio è rimasta la tesi del consulente di parte Prof. Ginevri riguardo alla partecipazione di più persone al pestaggio della Cioni. Le impronte rilevate, infatti, provengono da una sola scarpa, ed in particolare di un piede sinistro (consulenza Carlini, disposta ed acquisita in dibattimento). Sulla prova generica sopra delineata la Corte innesta il terzo argomento di discolta, secondo il quale il Bianchi, ancora convalescente da un infortunio con fratture costali per caduta da uno scoglio, non avrebbe potuto avere la forza di infiggere alla Cioni le vaste lesioni descritte dai medici legali<sup>436</sup>.

Tale argomento è fragile come i due precedenti e non resiste alle osservazioni contrarie che si riassumono come segue:

- nessuno ha misurato la forza e le capacità offensive dell'imputato alla data del delitto (15 giugno), consumato a distanza di 21 giorni dall'incidente;
- l'azione offensiva si è sviluppata usando quasi esclusivamente gli arti inferiori (l'imputato aveva la mano sinistra fasciata, trattenuta da un'altra fascia che girava intorno al collo; nell'incidente non aveva riportato lesioni agli arti inferiori);
- il pestaggio è avvenuto con il piede sinistro (il Bianchi è mancino, come da lui stesso dichiarato);
- la Cioni si trovava in condizioni fisiche di spossatezza a causa di patologie tiroidee (v. deposizione del medico curante Dr. Grassi Giovanni) e non apponeva alcuna resistenza, come è dimostrato dalla assenza sul suo corpo di qualsiasi traccia di difesa;
- se l'aggressore fosse stata persona diversa dal Bianchi, sarebbe inspiegabile il mancato uso delle mani e il prevalente impiego del piede sinistro<sup>437</sup>.

##### 5. L'ispezione del luogo del delitto.

Ulteriori indicazioni di colpevolezza a carico del Bianchi emergono dall'ispezione dei luoghi del delitto, il cui verbale<sup>438</sup> risulta attentamente esaminato e riportato in sentenza. Fra l'altro viene constatato che il pavimento dell'appartamento appare pulito; che la vittima giace sul pavimento con la testa adagiata sopra una gonna avvolta come per formare un cuscino ed abbondantemente inzuppata di ammoniaca; vicino al cadavere un rasoio "tipo gillette" a doppia lama, un preservativo e poco distante un altro preservativo con liquido seminale. Sotto il cadavere un poster intriso di sangue con orma di scarpa (la stessa orma che i medici legali rilevarono sul

<sup>436</sup> Come si era capito già dalle «domande suggestive» all'imputato riprodotte nell'Esempio 18, la difesa aveva individuato in questo incidente, fin dall'inizio, un buon argomento contro l'ipotesi accusatoria.

<sup>437</sup> L'argomento sarà ripreso più distesamente anche nel processo di secondo grado.

<sup>438</sup> Cfr. Esempio 10.

corpo della Cioni). La casa si presenta in disordine con cassetti aperti ma non controllati fino in fondo.

Viene rilevata l'assenza di stracci, di asciugamani e di qualsiasi cosa necessaria per pulire.

Sull'esito dell'ispezione la Corte formula diversi rilievi a carico del Bianchi; e fra l'altro:

– nota che *“l'assassino ha pulito l'appartamento e soprattutto il pavimento intrisi di sangue (‘la circostanza accusa una persona che poteva e doveva correre il rischio che arrivasse qualcuno, e tale persona è il Bianchi’<sup>439</sup> in quanto più di ogni altro, frequentando quasi quotidianamente i locali, poteva aver lasciato tracce da cancellare in qualche modo)”*;

– segna la *“un altro indizio accusatorio: non è stato trovato niente di appartenenza al Bianchi, nonostante che costui frequentasse abitualmente la Cioni anche per passare la notte con la stessa”*<sup>440</sup>

– commenta che *“non ci sono modalità che inducono a far pensare all'azione di un maniaco o di un rapinatore; sul corpo della Cioni non vi sono tracce di violenza sessuale e nell'appartamento il giorno successivo all'omicidio sono stati trovati oggetti preziosi e denaro. Interessante a tal proposito la presenza di due profilattici usati, in quanto l'assassino, apparentemente preoccupato di far pulizia, li lascia sul posto in evidenza. Evidentemente il liquido seminale non gli appartiene ed anzi vuole orientare le indagini verso un cliente della donna. Il DNA estratto dal sangue del Bianchi e dal liquido spermatico dei profilattici non appartiene all'imputato (consulenza Puglielli), ed anche questo quindi è elemento confermando l'accusa”*<sup>441</sup>.

Alle osservazioni della Corte, dense di contenuti accusatori tutti convergenti sul Bianchi, si può aggiungere<sup>442</sup>:

– che *l'allestimento scenico descritto nel verbale di ispezione, indirizza, per i suoi aspetti stravaganti ed insoliti, verso una cultura primitiva di cui può ben essere portatore il Bianchi*<sup>443</sup>, dedito all'attività di cartomante e aduso<sup>444</sup> a riti vagamente magici<sup>445</sup> quali

<sup>439</sup> Le sottolineature sono del testo originale e servono a richiamare l'attenzione su specifici segmenti delle citazioni (che peraltro, come al solito, sono prive di rinvio puntuale alle pagine della sentenza).

<sup>440</sup> Manca il punto e virgola di chiusura del periodo.

<sup>441</sup> Le virgolette citazionali rimangono aperte.

<sup>442</sup> Il connettivo *che* ad introduzione di ciascun punto dell'elenco avrebbe dovuto essere premesso ai due punti, senza ulteriori ripetizioni.

<sup>443</sup> La definizione *allestimento scenico* ha una componente argomentativa e persuasiva forte. Una volta di più si rimane perplessi davanti alle modalità di espressione dei giudizi valutativi; non mi pare proprio che parlare di «una cultura primitiva di cui può ben essere portatore il Bianchi» sia la formulazione migliore né la meno contestabile: gli 'stereotipi' andrebbero estromessi da atti istituzionali; comunque, è così che si riassume e si porta a sintesi la descrizione della personalità del Bianchi presentata nell'appello della Procura.

<sup>444</sup> L'arcaismo colpisce negativamente.

<sup>445</sup> La definizione «*vagamente magici*» è molto allusiva e poco trasparente.

*esercizi di compressione del torace praticati alla Cioni per sollevarla da stati depressivi oppure suggerimenti dati ad una delle sue amanti occasionali di sotterrare lo sperma prodotto nell'amplesso per ottenere fertili benefici*<sup>446</sup>;  
 – *che gli ingredienti usati (la gonna, l'ammoniaca, il rasoio) sono stati rapidamente rinvenuti in quanto chi li cercava conosceva la casa e i posti dov'erano custoditi, come appunto doveva essere per il Bianchi (un estraneo, al contrario, come avrebbe potuto aggravare il rischio di trattenersi sul luogo del delitto per una ricerca così dispersiva?)*<sup>447</sup>  
 – *e che, infine, l'interesse ovvio di un aggressore occasionale sarebbe stato quello di allontanarsi il più rapidamente possibile, senza soffermarsi a inventare e realizzare situazioni di depistaggio, quando la migliore difesa era rappresentata dal suo anonimato.*

6. La personalità dell'imputato e il suo comportamento dopo il delitto.

*Sull'argomento si può ricordare (fra virgolette) quanto si legge nella sentenza impugnata, ed aggiungere poche osservazioni di completamento;*

– *“Il Bianchi è uomo dalla vita moralmente disordinata. Marito prima di Giovanna Fini e poi di Katia Bassi ha rapporti con non poche donne che si dichiaravano sue “fidanzate”: Bini Lucia, Rossi Maria, Lari Biancamaria, Cioni Anna ed ultima Giovannini Sara. Le avvia alla prostituzione, si fa in parte mantenere”.*  
 – *Non ha alibi morale. Nessuno lo difende apertamente. In dibattimento,*<sup>448</sup>  
*tutti i prossimi congiunti, eccettuata la madre, si sono astenuti dal deporre, compresa la figlia Rita. E non prospetta nemmeno un alibi processuale. Asserisce di essere rimasto in casa nel pomeriggio del 15 giugno fino alle ore 18, ma non è in grado di darne prova.*  
 – *“Il Bianchi è un violento: ce lo dice fra gli altri “Fini Pietro, figlio di Fini Giovanna la prima moglie dell'imputato, sentito al dibattimento (aveva il vizio di alzare le mani... più di una volta siamo andati a fare denuncia... ci ha messo paura... l'unico modo era scappare... siano [sic] fuggiti di nascosto... eravamo terrorizzati ecc); l'ha sperimentato la figlia Rita sentitasi costretta a querelarlo per minacce gravi (ha preso un coltello da cucina ... mi ha detto che mi avrebbe lasciato dei segni e che avrebbe ucciso la mamma... ha conficcato la punta del coltello sul tavolo a mò di minaccia... ha preso un'ascia e mi ha detto di stare zitta altrimenti me l'avrebbe piantata nella testa); ha subito violenze in più occasio-*

<sup>446</sup> Tutto il periodo presenta esattamente gli stessi problemi già analizzati nella formulazione del primo capo d'imputazione (cfr. par. 1.4.1). Il degrado sociale e culturale è sempre evidente, ma lo è altrettanto l'aspirazione dello scrivente ad una 'letterarietà narrativa' (*fertili benefici*) che non si sa raggiungere con efficacia: la stessa constatazione talvolta è indotta anche da alcune sentenze.

<sup>447</sup> Le domande retoriche – rare nelle motivazioni – sono prevedibilmente ben più diffuse negli atti di appello. Manca di nuovo il segno di interpunzione a chiusura di periodo.

<sup>448</sup> Non si comprende la presenza del punto e virgola.

ni tale Bini Lucia alla quale il Bianchi ha fatto saltare i denti anteriori (dep. Buongiorno Eugenio); ma soprattutto la Franceschini ben sa che è stato violento anche con la figlia: in un'occasione, a Follonica nel maggio 2000 quindi poco prima dell'omicidio, con un pugno le aveva spaccato gli occhiali lasciandole un ematoma all'occhio destro (vedi anche dep. Cioni Luciana)";

– dice ancora la sentenza analizzando la condotta del Bianchi: “Lo accusa pesantemente il comportamento tenuto in relazione all'appuntamento del 15 giugno” (avevano concordato la sera precedente con la Cioni di ritrovarsi per la cena verso le 18,30): ... “accertato a suo dire... che la Cioni non rispondeva al telefono, non va all'abitazione di costei alle 18,30, ma va dalla madre, mangia presso costei e solo successivamente si sarebbe recato all'abitazione della deceduta”. La sentenza prosegue rilevando che la Cioni era solita rispettare gli appuntamenti; che il Bianchi non chiese notizie sull'assenza della donna alla vicina di casa Favilli; non telefonò alla madre della Cioni per avere notizie; e nemmeno può essere ritenuto credibile quando afferma di essersi recato, dopo cena, presso l'abitazione della Cioni, chiamandola a gran voce (la teste Nistri, vicina di casa, non sentì nulla).

La sentenza conclude che evidentemente il Bianchi era già a conoscenza della morte della Cioni<sup>449</sup>.

– “Anche il comportamento tenuto il 16 giugno depono a carico del Bianchi; non è certo che si sia in qualche modo attivato per conoscere la sorte della Cioni”; ed è verosimile che la chiamata all'utenza telefonica fissa di casa Cioni la mattina del 16 dopo le ore 8, (chiamata ricevuta da Franceschini Maria Pia che alzò il ricevitore senza avere alcuna risposta), provenisse dal Bianchi che doveva trovarsi in casa di sua madre, dalla quale partì la telefonata come segnalano i tabulati.

Lo stesso Bianchi in tal modo, acquisì la certezza che in casa della Cioni c'era gente e che il cadavere era stato scoperto. E quale fu la sua reazione? Rientro immediato a casa propria<sup>450</sup>, dove qualche minuto dopo riceveva una chiamata della Filippi che lo avvertiva dell'accaduto.

– “Nei giorni successivi al 16 giugno avverte la prima moglie (Fini), la figlia Rita e, tramite costei, la seconda moglie Bassi Katia di non parlare del suo carattere violento e, se interrogate sul suo rapporto con la deceduta, di porlo in sostanza in buona luce” (riscontro nelle intercettazioni telefoniche sull'utenza Bianchi).

#### La deposizione Rossi.

Il quarto elemento di discolorpa<sup>451</sup>, esposto in sentenza per bilanciare quelli d'accusa, è l'asserita inattendibilità delle di-

<sup>449</sup> Negli atti di appello si trova quasi sempre la ripetizione di tutti gli elementi riportati in sentenza a favore della propria tesi e poi 'si aggiunge' estrapolando da parti del dibattimento meno utilizzate nella motivazione; al contrario, gli elementi a sfavore vengono o controargomentati o minimizzati o elusi. Potremmo dire che questo è un 'sottoschema compositivo' molto ben documentato.

<sup>450</sup> La frase nominale ha presunti fini di espressività narrativa.

<sup>451</sup> Lo spazio superfluo prima della virgola è dell'originale.

chiarazioni rese da Rossi Maria, *che ha riferito di essere stata presente in casa Cioni nel pomeriggio del 15 giugno (la data è stata precisata con riferimento a circostanze successive), di aver visto il Bianchi litigare con la Cioni, che veniva percossa dallo stesso Bianchi e piangeva senza opporre alcuna reazione. La Corte, dopo aver disposto (a richiesta del Pubblico Ministero) una consulenza ex art. 196 c.p.p., ed aver valutato i risultati dell'indagine affidata al Dott. Giovanni Ronchi (ricercatore universitario del dipartimento di psichiatria presso l'Università di Roma), ha ritenuto la Rossi capace di deporre, pur con i limiti derivanti dal suo stato patologico di "ritardo mentale di grado medio-lieve", ed ha anche valutato come "intrinsecamente non contraddittoria" "la deposizione resa in dibattimento dalla suddetta Rossi; ma non ha inteso utilizzarla per la decisione, perché di contenuto difforme da quanto precisato spontaneamente dalla donna al teste Aureli Michele, in casa di quest'ultimo, in un contesto favorevole ed in assenza di qualsiasi forma di coartazione*<sup>452</sup>. *Sembra al Pubblico Ministero appellante che il rilievo posto a fondamento dei dubbi della Corte sia davvero di modesta entità, privo di autentico significato nella valutazione di un testimone importante, ed effettuato soprattutto senza ulteriori approfondimenti.*

*La Corte, fra l'altro, non si è nemmeno posta la domanda sul perché la Rossi abbia dichiarato quanto riferito dall'Aureli*<sup>453</sup>. *Se lo avesse fatto, avrebbe trovato una plausibile spiegazione nelle continue e pressanti richieste di notizie e di informazioni, che le pervenivano da diverse fonti*<sup>454</sup>, *(dal primo difensore del Bianchi, dal sacerdote Don Massimiliano, dalle sue compagne di lavoro presso la San Luigi di Montecatini).*

*Né si può dimenticare che l'investigatore privato Desideri aveva indagato sullo stesso tema delle "contraddizioni", identificando ed interrogando nuove persone.*

*Tutte queste circostanze creavano alla Rossi non solo reazioni di fastidio, ma anche inevitabili timori per la responsabilità che si era assunta, tanto da rendere verosimile che l'unico modo di difendersi e di liberarsi dalle pressioni e dalle molestie era quello di negare tutto. Questo atteggiamento è stato mantenuto fino al dibattimento, dove invece la Rossi (nella sede processuale) ha deposto con coerenza, senza contraddirsi e confermando i fatti da lei constatati in casa Cioni il 15 giugno 2000.*

<sup>452</sup> Periodo di 113 parole.

<sup>453</sup> Questo 'recupero' era prevedibile fin dalla prima lettura della motivazione.

<sup>454</sup> Qui la virgola è ridondante.

*Si deve aggiungere, inoltre: che*<sup>455</sup> la teste non aveva alcun motivo di accusare ingiustamente il Bianchi; *che essa* ha riferito circostanze prive di complessità percettiva, verificatesi in luogo noto in assenza di disturbi fra persone conosciute da tempo, senza possibilità di errore sulla loro identità.

*La patologia della quale*<sup>456</sup> *risulta affetta non le avrebbe consentito, poi, di sostenere il peso di un'accusa calunniosa (e si ricordi anche che il consulente Dr. Ronchi, su domanda del Pubblico Ministero in dibattimento, ha escluso la presenza di elementi di mitomania nella personalità della Rossi).*

L'asserita inattendibilità della deposizione Rossi appare, dunque, ingiustificata, immotivata e priva di seri e convincenti riferimenti di supporto.

*Si aggiunge, infine, che non possono insorgere dubbi nemmeno sulla collocazione temporale dei fatti riferiti dalla teste; e non solo perché questa ha dato congrue indicazioni al riguardo, dichiarando che essi erano avvenuti il giorno precedente a quello in cui aveva notato un "trambusto"<sup>457</sup> con ambulanze e autovetture della polizia davanti all'abitazione della Cioni, ma soprattutto perché non sono emersi dalle indagini altri episodi di violenza commessi dal Bianchi in danno della Cioni, tranne quello (modesto) di Follonica del quale si è detto in precedenza, Per*<sup>458</sup> *cui nessuna confusione o sovrapposizione di date può essere addebitata alla Rossi*<sup>459</sup>.

#### CONCLUSIONI

*In considerazione di quanto esposto nei paragrafi precedenti, il Pubblico Ministero*

#### CHIEDE

*che l'Eccellentissima Corte d'Assise d'Appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiari Bianchi Angiolino colpevole anche del delitto di omicidio volontario aggravato in danno di Cioni Anna (come enunciato nel capo d'imputazione) e lo condanni a quella pena che sarà indicata in concreto dal rappresentante del Pubblico Ministero in udienza.*

<sup>455</sup> Di nuovo il *che* viene posposto ai due punti e quindi deve essere ripetuto.

<sup>456</sup> Ellissi del soggetto *la Rossi*.

<sup>457</sup> Le virgolette sono di tipo citazionale, in quanto riprendono un termine usato dalla teste.

<sup>458</sup> La maiuscola iniziale è dell'originale.

<sup>459</sup> Periodo di 98 parole.



Lucca, 26 settembre 2003

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dott. Federico Tiepoli

Firma

Si può notare, conclusivamente, che i due atti di appello – per quanto diametralmente opposti per obiettivi giuridici – presentano caratteristiche simili che li differenziano dalle motivazioni a tutti i livelli: criteri selettivi nella scelta dei contenuti e degli argomenti, carattere marcatamente persuasivo, stili meno sobri.

Nel nostro caso, possiamo forse dire anche che nell'atto degli avvocati ci sono delle 'licenze' che non si ritrovano in quello del pubblico ministero. D'altra parte, occorre tener presente che – se entrambi gli atti sono diretti alla Corte di Assise e il pubblico ministero deve riuscire a convincere il procuratore generale – gli avvocati hanno un destinatario importante in più: *il cliente*. Non sono pochi i casi in cui gli avvocati fanno interventi in dibattimento o introducono passi nei provvedimenti che servono quasi solo ad esibire al cliente patenti prove di una difesa attiva ed efficiente, a prescindere dalla rilevanza giuridica.

Comunque, questo tipo di provvedimento ha certamente un *modello compositivo* diverso da quello delle motivazioni.

Oltretutto, gli appelli sono sempre illuminanti come *strumenti di controllo indiretto* della sentenza, anche dal punto di vista delle modalità di redazione. Per di più, accrescono la *somma di narrazioni*, che progressivamente si accumulano e si riorganizzano nelle diverse fasi del procedimento penale. Ciascun appello seleziona particolari emergenze processuali e le elabora in modo dettagliato in funzione di una tesi di parte.

In particolare, abbiamo così un esempio del fatto che, come le motivazioni delle sentenze sono spesso dense di citazioni dagli atti e in particolare dagli esami testimoniali, le impugnazioni si radicano a loro volta in argomentazioni e formulazioni della motivazione, con un livello di intertestualità molto alto. Le citazioni – dirette e indirette, segnalate e non – sono numerosissime; il che riporta in primo piano l'importanza e la delicatezza non solo delle prove addotte e dell'argomentazione sviluppata a supporto del giudizio emesso in sentenza, ma anche della *formulazione linguistica complessiva e locale*.

Un modo efficace per alzare la qualità di redazione delle motivazioni potrebbe essere costituito proprio dall'*analisi contrastiva di sentenze – atti di appello – sentenza di secondo grado – ricorso – sentenza di legittimità* relativi allo stesso procedimento. Non appare quindi funzionale – a

nessun livello – il dato oggettivo che attualmente i magistrati di primo grado non vengono informati di ciò che avviene nei gradi successivi.

Per quanto concerne l'accusa di omicidio, l'atto di appello della Procura – oltre a fornire una 'ricostruzione dei fatti' di parte ma ben più dettagliata – dimostra analiticamente perché il proscioglimento sia fondato specificamente sul *secondo comma* dell'articolo 530: *gli indizi sono molti e rilevanti*.

In sintesi, il pubblico ministero afferma preliminarmente, fin dalla *Premessa*, che la motivazione appare *incongrua* rispetto alla decisione, che – si sottolinea – non solo è fondata sul comma 2 dell'art. 530 c.p.p., ma è anche «avvenuta in esito a una camera di consiglio protrattasi per circa 22 ore».

Una condizione fondamentale di *incongruità* è rilevata – com'era prevedibile – nella contraddizione fra argomentazioni e confutazioni, con esplicito riferimento anzitutto alla valutazione della deposizione della Rossi: «La corte, infatti, dopo aver posto in evidenza, mediante una puntigliosa descrizione, il complesso degli elementi probatori d'accusa, ne ha poi sminuito incomprensibilmente l'efficacia, disattendendo anzitutto la fondamentale deposizione di Rossi Maria (teste de visu) senza darne tuttavia un "adeguata motivazione e giustificazione, e contrapponendo al peso delle argomentate tesi accusatorie le deboli incertezze derivanti da tre sole modeste considerazioni, e cioè che l'imputato Bianchi (conclamato sfruttatore dell'attività di prostituzione della Cioni), non avrebbe avuto interesse a sopprimere la fonte dei suoi illeciti proventi; che lo stesso Bianchi si sarebbe astenuto, scaltro com'era, dal consumare un delitto in presenza di un testimone (la Rossi); e non si sarebbe trovato, infine, all'epoca del delitto nelle condizioni fisiche migliori, a causa di un infortunio occorsogli circa un mese prima dell'omicidio, per realizzare quella condotta di violento e prolungato pestaggio, occorsa per uccidere la Cioni. Nessun altro argomento a sostegno del dubbio della Corte. E da ciò sorge l'immediato quanto ragionevole sospetto che la decisione sia stata frutto di "certezze morali" (affidate all'intuito) nella direzione del favor rei, piuttosto che il risultato di un'approfondita valutazione delle emergenze processuali».

Dunque, tanto nell'atto di appello della difesa quanto in quello della Procura, si afferma che la sentenza è fondata non su un'argomentazione congruente quanto su un *giudizio*, che il pubblico ministero ritiene, ap-

punto, «frutto di “certezze morali” (affidate all’intuito) nella direzione del favor rei, piuttosto che il risultato di un’approfondita valutazione delle emergenze processuali». L’intero codice di procedura penale<sup>460</sup> – e in particolare il citato comma 2 dell’art. 530 c.p.p. – è improntato al principio del *favor rei*, in quanto è teso anzitutto ad evitare in ogni modo condanne ingiuste, ma il pubblico ministero *obietta* che una decisione in tal senso deve essere il risultato di «un’approfondita valutazione delle emergenze processuali».

Era, poi, del tutto prevedibile anche che il pubblico ministero avrebbe ripreso la contrapposizione fra la *non contraddizione intrinseca* e la *contraddizione estrinseca*, sulla base della quale il giudice aveva considerato *inattendibile* la deposizione della Rossi.

Il pubblico ministero assume a tema anzitutto «le deboli incertezze derivanti da tre sole modeste considerazioni» che, a suo parere, motivano la decisione. Egli controargomenta il fatto che l’imputato «non avrebbe avuto interesse a sopprimere la fonte dei suoi illeciti guadagni» al Punto 3 del suo ricorso; al Punto 4 cerca di dimostrare, sulla base della perizia medico-legale, che l’infortunio in mare dell’imputato – lungi dal dimostrare che il Bianchi non avrebbe avuto la forza per compiere l’omicidio – è piuttosto elemento di accusa, in quanto spiega perché la donna sia stata uccisa con i piedi e da un mancino.

Il pubblico ministero si propone di offrire una diversa ricostruzione delle *emergenze processuali* ai Punti: 2. *La personalità della vittima – Il movente del delitto*, 5. *L’ispezione del luogo del delitto* e 6. *La personalità dell’imputato e il suo comportamento dopo il delitto*.

Già nella parte finale del secondo paragrafo, si controargomenta la valutazione espressa in sentenza che il Bianchi era troppo «scaltro» per uccidere «in presenza di testimone<sup>461</sup>»: il pubblico ministero ritiene che l’imputato sia stato travolto dalla sua stessa violenza e che a un certo punto abbia ‘dovuto’ uccidere la Cioni – si ricordi: l’unica non plagiabile fra le donne dell’imputato – che lo avrebbe denunciato. In particolare, il pubblico ministero puntualizza che «La teste Rossi, peraltro, aveva assistito solo alla *fase iniziale* del litigio fra il Bianchi e la Cioni e *si era allontanata dall’abitazione di quest’ultima per timore che il Bianchi percuotesse anche lei, com’era accaduto tante altre volte*. Era sicuramente più facile, poi, per l’imputato prospettarsi una difesa contro eventuali accuse della suddetta, persona notoriamente fragile, priva di reputazione nell’ambiente, e so-

<sup>460</sup> Ma anche quello di procedura civile.

<sup>461</sup> Maria Rossi, appunto.

prattutto *controllabile con qualche semplice minaccia (come in effetti avvenne fin dal primo incontro tra il Bianchi e la Rossi subito dopo il delitto)*».

Il pubblico ministero si concentra infine su *La deposizione della Rossi* per contestare «l'asserita inattendibilità delle dichiarazioni rese» dalla donna. Si 'rimprovera' alla Corte di non aver riflettuto sul *perché* la Rossi – che non aveva alcun motivo per dichiarare il falso in dibattimento [e che, per di più, certamente temeva il Bianchi, la cui violenza le era ben nota] – abbia offerto una diversa versione all'Aureli; se ne individua poi il motivo nel fatto che le «continue e pressanti richieste di notizie e di informazioni, che le pervenivano da diverse fonti [...] creavano alla Rossi non solo reazioni di fastidio, ma anche *inevitabili timori per la responsabilità che si era assunta*, tanto da rendere verosimile che l'unico modo di difendersi e di liberarsi dalle pressioni e dalle molestie era quello di negare tutto. Questo atteggiamento è stato mantenuto fino al *dibattimento*, dove invece la Rossi (nella sede processuale) ha deposto con coerenza, senza contraddirsi e confermando i fatti da lei constatati in casa Cioni il 15 giugno 2000».

Sentenza e ricorso della Procura ci riportano dunque – anch'essi – alla deposizione della Rossi e in modo particolare alla *correlazione, argomentata in sentenza, fra modalità di escussione e qualità della testimonianza resa*<sup>462</sup>.

#### 4.9. Un itinerario linguistico a ritroso

A questo punto – a prescindere dalla vicenda giudiziaria – interessa essenzialmente verificare, a fini metodologici, *quale sia il contenuto e corrispettivo linguistico della varietà di giudizi e commenti espressi in sentenza in relazione alle diverse fasi dell'esame testimoniale della Rossi*. Si tenga presente tutto ciò che è stato scritto sulla Rossi sia nella motivazione che negli atti di appello, ma mi ricollego ancor più strettamente a quanto affermato nel passo della sentenza riportato nell'Esempio 50.

Si avvia così un itinerario linguistico a ritroso, che ci riporta in prima battuta al *dibattimento* e in seconda istanza ai *verbali delle indagini preliminari*. Infatti, i verbali delle dichiarazioni rese dalla Rossi<sup>463</sup> (presenti nel

<sup>462</sup> Non mi sono interessata, invece, dei gradi di giudizio successivi, che riguardano la cronaca del processo, del tutto esterna ai nostri fini.

<sup>463</sup> In parte già sintetizzati o riprodotti al paragrafo 2.7; cfr., in particolare, Esempi 22 e 23.

fascicolo del pubblico ministero e del difensore) non solo vengono utilizzati per le contestazioni, ma – come già sappiamo – sono anche base su cui accusa e difesa impostano l'istruttoria dibattimentale, pur se il giudice non può utilizzarli per la decisione<sup>464</sup>. Non solo: le contestazioni mettono a confronto dichiarazioni fatte dalla donna *in tempi diversi* – sempre in interazioni di tipo asimmetrico, che l'estensore indica come *condizioni coartanti* – e ricordiamo anche che in due verbali è però documentata la presenza dell'Ispettore Mario Innocenti, figura già familiare alla Rossi<sup>465</sup>.

Abbiamo visto che il giudice considera la deposizione della Rossi come *intrinsecamente non contraddittoria*, ma – anche sulla base della perizia psichiatrica – valuta in modo diverso la testimonianza della Rossi, a seconda delle modalità e strategie di escussione delle diverse figure-guida del dibattimento. Prenderemo, quindi, in considerazione le singole fasi dell'esame testimoniale, seguendo l'ordine in cui è avvenuto, nel rispetto delle norme del codice di procedura penale.

Ancora una volta, l'analisi è pesantemente limitata dall'assenza di informazioni su quanto si è manifestato tramite i linguaggi non verbali, sicuramente importanti nel contesto reale e a maggior ragione con un teste particolare come la Rossi: ci mancano atteggiamenti e posizioni, sguardi e movimenti, cenni e toni di voce, pause e silenzi e molto altro ancora. Come abbiamo già detto più volte, le trascrizioni d'udienza 'rappresentano' in modo parziale e irrimediabilmente opaco l'interazione multimodale in compresenza, ma restano purtuttavia atto di *documentazione ufficiale*.

Quindi è *con questo limite* che dovremo riconsiderare *ciò che è stato verbalmente espresso nell'«Esame del Teste Rossi Maria»*<sup>466</sup>, che tuttavia non è poco.

Come abbiamo visto nell'Esempio 50, in sentenza si legge che «L'e-

<sup>464</sup> Cfr. paragrafi 2.4-8.

<sup>465</sup> *I primi tre verbali risalgono a date decisamente prossime all'omicidio*. Cfr. anche Sportelli, 2005, pp. 133-134, corsivo aggiunto: «Il ricordo sarà il prodotto finale di un complesso processo di assimilazione al termine del quale l'accaduto risulterà fissato, attraverso il passaggio nella memoria a breve termine, in quella a lungo termine. Tuttavia, *quante più elaborazioni avranno avuto luogo, tanto più alterata risulterà l'originaria genuinità dell'evento*. Se pertanto si afferma correntemente che nessuno può conoscere un fatto meglio di colui che vi ha assistito, è altrettanto vero che questi non solo risulterà esposto al rischio di percepirlo in modo difforme, ma anche a quello di riferirlo in maniera più o meno alterata. E ciò, tanto per ragioni proprie, quanto per cause indotte dall'esterno, *ad esempio in relazione al contesto nel quale la deposizione avrà luogo o al modo nel quale le domande gli verranno poste*».

<sup>466</sup> Nell'udienza del 19 marzo 2002, pp. 1-129 di trascrizione.

same dibattimentale reso dalla Rossi è scomponibile in tre momenti diversi: alle domande dell'accusa pubblica e privata la donna risponde in modo monosillabico, incerto contraddittorio, costringendo gli esaminanti a continue contestazioni; le contraddizioni, le risposte monosillabiche, l'apparente o reale incapacità di comprensione "fino all'adesione passiva alle domande dell'interlocutore divengono massime quando l'interrogatorio diviene stringente [...]». Vediamo dunque – sia pure per *flash* – quello che è successo in dibattimento, a partire dalla *pubblica accusa*.

Il *pubblico ministero* comincia abbastanza 'morbidamente'<sup>467</sup>, partendo da domande su come e quando la teste abbia conosciuto l'imputato. La Rossi, sia pure con qualche incertezza o vaghezza, risponde, ma – dopo sole otto domande, quando la donna è ancora nel pieno disagio della *fase iniziale* dell'esame – il pubblico ministero converge bruscamente su un argomento che è ben 'preoccupante' per la donna:

## ESEMPIO 55

PM: *Lei a quell'epoca esercitava la prostituzione forse?*<sup>468</sup>

TESTE: no.

PM: quando ha conosciuto per la prima volta il Bianchi?

TESTE: no<sup>469</sup>.

PM: e i rapporti intimi con Bianchi quando sono cominciato [sic], subito dopo la conoscenza? Quanto tempo è passato?

TESTE: non me lo ricordo<sup>470</sup>.

PM: *quand'è che ha cominciato ad esercitare la prostituzione?*

TESTE: non mi ricordo niente, non lo so.

PM: stia tranquilla. Si capisce che sono delle *domande scabrose*, ma Lei deve rispondere alla corte. Poi ci sono soltanto i giudici e le parti interessate nel processo, non c'è il pubblico, quindi risponda con sincerità<sup>471</sup>.

<sup>467</sup> Infatti questo è l'esordio: «Signora Rossi, *Lei è già stata interrogata diverse volte dalla Polizia, dal Magistrato dott. Farini e anche da me*. La ragione per la quale oggi viene chiamata è che la Corte vuole sentire dalla sua voce tutto ciò che Lei sa sui fatti che interessano questo processo. Risponda con tranquillità, se non ricorda qualcosa chieda di riflettere. Quando ha conosciuto Bianchi Angiolino?» (Trascrizione d'udienza, p. 1, corsivo aggiunto).

<sup>468</sup> Questa 'mossa' si configura come *immediato attacco alla faccia* – per quanto associato ad un *forse* che non può avere altra funzione che quella attenuativa – ed esaspera, fin dall'inizio dell'esame, il *rituale di degradazione* della teste (cfr. Giglioli, Cavicchioli, Fele, 1997).

<sup>469</sup> La risposta è incoerente e dimostra che la donna è già *in tilt*.

<sup>470</sup> Sulla strategia del «non ricordo», cfr. paragrafo 3.3.

<sup>471</sup> Si ricorda che il processo è stato celebrato a porte chiuse.

Le rinnovo la domanda: *Lei ha cominciato ad esercitare la prostituzione prima o dopo che ha conosciuto Bianchi*<sup>472</sup>?

TESTE: non mi ricordo niente. Non so nulla.

PM: come?<sup>473</sup>

TESTE: non mi ricordo nulla.<sup>474</sup>

È del tutto evidente che la concentrazione immediata e insistita del pubblico ministero su un *dato accertato*, ma che la Rossi vive sicuramente come molto compromettente, provoca un totale arroccamento della teste. Il fatto stesso che il pubblico ministero a un certo punto la inviti a *stare tranquilla* anche di fronte a domande che lui stesso definisce *scabrose*, dimostra che ha percepito l'agitazione della Rossi. Dal punto di vista dell'interazione mi sembra che il pubblico ministero abbia commesso un errore strategico: avrebbe potuto arrivare alla stessa domanda in altra sequenza e con diversa modalità e magari anche tener conto che stava *iniziando* l'esame di una persona debole, che affronta un'esperienza nuova da cui è spaventata<sup>475</sup>. In questo modo la domanda 'prematura' e perentoria sul tema *esercizio della prostituzione* aumenta subito il disagio della teste; peraltro non si dimentichi che anche nel Verbale 1 era stata proprio questa l'informazione che la Rossi aveva cercato di negare, al di là di ogni evidenza<sup>476</sup>.

<sup>472</sup> Nell'Esempio 49 abbiamo già visto che in sentenza si legge: «Il Bianchi è uomo dalla vita moralmente disordinata. Marito prima della Fini poi di Katia Bassi *ha rapporti con non poche donne che si dichiarano sue "fidanzate"*: Bini Lucia, Rossi Maria, Lari Biancamaria, Cioni Anna ed ultima Giovannini Sara. *Le avvia alla prostituzione, si fa in parte mantenere (vedi dep. Buongiorno)*».

<sup>473</sup> È più probabile che la domanda ci dica quanto il pubblico ministero sia esterrefatto – vorrei dire 'spiazzato' – piuttosto che segnalare una mancata comprensione (anche in questo caso l'intonazione sarebbe dirimente).

<sup>474</sup> Dopo un illogico *no* – che può esprimere solo la paura della piega assunta dall'interrogatorio – la Rossi dichiara di *non ricordare*, ma lo fa in modo coerente e costante. Trascrizione d'udienza, pp. 2-3, corsivo aggiunto.

<sup>475</sup> Cfr. anche D'Alterio, 2005, pp. XV, corsivo aggiunto, che osserva in generale: «vi è *uno stato di vulnerabilità del teste* che prescinde dal suo livello culturale e dalle sue particolari condizioni psicofisiche; è lo stato connesso al suo non sapere nulla circa i suoi obblighi e i suoi diritti, nulla circa l'ambiente in cui le sue sempre snervanti attese si realizzeranno; nulla circa le procedure da seguire prima, durante e dopo la raccolta della prova. *Questo non sapere lo induce in uno stato di ansia, ed inoltre lo espone a reprimende che incidono sulla sua emotività e lucidità*, mentre gli ambienti inadeguati lo espongono a contatti intimidanti con i familiari dell'indagato».

<sup>476</sup> Come abbiamo visto al paragrafo 2.7, nel primo verbale la Rossi appare impegnata a evitare *questa verità* – difficile da ammettere pubblicamente – che poi invece racconta in dettaglio nei verbali successivi.

A questo punto il pubblico ministero fa una cosa apparentemente ovvia e del tutto coerente alle regole del dibattimento, ma che non può avere altro effetto che quello di spaventare ancor più la teste: ricorre prontamente alla *contestazione*, con cui obietta alla Rossi *sue* dichiarazioni, che per di più non sono espresse nella lingua che le è propria:

## ESEMPIO 56

PM: allora le leggo le dichiarazioni che Le [sic] su questo punto ha reso a me stesso qualche tempo fa.

Cito, Signor Presidente, la dichiarazione che la teste ha reso al PM il 9.12.01<sup>477</sup>.

Stia a sentire Rossi<sup>478</sup>.

TESTE: sì<sup>479</sup>.

PM: “Mentre ero fidanzata con il Cantini, conobbi in un locale Lino Bianchi con il quale avviai una relazione all’insaputa del suddetto mio fidanzato. Dopo un po’ di tempo Cantini mi lasciò, ferse [sic] perché aveva saputo della mia relazione con Lino”.

Poi: “Dal suddetto Lino fui convinta ad esercitare la prostituzione.”<sup>480</sup>

Queste sono le dichiarazioni che *Lei* il dicembre del 2001 ha reso nel mio ufficio. Le conferma?

TESTE: le posso anche confermare, però non mi ricordo niente<sup>481</sup>.

PM: ma se le ha rese a me<sup>482</sup>. Ricorda di averle rese queste dichiarazioni?

TESTE: sì<sup>483</sup>.

<sup>477</sup> Nella copia che abbiamo non compare il testo integrale di questo verbale – che chiameremo Verbale 4 in quanto è posteriore ai verbali già esaminati – che è stato acquisito in dibattimento, in quanto materia di contestazione; cfr. trascrizione d’udienza, p. 18: «P.M.: Signor Presidente, produco il verbale delle dichiarazioni rese al Pubblico Ministero in data 9.12.01 che è stato oggetto delle contestazioni. PRES: si dà atti [sic] che viene acquisito al fascicolo per il dibattimento il verbale servito per le contestazioni, indicato dal Pubblico Ministero». Queste formule – oltre ad essere richieste dalla procedura – sono funzionali per la *trascrizione* agli atti.

<sup>478</sup> Ribadisco che ci mancano dati prosodici e paralinguistici dirimenti, ma la frase ‘suona’ come attacco conversazionale minaccioso.

<sup>479</sup> La risposta è coerente: la donna non si mette in contrasto dove non serve.

<sup>480</sup> Le frasi riportate riproducono la *traduzione linguistica* registrata a verbale, molto distante dal parlato della Rossi.

<sup>481</sup> La risposta è tutt’altro che stupida: la donna evita con cura di negare ciò che è a verbale, ma si trincerava di nuovo dietro alla mancanza di ricordo.

<sup>482</sup> Anche di questa frase mi piacerebbe conoscere il profilo intonativo che la preciserebbe e forse nella trascrizione il punto fermo avrebbe dovuto essere sostituito da punto esclamativo. L’enunciato – con tanto di *ma* pragmatico iniziale – dimostra che lo ‘spiazamento’ e l’irritazione del pubblico ministero stanno crescendo.

<sup>483</sup> Si riconferma che la donna non fa la mossa ingenua di negare i verbali.



PM: ricorda di averle rese? <sup>484</sup>

TESTE: sì.

PM: allora si continua. Il Bianchi le ha fatto conoscere Cioni Anna? <sup>485</sup>

Credo si debba tener ben presente che, mentre i verbali risalgono a giorni e mesi contigui alla data dell'omicidio della Cioni, il processo è celebrato a distanza di circa tre anni e questo intervallo di tempo appare rilevante soprattutto per una teste come la Rossi (anche se questo dato non viene mai menzionato nel dibattimento).

Tuttavia, è evidente anzitutto che le contestazioni stringono la Rossi in una morsa: non può negare ciò che essa stessa ha dichiarato e non vuole confermare, per cui non le resta che trincerarsi dietro a parziali ammissioni e ricorrere alla generale strategia di evitamento del «non ricordo».

Vedendosi senza via d'uscita, ad un certo punto la donna fornisce anche una *spiegazione giustificativa* del «non ricordo», motivando la propria 'assenza di memoria' con i farmaci che prende. Sappiamo, invece, dalla sentenza che «Esclude il perito che la terapia in atto della Rossi possa aver influito nel corso dell'esame dibattimentale sulla capacità di comprendere le domande e rispondere alle stesse» <sup>486</sup>; tuttavia, la consulenza tecnica è *posteriore* rispetto a questa fase dell'esame, per cui la donna non può prevedere in alcun modo la confutazione della sua strategia che in seguito comparirà nella perizia. In sintesi, le risposte-fuga della Rossi non saranno veritiere – e se ne capisce bene il motivo – ma non si configurano certo come irrazionali.

Fra l'altro il pubblico ministero – di fronte alla reazione della donna (da cui pure non avrebbe dovuto esser colto 'di sorpresa' data la sua prevedibilità) e nella concreta difficoltà di ottenere le risposte che cerca – ricorre ad un uso quasi ossessivo della contestazione: nelle ventiquattro pagine di trascrizione del suo esame <sup>487</sup> troviamo *quattordici contestazioni dal Verbale 4 e tre dal Verbale 2*; contestazioni che il PM associa ad 'avvertimenti legali' del tutto legittimi, ma certo fortemente ansiogeni per una personalità come quella della teste. Infatti prima egli chiede formalmente un'*ammonizione* <sup>488</sup>:

<sup>484</sup> Vista la contraddizione, la ripetizione della domanda da parte del pubblico ministero non è ridondante.

<sup>485</sup> Trascrizione d'udienza, pp. 3-4, corsivo aggiunto.

<sup>486</sup> Cfr. Esempio 50.

<sup>487</sup> Oltretutto, l'uso dei corpi, dell'interlinea, degli a capo, ecc. fa sì che il numero di caratteri e di turni contenuto in ciascuna pagina sia davvero basso.

<sup>488</sup> Cfr. art. 207 c.p.p., relativo a *Testimoni sospettati di falsità o reticenza. Testimoni renitenti*: «1. Se nel corso dell'esame un testimone rende dichiarazioni contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prove già acquisite, il presidente o il giudice glielo fa rilevare rinnovandogli, se del caso, l'av-

## ESEMPIO 57

PM: Presidente, a questo punto chiedo che venga ammonita la testimone.

PRES.: senta Rossi.<sup>489</sup> Lei deve dire la verità<sup>490</sup>.

TESTE: ma se non mi ricordo niente non è mica colpa mia. Io prendo dei farmaci<sup>491</sup>.

PRES.: c'è una responsabilità penale per il testimone che non dice la verità<sup>492</sup>.

TESTE: io prendo anche dei farmaci, io non ricordo più nulla<sup>493</sup>.

PM: Lei Rossi non è che sta dicendo: non ricordo niente, Lei sta negando quello che prima ha detto<sup>494</sup>. Una cosa è dire non ricordo e una cosa dire non è vero quello che ho detto prima<sup>495</sup>.

TESTE: Io non ricordo niente.

PRES.: il Pubblico Ministero le ha chiesto in particolare se è vero che la Cioni le fu presentata dal Bianchi<sup>496</sup>.

TESTE: .....<sup>497</sup>

PRES.: non ricorda, o ....<sup>498?</sup>

TESTE: non me lo ricordo proprio.<sup>499</sup>

Il pubblico ministero non si astiene dal riformulare in modo ben più minaccioso l'ammonizione del presidente e si esprime – con una teste

vertimento previsto dall'articolo 497, comma 2 [Prima che l'esame abbia inizio, il presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità]».

<sup>489</sup> Il punto fermo è dell'originale e probabilmente segnala una pausa lunga o un cambiamento del profilo intonativo o, magari, è stato digitato per errore in sostituzione di una virgola.

<sup>490</sup> La frase, a partire dall'attacco discorsivo «senta Rossi» – colloquiale e fatico – sembra molto 'bonaria' (anche se solo l'intonazione potrebbe confermarlo) e l'ammonizione inizialmente si limita a ricordare l'avvertimento dell'art. 497 c.p.p.

<sup>491</sup> Complessivamente, la reazione di autodifesa della donna è decisamente pronta e direi perfino 'appropriata'.

<sup>492</sup> La risposta della teste costringe il presidente a rinforzare il suo avvertimento.

<sup>493</sup> La donna ribadisce una strategia che, al momento, le appare come difficilmente contestabile.

<sup>494</sup> Il riferimento al verbale è evidente.

<sup>495</sup> Il presidente – in un turno ben più disteso di quelli del pubblico ministero – spiega con precisione e in maniera piana *il motivo specifico* della sua ammonizione.

<sup>496</sup> Il presidente riformula in maniera meno 'aggressiva' la domanda che il pubblico ministero aveva così espresso: «*Lei ha cominciato ad esercitare la prostituzione prima o dopo che ha conosciuto Bianchi?*» (Trascrizione d'udienza, p. 3, corsivo aggiunto).

<sup>497</sup> I sei puntini verosimilmente segnalano il silenzio e l'esitazione della teste; è significativo che il trascrittore abbia comunque sentito il bisogno – raro – di segnalare un *turno silenzioso*.

<sup>498</sup> Qui i cinque puntini segnalano la sospensione di un implicito "non lo vuole dire?".

<sup>499</sup> Trascrizione d'udienza, pp. 5-6.

come la Rossi – nel più tradizionale linguaggio d’uso legale, con selezioni lessicali tutt’altro che trasparenti e con le stereotipie sintattiche di tipo giuridico-burocratico: in sintesi, con una semianalfabeta parla come parlerebbe con un collega, dimostrando tutta la sua incapacità di movimento nello spazio linguistico:

## ESEMPIO 58

PM: ha sentito che cosa Le ha detto il Presidente, che *Lei può essere imputata di falsa testimonianza o di reticenza, subire Lei un processo e disposta*<sup>500</sup> *una condanna se Lei non risponde ai fatti che sono a sua conoscenza?*

TESTE: non mi ricordo niente, *non è colpa mia*.<sup>501</sup>

Nei fatti, il pubblico ministero – lungi dal limitarsi a *ripetere* «che cosa Le ha detto il Presidente» come ci si sarebbe aspettati dall’enunciato iniziale – intimidisce ulteriormente la teste, sia nel contenuto che nella forma linguistica. Ribadisco: il comportamento del pubblico ministero è del tutto legittimo sotto il profilo giuridico, ma è anche *interazionalmente infelice* nei confronti della Rossi, la cui personalità dovrebbe essergli più che chiara, visto che è la sua principale testimone e che non l’ha incontrata per la prima volta in dibattimento. Peraltro, la maniera in cui la donna si difende dalle responsabilità che – in modi diversi – le vengono attribuite è tutt’altro che irrazionale.

Non c’è da meravigliarsi, mi pare, se poi le risposte della Rossi procedono fra parziali ammissioni – che però si vanno progressivamente accumulando – alternate a negazioni e ai soliti «non ricordo».

Nell’esame del pubblico ministero, tuttavia, a un certo punto si è indotti ad una constatazione che mi pare di grande interesse: la teste diventa decisamente più loquace – pur nel quadro ormai consolidato della sua modalità di ‘autodifesa’ rispetto alla «situazione coartante» – quando il riferimento non è più al Verbale 4 delle dichiarazioni rese al *pubblico ministero*, ma al dettagliatissimo Verbale 2<sup>502</sup>, che si riferisce ad altra situazione in cui, come abbiamo detto, era presente l’*Ispettore Innocenti*: non sarà stato la «figura paterna» rappresentata dall’Aureli, ma certo avrà reso un po’ più familiare il contesto costrittivo dell’interrogatorio di polizia. In questo caso la Rossi, insieme ad altre risposte meno lineari, fornisce ammissioni rilevanti:

<sup>500</sup> Si noti il tradizionale costruito ridotto.

<sup>501</sup> Trascrizione d’udienza, p. 9, corsivo aggiunto.

<sup>502</sup> Cfr. Esempi 22a e 22b.

## ESEMPIO 59

PM: se mi è consentito, vorrei riprendere il discorso con la Rossi facendo riferimento ad un'altra dichiarazione che Lei ha reso al Commissariato di Montecatini, non al Magistrato ma all'Ispettore Milani, per sentire se più o meno la Rossi comincia a ricordare qualcosa<sup>503</sup>.

Lei ricorda di essere stata interrogata al Commissariato di Montecatini da un Ispettore?

TESTE: *sì, me lo ricordo, questo sì*<sup>504</sup>, *ma non da un ispettore, ma dall'Innocenti*<sup>505</sup>.

PM: è vero, c'era anche l'Innocenti.

TESTE: sì.

PM: però c'erano anche altri.

TESTE: questo non lo so, non so se c'erano altri<sup>506</sup>.

PM: l'Innocenti lei lo conosceva da prima?

TESTE: sì.

PM: è per questo motivo che lo ricorda meglio?

TESTE: sì. Innocenti<sup>507</sup> lo conoscevo già da tanto<sup>508</sup> tempo.

PM: *è vero che in quella circostanza Lei disse appunto all'Innocenti: "Ho taciuto quanto a me noto sulla vicenda della Cioni perchè*<sup>509</sup> *sono stata minacciata da Bianchi Angiolino"?*

TESTE: *sì, questo sì*<sup>510</sup>.

PM: *se lo ricorda?*<sup>511</sup>

TESTE: *sì.*<sup>512</sup>

<sup>503</sup> Questa parte del turno del pubblico ministero è ovviamente rivolta al presidente.

<sup>504</sup> La reduplicazione del *sì* fa capire che il ricordo dell'interrogatorio da parte dell'Innocenti per la donna è assai meno inquietante di quello del pubblico ministero.

<sup>505</sup> La risposta è importante, in quanto dimostra che per la donna l'Innocenti si configura non nel suo *ruolo professionale* ma più semplicemente come *persona appartenente ad un contesto sociale noto*, tant'è vero che lo chiama con il semplice cognome.

<sup>506</sup> Mi sembra che la frase confermi che, sostanzialmente, la donna si sente 'garantita' da quella presenza nota, mentre diffida di tutti gli altri, di cui sa bene che potrebbero 'metterla nei guai' e in guai grossi.

<sup>507</sup> Si noti la tematizzazione del nome – *Innocenti* – realizzata con la dislocazione a sinistra del complemento oggetto.

<sup>508</sup> Il modalizzatore *tanto*, oltre a darci un dato oggettivo, esprime bene il vissuto che la donna ha della *relazione*: si sente la fiducia e la confidenza. Non solo: se si conoscevano da tanto, i due avevano anche trovato di sicuro una *lingua condivisa o condivisibile*, con la quale comunicare. *Mi sembra che tutto ciò assegni un maggior peso, un valore aggiunto, alle dichiarazioni che la donna ha reso in un contesto in cui era 'rassicurata' da una presenza 'amica'.*

<sup>509</sup> L'accento grave, invece che acuto, è dell'originale.

<sup>510</sup> Si noti l'affermazione rafforzata per reduplicazione, ma che con il *questo* esclude *altro*; in pratica, è come se la donna stesse dicendo a suo modo che riconferma quello che ha detto all'Innocenti, mentre ha una gran paura di tutti gli altri.

<sup>511</sup> La domanda si configura come richiesta di conferma a consolidamento della ri-

O ancora:

ESEMPIO 60

PRES.: andiamo avanti.

PM: *Lei ha dichiarato quella volta all'Innocenti che il Milano*<sup>513</sup> *l'aveva costretta a prostituirsi in Viale Giuliani e su altre zone di Montecatini.*

*Conferma queste dichiarazioni?*

TESTE: *sì*<sup>514</sup>.

PM: è vero allora che il Bianchi l'aveva costretta a prostituirsi?<sup>515</sup>

TESTE: *sì*<sup>516</sup>.

PM: il danaro che guadagnava è vero che lo prendeva il Bianchi?

TESTE: *come?*<sup>517</sup>

PM: il danaro che Lei guadagnava prostituendosi lo dava al Bianchi?

TESTE: *lo prendevo io.*

PRES.: *la domanda è suggestiva.*<sup>518</sup>

TESTE: *qualcosa gli davo.*

PM: *come?*<sup>519</sup>

TESTE: *cioè*<sup>520</sup>, *lo prendevo io, ma qualcosa gli davo.*<sup>521</sup>

sposta data dalla teste: conferma che, in proposito, verrà di nuovo offerta dalla Rossi senza esitazione alcuna.

<sup>512</sup> Trascrizione d'udienza, pp. 18-19, corsivo aggiunto.

<sup>513</sup> Qui c'è un evidente errore materiale – che non sappiamo se sia attribuibile al pubblico ministero o al trascrittore – in quanto si nomina uno degli Ispettori che hanno raccolto il Verbale 2 invece dell'imputato!

<sup>514</sup> La donna questa volta conferma le dichiarazioni rese, senza rilevare l'errore del nome, forse anche perché facilmente disambiguabile da cotesto (o è stato semplicemente introdotto nella trascrizione?).

<sup>515</sup> La ripetizione della domanda mette in atto, ancora una volta, una richiesta di ulteriore conferma in questo caso necessaria, se la riformulazione serve a reintrodurre il nome dell'imputato, citato prima in modo errato.

<sup>516</sup> La donna adesso non mostra né dubbi, né incertezze.

<sup>517</sup> La richiesta di ripetizione della domanda sembra un modo per prendere tempo prima di fornire la risposta.

<sup>518</sup> L'intervento del presidente a garanzia della procedura e a tutela di una teste come la Rossi è quasi certamente in sovrapposizione alla risposta della donna.

<sup>519</sup> Il pubblico ministero avrà quasi certamente sentito bene – anche se c'è stata sovrapposizione di turni – quello che però gli preme far ripetere; fra l'altro, dopo l'obiezione del presidente, il puro *input* a ripetere e proseguire – senza 'riempire' la domanda – è particolarmente funzionale.

<sup>520</sup> Qui il *cioè* si configura come introduttore di riformulazione.

<sup>521</sup> La teste è indubbiamente più distesa e in più di un caso le risposte non si limitano ad un mero *sì*. Trascrizione d'udienza, p. 21, corsivo aggiunto.

O anche:

ESEMPIO 61

P.M.: ritornando ai rapporti con l'Anna<sup>522</sup>, Lei disse, *sempre all'Innocenti*: "Mi portò a casa di Anna".

TESTE: *sì, la prima volta sì. Poi ci andai da me.*<sup>523</sup>

In questa fase la donna fa anche dichiarazioni importanti, ma, nell'insieme, l'interazione fra *questo* interrogante e la *sua* teste resta molto faticosa e densa di punti di contrasto o di otturazione, tanto che il pubblico ministero concluderà il suo esame di fatto 'arrendendosi': «io credo di non poter continuare questo esame, Signor Presidente. *La teste è quella che è*»<sup>524</sup>.

Colpisce quanto talvolta perfino in tribunale si stia così poco attenti ad *offendere* le persone; fra l'altro, nel caso specifico, forse non è giusto che il pubblico ministero attribuisca tutte le responsabilità del risultato mancato alla Rossi: nessuno può negare che la donna sia una *teste difficile*, ma – almeno sul piano linguistico – non sembra che il pubblico ministero abbia saputo tenerne conto e tanto meno *gestire un esame dibattimentale adeguatamente "mirato"*. Forse il pubblico ministero avrebbe fatto bene a riflettere anche sulla propria *strategia di escussione*: quanto meno, ha condotto il suo esame in maniera troppo diretta e incalzante, ha posto domande che in più di un caso richiedevano narrazioni complesse o implicavano capacità di rispondere in modo strutturato, e così via. Nel complesso, dal punto di vista linguistico, egli sembra possedere di più – pur con i limiti indicati – le abilità scritte di redazione di un tipo testuale come l'atto di appello, piuttosto che quelle orali di conduzione degli esami testimoniali, come abbiamo visto anche in altri esempi riportati.

Giudizi e commenti espressi in sentenza accomunano le *domande dell'accusa pubblica* (impersonata nel pubblico ministero) e di *quella privata*, rappresentata dagli *avvocati di parte civile*: l'*avvocato Branchi* «Avvocato difensore della figlia minore della vittima e del marito che ne ha la patria potestà» [citato negli esempi successivi con la sigla AA1] e dall'*avvocato Nistri* «Avvocato difensore dei genitori e della sorella della vittima» [AA2]<sup>525</sup>.

<sup>522</sup> L'articolo con il nome femminile è un toscanismo.

<sup>523</sup> Trascrizione d'udienza, p. 23, corsivo aggiunto.

<sup>524</sup> Trascrizione d'udienza, p. 23, corsivo aggiunto.

<sup>525</sup> Cfr. paragrafo 1.4.2.

In effetti, sia l'interrogatorio dell'avvocato Branchi – che peraltro fa un esame molto limitato – sia quello dell'avvocato Nistri non sono molto difforni, quanto a tipologia dell'interazione escussiva, da quello del pubblico ministero: sono anch'essi caratterizzati da *frequenti contestazioni* e, soprattutto, da *insistenze esasperate* praticamente su ogni punto, tanto da suscitare numerosi interventi del presidente del tipo: “andiamo avanti”<sup>526</sup> oppure “è quello che è già stato chiarito”<sup>527</sup>, ecc. Tutto ciò contribuisce ad innalzare ulteriormente l'agitazione e lo stress della donna, che troviamo più volte segnalati esplicitamente negli atti. Ad esempio:

## ESEMPIO 62

AA2: Lei ha detto che quel giorno ha assistito a un litigio tra Lino e l'Anna. È vero?  
 TESTE: sì, l'ho già spiegato prima.  
 AA2: quel giorno Lei ci è andata, dalle ultime cose che ha detto, per riprendersi la carta d'identità. È così?  
 TESTE: .....<sup>528</sup>  
 AA2: ma *come mai* si trovava in casa di Anna la carta d'identità? *Come mai* era rimasta là?<sup>529</sup>  
 TESTE: non me lo ricordo<sup>530</sup>.  
 AA2: *e come mai* le venne in mente di chiamare...<sup>531</sup>?  
 PRES.: *stia calma*.  
 AA2: Signora Rossi, *perché piange*? Possiamo sospendere un attimo. Vuole che sospendiamo un attimino?<sup>532</sup>  
 TESTE: *sì*.  
 PRES.: *sospendiamo per 10 minuti*.<sup>533</sup>

L'avvocato Nistri – invece di porgere al meglio e singolarmente ciascuna domanda – le accumula l'una all'altra, dando all'interrogatorio un

<sup>526</sup> Trascrizione d'udienza, p. 37.

<sup>527</sup> Trascrizione d'udienza, p. 64.

<sup>528</sup> Di nuovo i sei puntini segnalano un altro turno silenzioso della teste.

<sup>529</sup> Questo argomento viene trattato più e più volte in tutto il dibattimento.

<sup>530</sup> La donna prima tace e poi si ritrincera dietro ai «non ricordo».

<sup>531</sup> Non è chiaro se i tre puntini finali segnalino un'intonazione sospensiva o l'interruzione da parte del presidente.

<sup>532</sup> Tutto il turno è formulato in maniera faticosa; in questo caso perfino l'uso di *un attimino* introduce una colloquialità rassicurante – tanto che viene il dubbio che ci sia un errore di attribuzione e che questo sia, in tutto o in parte, un turno del presidente – ma stupisce comunque che l'avvocato chieda alla donna *perché* pianga: non può certo meravigliarsi.

<sup>533</sup> Trascrizione d'udienza, p. 53, corsivo aggiunto.

ritmo incalzante; la teste si mette addirittura a piangere e il presidente sente la necessità di intervenire personalmente e di sospendere la seduta.

In altri casi l'avvocato addirittura suggerisce, in qualche modo forza, la risposta di una teste la cui debolezza è evidente a tutti anche prima che intervenga il perito:

## ESEMPIO 63

AA2: perché lei il 4 di luglio<sup>534</sup> ha dichiarato: "Mi sono avvicinata un'ultima volta, ma come prima Lino mi ha stratonato il braccio ed io ho urlato e sono scappata da casa Cioni sbattendo la porta e sono rientrata a casa mia".

TESTE: sì.

AA2: Se lo ricorda?

TESTE: sì, questo sì.

AA2: si ricorda che ora era quando Lei è uscita dall'appartamento della Cioni?

TESTE: tz...<sup>535</sup>

AA2: ci pensi bene.

TESTE: ma di pomeriggio o di mattina?

PRES.: il pomeriggio di quel giorno.<sup>536</sup>

TESTE: *mi sembra verso le quattro-quattro e mezzo.*

AA2: *non prima?*

TESTE: *penso, sì.*

AA2: *ci pensi un attimo.*

TESTE: *credo di sì.*

AA2: *sì, cosa?*

TESTE: *verso le quattro-quattro e mezzo o le 3. Non mi ricordo di preciso.*

AA2: *Lei il 4 agosto del 2000<sup>537</sup> ha dichiarato: "Quando sono uscita dall'abitazione di via Mazzini saranno state le ore 15:15 [sic] circa.*

TESTE: *eh, tre e mezzo, sì.*

AA2: è così?

TESTE: *sì.*

AA2: *tre e un quarto-tre e venti?*

TESTE: *sì.*<sup>538</sup>

<sup>534</sup> L'avvocato si riferisce al Verbale 2.

<sup>535</sup> Il trascrittore registra più volte la risposta della teste costituita dal fonosimbolo *tz*, «corrispondente all'articolazione avulsiva affricata dentale *che può segnalare un moto di stizza o sostituire una negazione*» (De Mauro et alii, 1993, p. 93, corsivo aggiunto).

<sup>536</sup> Visto che è il presidente che risponde, è possibile che la donna abbia rivolto proprio a lui la domanda.

<sup>537</sup> Il riferimento è sempre al Verbale 2.

<sup>538</sup> Trascrizione d'udienza, pp. 42-43, corsivo aggiunto.



Si comprende bene il disagio dell'avvocato: la donna ha reso dichiarazioni puntuali in data vicina a quella dei fatti cui si fa riferimento, ma il «principio di separazione» non permette di utilizzare come prova i verbali delle indagini preliminari; di conseguenza, non è 'accessorio' che la teste ripeta in dibattimento ciò che ha già detto e che lo faccia con la stessa precisione. Tuttavia, il tempo trascorso e l'incalzare degli interrogatori non possono certo aiutare la Rossi. Con una teste come questa, la domanda «tre e un quarto-tre e venti?» – presentata a riformulazione di «eh, tre e mezzo, sì» e dopo un lungo percorso in cui si era partiti da «quattro-quattro e mezzo» – ha un margine di suggestività<sup>539</sup>. L'avvocato ha probabilmente presente che quei verbali rappresentano un contesto interazionale decisamente più favorevole alla teste (tempi, luoghi, persone), ma ciò non toglie che stia in qualche modo cercando di condizionare una teste, che già ha dato molte prove di sentirsi incalzata.

Passiamo adesso al controesame<sup>540</sup> degli avvocati della Difesa Gabriele Dori e Tommaso Righi [da ora in poi indicati rispettivamente come AD1 e AD2].

Abbiamo visto che il perito – come riportato in sentenza<sup>541</sup> – giudicherà «la *vis dialettica* della difesa [che] cerca conferma alle proprie tesi» perfino più stringente di quella dell'accusa pubblica e privata. Infatti nel controesame ritroviamo lo stesso uso abbondante della contestazione, un'insistenza ancor più puntigliosa su singole domande, una focalizzazione tutt'altro che neutra delle contraddizioni della teste, e così via. Anche perché – sia pure a suo modo e nel quadro che abbiamo visto – la Rossi in fase di esame ha già fatto comunque dichiarazioni e ammissioni pericolose per l'imputato e altre ne potrebbe aggiungere: il discredito della donna, proprio nel suo ruolo di 'teste', diventa quasi una necessità per la difesa.

Non a caso diventano necessari vari interventi del presidente – coerenti alla sua funzione istituzionale di *garante* dell'interazione dibattimentale – del tipo:

Esempio 64

PRES.: [...] *L'Avvocato Dori se può temperare l'insistenza su certi punti.*

<sup>539</sup> Si ricordi che anche durante l'esame del pubblico ministero il presidente era intervenuto, contestando proprio: «la domanda è suggestiva».

<sup>540</sup> Sulla normativa che regola in modo diverso esame e controesame, cfr. cap. 3.

<sup>541</sup> Sempre all'Esempio 50.

AD1: *è un'insistenza maieutica, non è un'insistenza ossessiva*. Io devo essere sincero. Io credo che la signora Rossi<sup>542</sup> conoscesse solo di vista l'Anna Cioni, quello che ci ha appunto detto:<sup>543</sup> *Avrò diritto di far emergere questa che è una condizione che a mio giudizio emerge da tutte le carte processuali<sup>544</sup> e che pone problemi di ordine diverso rispetto all'attendibilità del teste*. Perciò devo, da vari angoli visuali, verificare la condizione di questa teste in rapporto alla vicenda nella quale si è trovata immersa, perché di questo si tratta: si è trovata immersa.

Se la difesa non ha questa possibilità, evidentemente il perno del processo gli è sottratto, *quindi io non ho credo<sup>545</sup> l'insistenza di tipo ossessivo* perché il mio obiettivo è di cercare di ottenere dalla Signora Rossi che questa ci diva [sic] la verità qualsiasi essa sia, io non ho la pretesa di esserne il portatore, ma ho una convinzione profonda interiore, ma ho queste dichiarazioni, ho questo marasma di contraddizioni, ho le versioni, dovrò su questo punto cercare di fare chiarezza, mi pare.<sup>546</sup>

Il presidente giunge addirittura ad una valutazione complessiva dell'intero esame dibattimentale, che si traduce in una *comunicazione* ufficiale, ovviamente dettata per la registrazione agli atti:

#### ESEMPIO 65

PRES.: *Il Presidente in base ai suoi poteri<sup>547</sup> fa questa comunicazione*.

Ritenuto che l'esame testimoniale è condotta [sic] dalla parte, che può essere necessaria un'insistenza sulle domande, nel caso in cui i testi siano in gros-

<sup>542</sup> Ecco una rara, felice, occorrenza in cui in tribunale non ci si dimentica il *signora* (o sue varianti morfologiche): questa 'distruzione' dei ruoli sociali è molto simile all'uso del *tu* ancora rivolto ai pazienti in ospedale, soprattutto dal personale paramedico.

<sup>543</sup> I due punti ci fanno pensare che il trascrittore abbia ipotizzato che l'enunciato servisse ad introdurre un discorso riportato, ma può anche essere un mero errore di digitazione (anche se in questo caso c'è il ricorso inutile al doppio tasto).

<sup>544</sup> Francamente questa affermazione non è certo così 'emergente' dall'insieme delle «carte processuali», a maggior ragione se si tengono presenti i verbali delle indagini preliminari che gli avvocati hanno nel *loro* fascicolo: i verbali non sono utilizzabili, ma comunque gli avvocati li conoscono bene e devono evitare che la Rossi ripeta in giudizio quelle dichiarazioni, che diventerebbero *prova*.

<sup>545</sup> L'avvocato stesso sente la necessità del mitigatore *credo*, anche perché si sta rivolgendo al presidente.

<sup>546</sup> Tutto il passo è caratterizzato da una retorica artificiosa ed enfatica e si pone come esempio dell'oratoria forense più tradizionale. Trascrizione d'udienza, pp. 85-86.

<sup>547</sup> Il presidente fa riferimento al comma 4 del già citato art. 499 c.p.p., che regola l'esame testimoniale: «Il presidente cura che l'esame del testimone sia condotto *senza ledere il rispetto della persona*». Cfr. anche D'Alterio, 2005, p. XIV, corsivo aggiunto, che osserva che la professionalità presupposta dalla *cross-examination*, soprattutto in relazione ai *testimoni vulnerabili* «non è richiesta solo alle parti, il cui ruolo è tuttavia de-

sa difficoltà per limiti culturali e umani di comprendere le domande e di dare adeguate risposte, *ritenuto che l'insistenza non è vietata ma che comunque la stessa non deve assumere noti [sic] ossessivi, potendo in tal caso influire negativamente sulla genuinità [sic] delle risposte, invita*<sup>548</sup> *le parti, ferma restando la possibilità di insistenza nei casi detti*<sup>549</sup>, *di*<sup>550</sup> *limitare lo stesso*<sup>551</sup> *allo stretto necessario.*<sup>552</sup>

E infatti in sentenza si legge che «il Presidente si è visto *costretto* a richiamare le parti invitandole ad evitare insistenze ossessive».

Ma nell'*agenda nascosta*<sup>553</sup> della difesa – che ha notevole interesse a ‘neutralizzare’ la principale teste a carico – ci sono in più altri due obiettivi caratterizzanti, di cui il primo è senz’altro l’intento di aggravare nella donna *il peso della responsabilità*, che nel caso di una teste come la Rossi è di fatto un modo per intimidirla ulteriormente. Ad esempio:

ESEMPIO 66

AD1: però Lei alla Polizia ha detto cose diverse, che le sono anche state contestate stamattina.

Stamattina, sia il Pubblico ministero che la Parte Civile, *io sono il difensore di Lino*<sup>554</sup>. Ma il Pubblico ministero e la Parte Civile che sostengono l'accusa, *cioè che vogliono che Lino sia condannato*<sup>555</sup>, le hanno fatto nota-

terminante, nel corso dell'esame, ma anche al *giudice, che costituisce l'essenziale garanzia di corretto approccio al teste da parte dei diretti interroganti*. Ed è al giudice che, da questo punto di vista, spetta stavolta un *ruolo attivo*, volto a garantire la correttezza del metodo, pur nell'ambito della massima libertà di azione, nei termini normativi, delle parti, nella conduzione dell'esame».

<sup>548</sup> Il soggetto ellittico è ripresa anaforica de *Il Presidente* espresso nel primo periodo; il verbo della proposizione principale (*invita*) arriva dopo 58 parole dall'inizio di periodo.

<sup>549</sup> La concessiva avrebbe trovato miglior collocazione in fine di periodo, invece di essere incassata dentro una principale già problematica.

<sup>550</sup> Preposizione errata: 'a'.

<sup>551</sup> Il pronome *lo stesso* non ha accordo morfologico con ciò a cui si riferisce, per cui diventa difficile il recupero del coreferente espresso: verosimilmente *l'insistenza*.

<sup>552</sup> Trascrizione d'udienza, p. 129, corsivo aggiunto. La formulazione linguistica è stereotipica: sono presenti, oltre all'uso della terza persona, la scansione delle affermazioni introdotte dai participi passati «Ritenuto che [...], ritenuto che [...]» e dal gerundio «ferma restando la possibilità di [...]», associati alla consueta complessità e irresoluzione sintattica. Tuttavia il passo documenta contemporaneamente l'attenzione, e la sensibilità, del presidente nella sua direzione dell'esame testimoniale.

<sup>553</sup> Cfr. par. 3.2.

<sup>554</sup> La frase fàtica è molto allusiva.

<sup>555</sup> Peraltro non si dimentichi che la Rossi ha avuto comunque una relazione con l'imputato e che ne era fortemente condizionata.

re che Lei alla Polizia ha dichiarato cose diverse. Ora io vorrei che Lei ci spiegasse come mai alla Polizia Lei ha dichiarato cose tanto diverse da quelle che ci dice [sic] adesso. Cioè Lei ora ci dice cose che non vanno d'accordo con quello... non so se riesce ad avere presente il quadro.<sup>556</sup>

Oppure:

ESEMPIO 67

AD2: ma allora a questo famoso litigio Lei... *io capisco, lo vedo che Lei soffre perché è in una situazione nella quale non ci si vorrebbe trovare, io capisco*<sup>557</sup>, ma Lei deve anche rendersi conto che purtroppo *la cosa è grave, è molto grave, c'è una persona imputata di un reato che comporta, se è responsabile di quel reato, tanti e tanti anni di carcere, ma tanti.*<sup>558</sup>

In fondo, gli interrogatori, soprattutto quello della difesa, rendono sempre più ragionevole l'ipotesi del pubblico ministero che le dichiarazioni della Rossi all'Aureli potessero anche radicarsi in una «strategia di fuga» rispetto alla sofferenza prodotta da «una situazione nella quale non ci si vorrebbe trovare» e che in molti hanno contribuito a rendere sempre più insostenibile per la Rossi.

L'altro elemento strategico dell'esame della difesa riguarda i *verbali*: infatti questi – al di là degli altri elementi a carico prodotti più in generale dall'accusa – in relazione alla Rossi sono un pilastro fondativo dell'ipotesi accusatoria, in quanto sono numerosi, dettagliati, resi a persone diverse e a poca distanza dall'omicidio. A questo poi si aggiungerà la diversa qualità della testimonianza resa al presidente, ma su questo torneremo più avanti.

Un obiettivo importante che la difesa si propone è – come si evince dalla progressione tematica – quello di *dimostrare che la Rossi non ha capito ciò che ha letto a verbale e controfirmato*. Questa strategia diventa particolarmente esplicita quando *la difesa isola dal resto del cotesto due unità lessicali* particolarmente estranee al linguaggio della donna – ovviamente introdotte dalla riformulazione dei verbalizzatori – per 'dimostrare', appunto, che la Rossi

<sup>556</sup> Trascrizione d'udienza, p. 76, corsivo aggiunto.

<sup>557</sup> L'avvocato parla in modo comprensibile alla teste, ma la premessa fatica e amichevole, con esibizione di solidarietà per la sofferenza della donna – inscritta in un doppio *io capisco* – poi serve per introdurre una conclusione tesa a rafforzare quella *sofferenza*.

<sup>558</sup> Trascrizione d'udienza, p. 87, corsivo aggiunto.

non ha capito la sostanza complessiva dei verbali, cercando per questa via di ridurre il valore. Vediamo il primo esempio:

## ESEMPIO 68

AD2: quindi su questo punto non è vera questa affermazione.

Signora, mi scusi, che cosa significa *menage* <sup>559</sup>? <sup>560</sup>

TESTE: non lo so.

AD2: Lei non sa cosa significa *menage*? <sup>561</sup>

TESTE: minacce? <sup>562</sup>

AD2: No. *Quindi* <sup>563</sup> le hanno sottoposto alla firma un verbale nel quale c'era scritto che "risolse il *menage*", Lei non capì cosa voleva dire? <sup>564</sup>

TESTE: no.

AD2: Lei non sa cosa vuol dire *menage*. <sup>565</sup>

TESTE: tz... <sup>566</sup>

<sup>559</sup> Il vocabolo è scritto senza l'accento acuto sulla vocale protonica sia negli atti che nel Verbale 2, da cui è tratto: cfr. Esempio 22a.

<sup>560</sup> Si noti che la domanda è stata fatta *ex abrupto* – la teste infatti stava rispondendo a domande su com'era fatto l'appartamento della Cioni – chiaro esempio, appunto, dell'esistenza di un'*agenda nascosta*. La domanda, così formulata, non può che accrescere la difficoltà della Rossi e il suo sentirsi 'sotto esame'.

<sup>561</sup> La ripetizione della domanda è finalizzata alla messa in rilievo della risposta fornita dalla teste.

<sup>562</sup> È evidente il tentativo di ricostruzione paretimologica della teste.

<sup>563</sup> Si noti la rilevanza del ruolo svolto dall'indicatore di forza argomentativa consequenziale *quindi*.

<sup>564</sup> Il contenuto delle dichiarazioni controfirmate appare senz'altro più chiaro se prendiamo in considerazione anche la porzione di co-testo del Verbale 2, in cui la parola compare: «Ho "lavorato" per conto della Cioni Anna per circa un anno e mezzo. Me l'aveva fatta conoscere lo stesso Bianchi Angiolino. A proposito di questo debbo riferire che tra il '92 ed il '93 mi costrinse a prostituirmi sul Viale Giuliani ed altre zone vicino Montecatini. *I soldi da me guadagnati andavano a finire al Bianchi. Alle mie proteste lui mi minacciava e mi picchiava. In pratica lo "sfruttamento" è durato per circa un anno. Risolsi il *menage* dicendogli che qualora mi avesse picchiato ancora mi sarei recata alla Polizia per denunciarlo*» (cfr. Esempio 22a). Abbiamo già criticato la conversione nella lingua artificiosa e tendenzialmente oscura dei verbali, ma certo il brano è più comprensibile della parola estrapolata.

<sup>565</sup> Si noti l'ossessività della domanda, iterata per tre volte, e la denigrazione implicita nella sottolineatura pubblica dell'*ignoranza* affermata conclusivamente, che certo non fa sentire la Rossi 'all'altezza' dell'interazione che sta affrontando. Oltretutto, chi è sicuro delle proprie abilità linguistiche non entra certo in crisi di fronte all'accusa di non conoscere *una* parola (a maggior ragione se si tratta di un prestito), ma chi di parole ne ha poche in situazioni come queste sente 'sovraesposta' la totalità della propria inadeguatezza.

<sup>566</sup> Non meraviglia che alla fine di questa sequenza la negazione della teste sia ridotta al fonosimbolo *tz*. Trascrizione d'udienza, p. 89, corsivo aggiunto.

L'enorme scarto fra la lingua della teste e la lingua dei verbali – come avevamo già detto al par. 2.7 – era strutturalmente un generatore potenziale di problemi, che gli avvocati della difesa non mancano di attualizzare, anche se il non conoscere una parola *non* documenta certo la mancata comprensione complessiva di un discorso o di un testo.

Ma vediamo un altro esempio ancora più significativo, in quanto ha a tema l'attività di prostituzione esercitata dalla Rossi in casa della Cioni (compreso il giorno dell'omicidio):

## ESEMPIO 69

TESTE: e poi mi sembra che ci sia stata la camera, e poi c'era un bagno, un bagno con delle vasche, non so cosa c'era, non so cosa faceva lei, se faceva... Non so, via, so che c'era questa roba qui.

AD2 ma Lei praticava ai clienti della Signora Cioni *rapporti orali*?<sup>567</sup>

TESTE: no.

AD2: no,<sup>568</sup> orali. Sa cosa vuol dire?

TESTE: rapporti, insomma fare l'amore<sup>569</sup>.

AD2: *no*<sup>570</sup>, rapporti orali Signora.

TESTE:.....<sup>571</sup>

AD2: quindi *quando le è stato sottoposto il verbale nel quale Lei sostiene che l'Anna non faceva rapporti orali neanche questo Lei capiva cosa significa?*<sup>572</sup>

TESTE: tz....<sup>573</sup>

<sup>567</sup> Si noti quanto, di nuovo, la digressione tematica sia improvvisa e del tutto incomprensibile per l'interrogata.

<sup>568</sup> Probabilmente il segmento costituisce una domanda con ripresa lessicale e il trascrittore ha inserito una virgola invece che un punto interrogativo.

<sup>569</sup> La donna si aggancia alla sola parola che conosce – *rapporti* – per cercare di ricostruire il significato del lessema complesso *rapporti orali*.

<sup>570</sup> Si percepisce la durezza di quel secco *no*.

<sup>571</sup> Non meraviglia affatto che la teste sia di nuovo ammutolita.

<sup>572</sup> Ricordiamo di nuovo i co-testi, in cui il lessema complesso compare. La prima occorrenza è nel Verbale 2 (cfr. Esempio 22a): «Con lui ho avuto ulteriori rapporti ad iniziare circa un anno fà [sic], mi pare ad ottobre '99. Mi portò a casa di Anna e con questa ci siamo accordate sul tipo di prestazione sessuale che io dovevo effettuare (la Anna non faceva *rapporti orali*). Tutte le volte lei mi dava la somma di lire 20/30.000 a prestazione e lei a sua volta dava il danaro a Lino». Fra l'altro, ricordiamo anche che nello stesso verbale la Rossi dichiara che il giorno dell'omicidio aveva assistito al litigio – in cui il Bianchi aveva cominciato a picchiare la Cioni – interrotto dall'arrivo di un cliente, che la Rossi descrive, aggiungendo: «Preciso che inizialmente mi occupai io del cliente ma il rapporto lo finì Anna, che usava i preservativi». La Rossi racconta anche che, dopo che il cliente se n'era andato, era ricominciata la discussione, in cui Lino picchiava Anna

Nella posizione particolarmente forte della *conclusione* dell'esame della difesa si esplicita totalmente quanto la 'svalutazione probatoria' dei verbali fosse un obiettivo strategico della linea difensiva:

## ESEMPIO 70

AD2: e tutto quello che Lei ha detto è stato scritto, verbalizzato?  
 TESTE: *sì*.  
 AD2: è sicura di questo particolare?  
 TESTE: *sì*.  
 AD2: è sicura di non aver fatto confidenze di altro tipo ad alcune persone?  
 TESTE: *no, mai*<sup>574</sup>.  
 AD2: senta, il verbale Lei lo rileggeva, ma *capiva o non capiva* quello che c'era scritto?  
 TESTE: *sì che capivo!*<sup>575</sup>  
 AD2: *capiva?*<sup>576</sup>  
 TESTE: *sì*.  
 AD2: *proprio tutto tutto*<sup>577</sup> quello che...  
 TESTE: *sì*<sup>578</sup>.

«con la mano libera e con calci. Ho detto con la mano libera perché una l'aveva fasciata. Mi sono avvicinata un'ultima volta, ma come prima Lino mi ha stratonato il braccio, io ho urlato e sono scappata da Casa Cioni, sbattendo la porta e sono tornata a casa mia. Quando sono uscita dall'abitazione di Via Mazzini saranno state le ore 15.15 circa». La seconda occorrenza compare invece nel Verbale 3 (cfr. Esempio 23): «ADR: a partire da un anno a questa parte sono andata circa una ventina di volte a casa della CIONI per avere *rapporti sessuali di tipo orale* con clienti. Questi rapporti avvenivano in una stanza dove c'era un lettino per fare massaggi; io perlopiù mi mettevo seduta su una sedia o su un divano. Quando io avevo il rapporto con il cliente, la CIONI attendeva fuori della porta; dopo un po' entrava e "finiva" il cliente. Io a mia volta a quel punto uscivo dalla stanza. A volte in queste occasioni era presente anche il Bianchi che attendeva in un'altra stanza. Per queste mie prestazioni io ogni volta percepivo venti/trenta mila lire che mi venivano date dalla CIONI».

<sup>573</sup> Di nuovo, vediamo la stessa insistenza ossessiva e denigratoria e la conseguente riduzione della teste al silenzio.

<sup>574</sup> Le risposte della teste sono puntuali e prive di esitazioni.

<sup>575</sup> Il fatto che il trascrittore abbia sentito la necessità di giustapporre un punto esclamativo fa pensare ad una particolare enfasi della risposta della teste.

<sup>576</sup> La ripetizione – dopo il precedente *capiva o non capiva* – è ancora una volta di tipo funzionale; sarebbe importante poter controllare l'eventuale associazione di un'intonazione ironica o quanto meno fortemente dubitativa.

<sup>577</sup> Si noti la focalizzazione tutta incentrata sulla comprensione *locale*.

<sup>578</sup> Nonostante l'insistenza dell'avvocato, la teste continua a ribadire che aveva capito bene la lettura dei verbali, anche se è più probabile che nel ricordo della donna sia rimasta memoria del fatto che capiva i 'discorsi' fatti negli interrogatori in cui era presente l'Innocenti.

AD2: è sicura di questo particolare, perché Lei ci ha detto prima che *alcune parole non le ha capite*.

TESTE: *ma...*<sup>579</sup>

AD2: guardi noi siamo sicuri che la Polizia ha verbalizzato esattamente quello che era il suo pensiero<sup>580</sup> con un linguaggio che però è un *linguaggio tecnico*<sup>581</sup>. Però *Lei*<sup>582</sup> *resta il fatto che quando rilegge quel verbale molte cose non le capisce*.

PRES.: *oggi ha detto di aver compreso tutto, Ne prendiamo atto. Ha detto che non ha capito il termine menage*.

AD2: *non ha capito nemmeno rapporto orale*.

Non ho altre domande.<sup>583</sup>

In questi passi, peraltro, si noti anzitutto che l'interrogante non fornisce nessuna glossa o riformulazione che alzi il livello di comprensione della teste, proprio perché non è sua intenzione procedere ad un più efficace «accertamento dei fatti»; l'obiettivo unico si concentra nella praticatissima *fallacia ad hominem*: screditare la teste e ridurla al silenzio e, di conseguenza, minimizzare le dichiarazioni rese in dibattimento ma anche, indirettamente, quelle documentate dai verbali che non possono essere utilizzati, ma che continuano a 'dare fastidio'.

Se la difesa persegue i *suoi scopi*<sup>584</sup>, colpisce di più che analogo comportamento conversazionale sia rintracciabile perfino nell'esame dell'ac-

<sup>579</sup> L'avvocato sta facendo di tutto per ridurre di nuovo al silenzio la teste, che però, quanto meno, produce un *ma* avversativo (che naturalmente rimane sospeso, come segnalato dai tre puntini).

<sup>580</sup> Nonostante il *guardi* iniziale, la frase è certamente diretta alla Corte e sicuramente l'avvocato sa bene che con il suo esame sta provocando un potenziale intervento del presidente.

<sup>581</sup> Come abbiamo già detto, a proposito dei verbali l'equivoco è proprio questo: non sono le esigenze legali – informazioni obbligate, disposizione testuale, ecc. – che rendono i verbali 'difficili', bensì la riformulazione in un linguaggio che non è *tecnico*, ma *burocratico*, pieno di aulicismi e pseudotecnicismi, ecc.

<sup>582</sup> La notevole anteposizione a sinistra prima del soggetto *Lei* e poi dell'oggetto *molte cose* mettono in evidenza che il tema è *Lei* e il rema è: *non le capisce*.

<sup>583</sup> Trascrizione d'udienza, pp. 98-99, corsivo aggiunto.

<sup>584</sup> Anche se forse non siamo qui del tutto in linea con la figura dell'avvocato-intellettuale ben tracciata da Madia, 2003, p. 456: «Scopo della funzione difensiva è da sempre, e sempre sarà, la persuasione del giudice. Non esiste orrendo delitto od odioso imputato che non possa rivendicare una sua ragione, costruita sui dubbi nella ricostruzione della sua responsabilità o su quei motivi di comprensione che albergano in ogni essere umano. E, come dicono i francesi, "*comprendre c'est un peux pardonner*". Da sempre strumento della persuasione è la parola, detta o scritta, quale mezzo di comunicazione emotiva e intellettuale, volta all'argomentazione e capace di suscitare riflessioni logiche che possano avvicinare chi parla a chi ascolta. Dunque il difensore è un professionista della parola per la persuasione argomentata».



cusa pubblica e privata: l'aiuto, anche *linguistico*, offerto alla teste per facilitare l'interazione è bassissimo e la capacità di semplificazione delle domande è praticamente nulla. È evidente che – se nel primo caso c'è una scelta, criticabile ma funzionale – in relazione agli altri interroganti siamo costretti ad addebitare piuttosto a disabilità linguistiche e interazionali una gestione dell'esame della *principale teste a carico* del tutto inadeguata e contraria ai fini specifici. I rappresentanti dell'accusa appaiono sostanzialmente protesi a portare avanti un'*argomentazione pre-stabilita* – nel senso che è stata pensata e programmata a prescindere dall'individualità e variabilità degli interrogati – per avvalorare l'ipotesi accusatoria; nello specifico, i tre interroganti non sanno produrre una più efficace *interazione comunicativa* con la teste, adeguandosi loro, in quanto *registi* e professionisti della parola, alle caratteristiche personali, culturali, linguistiche della Rossi e ai suoi limiti.

Estremizzando a fini esemplificativi: per questa via la teste diventa *strumento* – e non più *Soggetto interazionale* – del confronto fra le parti finalizzato a porre le migliori condizioni per la formazione del convincimento del giudice. E infatti, nell'ultimo esempio riportato, è ancora una volta il presidente che interviene *da garante*: non solo interrompe un'altra *insistenza ossessiva*, ma blocca anche l'illegittima sovraestensione della difesa, secondo la quale, se una persona non capisce un francesismo e una parola non proprio popolare, allora si può affermare che non capisce alcunché.

Avevamo già visto che tutti i verbali si reggono sulla *convenzione ratificata che c'è una mediazione linguistica da tutti accettata*, ma allora o si continua ad accettare quella convenzione o si cambia il modo di fare i verbali (magari rendendo concretamente obbligatoria anche la registrazione).

Ben diversa è l'escussione del presidente, di cui abbiamo già constatato, più di una volta, tanto la capacità di attenzione e di ascolto quanto l'abilità nel porre domande precise e funzionali.

Come abbiamo visto riportato in sentenza all'Esempio 50, il perito osserverà che «*il comportamento della Rossi cambia radicalmente quando l'interlocutore è il Presidente: al tono più rassicurante delle domande e alla diversa affabilità dell'interlocutore corrisponde una memoria più precisa degli eventi, una maggiore disponibilità alle risposte [...]*», per cui anche la Corte attribuisce maggior valore alla testimonianza resa al presidente: «*Quindi la Rossi è in grado di ricordare e di riferire se interrogata in modo scrupolosamente rispettoso delle sue condizioni psichiche. Valutando la testimonianza alla luce di quanto sopra può dirsi che la stessa non è "intrinsecamente" contraddittoria; la diversità fra i tre momenti è tale da*

non poter essere equiparato in efficacia quanto risposto all'accusa ed alla difesa da un lato ed al Presidente dall'altro, apparendo d'ibben [sic] maggiore efficacia, si ripete per le condizioni psichiche della Rossi e *per il modo di interrogarla*, quanto risposto alle domande del Presidente». Si impone, dunque, la domanda: qual è la diversità *linguistica* che caratterizza l'interrogatorio del presidente?

Innanzitutto è evidente che già nei numerosi interventi del presidente<sup>585</sup> – durante il lungo ed estenuante esame dibattimentale finora considerato – la teste non può non aver percepito *la posizione 'super partes' che, conformemente al suo ruolo istituzionale, il presidente ha assunto*, a differenza dell'accusa pubblica e privata e della difesa, ovviamente tese ciascuna ad affermare quanto più possibile le proprie tesi sulla base della reciproca agenda nascosta. La Rossi si è sicuramente sentita aggredita e incalzata, è stata rimproverata, caricata di responsabilità e denigrata; ciascuno le ha posto, non di rado ossessivamente, domande di cui la teste temeva le conseguenze per sé e per gli altri (a maggior ragione quando non capiva bene 'dove andassero a parare'). In questo contesto, che la sentenza definisce «coartante», il presidente si è continuamente e autorevolmente inserito a *garanzia* della procedura – e quindi della teste – più di una volta addirittura rimproverando esplicitamente e con fermezza gli interroganti. Di fatto, la Rossi ha già avuto modo di percepire che il presidente è *la sola persona* che non sta cercando di imporle qualcosa e che, anzi, la sta difendendo da quella che la donna vive certamente come 'violenza', sia pure esercitata esclusivamente attraverso parole, domande, commenti.

La diversità dell'interazione linguistica del presidente emerge fin dall'esordio, che esemplifica una modalità di *regia* costante, in cui quanto meno si notano: l'uso di un italiano decisamente più comprensibile (talvolta perfino colloquiale), il ricorso sapiente ad attacchi conversazionali faticati («senta», «vediamo un po'», ecc.) e più in generale a segnali discorsivi funzionali, continue riformulazioni e parafrasi, riprese di conferma e rinforzo, e così via.

In particolare, il presidente articola le sue domande in modo che ciascuna abbia *un unico tema* e implichi *una sola unità informativa* – abbia un solo *focus* – e non comporti risposte altamente strutturate, ecc.; anzi, la maggior parte delle domande del presidente sono in forma chiusa *sì/no*<sup>586</sup> o disgiuntiva. Queste attenzioni caratterizzano tutto l'interrogatorio del presidente; ma vediamone, appunto, l'inizio:

<sup>585</sup> Una parte dei quali abbiamo visto anche negli esempi riportati.

<sup>586</sup> In genere in letteratura si afferma che le domande chiuse sono le più coercitive, ma

## ESEMPIO 71

PRES.: *c'è stata questa pausa, si è riposata anche Lei si è distesa.*

*Senta, abbiamo letto le sue dichiarazioni precedenti e abbiamo trovato delle contraddizioni, qualcosa che prima ha detto e poi ha negato*<sup>587</sup>, ecc.

*Vediamo un po'.* Lei frequentava la casa della Cioni. Ce l'ha già detto. *La frequentava?*<sup>588</sup>

TESTE: sì.

PRES.: *La frequentava spesso o no, andava spesso a casa della Cioni, o no?*<sup>589</sup>

TESTE: sì.

PRES.: *senta, Lei andava a casa*<sup>590</sup> *della Cioni per prostituirsi o no?*<sup>591</sup>

TESTE: sì.

PRES.: *d'accordo con la Cioni o no?*<sup>592</sup>

TESTE: sì.

PRES.: *quel certo giorno, quando ha detto che c'è stato un litigio fra Angiolino Bianchi, Lino, e la Cioni, ad un certo punto c'è stata una telefonata, ha sentito squillare il telefono. Chi è andato a rispondere al telefono?*<sup>593</sup>

TESTE: lei.<sup>594</sup>

L'interrogatorio risulta certamente *rallentato* dalla specifica modalità di gestione del dinamismo comunicativo selezionata dal presidente, ma

– come al solito – dipende sempre dall'uso che se ne fa e dallo specifico, irripetibile, contesto concreto: nel caso della Rossi sono sicuramente un modo per sostenere la teste e semplificare il *compito interazionale* che le viene assegnato e richiesto; cfr. anche par. 3.4.

<sup>587</sup> Si noti l'immediata glossa del termine *contraddizioni*, che poteva risultare difficile alla teste.

<sup>588</sup> Il presidente prima ricorda lui ciò che la donna ha già dichiarato e poi le chiede conferma.

<sup>589</sup> Il presidente passa alla successiva unità informativa – *quanto la frequentava?* – e formula una domanda disgiuntiva, in cui presenta alla teste entrambe le possibilità di risposta (*spesso o no*); benché la donna avesse già risposto, nel turno precedente, alla prima occorrenza del termine, il presidente ripete qui la sua ultima domanda – sempre in forma disgiuntiva – per introdurre una parafrasi della parola non basica: *frequentare* («*andava spesso a casa della Cioni, o no?*»): in questo modo chiede una nuova risposta, ma contemporaneamente controlla che ci sia stata una *piena* comprensione della domanda precedente.

<sup>590</sup> Il presidente ribadisce la selezione lessicale più semplice.

<sup>591</sup> Il presidente realizza, ancora una volta, una progressione tematica unitaria e la presenta sempre in forma disgiuntiva.

<sup>592</sup> Come si può notare, il tipo di dinamismo comunicativo selezionato dal presidente è costante e ben attuato.

<sup>593</sup> Di nuovo, come nel turno iniziale, il presidente prima riassume le dichiarazioni già rese dalla donna e poi pone una domanda monotematica, in questo caso formulata in forma *wh*, per cui la risposta richiesta alla teste è circoscritta al riempimento del «*Chi?*».

<sup>594</sup> Trascrizione d'udienza, pp. 99-100, corsivo aggiunto.

– per questa via e con la semplificazione del linguaggio e delle domande – egli raggiunge efficacemente un doppio scopo: tranquillizza la teste e le assegna un compito interazionale ‘sostenibile’, che infatti la Rossi svolge con regolarità e senza esitazioni. Quella di cui altri aveva detto pubblicamente «La teste è quella che è» non ha certo cambiato personalità né si è liberata delle sue fragilità, ma viene finalmente messa in condizione di dimostrarsi teste cooperativo e capace di rendere dichiarazioni importanti.

Il contrasto con i *registi* che lo hanno preceduto diventa ancora più marcato quando il presidente decide di riaffrontare la questione dei *rapporti orali*, che la Rossi aveva avuto con «il cliente» che aveva momentaneamente interrotto il litigio fra il Bianchi e la Cioni. Riporto adesso un passo che può essere messo a confronto diretto con il parallelo interrogatorio della difesa esemplificato agli Esempi 68-70, ricordando, oltretutto, che il presidente era già intervenuto in proposito alla fine dell’Esempio 70.

Mi scuso in anticipo, doverosamente, per la volgarità e crudezza di linguaggio della teste, ma non si dimentichi che l’*emarginazione sociale e culturale*, così ben rappresentata in tribunale, si manifesta e si concretizza anche nello *svantaggio socioculturale e linguistico*; per di più la Rossi è inserita in un giro di prostituzione e *uno dei capi d’imputazione a carico dell’imputato – per cui verrà condannato – è favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione*. Il processo si svolge a porte chiuse e, ovviamente, la ricostruzione di cosa sia successo nel pomeriggio dell’omicidio è obiettivo della massima rilevanza, che non può certo essere condizionato da forme di *pruderie* linguistica.

Si tenga contemporaneamente presente che nel suo esame il presidente spesso torna – come sempre avviene – su temi già trattati e dichiarazioni magari già rese, con fini di controllo e di chiarimento.

#### ESEMPIO 72

PRES.: ad un certo punto c’è stata una chiamata al campanello della porta ed è entrato un uomo?<sup>595</sup>

TESTE: sì.

PRES.: Lei ha avuto *rapporti* con quest’uomo, *rapporti sessuali*? Lei con quest’uomo?<sup>596</sup>

<sup>595</sup> Come al solito, il presidente prima riassume, poi pone una domanda monotematica, in questo caso ancora in forma chiusa.

<sup>596</sup> Il presidente focalizza la prima domanda, sempre in forma chiusa, sul tema «*rapporti*»: parola che la donna aveva già selezionato e definito all’Esempio 69 («*rapporti*»,

TESTE: sì.  
 PRES.: e la Cioni? <sup>597</sup>  
 TESTE: sì, si faceva tutto insieme.  
 PRES.: con quest'uomo, io mi riferisco a questa persona <sup>598</sup>.  
 TESTE: sì. <sup>599</sup>  
 PRES.: vuole dirci *questo* rapporto con quest'uomo come si è svolto? <sup>600</sup> Voi eravate due donne e c'era quest'uomo. Come si è svolto? <sup>601</sup>  
 TESTE: si è fatto *tutto insieme*.  
 PRES.: come? <sup>602</sup>  
 TESTE: *tutto insieme* si è fatto <sup>603</sup>.  
 PRES.: voi *due* e quest'uomo? <sup>604</sup>

ciò fare l'amore»), ma che il presidente non manca di ripresentare subito nella forma inequivoca *rapporti sessuali*. La domanda successiva è invece focalizzata sugli *agenti*: «Lei con quest'uomo?». Complessivamente, la richiesta posta è assolutamente priva di ambiguità. Abbiamo, qui e in seguito, dei begli esempi di sapiente gestione di *domande doppie*, su cui cfr. anche Fele, 1997, pp. 152-153, corsivo aggiunto, che in relazione alla delicatezza dell'alternanza di turno, giustamente osserva che l'interrogante: «può venire in aiuto del testimone o invece astenersi dal farlo, o addirittura aggravare la sua posizione. In una situazione cooperativa si può trovare una configurazione ricorrente al termine del turno dell'interrogante, e che chiamerei la "domanda doppia". [... In questi casi la domanda è] accompagnata subito dopo da un'altra domanda, che può ripetere quasi inalterato l'interrogativo della prima domanda, oppure può essere tematicamente connessa alla prima, in modo da illustrare altri aspetti simili su cui l'interrogato è chiamato a rispondere. [...] si tratta sostanzialmente di una forma di "lubrificazione" interazionale, che permette il passaggio del turno in modo più scorrevole e meno brusco, senza "buchi" tra un turno e l'altro».

<sup>597</sup> Solo a questo punto – e isolandolo – il presidente introduce la domanda sul terzo *attante* presente sulla scena: la Cioni.

<sup>598</sup> La perdita del contesto situazionale e dei linguaggi non verbali ci lascia in parte ambigua la frase, che però certamente è una ulteriore precisazione e disambiguazione.

<sup>599</sup> Dunque, a questo punto, con l'ultima conferma ottenuta dalla teste, il presidente ha definitivamente chiarito in modo certo chi sono gli *attanti* e, in parte, ha già cominciato a definire anche la *scena*: che cosa fanno? Di conseguenza ha posto tutte le premesse necessarie per procedere a domande relative a questo secondo *tema discorsivo*.

<sup>600</sup> Il presidente pone una nuova domanda *wb*, in cui l'elemento da riempire è il *come?*, ma contemporaneamente ribadisce «questo rapporto con quest'uomo» che la teste ha già detto di aver avuto.

<sup>601</sup> Il presidente prima richiama gli *attanti* («Voi eravate *due* donne e c'era quest'uomo») e poi reduplica la domanda: *Come si è svolto?*

<sup>602</sup> È più probabile che la domanda esprima la perplessità del presidente di fronte alla risposta non chiara che il non aver sentito.

<sup>603</sup> La donna ha capito quanto meno dove si situi il dubbio del presidente, visto che – pur non riuscendo ad offrire autonomamente una riformulazione – topicalizza, anticipandolo, il «*tutto insieme*».

<sup>604</sup> Il presidente retrocede agli *attanti*, ma focalizza intanto che *le donne sono due*.

TESTE: sì.

PRES.: e *Lei* che cosa ha fatto? <sup>605</sup>

TESTE: ho fatto.... *cioè, praticamente* l'ho aiutata io e poi *Lei* ha cominciato... *cioè*<sup>606</sup>, *ho cominciato prima io e poi dopo lei ha fatto quello che ci aveva da fare*<sup>607</sup>.

PRES.: ci dica <sup>608</sup>, *Lei* ha avuto un rapporto *orale* *cioè con la bocca* <sup>609</sup>?

TESTE: sì.

PRES.: *mi ha capito bene, con la bocca* <sup>610</sup>. E poi la *Cioni* cosa ha fatto?

TESTE: poi ha fatto lei...

PRES.: il resto... <sup>611</sup>

TESTE: il resto lo ha fatto lei. <sup>612</sup>

PRES.: cosa intende per "resto" <sup>613</sup>, *si sono uniti carnalmente in modo normale?* <sup>614</sup>

TESTE: ha finito lei di farlo, di fa'... <sup>615</sup> insomma <sup>616</sup> il pompino, ha finito lei. <sup>617</sup>

<sup>605</sup> A questo punto il presidente focalizza la domanda sulle azioni svolte da *una* delle due donne, e cioè la teste stessa.

<sup>606</sup> L'imbarazzo della donna è comprensibile, oltre che evidente: si osservino, ad esempio, i puntini di sospensione che segnalano una doppia auto-interruzione seguita da autocorrezione, introdotta ogni volta da segnali di riformulazione. Con «cioè, praticamente» la teste passa dal generico «*ho fatto*» ad un più preciso «*l'ho aiutata io*»; la seconda interruzione dimostra che la donna ha percepito la contraddizione presente nella sua formulazione «*poi Lei ha cominciato*» e infatti il secondo segnale di riformulazione «cioè» introduce una risposta più che accettabile.

<sup>607</sup> La risposta è corretta e ordinata: la genericità del «*poi dopo lei ha fatto quel che ci aveva da fare*» non solo è giustificata dall'imbarazzo, ma in una conversazione quotidiana quel grado di implicitezza sarebbe stato 'accettabile' e probabilmente tutti avrebbero capito che cosa voleva dire.

<sup>608</sup> Gli attacchi faticosi dei turni del presidente sono numerosi.

<sup>609</sup> Si noti come – a differenza dell'avvocato della difesa – il presidente, dopo aver accertato in tutti i modi la chiarezza per la teste del componente lessicale *rapporto*, proceda subito a fornire una immediata parafrasi esplicativa del modalizzatore difficile «*orale, cioè con la bocca*».

<sup>610</sup> Il presidente prima ribadisce ciò che è accertato – «*mi ha capito bene*» – e questa volta espunge totalmente quella che è evidentemente, e prevedibilmente, parola non posseduta dalla teste: *orale*; poi, al solito, aggiunge una domanda *wb*.

<sup>611</sup> La teste ha lasciato la frase in sospenso e il presidente la completa, ma senza 'riempirla' lui.

<sup>612</sup> La Rossi accetta il genericismo – con cui il presidente si è riferito all'*azione* che è a *tema* – e, di nuovo, la topicalizza a sinistra.

<sup>613</sup> Il presidente continua ad avanzare di una unità informativa per volta nella progressione tematica.

<sup>614</sup> In questo caso nemmeno il presidente è sfuggito ad un inutile innalzamento di registro: «*si sono uniti carnalmente*».

<sup>615</sup> Il disagio e l'imbarazzo della donna sono del tutto evidenti, come è segnalato dalla reduplicazione e dalla sospensione: «*ha finito lei di farlo, di fa'...*».

PRES.: *con la bocca*<sup>618</sup>, ha finito lei?<sup>619</sup>

TESTE: è sicura di questo?<sup>620</sup>

TESTE: sì. E perché ha iniziato prima lei e poi *la stessa cosa* l'altra l'ha continuata?<sup>621</sup>

TESTE: perché lei non... perché lei non lo voleva fare allora ho cominciato prima io.

PRES.: *Bianchi Angiolino era presente* quando voi siete state con quest'uomo?<sup>622</sup>

TESTE: sì.<sup>623</sup>

<sup>616</sup> Sull'indicatore di correzione *insomma*, che in questo caso introduce la conclusione delle difficoltà di formulazione della risposta da parte della teste, cfr. Bazzanella, 2001, pp. 248-249.

<sup>617</sup> È di nuovo evidente che la Rossi è imbarazzata – ma ormai si è capito in tutti i modi che è questa l'area tematica che la mette in difficoltà – ma, a suo modo, continua a rispondere e certo non stupisce se la sua attenzione è rimasta concentrata nel dimostrare anzitutto che lei *ha finalmente capito* quei *rapporti orali* con cui è stata aggredita e denigrata.

<sup>618</sup> Si noti la diversa funzione con cui il presidente utilizza per ben tre volte la glossa «con la bocca»: nel primo caso la usa per chiarire il concetto alla teste parafrasando un termine difficile, nel secondo per avere conferma dell'avvenuta comprensione, nel terzo invece per riformulare in modo più 'accettabile' e più adeguato in un'interazione istituzionale l'espressione troppo 'bassa' con cui la Rossi ha fornito in modo molto esplicito la sua conferma.

<sup>619</sup> Con la dislocazione a sinistra il presidente tematizza il 'nucleo problematico': «con la bocca».

<sup>620</sup> È trasparente che questo turno attribuito alla teste è la continuazione del turno precedente del presidente: nel nostro corpus abbiamo trovato più di una volta nelle registrazioni errori nell'attribuzione dei turni, talvolta decisamente rilevanti. In questo caso può darsi che il presidente abbia fatto una pausa esitativa dopo la prima domanda, anche perché la risposta lo ha evidentemente lasciato perplesso, e poi abbia ripreso con la richiesta di conferma: «È sicura di questo?».

<sup>621</sup> Di nuovo, il «sì» della teste, è seguito da quello che è certamente un nuovo turno del presidente. Questi, ancora una volta, focalizza gli elementi contraddittori «E perché *ha iniziato prima lei e poi la stessa cosa l'altra l'ha continuata?*» con tanto di tematizzazione dell'elemento controverso «*la stessa cosa*» che viene dislocato a sinistra.

<sup>622</sup> Anche se ormai è chiaro a tutti che la 'distribuzione dei compiti lavorativi' fra le due prostitute è esattamente quella che la Rossi aveva raccontato all'Innocenti e che compare a verbale, il presidente avrebbe potuto insistere per ottenere una formulazione più precisa, ma, da una parte, ha sicuramente percepito che la Rossi può entrare di nuovo in agitazione, dall'altra ha raggiunto il suo fine primario: ha *dimostrato* che la teste semplicemente non capisce l'aggettivo *orali* – e probabilmente anche nelle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari la donna avrà usato lo stesso termine che ha pronunciato in piena aula di tribunale – e per questa via egli ha riconfermato ancor più puntualmente che la specifica delegittimazione dei verbali tentata dalla difesa non è sostenibile. Si comprende bene, quindi, perché eviti di procedere anche lui a *insistenze ossessive* oltre che inutili.

<sup>623</sup> Trascrizione d'udienza, pp. 101-102, corsivo aggiunto.

Un'altra abilità dimostrata dal presidente è quella di ricorrere ad *esempi* – e talvolta anche a *gesti ostensivi* – per facilitare ulteriormente la comprensione della teste ed evitare ogni malinteso<sup>624</sup>:

## ESEMPIO 73

PRES.: senta, quando c'è stato questo litigio fra Lino e Anna<sup>625</sup>, *Lino aveva in mano qualcosa? Qualcosa di pesante, un ferro, un bastone, un qualcosa?*

TESTE: no.

PRES.: non ha notato nulla<sup>626</sup>.

TESTE: so che aveva una mano fasciata, però...<sup>627</sup>

PRES.: *la mano destra o la mano sinistra, si ricorda? Quale delle due, questa o questa?*<sup>628</sup>

TESTE: mi sembra questa.

PRES.: la sinistra?<sup>629</sup>

TESTE: sì.

PRES.: è tanto brava perchè<sup>630</sup> sta rispondendo<sup>631</sup> ora si ricorda bene, brava.<sup>632</sup>

L'abilità di conduzione dell'esame da parte del presidente è tale che la teste progressivamente comincia a fornire risposte più distese e articolate e in cui l'uso naturale, quasi 'disinvolto', del proprio linguaggio dimostra che la donna si sente ormai in un contesto meno intimidatorio e in un'interazione meno rigidamente asimmetrica:

<sup>624</sup> Per una sintesi sul "malinteso conversazionale", cfr. Galatolo, 1999.

<sup>625</sup> Si noti, fra l'altro, che il presidente ricorre quasi sempre al nome proprio, e non al cognome, delle persone citate, riprendendo quello che è certamente l'uso abituale della Rossi: anche particolari come questi sono importanti per renderle l'interrogatorio, per quanto possibile, più simile ad una conversazione quotidiana.

<sup>626</sup> Nonostante il punto fermo posto dal trascrittore il turno si configura sicuramente come domanda.

<sup>627</sup> La teste fornisce autonomamente l'informazione "nuova".

<sup>628</sup> È evidente l'abilità con cui il presidente capisce che la cosa più opportuna da fare è ricorrere alla gestualità e infatti la teste risponderà allo stesso modo.

<sup>629</sup> Il presidente non manca di chiedere conferma, visto che la donna ha premesso «mi sembra» – si ricordi che sono passati degli anni – ma il turno serve anche a verbalizzare ciò che deve essere registrato agli atti.

<sup>630</sup> L'accento grave è dell'originale.

<sup>631</sup> Qui manca un segno interpuntivo di demarcazione.

<sup>632</sup> Si noti che il presidente dedica un intero turno a incoraggiare e a rinforzare la teste: gli altri interroganti l'hanno denigrata in modi vari, lui la gratifica! Trascrizione d'udienza, p. 118, corsivo aggiunto.



## ESEMPIO 74

TESTE: sì. Perfino una volta Lucia<sup>633</sup> venne a casa mia, venne da dove sta lui<sup>634</sup> a piedi, venne a casa mia, e tanto piangeva perché non so cosa gli aveva fatto, e voleva dormire a casa mia. E lui ha detto: no, io chiamo tuo fratello.

PRES.: il fratello di Lucia?<sup>635</sup>

TESTE: sì. E poi Lucia andò via<sup>636</sup>.

PRES.: andò via *da dove?*<sup>637</sup>

TESTE: da casa mia. Ci è stata un po' e poi è andata via, però non lo so dove è andata<sup>638</sup>.

PRES.: senta, mi dice che Lucia è venuta da Lei piangendo. *Perché?*<sup>639</sup> *piangeva* Lucia?<sup>640</sup>

TESTE: non so, perché<sup>641</sup> mi ha detto che l'aveva picchiata.

PRES.: *Lino* l'aveva picchiata?<sup>642</sup>

TESTE: sì.

PRES.: *poi* è venuto Lino?<sup>643</sup>

<sup>633</sup> La persona di cui si sta parlando è Lucia Bini e si ricordi che abbiamo già letto in sentenza: «Il Bianchi [...] *ba rapporti con non poche donne che si dichiarano sue "fidanzate"*: Bini Lucia, Rossi Maria, Lari Biancamaria, Cioni Anna ed ultima Giovannini Sara. *Le avvia alla prostituzione, si fa in parte mantenere (vedi dep. Buongiorno)*» (cfr. Esempio 49).

<sup>634</sup> Il pronomo è ripresa anaforica di *Lino*, citato nel turno precedente del presidente, che – al solito – ricorre a primi nomi delle donne e diminutivo del nome dell'imputato che rientrano nel parlato abituale della Rossi.

<sup>635</sup> Si noti l'accortezza del presidente che chiede di disambiguare il referente del deitico «*tuo* fratello».

<sup>636</sup> Ormai la Rossi non si limita a risposte monosillabiche e talvolta espande autonomamente l'*input* offerto, come farebbe in una normale conversazione fra conoscenti.

<sup>637</sup> Il presidente non lascia nulla in inferenza e fa sempre in modo da ottenere una verbalizzazione esplicita e puntuale.

<sup>638</sup> Nel parlato della donna troviamo anche le dislocazioni a destra – «non lo so *dove è andata*», con topicalizzazione del *non so* – che in tribunale hanno bassa occorrenza, proprio perché più tipiche del parlato colloquiale.

<sup>639</sup> Ormai sappiamo che nelle trascrizioni, come in altre scritture, spesso si trova l'accento grave invece di quello acuto, anche perché quest'ultimo implica la digitazione a doppio tasto.

<sup>640</sup> Come di consueto, il presidente prima riassume ciò che è stato detto – e si noti il fatismo iniziale «*senta*» – e poi pone la domanda in cui l'elemento *wh* da riempire, in questo caso, è costituito da: *Perché?*; la posposizione del soggetto qui è funzionale alla topicalizzazione del *piangeva*.

<sup>641</sup> Quasi certamente la virgola di demarcazione avrebbe dovuto essere posta qui, e non dopo *non so*.

<sup>642</sup> Per quanto facilmente inferibile da cotesto, il presidente opportunamente chiede di precisare il soggetto e sapientemente anticipa a sinistra l'elemento *wh*: *Lino?*

<sup>643</sup> Come si può notare, la donna parla liberamente e il presidente, procedendo da un elemento *wh* all'altro, ricerca ed ottiene tutti i chiarimenti necessari.

TESTE: sì.

PRES.: e *che cosa* ha detto<sup>644</sup> del fratello, che avrebbe avvisato il fratello?<sup>645</sup>

TESTE: io gli<sup>646</sup> ho detto: “Te<sup>647</sup> Lucia dormi qui con me?” E lei disse: “Sì”. E Lino gli ha detto: “Io chiamo tuo fratello”. E poi di lì Lucia è andata via.

PRES.: *con Lino* è andata via?

TESTE: sì.

PRES.: Lucia le ha mai parlato di una sua gravidanza?

TESTE: sì sì.<sup>648</sup>

PRES.: *che cosa* le ha detto *in proposito*<sup>649</sup>?

TESTE: quando la vidi mi disse: “Maria, lo sai che sono incinta? E io gli ho fatto: “Ma cosa fai, tiri avanti o no?” E<sup>650</sup> mi ha fatto: “No, lo butto giù”<sup>651</sup>.

Infatti è stato un periodo che Lei aveva tanta paura. Allora cosa feci? Poi ce la portai io al distretto<sup>652</sup>, ce la portai io e sono rimasta lì con lei e ha abortito.

PRES.: *che cosa* le disse la<sup>653</sup> Bini Lucia *a proposito di* questa gravidanza?

TESTE: mi ha detto che era di Lino.

PRES.: le disse che *il padre* era Lino?<sup>654</sup>

TESTE: sì.

[...]

PRES.: *aveva perso i denti* Lucia?<sup>655</sup>

<sup>644</sup> Questa volta è il presidente che lascia ellittico il soggetto.

<sup>645</sup> Nel primo turno riportato, la donna aveva dichiarato: «E lui ha detto: no, io chiamo tuo fratello».

<sup>646</sup> È scontato che la teste posseda l'unico pronome dativale *gli*.

<sup>647</sup> *Te* è, come al solito, il pronome personale tonico toscano di seconda persona: la forma atona è *tu* (*te tu dici, tu lo dici te*, ecc.).

<sup>648</sup> Si noti la doppia affermazione enfatica.

<sup>649</sup> In questo modo il presidente richiama il *tema* in modo da limitare la genericità dell'elemento *wh: che cosa?*

<sup>650</sup> È molto probabile che il trascrittore abbia interpretato come congiunzione quello che nella realizzazione orale poteva essere il pronome atono con funzione di soggetto, che in alcune aree toscane – che non preciso per non identificare il territorio dell'omicidio – si presenta senza variazioni di genere: *e m'ha fatto, e m'ha detto*, ecc.

<sup>651</sup> Anche le selezioni lessicali sono quelle dell'italiano popolare. Si noti che la Rossi – questa volta nel *proprio* italiano – fa esattamente le stesse dichiarazioni che sono state registrate a verbale, anche se in tutt'altra forma.

<sup>652</sup> Il riferimento – che la donna propone in forma ellittica – è sicuramente al *distretto sanitario*.

<sup>653</sup> Il presidente qui produce stereotipicamente l'ordine burocratico Cognome Nome, ma lo rende colloquiale con l'articolo preminale femminile del toscano: *la*.

<sup>654</sup> Il significato del turno colloquiale della teste era del tutto chiaro, ma il presidente sente l'esigenza di formalizzare fino in fondo una dichiarazione significativa.

<sup>655</sup> Anche il presidente ricorre ad una dislocazione a destra del soggetto per topicalizzare il *perdere i denti*.

TESTE: sì.

PRES.: e le disse *perché, in quale circostanza, a causa di che cosa*<sup>656</sup> aveva perso i denti?

TESTE: a me mi disse...<sup>657</sup> Io ho fatto: “Perché hai perso i denti?” Disse: “eh... così”. “Ma come così?”, chiesi. “Mi ha dato un cazzotto<sup>658</sup> Lino.”

PRES.: aveva avuto un cazzotto<sup>659</sup> da Lino e aveva perso i denti<sup>660</sup>.

TESTE: sì. Perché prima ce l’aveva. Cioè, le mancava solo uno qui<sup>661</sup> e basta.

PRES.: sotto?<sup>662</sup>

TESTE: sì, poi li ha persi tutti.<sup>663</sup>

Il presidente ha messo la teste in condizioni di rispondere più distesamente e perfino di riprendere in modo coerente anche ciò che magari aveva già affermato, ma attraverso «le contraddizioni, le risposte monosillabiche, l’*apparente* o reale incapacità di comprensione», di cui si parla in sentenza<sup>664</sup>.

La donna ormai dialoga tranquillamente e ci lascia vedere l’enorme scarto fra il suo italiano popolare e, da un lato, la lingua usata dagli altri registi del dibattito ma anche, dall’altro, la mediazione linguistica attestata nei verbali: peraltro è probabile che negli interrogatori di polizia l’Innocenti – che la Rossi «conosceva da tanto tempo» – abbia svolto lo stesso ruolo qui assunto dal presidente.

Si noti anche il continuo ricorso della Rossi al discorso riportato in forma diretta, che sappiamo frequente, perché più semplice, nel parlato dei semicolti. Il presidente, pur nel massimo rispetto della procedura e del formato di produzione, ha saputo trasformare l’interazione asimmetrica per eccellenza quasi in una conversazione quotidiana – di cui ha an-

<sup>656</sup> In questo caso la frase presenta più di un elemento *wh*, anche se l’*a causa di che cosa* è solo una riformulazione più formale, ma anche più precisa, del *perché*, a cui si aggiunge il secondo elemento *wh*: *in quale circostanza*?

<sup>657</sup> La donna stava iniziando una narrazione in forma indiretta, poi si interrompe e passa al discorso diretto.

<sup>658</sup> È questa l’unica forma d’uso popolare in Toscana (insieme al correlato *fare a cazzotti*), in cui *pugno* si configura come variante di registro più alto, che si sta imponendo adesso soprattutto attraverso gli usi delle generazioni più giovani.

<sup>659</sup> Si noti la ripresa lessicale da parte del presidente.

<sup>660</sup> Il presidente produce una riformulazione di sintesi e, attraverso l’ordine sequenziale delle due coordinate, rende più esplicito anche il rapporto causale.

<sup>661</sup> Si capisce che anche qui c’è un gesto ostensivo.

<sup>662</sup> Il presidente traduce verbalmente il gesto della teste per la registrazione agli atti.

<sup>663</sup> Trascrizione d’udienza, pp. 112-114, corsivo aggiunto.

<sup>664</sup> Il riferimento è sempre all’Esempio 50.

che adottato toni e stilemi – e la donna giunge perfino a rivelare una certa vivacità narrativa.

La diversa reattività della teste è evidente a tutti, tanto che il pubblico ministero dichiara in aula di averlo notato, ma probabilmente senza domandarsi perché o, quanto meno, senza stabilire la imprescindibile connessione fra la diversa qualità della testimonianza della Rossi e le specifiche *strategie linguistiche e interazionali* del presidente <sup>665</sup>:

ESEMPIO 75

PM: Signor Presidente, visto che la teste in questo pomeriggio appare in condizioni migliori rispetto al mattino, Lei potrebbe riprendere l'esame della medesima testimone sui particolari del litigio fra Bianchi e la Cioni. <sup>666</sup>

È evidente che la teste non è «in condizioni migliori rispetto al mattino», bensì *rispetto agli altri interroganti*: e se ne capisce bene il motivo.

Anche i limitatissimi esempi riportati mi pare dimostrino con sufficiente evidenza che il presidente non si limita ad esibire un «*tono più rassicurante delle domande*» e «*una diversa affabilità dell'interlocutore*», come si legge in sentenza <sup>667</sup>: certo, egli è anche rassicurante e affabile, ma è ancor prima regista *linguisticamente* abile; la sua 'affabilità rassicurante' si concretizza e realizza in *mobilità nello spazio linguistico e strutturazione sicura e mirata delle domande*. Le reazioni *psicologiche* positive della Rossi – che certo resta persona con precisi disagi psichici, come certificato dal perito – *sono attivate per via linguistica e interazionale* e probabilmente, anche se non ci è dato di verificarlo, il presidente è stato sapiente tanto nell'uso dei *linguaggi verbali* che di quelli *non verbali*.

Se volessimo aderire alla durezza del pubblico ministero, che ha dichiarato pubblicamente «La teste è quella che è», potremmo rispondere: «sì, verissimo; ma anche molti interroganti sono quello che sono» <sup>668</sup>.

<sup>665</sup> Al contrario del pubblico ministero (che struttura l'*atto di appello* decisamente meglio di quanto non sappia gestire gli esami testimoniali), direi che il presidente si rivela più abile nella conduzione orale del dibattito che nella redazione scritta di provvedimenti (in questo caso la *motivazione*).

<sup>666</sup> Trascrizione d'udienza, p. 124, corsivo aggiunto.

<sup>667</sup> Cfr., ancora una volta, Esempio 50.

<sup>668</sup> Si ricordi che in sentenza si legge: «Quanto sopra, *da tutti rilevato* (il Presidente si

Preferisco ricordare che già Carponi Schittar ha osservato che, perfino in un processo a porte chiuse, i testimoni si trovano ad affrontare luoghi e circostanze, a cui non sono abituati, e non meno di dieci persone (che costituiscono pur sempre 'un pubblico'<sup>669</sup>). Dunque, sono gli stessi *operatori del diritto*, che opportunamente segnalano:

Ognuno *di noi* non può aver dimenticato quel che ha provato la prima volta in cui in un'aula ci siamo levati in piedi per la *nostra* prima, breve, timida requisitoria o arringa. Eppure avevamo alle spalle anni di studio, concorsi ed esami superati, avevamo assistito ai processi, *conoscevamo già* giudici, pubblici ministeri, avvocati, cancellieri che ci trovavamo davanti. *Cionostante la nostra tensione rimaneva*. Questa consapevolezza deve aiutarci a comprendere quale possa essere il grado di tensione del laico non addetto ai lavori estremamente coinvolto emotivamente quanto alle sorti del processo dal momento che quale imputato è in gioco la sua sorte, quale parte offesa è in gioco la sua ragione, quale testimone legato affettivamente all'uno o all'altro soggetto è in gioco la sorte del suo legame. E quindi [... la qualità della deposizione sarà favorita] dalla adozione di alcuni concomitanti accorgimenti: *a)* la modulazione della voce nel porre domande. Un tono pacato, privo di enfaticizzazione, gioverà a distendere l'interlocutore; *b)* una successione cadenzata delle domande. L'accelerazione produce ansia. Il rallentamento del ritmo rassicura trasmettendo il messaggio: «prenditi il tempo necessario per rispondere, io non ho fretta nell'ascoltarti»; *c)* la formulazione di domande brevi che sezionino il racconto. La necessità, per chi depone, della scelta nella organizzazione del racconto ne favorisce la confusione che può trascorrere dalla omissione di particolari di rilievo alla *consequente, frequente, apparenza di contraddittorietà*. Domande che focalizzano l'attenzione del deponente («chi»; «quando»; «dove»; «cosa») pur senza suggerire alleviano il compito dell'esaminato sollevandolo da oneri «organizzativi»<sup>670</sup>; *d)* *un linguaggio adeguato all'esaminato*. Il legalese sarebbe sempre sconveniente e stress-poietico. Per lo più lo sarebbe qualsiasi linguaggio tecnico. Sovente lo sarebbe perfino l'uso di una perfetta lingua italiana. Dunque *va adottato sempre e soltanto un linguaggio*

è visto costretto a richiamare le parti invitandole ad evitare insistenze ossessive), è stato accentuato dal perito».

<sup>669</sup> Personalmente inviterei a non sottovalutare anche il fatto che la maggior parte dei testimoni affronta, per la prima volta, un *microfono*.

<sup>670</sup> In pratica, qui Carponi Schittar sta consigliando il ricorso alle domande *wh*, che abbiamo visto efficacemente e copiosamente adottate dal presidente nel suo esame della Rossi; in realtà, personalmente ritengo che gli interroganti dovrebbero avere chiara consapevolezza – *anche teorica* – della varia tipologia delle domande (e di altre competenze tecniche), per poi *scegliere lucidamente, magari alternando o miscelando, ciò che è, di volta in volta, di momento in momento, più funzionale*.

*commisurato all'interlocutore. Anzi: quanto più l'esaminatore riuscisse a calarsi nei suoi metri espressivi, tanto più distensivo e rassicurante sarebbe l'effetto prodotto sull'esaminato per il senso di affinità che si produrrebbe tra i due con riduzione della sensazione di isolamento del secondo*<sup>671</sup> (Carponi Schittar, 2005, pp. 53-54, corsivo aggiunto).

Tornando al nostro processo, in sintesi si constata, dunque, che ciò che era stato presentato esclusivamente in termini psicologici ha un ben preciso e indubbio corrispettivo linguistico facilmente individuabile. I 'problemi' della Rossi hanno solo enfatizzato le conseguenze di abilità e disabilità linguistiche che non sarebbero state indifferenti nemmeno con testimoni cosiddetti 'normali'.

La teste dimostra l'importanza della consulenza tecnica dei periti psichiatrici, ma gli interroganti sono la prova del fatto che in Italia, a differenza di quanto avviene in altri Paesi, magistrati e avvocati non hanno una formazione istituzionalizzata e programmata alla gestione e conduzione del dibattimento. La legge prevede che la prova si formi oralmente in dibattimento<sup>672</sup>, ma poi si delega a competenze di tipo individuale – disomogenee fra loro e talvolta perfino casuali – la capacità di formarla<sup>673</sup>.

<sup>671</sup> È più che ragionevole ipotizzare che sia proprio questo quel che si è verificato nell'interazione fra l'ispettore Innocenti e la Rossi negli interrogatori documentati a verbale.

<sup>672</sup> Ricordo ancora l'articolo 111 della Costituzione: «La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale [...]. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova».

<sup>673</sup> Cfr. anche D'Alterio, 2005, pp. XIV-XVI, corsivo aggiunto: «La "Cross examination" è uno strumento che richiede una formidabile professionalità e preparazione degli attori del processo, potendo essa influenzare anche indebitamente e tuttavia significativamente l'esito dello stesso, attraverso una condotta non correttamente professionale nella raccolta della prova dichiarativa, la quale appunto non tenga conto delle esigenze connesse alla "vulnerabilità" del dichiarante [...]. Già il Libro Verde della Commissione Europea sulle garanzie procedurali per indagati ed imputati nei procedimenti penali nell'ambito dell'Unione Europea costituisce una prima tappa fondamentale per lo sviluppo di particolari garanzie per il soggetto "debole" nel processo penale, con particolare riferimento alle sue dichiarazioni confessionarie, e soprattutto ne identifica le categorie [...]. A prescindere poi dagli ambiti europei e *de iure condendo*, molto si potrebbe fare a livello nazionale, in alcuni casi senza necessità di attendere neppure una riforma legislativa. [...] il sito web del Court Service inglese comunica al cittadino che, telefonando ad un ufficio giudiziario, riceverà risposta in trenta secondi e che la prima risposta sarà la declinazione delle generalità del rispondente. Negli uffici sono poi

In particolare, abbiamo visto ‘in azione’ all’interno della *stessa interazione asimmetrica*, anzi dello *stesso processo*, ben *sei registi*, che di volta in volta si rapportavano – nell’espletamento della loro funzione e nell’esercizio della loro professione – a *imputato, testimoni, consulenti tecnici*. Non abbiamo potuto fare altro che *constatare quanto – perfino in una delle interazioni più strutturate come il dibattimento – la diversità della ‘regia’ abbia prodotto una parallela differenza (con un alto margine di variabilità) delle singole interazioni e dei risultati di ciascun esame dibattimentale*, per di più in un processo in cui la labilità della Rossi fungeva da amplificatore delle reazioni di un teste qualsiasi, soprattutto se in condizioni di *svantaggio sociolinguistico e socioculturale*.

Mi sembra dimostrato – anche alla luce del più ampio *corpus* di processi osservato in quasi quindici anni – che il contesto non è totalmente predeterminato nemmeno nella più rigida e regolata delle interazioni asimmetriche ed è invece progressivamente *co-costruito* dai partecipanti. Non solo: la diversa modalità di gestione dei processi può determinare anche nei soggetti passivi e negli osservatori – potenzialmente nella cittadinanza partecipativa – un’altrettanto diversa visione e relazione con la concreta attuazione della Giustizia e, in seconda istanza, con l’Istituzione stessa: si posiziona, dunque, proprio qui la *riflessività specifica fra pratiche linguistiche e strutture sociali*. Dobbiamo allora coerentemente ammettere che si alzano, e si elevano, le *potenzialità* ma anche la *responsabilità linguistica e sociale* degli interagenti.

La ricaduta concreta di questa affermazione – specie in ambito giudiziario – ha un’indubbia *rilevanza civile*: il che mi porta a concludere, ancora una volta, con l’auspicio di una più intensa e fluida collaborazione interdisciplinare in funzione di obiettivi condivisi di rilievo pubblico<sup>674</sup>. *L’Istituzione Giustizia* deve poter mantenere saldamente la

dispiegati su apposita segnaletica il nome del manager giudiziario (*Court manager*) al quale il cittadino può rivolgere reclamo per i malfunzionamenti del servizio; è esposta anche la semplice procedura da seguire allo scopo. *Ben quattro sono i manuali informativi, predisposti dal sistema inglese a favore dell’utente citato come teste*, a seconda degli uffici giudiziari in cui dovrà portarsi, manuali che possono essere agevolmente scaricati dal Web e che vengono comunque forniti negli uffici giudiziari». Ma le riforme che ci si preoccupa di attuare in Italia non si attestano né sul piano dell’efficienza né su quello della professionalità. Comunque, anche in Italia ormai molte Procure offrono informazioni e servizi *on line* ai cittadini.

<sup>674</sup> Cfr. anche paragrafo 3.9.

sua autonomia (perfino di formazione), come prescritto dall'art. 101 della Costituzione: «La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge». In questo contesto, *cittadine e cittadini* hanno il diritto di essere messi in condizione di meglio conoscere – di non temere ma, anzi, di aver ben cara – l'amministrazione della giustizia, ma i *magistrati*, da parte loro, hanno il dovere di avvalersi di saperi, tecniche e risorse che possono aiutarli a realizzare gli obiettivi di legge: dovere a cui, evidentemente, non possono sottrarsi nemmeno gli *avvocati*.

Forse dovremmo ricordarci tutti più spesso, con le parole di De Mauro, che:

stiamo su una specie di quella che Dante chiamava *la fiumana dove il mar non ha vanto*, e cioè *siamo in un punto in cui si contrastano tendenze diverse*; la tendenza che ci portiamo dietro all'aulicità e alla rinuncia di tutte le risorse che la tecnica e un uso appropriato della tecnica linguistica ci mettono a disposizione, a vantaggio di forme auliche, citazioni inglesi o latine inutili, da una parte, e dall'altra però siamo sollecitati da *una situazione linguistica profondamente in movimento*. E allora mi pare consigliabile in qualsiasi sede ricordare quello che diceva Calvino quando parlava della necessità di essere un po' strabici; lui diceva, quando si parla in pubblico o si scrive, di guardare ciò che si dice e ciò che si scrive con gli occhi e con la mente dei destinatari dei nostri discorsi, cioè *rinunciare un po' alla funzione territoriale di ostensione del sacro corpo di se stessi, che tanto per forza c'è, e badare di più alla funzione rappresentativa, alla funzione di appello, cioè alla sollecitazione delle altrui attenzioni* (De Mauro, 2001, pp. 11-12, corsivo aggiunto).

#### 4.10. Il dispositivo

Nei precedenti Esempi 48-52 tratti dalla motivazione della sentenza abbiamo visto passi il cui *focus* principale era costituito anzitutto dall'omicidio e dalle argomentazioni tese a giustificare la sentenza di proscioglimento dell'imputato ex art. 530 co. 2 c.p.p. Nella parte conclusiva il giudice si concentra – come deve<sup>675</sup> – nel motivare e precisare la con-

<sup>675</sup> Cfr. anche Roselli, 2005, p. 2: «Salvatore Satta definiva la motivazione come "l'essenza della giurisdizione". Poiché il giudice è soggetto alla legge (art. 101, secondo comma, Cost.), la sua funzione si esplica attraverso discorsi giustificativi ossia intesi a dimostrare che ogni sua statuizione è conforme alla legge» e p. 5: «Alla base del dovere di motivare sta il cosiddetto spirito dell'Enciclopedia, ossia il superamento della concezione oracolare dell'autorità nonché la concezione che qualsiasi conoscenza possa e debba essere trasmessa, nel maggior grado possibile e ad un pubblico esteso per quanto possibile. Questo, a sua volta, se persuaso della giustizia delle decisioni presta alle norme quel consenso che è indispensabile alla sopravvivenza, effettiva e non solo formale, di qualsiasi



danna per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione; condanna rispetto alla quale abbiamo già esemplificato, peraltro, le controargomentazioni avanzate nell'atto di appello della difesa riportato all'Esempio 53<sup>676</sup>. Vediamo adesso, a maggior ragione, i motivi della condanna espressi in sentenza, tenendo presente che questo passo è la prosecuzione di quanto riprodotto all'Esempio 52<sup>677</sup>:

## ESEMPIO 76

La rilevanza degli indizi, pur non sufficienti, è comunque tale da giustificare l'assoluzione ex art. 530 II° co. C.p.p.

Il Bianchi è invece responsabile dei reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione in danno della Cioni contestati dal P.M. all'udienza del 9.12.2002.

Il Bianchi favoriva l'attività di prostituzione della Cioni, che ben conosceva per sua espressa ammissione, pubblicizzandola *recando volantini, con l'univoca espressione attribuita alla Cioni di "massaggiatrice erotica", alla redazione del Nome Giornale, e provvedeva altresì alle spese dell'annuncio*<sup>678</sup>: *lo dice altra "amica" dell'imputato Brandi Annalisa ed è accertato dalle indagini della P.S.*<sup>679</sup>

*Sempre la Brandi (v. anche dep. Buongiorno), oltre alla Lari ed alla Rossi, afferma che il Bianchi era protettore della Cioni, ma più specifi-*

ordinamento giuridico. "La forza delle leggi nel governo monarchico e il braccio sempre alzato del principe nel governo dispotico" assicurano l'ordine, dice Montesquieu nell'*Esprit des lois*, "ma in uno stato popolare ci vuole una molla in più, che è la *virtù*", ossia l'adesione morale al diritto, l'*amour des lois*. Motivo già presente nelle *Lettres persanes* e in particolare nella parabola dei Trogloditi, svolta nelle lettere da XI a XIV, ove l'affermazione secondo cui nel consenso sta *le fondement de l'obéissance* (lett. CIV)».

<sup>676</sup> Il confronto fra gli Esempi 53 e 76 può essere utile sia per far emergere la diversità (testuale, linguistica e stilistica) tra i due tipi di provvedimenti, sia per far notare contrastivamente gli snodi argomentativi e i puntuali segmenti linguistici della motivazione, a cui si è 'riattaccato' l'estensore dell'atto di appello (ma anche motivazioni e passi su cui la difesa ha deciso di 'glissare').

<sup>677</sup> *Evito di segnalare ulteriormente caratteristiche linguistiche ormai più volte incontrate nella stessa sentenza: ormai il modo di scrivere dell'estensore e perfino i problemi di resa formale ci sono noti.*

<sup>678</sup> La parte in corsivo viene ripresa nell'atto di appello della difesa.

<sup>679</sup> In questo primo paragrafo si argomenta anzitutto il *favoreggiamento*. Come al solito, le sigle non vengono sciolte e, quando si presentano in conclusione di periodo, l'estensore aggiunge, inusualmente rispetto alle convenzioni, anche se se ne capisce la logica sottesa, un altro punto (quello che egli ritiene indispensabile a conclusione di periodo).

*camente l'istruttoria ha provato specie con la testimonianza della Franceschini*<sup>680</sup> che nelle frequenti gite a fine settimana, e poi ad [Toponimi di due città straniere e una italiana] (“innumerevoli volte”<sup>681</sup>), Follonica, *pagava sempre la Cioni* in quanto il Bianchi “non aveva mai un soldo”. È altresì certo per la *testimonianza di Nanni Girolamo*, gestore del ristorante ove il Bianchi e la Cioni si recavano più volte alla settimana, che *pagava “sempre” costei per entrambi*. Ma fatto ancor più eclatante<sup>682</sup> è l'*acquisto di immobile*<sup>683</sup>, consistente in terreno agricolo di Ha 1.13.80 con fabbricato, in località Fornaci nel comune di Figline<sup>684</sup> con danaro interamente della Cioni che viene cointestato ad entrambi per uguale quota (v. *copia in atti*). *Come riferisce il venditore Tatti Mariano*, condotte le trattative esclusivamente dalla Cioni, al rogito, in data 11 maggio 99, presente anche il Bianchi, costei paga con assegno proprio 40 milioni di lire ed il Bianchi firma l'atto costituente titolo per l'acquisto in suo favore della proprietà del bene.<sup>685</sup>

Premesso che costituisce favoreggiamento della prostituzione *qualsiasi attività idonea ad agevolare e facilitare l'altrui prostituzione* e che costituisce sfruttamento *qualunque partecipazione parassitaria*<sup>686</sup> *anche limitata, ai guadagni ed alle diverse utilità ricavate dall'esercizio*<sup>687</sup> di questa, appare evidente da quanto detto la commissione dei reati indicati ad opera del Bianchi<sup>688</sup>. Attivandosi per pubblicizzare il meretricio<sup>689</sup> della Cioni ha realizzato il reato di favoreggia-

<sup>680</sup> L'inciso non è segnalato nemmeno da virgole; ricordo che la Franceschini è la madre della vittima.

<sup>681</sup> Le virgolette citazionali segnalano, al solito, la ripresa di un preciso segmento della testimonianza.

<sup>682</sup> La definizione mi sembra stilisticamente marcata: ‘fatto ancor più significativo’ o ‘di maggior rilievo’.

<sup>683</sup> Altro esempio di uso dell'articolo zero del linguaggio giuridico-giudiziario.

<sup>684</sup> Manca la virgola di chiusura dell'inciso relativo alla localizzazione.

<sup>685</sup> In questo paragrafo si sintetizzano le prove dello *sfruttamento*. Se si va a controllare le riprese nell'atto d'appello della difesa, si rende evidente la selezione ‘funzionale’ delle citazioni di segmenti dei due paragrafi.

<sup>686</sup> Manca la virgola di apertura dell'inciso chiuso dopo *limitata*.

<sup>687</sup> Le definizioni di favoreggiamento e sfruttamento sono riprese nell'appello della difesa, che cita separatamente le frasi in corsivo.

<sup>688</sup> Ecco un altro esempio di sovraestensione della nominalizzazione con ricorso ad ‘insoliti’ astratti (*commissione*): ‘da quanto detto appare evidente che – o: ‘dimostrato che’ – il Bianchi ha commesso i reati indicati’.

<sup>689</sup> Perché non usare la selezione lessicale più comune, meno obsoleta e più neutra *prostituzione*? È, ancora un volta, la regola scolastica della *variatio* – «usare sinonimi e non ripetere a distanza ravvicinata la stessa parola» – che è buona regola stilistica, ma non se induce a introdurre varianti marcate o connotate. Estremizzo e banalizzo a fini di

mento; traendo guadagno ed utilità rilevante dalla prostituzione della vittima ha realizzato il delitto di sfruttamento della prostituzione<sup>690</sup>.

*I reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, che non configurano la progressione di un unico reato ma costituiscono reati distinti e concorrenti, nel caso di specie sono stati consumati in esecuzione del medesimo disegno criminoso volto a trarre il maggior vantaggio dalla prostituzione della Cioni<sup>701</sup> per cui, fissata pena base pari ad anni due, mesi sei di reclusione e L. 5.000.000 di multa per lo sfruttamento, superiore al minimo previsto (anni due di reclusione e L. 500.000 di multa) ma notevolmente inferiore al massimo (anni sei di reclusione e L. 20 milioni di multa), ritenuta equa in relazione alla gravità media del reato<sup>702</sup> ed alla non trascurabile ma non elevata capacità a delinquere del Bianchi<sup>703</sup> (art.133 C.p.), (<sup>704</sup> comunque immeritevole delle attenuanti*

esemplificazione: se in un documento pubblico e istituzionale si deve introdurre *micio* per applicare la regola della *variatio*, meglio disattenderla e ripetere costantemente *gatto*. In sentenza scarti di registro e termini connotati – che fanno trasparire atteggiamenti e giudizi personali – hanno effetti ben peggiori dell’infrazione di quella ‘regola aurea’: suscitano reazioni altrettanto personali nei destinatari e talvolta offrono perfino appigli alle impugnazioni.

<sup>690</sup> In questo paragrafo l’estensore prima definisce i reati e poi spiega in quale modo l’imputato li ha commessi.

<sup>691</sup> Cfr. art. 132 c.p., che regola il *potere discrezionale del giudice nell’applicazione della pena*: «I. Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l’uso di tal potere discrezionale. II. Nell’aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge»; si ricordi anche l’art. 133 c.p. su *Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena* già riportato in nota all’appello della difesa (Esempio 53) e ricordato nelle due note che seguono.

<sup>692</sup> In proposito si tenga presente, in particolare, il *primo comma* del citato art. 133 c.p.: «Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra *modalità dell’azione*; 2) dalla *gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato*; 3) dalla *intensità del dolo o dal grado della colpa*».

<sup>693</sup> In proposito si tenga presente, in particolare, il *secondo comma* del citato art. 133 c.p.: «Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente, [...] II. Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta: dai *motivi a delinquere e dal carattere del reo*; 2) dai *precedenti penali e giudiziari* e, in genere, *dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato*; 3) *dalla condotta contemporanea o susseguente al reato*; 4) *dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo*».

<sup>694</sup> Come sempre, spazi mancanti o superflui sono dell’originale.

generiche<sup>695</sup> in presenza di pena finale adeguata) con l'aumento di sei mesi di reclusione e L. 3.000.000 di multa per la continuazione fra i due reati, si perviene a *pena comminanda pari ad anni tre di reclusione e L. 8.000.000 di multa*<sup>696</sup>.

Consegue la condanna del Bianchi al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere; consegue altresì, in applicazione dell'art. 6 L. 1958 n. 75<sup>697</sup>, l'interdizione del Bianchi dai pubblici uffici e dall'esercizio della tutela e della curatela per periodo che si determina in misura pari alla durata della reclusione, a partire dal giorno in cui avrà espiato la pena.

Con evidenza i reati hanno determinato danno specie di natura morale alle parti civile costituite, i genitori e la sorella della Cioni da un lato, il marito e la figlia minore dall'altro, in quanto l'esercizio della prostituzione, favorito dall'attività del favoreggiatore e dello sfruttatore, determina grave disdoro<sup>698</sup> per i familiari della prostituta, e pertanto il Bianchi viene condannato anche al risarcimento del danno che comunque, in mancanza di elementi necessari alla quantificazione, deve essere liquidato in altra sede. A titolo di provvisoria provvisoriamente esecutiva, ritualmente richiesta, ritenendosi raggiunta la prova della quantificazione nei limiti sottoindicati con proporzione fra le diverse posizioni, viene assegnata ai genitori ed alla sorella la somma di L.10.000.000 ciascuno, al marito separato Rumeno Walter l'im-

<sup>695</sup> Cfr. art. 62 e 62-bis c.p. sulle *Circostanze attenuanti comuni*, art. 61 sulle *Circostanze aggravanti comuni* e art. 63-70 c.p. che regolano l'*Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena* in generale (art. 63) e in dettaglio (artt. 64-70).

<sup>696</sup> Cfr. Zaza, 2004, pp. 81-82: «Sulla determinazione della pena, per una giurisprudenza da tempo consolidata si impone solo nel caso in cui sia irrogata una sanzione che si discosta in misura consistente dal minimo edittale; altrimenti essendo sufficienti la semplice qualificazione in termini di equità o congruità della pena irrogata ed il generico richiamo ai criteri previsti dall'art. 133 c.p. [...]. La motivazione deve riportare in termini specifici il calcolo effettuato per la determinazione della pena. Va data in particolare indicazione della pena determinata per la fattispecie di base del reato, degli aumenti e delle diminuzioni operate su detta pena in relazione alle circostanze aggravanti o attenuanti e degli aumenti effettuati in corrispondenza dei reati per i quali sia riconosciuta l'esistenza del vincolo della continuazione rispetto al reato, ritenuto più grave, per il quale è irrogata la pena base».

<sup>697</sup> Per il testo dell'articolo, cfr. nota 719.

<sup>698</sup> La formulazione *grave disdoro* è inutilmente arcaizzante, anche se probabilmente lo scrivente ne ricorda la dignità letteraria, ma senza rendersi conto del diverso effetto che l'espressione ha in questo contesto tutt'altro che letterario. Non si può fare a meno di rilevare a margine che la magistratura italiana è decisamente colta e buona consumatrice di ottime letture, ma – com'è noto – i transfer linguistici da un uso della lingua all'altro (a maggior ragione se all'interno di usi speciali della lingua e in tipi testuali diversi) devono essere attuati in modo adeguato, altrimenti meglio evitarli.

porto di L.5.000.000 ed *alla figlia minorenni, la più danneggiata, la somma di L. 15.000.000*<sup>699</sup>. Conseguo per il Bianchi la condanna alla spese di costituzione e difesa delle parti civili che vengono liquidate per ciascun gruppo in L.5.000.000 oltre accessori, di cui L.600.000 per esborsi.

L'assoluzione del Bianchi per il reato di omicidio volontario comporta la perdita di efficacia della cautelare in atto.<sup>700</sup>

La motivazione così conclusa si connette – attraverso il già citato acronimo P.Q.M. (Per Questi Motivi) – al dispositivo.

Il *dispositivo* – che, come sappiamo, viene redatto a seguito della deliberazione<sup>701</sup> e reso pubblico mediante lettura alla fine del processo – occupa la posizione finale della sentenza depositata<sup>702</sup> e ne costituisce la parte giuridicamente e pragmaticamente più rilevante, in quanto contiene la decisione del giudice e indica i provvedimenti giuridici che ne conseguono.

Non a caso – come abbiamo visto – Lanza definisce il dispositivo come ‘il tronco’ dell’albero costituito dalla sentenza<sup>703</sup>, che la motivazione (‘la chioma’) deve giustificare<sup>704</sup>. Per quanto attiene ai contenuti del dispositivo, ricorro alla sintesi di Carlo Zaza:

La motivazione della sentenza si conclude, in caso di condanna, con le disposizioni sugli effetti che la legge ricollega all’affermazione della responsa-

<sup>699</sup> Ad un cittadino comune non sembra che la figlia danneggiata sia poi ‘compensata’ in proporzione.

<sup>700</sup> Sentenza, pp. 22-24, corsivo aggiunto.

<sup>701</sup> Cfr. anche Roselli, 2005, p. 5: «Il dovere di motivare favorisce altresì la giustizia sostanziale delle decisioni poiché impone “una pausa meditativa nel processo di formazione della sentenza onde ne induce l’autore ad una adeguata ponderazione, che è poi una garanzia per l’applicazione del principio di legalità” (Evangelista). In questa prospettiva il giudice sente di più il peso della decisione e quindi viene distolto dal “decidere, per così dire, a cuor leggero” (Verde). Avviene spesso che della debolezza di un dispositivo già deliberato ci si accorge solo quando si passa alla stesura della motivazione».

<sup>702</sup> Cfr. anche M.A. Cortelazzo, 2003, pp. 81-82: «si crea una disparità tra la struttura macrotestuale della sentenza e quella microtestuale nel senso che il dispositivo viene posto alla fine della motivazione e la conclusione viene anteposta: è come se ci fosse un doppio binario nella strutturazione delle sentenze. Nelle sentenze tedesche, invece, il dispositivo è collocato all’inizio e poi viene esposta la motivazione. [...] la stessa collocazione del dispositivo al termine della sentenza è piuttosto dedotta dal fatto che nel codice è l’ultimo degli elementi che viene indicato, non essendovi da questo punto di vista una espressa precisazione».

<sup>703</sup> Cfr. Lanza, 2004, p. 7: «il “tronco”, con la sua essenziale e scabra linearità, esprime il dispositivo pubblicato in udienza».

<sup>704</sup> Cfr., *ibidem*: «la “chioma” costituisce invece il più articolato ed ordinato linguaggio, esterno e scritto, che sostanzia la motivazione».

bilità penale, quali il pagamento delle spese processuali e, ove sia stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, delle spese relative; sulla concessione di eventuali benefici; sulla condanna al risarcimento dei danni con le statuizioni conseguenti, in presenza di parti civili costituite; sulla destinazione di cose eventualmente in sequestro (Zaza, 2004, pp. 82-83).

Per di più, come ha efficacemente detto la giudice Alida Paluchowski, il dispositivo è il delicato anello tra la fase cognitiva e quella esecutiva:

[Nella sentenza] vi sono solo tre parti fondamentali al fine di comprendere l'orientamento che il decidente ha assunto al termine del processo, *in base al quale si individua il comando che egli ha emesso*. Esse sono lo svolgimento del processo, la motivazione e, appunto, il dispositivo. Formalmente il dispositivo è [...] una delle tre parti fondamentali per capire il pensiero del giudice in cui si articola la sentenza. Mentre lo *svolgimento del processo*, che si assume [...] debba essere conciso, può variare molto, a seconda dello stile di espressione adottato, e *la motivazione*, pur auspicabilmente succinta anch'essa, deve però essere sufficiente a chiarire il meccanismo logico-giuridico del ragionamento che ha portato alla decisione, *il dispositivo rappresenta il punto nodale della decisione, la meta finale della sentenza, che contiene il comando di giustizia* richiesto dalla parte vittoriosa, o meglio tanti comandi di giustizia quanti sono i capi della decisione [...]. Se la domanda è di condanna o costitutiva [...], il dispositivo, oltre ad avere una propria efficacia diretta, svolge una ulteriore funzione: è la base del processo esecutivo (l'anello di congiunzione fra la fase cognitiva e quella esecutiva) che dovrà successivamente essere instaurato per attuare coattivamente la pretesa della parte vittoriosa, supportata dal comando giuridico contenuto nella sentenza, per l'ipotesi invero comune che il soccombente non la esegua spontaneamente (Paluchowski, 2005, p. 3, corsivo aggiunto).

Conclusivamente, possiamo dire che il dispositivo è costituito dalla *parte prescrittiva* della sentenza e la sua lettura pubblica in aula costituisce, come abbiamo già ricordato, il più noto atto linguistico:

Esistono delle relazioni fra enunciati e azioni: nel produrre un enunciato si fa sempre qualche cosa, ad esempio si promette, si consiglia, si ordina, si giudica, si rimprovera, si descrive. Questa relazione tra enunciato e azione è ben esemplificata da *una particolare specie di enunciati in cui pronunciare l'enunciato in questione equivale a compiere l'azione stessa che si enuncia*. Nell'atto di dire: a. Te lo prometto. b. Mi scuso. c. Lo giuro. il parlante compie effettivamente l'atto di promettere, scusarsi, di giurare, *sempre che si verificano tutte le condizioni contestuali necessarie* [...]. Si stabilisce

così una corrispondenza tra unità linguistiche minime, come quella di enunciato (corrispondente, in genere, a una frase), e unità nel dominio dell'azione, come quella di atto (Fava, 2001, p. 19, corsivo aggiunto).

Nel dispositivo l'*atto linguistico*<sup>705</sup> si presenta in forma *prototipica* in quanto, con l'atto stesso del *dichiarare*, si determina un cambiamento immediato in uno stato di cose istituzionale<sup>706</sup>. Nello specifico, lo Stato stesso si farà carico di far rispettare concretamente le modificazioni introdotte da tali dichiarazioni.

Da questa natura dell'atto linguistico compiuto discendono anche le principali caratteristiche linguistiche e testuali<sup>707</sup>. Nel dispositivo si esaltano, ad esempio, le proprietà fondamentali che 'marcano' le sentenze italiane: *impersonalità* e connessa *intertestualità*, *concisione* (quanto meno richiesta), *settorialità*<sup>708</sup>.

L'impersonalità si realizza anzitutto con l'uso della terza persona<sup>709</sup> del presente indicativo dei *verbi dichiarativi*<sup>710</sup> delle «for-

<sup>705</sup> Cfr. anche Andorno, 2003, p. 107, corsivo aggiunto: «La nozione e il nome di atto linguistico si devono, inizialmente, ad Austin (1962) e sono stati successivamente ripresi, in particolare, da Searle (1969). *Un atto linguistico è un atto eseguito attraverso l'uso della parola*. Ogni volta che si proferisce un enunciato si compie un atto linguistico: possiamo identificare come atti linguistici ad esempio asserzioni, domande, richieste, promesse, e anche *atti più particolari e maggiormente codificati, spesso legati a situazioni istituzionali precise, come il giuramento, l'assoluzione o la condanna in tribunale, il battesimo ecc.*».

<sup>706</sup> Altri esempi di *atti linguistici* dello stesso tipo sono le dichiarazioni di guerra, il conferimento della laurea, il licenziamento, ecc. o, in ambito religioso, il battesimo, il matrimonio religioso e la scomunica, e così via.

<sup>707</sup> Cfr. anche Cerroni, 2005, p. 40: «nel rito ordinario vige il *principio della necessaria integrazione tra motivazione e dispositivo*. Si pongono pertanto in termini di doverosa necessità espositiva le avvertenze di contenere la parte dispositiva in un assetto scarno e non tale da riproporre considerazioni già svolte nella parte motiva [...], ovvero di fornire al giudice dell'esecuzione uno strumento chiaro per operare senza incertezze [...], ovvero ancora di rendere tendenzialmente marginali le ambiguità interpretative».

<sup>708</sup> Cfr. anche M.A. Cortelazzo, 2003, p. 82.

<sup>709</sup> Cfr. anche Andorno, 2003, pp. 121-122: «Grazie alla teoria degli atti linguistici abbiamo potuto rendere più articolata la descrizione dell'enunciato in discorso, superando l'idea che il significato di un enunciato coincida con la propria rappresentazione semantica ovvero il proprio contenuto proposizionale [...]. La *modalità evidenziale* riguarda [...] la variazione del tipo di prova (*evidence* in inglese) che il parlante è in grado di addurre a garanzia della verità dello stato di cose proferito. L'italiano può distinguere, attraverso la flessione verbale, fondamentalmente fra due valori: la personale assunzione di impegno da parte del parlante e la sua deresponsabilizzazione *attraverso il riferimento ad altra fonte*».

<sup>710</sup> Cfr. Fava, 2001, p. 42: «L'informazione grammaticale del tipo sintattico a cui appartiene l'enunciato contribuisce in modo regolare a delimitare che cosa si fa nel dire

*mule operative*»<sup>711</sup> – *dichiara, condanna, assolve, assegna* – che hanno a soggetto agentivo la *Repubblica italiana* dell'epigrafe, così come il giudice 'dichiarante' non è altro che il locutore della 'fonte': *il popolo italiano*, in nome del quale il giudice emette la sentenza che lo Stato farà rispettare.

Il giudice è, di conseguenza, tenuto ad esplicitare i riferimenti di legge che motivano il suo 'dichiarare': di qui la forte *intertestualità*, che si realizza nei numerosi rinvii puntuali alle norme di legge applicate.

La necessità di massima *concisione* è evidente: ogni informazione superflua non potrebbe che introdurre confusione e difficoltà di applicazione.

La *settorialità* – che nelle motivazioni si configura spesso come eccesso di tecnicismo e pseudotecnico oltre che come 'segnale' di fruizione interna – nel dispositivo ha la sua giustificazione: deve essere, infatti, inequivoco e dettagliato in ogni sua parte il comando che il giudice impartisce in nome del popolo italiano e con cui, contemporaneamente, impegna la Repubblica stessa. Il lessico tecnico necessario sotto il profilo giuridico non può e non deve essere variato: ciò che è ambiguo o preterito deve prima essere modificato nei codici che realizzano le prescrizioni del legislatore. Perfino i computi finanziari – eccetto quelli da decidersi in separata sede – non possono essere né approssimativi né errati<sup>712</sup>.

Vediamo, dunque, il dispositivo della nostra sentenza<sup>713</sup>:

qualche cosa, che tipo di atto illocutorio si compie, senza però determinare completamente il tipo di atto. Anche se i tipi sintattici sono convenzionalmente associati a classi e sottoclassi di atti linguistici, le correlazioni fra tipi e classi di atti sono complesse. Ai cinque tipi di categorie base di famiglie di atti linguistici (verdettivi, esercitivi, commissivi, comportativi, espositivi), corrispondono in modo non isomorfo i cinque tipi sintattici (dichiarativo, interrogativo, esclamativo, iussivo, ottativo)».

<sup>711</sup> Cfr. Fava, 2001, p. 27: «All'interno dei verbi illocutivi va isolata una particolare sottoclasse in cui il verbo ha come funzione principale non quella di descrivere qualche evento esterno e indipendente, ma quella di essere un componente costitutivo ed operante dell'azione».

<sup>712</sup> Cfr. anche Pappalardo, 2005, p. 4: «sembra preferibile adottare una forma scarna ed essenziale del dispositivo, tenendo conto che lo stesso deve essere idoneo e sufficiente ad esplicitare il contenuto precettivo della decisione e a consentirne una pacifica e sicura esecuzione».

<sup>713</sup> Si tengano presenti anche l'Esempio 1 – in cui è riportata l'*imputazione* – e l'Esempio 47, in cui sono riprodotte le *conclusioni delle parti*.



ESEMPIO 77

**P.Q.M.**visti gli artt. 533<sup>714</sup>, 535<sup>715</sup> c.p.p. e 81 cpv.<sup>716</sup> c.p.<sup>717</sup>**DICHIARA**

BIANCHI Angiolino colpevole dei reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione a lui contestati in dibattimento, ritenuta la continuazione, e lo

**CONDANNA**

alla pena di anni tre di reclusione e lire otto milioni di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia cautelare subita in carcere,<sup>718</sup>

visto l'art. 6 L. 1958 n. 75<sup>719</sup>

<sup>714</sup> Si tratta del già citato articolo che regola la *Condanna dell'imputato*.

<sup>715</sup> L'articolo regola la *Condanna alle spese*: «1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali relative ai reati cui la condanna si riferisce. 2. I condannati per lo stesso reato o per reati connessi sono obbligati in solido al pagamento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali è stata pronunciata condanna. 3. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell'art. 692. 4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'articolo 130».

<sup>716</sup> Abbreviazione di *capoverso*.

<sup>717</sup> L'art. 81 c.p. regola *Concorso formale. Reato continuato*: «I. È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge. II. Alla stessa pena soggiace chi *con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso*, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. III. Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti».

<sup>718</sup> Lo spazio superfluo è dell'originale.

<sup>719</sup> L'articolo 6 recita: «I colpevoli di uno dei delitti previsti dagli articoli precedenti siano essi consumati o soltanto tentati, per un periodo variante da un minimo di due anni ad un massimo di venti, a partire dal giorno in cui avranno espiato la pena, subiranno altresì l'*interdizione dai pubblici uffici, prevista dall'articolo 28 del codice penale e dall'esercizio della tutela e della curatela*».

**DICHIARA**

BIANCHI Angiolino interdetto dai pubblici uffici e dall'esercizio della tutela<sup>720</sup> e della curatela<sup>721</sup> per anni tre, a partire dal giorno in cui avrà espriato la pena,

**CONDANNA**

BIANCHI Angiolino al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede ale<sup>722</sup> parti civili costituite,

**ASSEGNA**

a titolo di provvisoriale provvisoriamente esecutiva a Maria Pia Franceschini, Arcangelo Cioni e Luciana Cioni la somma di lire 10.000.000 ciascuno, alla parte civile Rumeno Walter la somma di lire 5.000.000, a titolo personale, e la somma di lire 15.000.000 in qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore Rumeno Alba,

**CONDANNA**

BIANCHI Angiolino al pagamento in favore delle parti civili delle spese di costituzione e difesa che liquida in lire 5.000.000 per ciascuna delle predette parti civili, oltre IVA e CAP, di cui lire 600.000 per esborsi.

Visto l'art. 530, secondo comma c.p.p.<sup>723</sup>

**ASSOLVE**

BIANCHI Angiolino dal reato di omicidio volontario a lui ascritto per non aver commesso il fatto.

<sup>720</sup> Cfr. Favata, 2004, s.v.: «È l'istituto giuridico, regolato dagli artt. 343-389 cod. civ., che ha per scopo la protezione dei minori rimasti orfani di entrambi i genitori, o comunque incapaci a provvedere all'amministrazione dei propri beni essendo venute a mancare per una ragione qualsiasi le persone che esercitavano la potestà dei genitori (come, per esempio, nel caso di sentenza di disconoscimento di paternità), nonché delle persone dichiarate interdette».

<sup>721</sup> Cfr. Favata, 2004, s.v.: «È l'ufficio del curatore previsto dalla legge per l'assistenza di un incapace dichiarato inabilitato o di un minore emancipato nonché per l'amministrazione giudiziaria delle procedure fallimentari. In altri termini è l'amministrazione ed il complesso delle procedure che la legge esige a tutela dell'incapace inabilitato o del minore emancipato e dei creditori del fallito».

<sup>722</sup> La mancata digitazione della seconda l'è dell'originale.

<sup>723</sup> Abbiamo già parlato del secondo comma dell'art. 530, che regola la *Sentenza di assoluzione*.

## DICHARA

inefficace la misura cautelare in atto e ordina che la presente ordinanza venga comunicata alle autorità di polizia designate per l'esecuzione della suddetta misura.

Motivazione riservata entro il termine di giorni 90<sup>724</sup>.

Lucca, 28.2.2003

La lettura pubblica del dispositivo è l'ultima fase di quello che abbiamo già definito *macro-evento linguistico ritualizzato e codificato*<sup>725</sup> e, in quanto atto conclusivo, vede innalzarsi significativamente e coerentemente gli *aspetti cerimoniali* e il grado di *solennità* della *celebrazione del rito*. In questo senso, l'italiano usato – oltre a dover rispondere a esigenze tecniche di precisione e a scelte di registro formale<sup>726</sup> – assume anche la dimensione di *componente formulaica* di una pratica rituale e, di conseguenza, tende alla ripetitività e fissità perfino nelle parti di contorno alle formule operative (che invece potrebbero essere ben più libere).

In questo libro abbiamo commentato, in modi diversi, tutti gli esempi riportati del processo Bianchi scelto a campione. Ma la sola cosa che non commenterò – per doverosa correttezza metodologica – è proprio il *dispositivo*. In particolare, in presenza di un proscioglimento dall'accusa di omicidio *in base al secondo comma dell'articolo 530 del codice di procedura penale*, a maggior ragione la parola deve necessariamente tornare alla magistratura:

Nel campo delle decisioni istituzionali [...] la coscienza personale del singolo decisore è particolarmente impegnata, dato che l'esito della decisione incide, con immediatezza e virulenza, sulle sorti di una persona e sull'intera sua esistenza, tenuto conto che *la sentenza, una volta pronunciata, sfugge alla disponibilità di chi l'ha emessa*.

<sup>724</sup> A margine possiamo notare che la decisione è stata presa – come sappiamo – dopo ventidue ore di Camera di consiglio e che il giudice si è riservato, per la stesura della motivazione, il massimo del tempo previsto dalla legge: in concreto, la data di avvenuta registrazione è del 20.06.2003, per cui è evidente che l'estensore ha di fatto utilizzato tutto il tempo concesso (ma questo aprirebbe anche il problema dell'eccessivo carico di lavoro assegnato a molti tribunali, che esula dai nostri fini in questa sede).

<sup>725</sup> Cfr. anche paragrafo 3.1.

<sup>726</sup> Naturalmente anche in questa fase dell'evento linguistico talvolta si confonde il *registro formale* con un italiano arcaico e burocratico, magari denso di stereotipie sintattiche e lessicali, che non contribuiscono certo a realizzare la varietà *formale* della lingua e la caricano con effetti opacizzanti o stranianti, invece di marcare la solennità della cerimonia pubblica di rilievo.

«Buona decisione giudiziaria» non è quindi quella che condanna chi ha realmente commesso un crimine ed assolve chi invece non l'ha commesso, ma è quella che giunge al risultato di reità od innocenza soltanto *nel rispetto totale delle regole*. Ciò che conta, quindi, non è solo la *Giustizia* sostanziale, ma anche quella *formale*, ossia la *sintesi di contenuto e metodo, di verità e garanzie*. Per condannare occorrono prove; non suggestioni, non congetture, non intuizioni, ma elementi che rispondano ai requisiti, appunto, di prova indicati dal legislatore.

(Lanza, 1994, rispettivamente pp. 91 e 41, corsivo aggiunto).

#### 4.11. *La cronaca giornalistica*

Non ci resta che esemplificare la connessa *cronaca giornalistica*, qui tratta dalla versione *on line* del quotidiano<sup>727</sup> a maggior diffusione nella regione, caratterizzato anche da pluralità di cronache locali.

Avevamo già visto all'Esempio 11 un articolo dello stesso quotidiano, che era stato prontamente attratto dal «confronto all'americana» sulle scarpe.

*Il giorno dopo* la lettura del dispositivo di un processo *a porte chiuse* – per cui i giornalisti non dispongono certo di molte informazioni aggiuntive o di prima mano – il quotidiano presenta ben *due* articoli di commento al *dispositivo* della sentenza di primo grado. Entrambi sono scritti dalla stessa giornalista e sono inviati dalla città capoluogo del territorio in cui è avvenuto l'omicidio.

<sup>727</sup> Cfr., in proposito, Bonomi, 2003, pp. 135-136: «Con i quotidiani *on-line* siamo nell'ambito della lingua trasmessa, per certi aspetti intermedia tra scritto e parlato, che avviene a distanza, alla quale partecipano sia, da un lato, radio e televisione, sia, dall'altro, tutto ciò che viene veicolato attraverso Internet. Ma va precisato che la lingua dei quotidiani *on-line* deve anche molto a quella dei quotidiani cartacei, da cui questo tipo di informazione dipende strettamente. I quotidiani in rete, infatti, sono nel complesso solo parzialmente indipendenti da quelli cartacei: se escludiamo le pochissime testate solo *on-line*, vediamo che i grandi quotidiani che hanno la versione in rete solo in parte differenziano i loro articoli rispetto al corrispondente cartaceo, mentre molti quotidiani in rete sono semplicemente la copia della versione cartacea [...]. Minori segni della specificità del *medium* emergono nell'ambito della sintassi, che ricalca in buona parte le linee di tendenza dei quotidiani cartacei: preferenza per il periodare monoproporzionale e per la paratassi rispetto all'ipotassi, con accentuazione di una linea "orizzontale" giustappositiva; notevole ricorso allo stile nominale e agli incisi. Poco curato l'uso dei segni di punteggiatura, improntato ad una marcatezza che riflette il parlato, e spesso anomalo per l'omissione della virgola o la sua errata collocazione (ma si deve considerare l'alta incidenza dei refusi)».

ESEMPIO 78

**Commento alla sentenza di primo grado**

1 marzo 2003

LUCCA – Il cadavere di una giovane donna sfigurato dalle percosse in un appartamento nel centro storico di Montecatini, l'impronta sul suo corpo di una scarpa da tennis: uno *scenario raccapricciante* del luogo del delitto, un rasoio, che vorrebbe forse far pensare a un suicidio o a *uno strano rito*<sup>728</sup>. *Inizia con questi elementi il giallo di Anna Cioni*<sup>729</sup>, 34 anni, uccisa nel pomeriggio del 15 giugno di tre anni fa. Il cadavere venne ritrovato la mattina del giorno successivo. *Giallo*<sup>730</sup> che da ieri si è riaperto, un delitto senza colpevole. L'uomo, processato per questo *drammatico fatto di sangue*, è stato assolto dall'accusa di omicidio volontario *per non aver commesso il fatto*<sup>731</sup>.

L'interrogativo dunque, a distanza di tre anni, è ancora aperto: chi ha ucciso *la massaggiatrice* trovata morta nel suo appartamento di via Mazzini il 15 giugno? L'assassino non ha nome e non ha volto<sup>732</sup>. Soltanto fino ad <sup>733</sup> ieri *il presunto omicida* si chiamava Angiolino Bianchi, netturbino, originario del Sud, oggi 49 anni<sup>734</sup>, *“colpevole” soltanto di avere avuto una relazione*

<sup>728</sup> L'incipit mostra un tratto fortemente caratterizzante e ricorrente nel linguaggio giornalistico: quello che in linguistica – a partire da Mortara Garavelli, 1993b, pp. 382-384 – viene chiamato *ellissi cataforica del tema*. Si tratta di una strategia retorico-discorsiva in base alla quale l'argomento principale del discorso (tema) viene posposto, mentre vengono anticipati dettagli informativi che, a rigor di logica, dovrebbero comparire dopo l'enunciazione del tema. L'effetto ricercato è quello di creare attesa nel lettore. Si noti la ricerca di impressività dell'esordio e anche l'inserimento ad effetto dello *strano rito*.

<sup>729</sup> «Il giallo di Canna Cioni» è il tema; «inizia con questi elementi» rinvia all'elenco precedente che costituisce la sequenza d'apertura.

<sup>730</sup> «Giallo», «scenario raccapricciante», «drammatico fatto di sangue», «una storia scabrosa», ecc. sono termini e locuzioni stereotipate 'ad effetto', che si ripetono spesso in cronaca nera.

<sup>731</sup> La giornalista non segnala che il proscioglimento è avvenuto in base al comma 2 e non al comma 1.

<sup>732</sup> Gli stereotipi si succedono l'uno all'altro.

<sup>733</sup> Qui la *d* eufonica è del tutto inusuale.

<sup>734</sup> Dopo aver presentato la *scena del delitto* e la vittima – qualificata come *la massaggiatrice* – si introduce *il presunto imputato* (con i suoi “tratti socialmente distintivi”) e si commenta in modo apodittico quanto perentorio il dispositivo, visto che si afferma «“colpevole” [e si noti la funzione enfaticizzante delle virgolette] *soltanto* di avere avuto una relazione con la donna, separata e madre di una bambina». Dunque, si riqualifica positivamente *la massaggiatrice* ridefinendola nella sua qualità di *donna, separata e madre di una bambina*. Non a caso a questo livello del discorso *si tace*, rinvilandola cataforicamente, la notizia della condanna per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.

con la donna, separata e madre di una bambina. Sulla testa di Angiolino Bianchi, arrestato due volte dalla polizia perché il primo fermo non venne convalidato dal giudice delle indagini preliminari che ritenne insufficienti gli indizi<sup>735</sup>, in questi 3 anni *come una spada di Damocle*<sup>736</sup> pesava l'accusa di omicidio volontario e *lo spettro* di una condanna. Un processo durato un anno e mezzo con 54 testimoni<sup>737</sup>. Al centro del dibattito il racconto in particolare di una donna che conosceva la vittima<sup>738</sup>. *L'impronta di una scarpa ed una serie di indizi e di tasselli* che, secondo l'accusa pubblica (il pm), e quella privata (le parti civili)<sup>739</sup> conducono ad Angiolino Bianchi.

*Processo a porte chiuse per i cronisti e per il pubblico. Una storia scabrosa*<sup>740</sup> per la quale la Corte, su richiesta del pubblico ministero, motiva così<sup>741</sup> la decisione: «Poiché i fatti di cui si discute in questo procedimento riguardano la sfera più intima delle persone coinvolte, si dispone, per motivi di buon costume, che il procedimento proceda a porte chiuse»<sup>742</sup>. L'aula di giustizia si riaprirà soltanto per la discussione e la sentenza.

Processo indiziario *sostiene* la difesa dell'imputato. Processo con prove precise *tuona* l'accusa<sup>743</sup>. *Ventuno anni*<sup>744</sup> la richiesta di

<sup>735</sup> Nella scrittura giornalistica sono frequenti gli incisi anche molto lunghi, come questo, in cui si pone l'accento *esclusivamente* sulla prima mancata convalida della misura di custodia cautelare da parte del GIP.

<sup>736</sup> La similitudine – stereotipata anch'essa – viene enfatizzata attraverso l'anticipazione a sinistra.

<sup>737</sup> Nella scrittura giornalistica è frequente il ricorso a frasi nominali brevi – vedi anche oltre – con effetti di spezzatura e di enfasi.

<sup>738</sup> Si tratta – ovviamente – di Maria Rossi, che si configura come *una donna che conosceva la vittima*.

<sup>739</sup> Le virgole di demarcazione sono errate.

<sup>740</sup> L'aggettivo selezionato aumenta l'enfasi già in parte realizzata con la struttura nominale di enunciazione del tema: *Una storia scabrosa*.

<sup>741</sup> Sembra che la decisione della Corte *su richiesta del pubblico ministero* non sia fondata su specifici articoli di legge (artt. 472 e 473 c.p.p.), ma sia quasi 'iniziativa personale'.

<sup>742</sup> Diversi segmenti linguistici – ricontestualizzati nell'articolo giornalistico – diventano 'ammiccamento' a curiosità di basso profilo.

<sup>743</sup> Nei due periodi monoproposizionali giustapposti, si introducono *tesi e rappresentazioni* preconfigurate e orientate; «la difesa *sostiene*», «l'accusa *tuona*»: la scelta dei verbi – neutro il primo, decisamente connotato il secondo – veicola *il punto di vista di chi scrive*. Cfr. anche Bonomi, 2003, pp. 130-131: «Dardano ha parlato recentemente di "animazioni", riferendosi a quegli elementi che, con finalità espressiva, mirano a rendere vivace e impressiva la rappresentazione degli eventi, a creare effetti speciali: per esempio, i verbi didascalici di effetto al posto di quelli neutri (invece di *dice, afferma, risponde ecc.: lamenta, rimbecca, sbotta, esplode, butta là*). Nell'uso di voci come queste, alla volontà di ottenere una finalità impressiva si associano evidentemente la tendenza alla *variatio*, che costituisce tradizionalmente un impegno delle redazioni, e il persistente, anche se ridotto rispetto al passato, ricorso al sinonimo ricercato e letterario».

<sup>744</sup> Il sintagma nominale in apertura di periodo serve, come al solito, a fini di enfasi.

condanna del pm per omicidio volontario e tre anni per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Una richiesta che *taluni*<sup>745</sup> hanno ritenuto non commisurata alla gravità del reato, tenendo conto che erano stati contestati anche i motivi economici *per il quale*<sup>746</sup> l'uomo era stato accusato di averla<sup>747</sup> uccisa e la crudeltà manifestata dall'assassino. Una richiesta alla quale si erano associati gli avvocati di parte civile, con una discriminante: il legale dei genitori e della sorella della vittima, *aveva chiesto "una pena esemplare"*. Ovvio la richiesta di assoluzione da parte della difesa che *ha puntato il dito sull'errore giudiziario*<sup>748</sup>. Ventì ore di camera di consiglio. Poi la sentenza<sup>749</sup>: Angiolino Bianchi è assolto dalla accusa di omicidio volontario e condannato a tre anni per il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Per la difesa è il riconoscimento della sua innocenza. Per l'opinione pubblica ancora una volta un delitto senza colpevole<sup>750</sup>.

Nei grafici la ricostruzione delle due vicende giudiziarie; nella foto a destra la casa dove fu uccisa<sup>751</sup>.

di Rosaria Contini

Nel primo articolo si offre, dunque, una informazione complessiva, ma già interpretata e orientata, del «giallo di Anna Cioni», del processo

<sup>745</sup> Si lascia anonima la fonte, perché se si citasse quella probabile – le dichiarazioni degli avvocati della difesa – si preciserebbe la dimensione *di parte*; ma può darsi che ci si riferisca – sempre in modo generico – a qualche commentatore *selezionato* fra i giornalisti locali.

<sup>746</sup> L'accordo grammaticale è errato.

<sup>747</sup> Il pronome clitico non si aggancia ad alcun antecedente espresso.

<sup>748</sup> Le formulazioni continuano ad essere stereotipate.

<sup>749</sup> Con le due frasi nominali giustapposte si cerca di costruire l'enfasi dell'aspettativa del lettore, per poi premiarlo catarticamente con la sintesi del dispositivo.

<sup>750</sup> La frase, finalizzata anzitutto ad effetti-*'giallo'*, di fatto alimenta anche l'immaginario della Giustizia.

<sup>751</sup> L'ellissi del soggetto nell'ultimo enunciato risulta marcata. Gli apparati di contorno non hanno funzione informativa – spesso veicolano informazioni del tutto accessorie o ininfluenti – quanto di animazione. Cfr. anche Bonomi, 2003, pp. 132-133, corsivo aggiunto: «Speculare rispetto alla diminuzione della letterarietà e del burocratismo è il crescente condizionamento esercitato sul linguaggio giornalistico dal *medium* concorrente, la televisione. Esso si manifesta variamente, ma vanno sottolineati soprattutto due elementi, che riguardano le modalità di porgere le notizie e la crescente spettacolarizzazione dell'informazione [...]. Quanto alla spettacolarizzazione della notizia, appare evidente a tutti come nei giornali sia in aumento l'elemento visivo, con illustrazioni, schemi, tabelle, insomma con l'aumento della componente grafico-illustrativa sulla parola; meno percepibile, forse, al lettore comune quella componente di "animazione" che caratterizza sempre di più l'informazione sui giornali, e che spiega il crescente peso del descrittivismo e di molti fenomeni linguistici che rendono la notizia più "visibile" (per fare solo un esempio, l'uso del presente storico in luogo dei tempi passati, che conferisce immediatezza e "visibilità" al fatto)».

a porte chiuse su quella «storia scabrosa» e, infine, dei contenuti delle decisioni.

Nel secondo articolo, Angiolino Bianchi diventa il *protagonista* unico. Abbiamo così la contemporanea esemplificazione di un genere largamente presente nei quotidiani: *l'intervista*, ricontestualizzata nell'articolo.

ESEMPIO 79

**Ritorno alla vita dopo l'inferno: sono innocente**<sup>752</sup>

1 marzo 2003

LUCCA – Sono le quattordici di giovedì 28 febbraio quando la corte di assise si ritira in camera di consiglio per la sentenza. Uscirà per leggerla la mattina dopo alle 10. *Venti ore*<sup>753</sup> nelle quali la vita di Angiolino Bianchi è nelle mani di giudici togati e giudici popolari<sup>754</sup> che do-

<sup>752</sup> Siamo davanti ad una delle strutture ad altissima frequenza nella titolazione degli articoli di giornale: il titolo è composto da due segmenti, separati ma anche congiunti dai due punti o dalla virgola (più raramente dal punto fermo), di cui il primo presenta, in forma nominale, il *tema*, mentre il secondo introduce il *rema* in forma nominale o, come in questo caso, verbale. Il segno interpuntivo di distinzione-giunzione e l'ordine di sequenza stabiliscono relazioni che, pur presenti e suggerite, nella loro implicitezza talvolta sfuggono al controllo razionale del lettore. Troviamo qui esemplificato anche uno dei fenomeni che più caratterizzano il linguaggio giornalistico contemporaneo: l'invasione del discorso diretto (*sono innocente*), che, soprattutto nei titoli ma anche nel resto del testo, si presenta spesso senza virgolette citazionali. Com'è noto, quasi mai il discorso diretto si configura come corretta citazione: talvolta è artificio esclusivamente stilistico, tal'altra riporta sintesi o variazioni, magari re-interpretanti e connotanti, di dichiarazioni effettive. Nei titoli è particolarmente frequente anche l'ellissi del *soggetto enunciatore*, recuperabile per inferenza o rinviato cataforicamente al testo successivo. L'intero titolo presenta una notizia già costituita come rappresentazione: infatti, al tema 'marcato' (*Ritorno alla vita dopo l'inferno*) si giustappone, attraverso i due punti, la dichiarazione d'innocenza dell'imputato, per cui l'argomentazione sottesa è che si è sottoposto all'*inferno* un *innocente*. Per questa via il titolo non *informa*, ma *valuta* e *giudica*, peraltro sottraendo al 'primo piano' ogni traccia del soggetto interpretante: il redattore. Sia la metafora che il discorso diretto sono strategie enfaticizzanti ben attestate sia nel corpo che nel titolo degli articoli.

<sup>753</sup> Si topicalizza l'informazione temporale – già enfaticizzata nei due periodi con antecedenti di dettaglio – e poi si sceglie *una* delle tante interpretazioni possibili della notizia: ad esempio, non c'è nessuna interpretazione, o domanda, sul *perché* la deliberazione abbia richiesto tante ore, mentre si assume il punto di vista dell'imputato e se ne rappresentano stati d'animo e dichiarazioni.

<sup>754</sup> La formulazione è tale – è *nelle mani di giudici* (che per i non addetti ai lavori diventano ancor più minacciosi nella sequenza ad oscura distinzione *togati e popolari*, con tanto di reduplicazione enfatica del *giudici*) – per cui sembra che, invece che applicare la legge, si sia commesso un arbitrio.



vranno decidere se è lui<sup>755</sup> l'assassino di Anna Cioni. *Venti ore*<sup>756</sup> di attesa per questo<sup>757</sup> uomo che dall'estate del 2000 è ritenuto dall'accusa<sup>758</sup> l'omicida. Angiolino Bianchi è rimasto *in tribunale* fino alle 8 di ieri mattina, poi *non ha retto* all'attesa ed è rientrato *nella sua casa* di Compiobbio. È *lì*<sup>759</sup> che lo ha raggiunto la telefonata del *fratello* che gli ha comunicato *la fine dell'incubo*. Ed è da *lì*<sup>760</sup> che accetta di rispondere a qualche domanda<sup>761</sup>. La voce tradisce l'emozione e la stanchezza di *tre anni di inferno*, del carcere, e di *un lungo anno e mezzo di processo*<sup>762</sup>. «Sono contento che sia stata riconosciuta *la mia innocenza*. Avrei voluto *meno sofferenza*<sup>763</sup>. Si sarebbe potuto evitare il processo». Tono pacato<sup>764</sup> quello di chi fino a ieri è stato considerato l'assassino di Anna Cioni e che probabilmente dovrà *subire* il peso del *capitolo in appello*, perchè è *intuibile* che le parti civili e il pm appellino<sup>765</sup> la sentenza di primo grado<sup>766</sup>. Cosa ha pensato quando suo fratello gli ha detto dell'assoluzione? «*Il mio pensiero è andato*<sup>767</sup> a Anna e alla sua bambina. Il nostro rapporto era basa-

<sup>755</sup> Si noti la topicalizzazione del *lui*.

<sup>756</sup> Reduplicazione anaforica con funzione enfatica.

<sup>757</sup> Il determinatore *questo* non ha funzioni esclusivamente deittiche.

<sup>758</sup> L'ipotesi accusatoria – sufficientemente documentata da ottenere il rinvio a giudizio e conclusasi con un proscioglimento in base al comma 2 – viene presentata quasi come 'un punto di vista personale' non condivisibile.

<sup>759</sup> La frase scissa in questo caso topicalizza l'informazione sul luogo – *lì* – e la rende 'informazione rilevante': dunque, 'recupera' la contrapposizione posta nel periodo antecedente fra *in tribunale* e *nella sua casa* e quindi pone in focus quella 'casa ritrovata' e in cui compare un soggetto affettivo *il fratello*, che si costituisce 'a contraltare rassicurante' dei minacciosi *giudici togati e giudici popolari*.

<sup>760</sup> La ripresa anaforica enfatizza ulteriormente l'informazione.

<sup>761</sup> Le selezioni lessicali sono tali da suggerire 'lo sfinimento' di *questo uomo*: sfinimento, che subito dopo viene dettagliatamente descritto e narrato.

<sup>762</sup> Il cumulo di precise scelte lessicali orienta fino in fondo, in un inserto tutto valutativo, la descrizione del 'martirio' subito; si noti, in particolare, la forte allusività dell'espressione *tre anni di inferno*, che suggerisce cupi scenari. Non a caso il redattore fa assurgere alla posizione prominente del titolo proprio *l'inferno* e la dichiarazione d'innocenza.

<sup>763</sup> *Meno sofferenza* diventa ripresa anaforica obbligata dei *tre anni d'inferno*. Nello scenario sapientemente delineato le parole *dell'uomo* diventano la voce dell'innocenza e della sofferenza, ma, in particolare, la sua dichiarazione finale – e quindi in posizione enfatica – che *Si sarebbe potuto evitare il processo* richiama e connota ulteriormente l'antecedente *ritenuto dall'accusa*.

<sup>764</sup> Il sintagma nominale in posizione iniziale enfatica non si limita a qualificare la voce, ma riverbera cataforicamente il tratto 'pacatezza' sulle successive dichiarazioni del Bianchi.

<sup>765</sup> Tecnicismo meno trasparente della variante *ricorrono in appello*, per di più preceduto dalla sigla *pm*.

<sup>766</sup> Sembra che rinvii a giudizio e impugnazioni non siano regolati dalla legge ma dettati piuttosto dal 'libero arbitrio' dei singoli.

<sup>767</sup> Si noti la ripresa speculare dell'elemento *wb* della domanda (*Cosa ha pensato?*); ma

to sull'affetto e sul *reciproco rispetto*»<sup>768</sup> e poi aggiunge: «Esiste anche un *pizzico* di giustizia. *La mia sofferenza* è durata *tre anni* ed è stato un *fiordellino pesante*»<sup>769</sup>. Parla *con fatica* Antonino Salerno, è *stanco*, *accanto a lui* si sentono *le voci dei familiari*. «*Voglio ringraziare il parroco* di Marina<sup>770</sup>, i miei avvocati, la mia famiglia e *quanti*»<sup>771</sup> *hanno creduto nella mia innocenza*. Non ho ucciso Anna Cioni: sono innocente». Le stesse parole che aveva detto alla Corte prima che entrasse in camera di consiglio. E le stesse parole che aveva ripetuto<sup>772</sup> durante l'attesa della sentenza.

R.C.

In sintesi, in questo articolo di complemento, la giornalista assume e fa proprio 'il punto di vista' dell'imputato: punto di vista che contribuisce anch'essa a costruire, presentando il Bianchi come *vittima* all'interno di un'oleografia 'di maniera'. La giornalista non ha certamente secondi fini e si propone l'unico scopo di catturare l'attenzione del lettore con gli strumenti più tradizionali della cronaca nera: non informa, ma piuttosto cerca di coltivare e assecondare 'curiosità'. Questa operazione – 'innocente' nelle intenzioni – ha però una pessima ricaduta per il modo in cui alimenta un'immagine scorretta dell'attuazione della Giustizia, a maggior ragione se si tiene conto che l'informazione in proposito in Italia è quasi totalmente delegata proprio ai media orali e scritti.

La stessa giornalista ritorna sulla vicenda quando viene depositata la sentenza con la motivazione. La cosa *appare* in sé

dubito che uno stilema del tipo *Il mio pensiero è andato a stia* davvero nel repertorio d'uso del Bianchi, anche se le sue dichiarazioni sono sempre riportate fra virgolette citazionali (ma che sappiamo che in tutti i giornali ben raramente garantiscono la correttezza di citazione e si limitano a introdurre il discorso riportato come diretto).

<sup>768</sup> Il 'quadretto idilliaco' e improntato da buoni sentimenti viene delineato con scelte lessicali e sintattiche inusuali per questo tipo di parlante: si pensi, ad esempio, a *reciproco rispetto* con tanto di anticipazione dell'aggettivo, peraltro non proprio di base, in funzione di innalzamento di registro.

<sup>769</sup> La formulazione richiama l'antecedente *dovrà subire il peso* e, per di più, sorge spontanea la domanda se *fiordellino* sia davvero parola d'uso corrente per il nostro *netturbino a bassa alfabetizzazione*.

<sup>770</sup> È verosimile che la persona che abbiamo non dico conosciuto, ma almeno intravisto, attraverso gli atti dell'intero procedimento e le narrazioni dei testimoni abbia il desiderio di ringraziare – in questo ordine da galateo sociale – il *parroco*, gli *avvocati*, la *famiglia* e concluda poi con la perorazione finale: *quanti hanno creduto nella mia innocenza*. Il Bianchi – documentalmente – usa un italiano popolare marcato, ma in questa sede improvvisamente parla da retore.

<sup>771</sup> Anche questo uso del pronome non è popolarissimo.

<sup>772</sup> Le riprese – multiple e in posizione finale – hanno tutte fini enfatici.

apprezzabile, in quanto sembrerebbe segnalare un intento di completezza d'informazione.

L'articolo questa volta esce con l'indicazione della cittadina in cui sono avvenuti i fatti, e non più del capoluogo: segno evidente che si ritiene che l'interesse del lettore in proposito sia ormai circoscritto alla cronaca locale.

ESEMPIO 80

**In venti pagine l'assoluzione di Bianchi. Depositata la sentenza sull'omicidio Cioni**<sup>773</sup>

18 giugno 2003

MONTECATINI – *Una ventina di pagine per giungere alla conclusione che Angiolino Bianchi non ha ucciso il 15 giugno di tre anni fa, Anna Cioni, la massaggiatrice*<sup>774</sup> di 34 anni con la quale aveva una relazione. *Il presidente della sezione penale e della Corte d'assise, Mauro Gervasi*<sup>775</sup>, ha depositato, in cancelleria, le motivazioni della sentenza con la quale la Corte d'assise di Lucca, il 28 febbraio scorso, ha assolto Angiolino Bianchi dall'accusa di omicidio volontario, l'uomo è stato invece ritenuto colpevole di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione<sup>776</sup>, reato per il quale la Corte lo ha condannato alla pena di tre anni di reclusione così come aveva chiesto il pubblico ministero Federico Tiepoli. Per questa condanna gli avvocati di Angiolino Bianchi, il professor Gabriele Dori e Tommaso Rigghi del foro di [...], andranno in appello. Così come non è escluso che il pm Tiepoli possa pre-

<sup>773</sup> In questo caso i due segmenti nominali sono separati da punto fermo. *In venti pagine* non solo rinvia cataforicamente al secondo sintagma nominale (*Depositata la sentenza*) per effetto di animazione, ma è anche in posizione marcata, senza che ne sia trasparente l'inferenza sottesa: venti pagine sono poche, sono tante, perché viene dato a titolo il numero delle pagine? Fra l'altro, si ricorda che la sentenza è numerata a mano ed è costituita, complessivamente, da ventisei pagine e che la motivazione occupa le pp. 6-24 ed è seguita – alle pp. 24-26 – dal dispositivo. In questo caso, nel primo costituente si ha l'enunciazione della notizia-tema (*l'assoluzione di Bianchi*), mentre nel secondo si indica «la fonte»: *Depositata la sentenza*; si determina così nel lettore un preorientamento dell'attesa: la fonte autorevole di quel che leggerà è costituita non dal giornalista, ma dalla sentenza. L'anticipazione del participio passato topicalizza l'elemento "nuovo" dell'unità di notizia (*La sentenza è stata depositata*). Il parallelismo in posizione finale correla l'imputato Bianchi – che qui si configura nella sua qualità di *assolto* – e il reato *l'omicidio Cioni*, in un ordine che topicalizza la predicazione *l'assoluzione di Bianchi* rispetto al tema *l'omicidio Cioni*.

<sup>774</sup> Con costanza nel tempo, nell'esigenza di *variatio*, la prima ripresa anaforica di *Anna Cioni* è *la massaggiatrice*.

<sup>775</sup> In questo caso è dettagliatamente esplicitato il soggetto agentivo.

<sup>776</sup> La giornalista cita il reato – favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione – ma non usa 'prostituta' e continua a qualificare Anna Cioni come *la massaggiatrice*.

sentare appello. *Gli avvocati di parte civile, Nistri e Branchi*, dopo aver letto la sentenza<sup>777</sup> potrebbero presentare un'istanza per chiedere l'impugnazione.

Ro. Co.

La sola vera informazione 'nuova' è che la sentenza è di *una ventina di pagine*: risulta evidente che la giornalista *non* ha letto la motivazione – al massimo si sarà limitata a sfogliarla – e di conseguenza si comprende meglio la prominenza attribuita, sia a testo che a titolo, al numero delle pagine. Ma la giornalista utilizza comunque il tempo investito nell'andare a vedere la sentenza e, infatti, riporta, ad uno ad uno, tutti i soggetti processuali e le relative qualifiche, così come compaiono nell'*epigrafe* della sentenza. L'articolo cerca di porre le fondamenta di un'attesa, preannunciando l'appello, ma niente aggiunge rispetto agli articoli precedenti.

In sintesi, *apparentemente* il quotidiano ritorna sul processo Bianchi al deposito della motivazione, ma in realtà le notizie restano assolutamente ferme a quelle date sulla base della lettura del dispositivo.

Un diverso giornalista commenta poi il dispositivo della sentenza di secondo grado, sempre dalla cittadina dell'omicidio.

ESEMPIO 81

**Bianchi, assoluzione confermata**<sup>778</sup>

4 marzo 2005

MONTECATINI – *Anche*<sup>779</sup> per la seconda sezione della corte d'assise d'appello di [...] (presidente Giovanni Amici) ci sono indizi rilevanti a carico del netturbino<sup>780</sup> Angiolino Bianchi, 50 anni residente a Montecatini,

<sup>777</sup> Come già osservato in generale, l'interpunzione – in particolare le virgole – è sempre labile.

<sup>778</sup> La struttura del titolo è la stessa del precedente, ma mentre nel primo era rappresentata la sottocategoria, di largo uso, con battuta di discorso diretto in posizione rematica, qui è documentato il tipo in cui il tema, in prima posizione, è costituito da un nome proprio. Il secondo elemento è formato, come nel titolo precedente, da nome più participio passato, che questa volta è in seconda posizione, per cui occupa la posizione rematica.

<sup>779</sup> Richiamo implicito alla sentenza di primo grado.

<sup>780</sup> Anna Cioni è sempre *la massaggiatrice*, Angiolino Bianchi *il netturbino*: c'è una stereotipia anche nella *variatio*.

ma non sufficienti per condannarlo per l'omicidio di Anna Cioni<sup>781</sup>, la 34enne<sup>782</sup> trovata uccisa il 15 giugno 2000 nella sua abitazione di via Mazzini 111 a Montecatini. Infatti la corte d'assise di Lucca, il 28 febbraio 2003, lo aveva assolto dall'accusa di omicidio volontario per non aver commesso il fatto *sulla base però* dell'articolo 530, II comma del codice di procedura penale quando cioè manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova<sup>783</sup>. La corte d'assise lo aveva invece condannato a 3 anni per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione della Cioni. I giudici [della città di...] ieri *hanno confermato* la sentenza di assoluzione per il reato di omicidio volontario<sup>784</sup>. Hanno assolto Bianchi dall'imputazione di *favoreggiamento* della prostituzione, *perché il fatto non sussiste*. Lo hanno ritenuto *invece* colpevole di *sfruttamento* della prostituzione (Bianchi si era fatto intestare metà dell'appartamento comprato dalla Cioni)<sup>785</sup> e lo hanno condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione. *Moderatamente soddisfatti*<sup>786</sup> i due difensori dell'imputato, gli avvocati Gabriele Dori e Tommaso Righi di [...], che *si erano battuti per*<sup>787</sup> l'assoluzione dei due reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione ritenendo spropositata la condanna a 3 anni di carcere e sollecitando la concessione delle attenuanti generiche essendo il Bianchi incensurato<sup>788</sup>. *Insoddisfatto*<sup>789</sup> l'avvocato generale Iacopo Taffi, che aveva sottolineato che il soffocamento<sup>790</sup> era avvenuto per la pressione del piede sul collo e non poteva essere stato che *il Bianchi*, che *la Cioni* voleva mollare<sup>791</sup>, perché

<sup>781</sup> Il nuovo giornalista dimostra una miglior conoscenza del codice e delle carte processuali. Si ha qui un'anticipazione cataforica del rinvio all'articolo di legge.

<sup>782</sup> Nella ripresa anaforica si ha una piccola *variatio*, ma si rimane all'interno delle stesse informazioni assunte a definizione di Anna Cioni: in questo caso l'età.

<sup>783</sup> Solo a distanza di due anni dalla sentenza di primo grado si riporta e si spiega questa 'unità d'informazione'.

<sup>784</sup> Dall'esordio dell'articolo si dedurrebbe che sia stato confermato il proscioglimento in base al comma 2, ma qui il giornalista non precisa.

<sup>785</sup> Il giornalista riporta il più vistoso elemento di prova dello *sfruttamento della prostituzione*, per cui l'imputato è stato condannato anche in secondo grado.

<sup>786</sup> Variando l'ordine dei costituenti di frase si dà salienza alle *reazioni*.

<sup>787</sup> La selezione lessicale è stereotipica.

<sup>788</sup> È questa la sintesi che il giornalista offre di ciò che abbiamo già letto nell'atto di appello della difesa. Si presenta un transfer di linguaggio giuridico e si mantiene l'evanescenza di interpunzione.

<sup>789</sup> La ripresa speculare – sempre in prima posizione – contrappone la *moderata soddisfazione* degli avvocati della difesa all'*insoddisfazione* dell'avvocato generale.

<sup>790</sup> Esempio di uno dei tanti refusi dei giornali *on line*.

<sup>791</sup> Esempio dei vari colloquialismi presenti nei quotidiani. La debole demarcazione dell'inciso fra virgole fa pensare per un attimo che la causale dipenda da quest'ultimo e non dalla proposizione che precede la relativa incassata.

aveva<sup>792</sup> le braccia impedito<sup>793</sup> in quanto il 24 maggio 2000, al mare con una «fidanzata»<sup>794</sup> era caduto da uno scoglio e aveva riportato alcune fratture<sup>795</sup>. *Taffi ricorrerà in Cassazione.*

Clemente Daddi

Quest'ultimo articolo è già più informativo e meno orientante dei precedenti, ma l'insieme degli articoli esemplificati conferma, ancora una volta, la generale tendenza dei giornali italiani a intridere notizia e commento<sup>796</sup>, dilatando ulteriormente la rappresentazione interpretata della notizia.

In particolare, anche per gli articoli di cronaca nera relativi al processo Bianchi ci troviamo dunque a constatare, come ha osservato Maria Cristina Torchia<sup>797</sup>, che «ciò che lascia perplessi e a disagio non è il deficit di risposte, bensì il deficit di domande. La certezza con cui viene offerto un quadro d'insieme che appare onnicomprensivo e coerente produce una semplificazione che “fa breccia”, perché nella sua schematicità fa quadrare ogni cosa»<sup>798</sup>.

In questo caso siamo davanti ad un esempio di cronaca minore – che non ha reale forza d'attrazione della massiccia attenzione dei media – ma a maggior ragione diventa incisiva la *quantità e – soprattutto – la qualità*

<sup>792</sup> Il soggetto logico è di nuovo *il Bianchi*, che però costituiva l'oggetto dell'ultima proposizione.

<sup>793</sup> In realtà il Bianchi aveva un solo braccio *impedito*.

<sup>794</sup> Sappiamo che ormai si sono consolidati degli stereotipi fissi: *la massaggiatrice, il cliente, le fidanzate*, ecc.

<sup>795</sup> Il giornalista riporta anche un elemento che, di nuovo, abbiamo già incontrato nell'atto di appello della Procura. Il periodo pluriproposizionale è decisamente irto: una prima frase nominale regge una relativa che regge un'oggettiva, poi seguita da una coordinata negativa, che regge una relativa con cambiamento di soggetto, seguita da una causale che regge una causale di secondo grado con coordinata finale; il tutto intervallato da punteggiatura incerta, spazi mancanti, ecc.

<sup>796</sup> Cfr. anche Bonomi, 2003, pp. 129-130: «Quanto alla scarsa separazione tra notizia e commento, si tratta di un fenomeno tipico del giornalismo italiano in netto aumento ai nostri giorni. La migliore tradizione giornalistica, seguita soprattutto dai giornali inglesi e da quelli tedeschi, distingue i due piani, riservando articoli prettamente informativi al primo e articoli di commento e opinione al secondo. La mescolanza tra i due piani, oltre a non orientare l'attenzione e l'interesse del lettore, conduce ad una minore funzionalità informativa e anche ad una sovrapposizione di tipi testuali differenti».

<sup>797</sup> Che ringrazio affettuosamente per aver discusso con me questo paragrafo.

<sup>798</sup> La citazione è tratta da Torchia, 2004, ma cfr. anche Torchia, in stampa. Sui quotidiani cfr. anche Bell, 1991, Bonomi, 2002 e 2003, Bonomi, Masini, Morgana, 2003, Castronovo, Tranfaglia, 1994, De Benedetti, 2004, Eco, 1979, Fairclough, 1995, Fowler, 1991, Loporcaro, 2005, Sorrentino, 2002 e 2004.

dell'informazione sull'attuazione della Giustizia relativa a procedimenti di più vasto e rilevante interesse pubblico.

Dunque, anche su questo, la parola deve tornare ai magistrati. Il giudice Lanza acutamente osserva:

La motivazione, come spiegazione scritta del giudice, delle ragioni che giustificano le sue decisioni, è nata, come imprescindibile garanzia della collettività, per regolare l'esercizio del potere e della discrezionalità di chi decide, alla ricerca della verità, sulla libertà e gli averi delle persone. Questa funzione di sicurezza, ormai vecchia e radicata nelle culture dei secoli, sta ora manifestando un'ingravescente perdita di efficacia: la gente (e i mass media non fanno eccezione), pressata dalla inconsueta e nuova velocizzazione dei media, non ha più tempo di attendere e men che meno di "leggere". Quindi è la lettura del *dispositivo*, "poche parole qui ed ora", e non la *motivazione*, [...] "tante parole dopo decine di giorni", che fa "notizia". Ci si deve quindi chiedere se la motivazione, la quale fonda la pronuncia in termini di comunicazione linguistica, logica e diritto, rivesta ancora quel carattere di centralità essenziale, rilevante per tutti e non per il solo imputato e la parte civile. Dacia Maraini sul tema del rapporto tra «bisogno di verità e rassegnazione» evidenziava già nel 1997 [sul Corriere della sera del 29 dicembre] che «paradossalmente, da noi succede che, fino a quando il bisogno di verità è fresco e forte nella mente della maggioranza, la giustizia rimanga latente e sorniona. Quando invece le passioni si sono sopite, quando si è persa la memoria collettiva del fatto, quando gli animi si sono placati e il bisogno di verità si è trasformato in rassegnazione, ecco salta fuori il giudizio definitivo. Ma è troppo tardi, il suo effetto non è più quello di soddisfare il sentimento umiliato di equità ma di creare solo un momento di sorpresa» (Lanza, 2005, pp. 38-39).

E il giudice Federico Roselli conferma:

Avviene che i non giuristi siano informati della produzione giurisprudenziale attraverso la radio, la televisione e la stampa non specializzata [...]. Rarisimamente, però, dalla stampa quotidiana è dato di conoscere la motivazione delle decisioni. Avviene anzi talvolta – e non so chi potrebbe negare la scorrettezza di questa prassi – che le decisioni vengano sottoposte a critica, anche molto severa, senza che il pubblico possa rendersi conto delle ragioni che le sorreggono attraverso la lettura, anche parziale, delle motivazioni (Roselli, 1986, p. 29).